N.° P.° G.° 35
Scansia N.° 2
Scaffale N.° 1

10

ARCHIVIO
COMUNE DI FOLIGNO
ARCHIVIO PRIORALE
10
SOTTOSEZIONE DI STATO
FOLIGNO

ins. A2

P. 1029

NOTIFICAZIONE

IL MAGISTRATO DI FULIGNO.

A togliere i gravi inconvenienti a cui danno causa molti Capi Mugnaj dei Molini ad olio usando arbitrarie misure nel ricevimento delle Olive, che vengono loro affidate dai Proprietarj, contro le saggie disposizioni altre volte emanate, rendesi opportuno l' ordinare, che d' ora innanzi ogni Capo Mugnajo, o Chi per esso, debba usare per tale oggetto del solo Quarto regolarmente campionato, e bollato, che serve all' ordinaria misurazione del Grano formando con sei di detti Quarti d' Oliva, non colmati, nè battuti, la solita Molinata, come venne già con apposito Atto deliberato da quest' Illmo Consiglio nella Riunione del 16 Ottobre 1819.

Si avverte pertanto, che si procederà con ogni rigore contro i Contraventori, e Detentori di arbitrarie misure, i quali si considereranno incorsi nelle pene medesime stabilite all' Art. 8 del Capitolato de' pesi, e misure deliberato dall' Illmo Consiglio, ed approvato dall' Apostolica Delegazione, mentre la presente publicata ed affissa nei soliti luoghi, obbligherà ciascuno, come se fosse stata personalmente intimata.

Data dalla Residenza Municipale questo dì 27 Novembre 1840.

A. CONTE ORFINI GONFALONIERE.

Giuseppe Filippini *Segretario.*

presente è stata pubblicata
affissa nei soliti luoghi
Fuligno 30 Nov. 1840
[illegible]

FULIGNO.
TIPOGRAFIA TOMASSINI.

3

ins. A

P. 1049

NOTIFICAZIONE

DOMENICO DE' CONTI SAVELLI

Patrizio Reatino, Verolano, Anagnino, Prelato Domestico della S. DI N. SIGNORE Referendario dell' una e l' altra Segnatura Protonotario e Delegato Apostolico della Città e Provincia di Perugia

Bramando, per quanto è nelle nostre facoltà, di porre una remora ai furti delle Olive, che nella presente Stagione si commettono con danno gravissimo dei Proprietarj, ci siamo determinati di pubblicare le seguenti disposizioni sempre però in coerenza al Vigente Regolamento Penale.

I. La vendita clandestina delle Olive rimane per modo di regola interdetta.

II. Potrà da chiunque effettuarsi soltanto nelle Pubbliche Piazze o ne Pubblici Mercati.

III. Quelli che faranno acquisto di tal genere avranno preciso obbligo di darne immediata denuncia nelle locali Segreterie Comunali ove in speciale modo dovrà essere indicata la persona del venditore, e la provenienza, e quantità del genere acquistato, onde ad ogni evenienza possa aversene ragione.

IV. Chiunque fosse per mancare ad alcuno degli obblighi sopra enunciati sarà considerato come compratore doloso, e come tale sarà subito arrestato, onde esser punito a senso di Legge.

V. In ogni Molino da Olio a cura del Capo Mugnajo dovranno giornalmente, e scrupolosamente registrarsi in apposito libro tutte le partite di Olive, che vi saranno portate per essere ridotte in Olio: dovrà nel libro stesso apparire il Nome, Cognome, Patria, e Condizione della persona o persone, che ivi avranno come sopra depositato delle Olive, e ciò perchè ad ogni circostanza possa esserne giustificata la legittima provenienza.

VI. I Capi Mugnaj saranno personalmente responsabili del pieno adempimento di quanto disponesi nel precedente Articolo, ed in caso di mancanza saranno arrestati, e sottoposti a formale incarto.

VII. Gli Agenti della Pubblica Forza, e gli Ufficiali di Polizia restano incaricati d' invigilare sulla tenuta e regolarità del libro di cui si è parlato all' Artic. V. per farne in caso d' inesattezza analogo rapporto alla competente Autorità.

VIII. Niuno potrà introdursi negli Oliveti sotto pretesto di raccogliere le Olive abbandonate, se non dietro il permesso dei rispettivi proprietarii.

IX. I Guardiani di Campagna, come ogni individuo della Pubblica Forza potranno procedere all' arresto di coloro, che arbitrariamente, e senza il debito permesso si fossero introdotti negli Oliveti con attrezzi da indicare la loro intenzione di raccogliere Olive.

X. Le perquisizioni domiciliari restano ferme anche pel genere di cui si tratta nel modo e termini voluti dalla Notificazione emanata da questa Delegazione Apostolica sotto la data 11. Agosto 1833.

I Signori Gonfalonieri, Priori, e Sindaci sono incaricati di fare senza indugio attivare nelle respettive Segreterie il Registro voluto dall' Art. III. della presente Notificazione onde annotarvi coll' indicato dettaglio la compra e vendita delle Olive per parte dei denuncianti; come egualmente i proprietari dei Molini dovranno invigilare perchè i loro dipendenti Capi Mugnaj abbiano a tenere colle dovute regole il libro per la registrazione delle partite di Olive, che ivi si trasportano per essere ridotte in Olio.

La presente Notificazione sarà pubblicata ed affissa in ogni luogo di questa Provincia come in ogni Molino dovrà esser sempre tenuta a pubblica vista, perchè ognuno vi si possa esattamente uniformare.

Data in Perugia dal Palazzo Apostolico questo dì 8 Novembre 1840.

IL DELEGATO APOSTOLICO
D. SAVELLI

IL DIRETTORE PROVINCIALE DI POLIZIA
D. COSTANTINI

Tipogr. di Vincenzo Santucci.

Furti di olive

ms. Br P. 1049

NOTIFICAZIONE

DOMENICO DE' CONTI SAVELLI

Patrizio Reatino, Verolano, Anagnino, Prelato Domestico della S. DI N. SIGNORE Referendario dell' una e l' altra Segnatura Protonotario e Delegato Apostolico della Città e Provincia di Perugia

Bramando, per quanto è nelle nostre facoltà, di porre una remora ai furti delle Olive, che nella presente Stagione si commettono con danno gravissimo dei Proprietarj, ci siamo determinati di pubblicare le seguenti disposizioni sempre però in coerenza al Vigente Regolamento Penale.

I. La vendita clandestina delle Olive rimane per modo di regola interdetta.

II. Potrà da chiunque effettuarsi soltanto nelle Pubbliche Piazze o ne Pubblici Mercati.

III. Quelli che faranno acquisto di tal genere avranno preciso obbligo di darne immediata denuncia nelle locali Segreterie Comunali ove in speciale modo dovrà essere indicata la persona del venditore, e la provenienza, e quantità del genere acquistato, onde ad ogni evenienza possa aversene ragione.

IV. Chiunque fosse per mancare ad alcuno degli obblighi sopra enunciati sarà considerato come compratore doloso, e come tale sarà subito arrestato, onde esser punito a senso di Legge.

V. In ogni Molino da Olio a cura del Capo Mugnajo dovranno giornalmente, e scrupolosamente registrarsi in apposito libro tutte le partite di Olive, che vi saranno portate per essere ridotte in Olio: dovrà nel libro stesso apparire il Nome, Cognome, Patria, e Condizione della persona o persone, che ivi avranno come sopra depositato delle Olive, e ciò perchè ad ogni circostanza possa esserne giustificata la legittima provenienza.

VI. I Capi Mugnaj saranno personalmente responsabili del pieno adempimento di quanto disponesi nel precedente Articolo, ed in caso di mancanza saranno arrestati, e sottoposti a formale incarto.

VII. Gli Agenti della Pubblica Forza, e gli Ufficiali di Polizia restano incaricati d' invigilare sulla tenuta e regolarità del libro di cui si è parlato all' Artic. V. per farne in caso d' inesattezza analogo rapporto alla competente Autorità.

VIII. Niuno potrà introdursi negli Oliveti sotto pretesto di raccogliere le Olive abbandonate, se non dietro il permesso dei rispettivi proprietarii.

IX. I Guardiani di Campagna, come ogni individuo della Pubblica Forza potranno procedere all' arresto di coloro, che arbitrariamente, e senza il debito permesso si fossero introdotti negli Oliveti con attrezzi da indicare la loro intenzione di raccogliere Olive.

X. Le perquisizioni domiciliari restano ferme anche pel genere di cui si tratta nel modo e termini voluti dalla Notificazione emanata da questa Delegazione Apostolica sotto la data 11. Agosto 1833.

I Signori Gonfalonieri, Priori, e Sindaci sono incaricati di fare senza indugio attivare nelle respettive Segreterie il Registro voluto dall' Art. III. della presente Notificazione onde annotarvi coll' indicato dettaglio la compra e vendita delle Olive per parte dei denuncianti; come egualmente i proprietari dei Molini dovranno invigilare perchè i loro dipendenti Capi Mugnaj abbiano a tenere colle dovute regole il libro per la registrazione delle partite di Olive, che ivi si trasportano per essere ridotte in Olio.

La presente Notificazione sarà pubblicata ed affissa in ogni luogo di questa Provincia come in ogni Molino dovrà esser sempre tenuta a pubblica vista, perchè ognuno vi si possa esattamente uniformare.

Data in Perugia dal Palazzo Apostolico questo dì 8 Novembre 1840.

IL DELEGATO APOSTOLICO
D. SAVELLI

IL DIRETTORE PROVINCIALE DI POLIZIA
D. COSTANTINI

Tipogr. di Vincenzo Santucci.

ins. C v

La presente è stata pubblicata ed affissa dalla Guardia Campestre Carlo Stefanan nei villaggi di
S. Eraclio = Roviglieto = Capavecchie = Santo Stefano delli Piccioni = Scandolaro = Sterpete = Cancellara =
Borroni = Corvia = Porticoni = Fiamenga = Maceratola = Scafali = S. Sebastiano = S. Gio: Profiamma = Ma-
cerntola = Budino = Cave = Vescia = Scanzano = Ponte S. Lucia = Colle Capodacqua = Pieve Fanonica =
S. Vittore = Aurignano = Colle S. Lorenzo = Belfiore = Sie = Sustino = come il medesimo ha dichiarato
nella sua comparsa personale fatta in questa Segreteria, che non firmò per esser illetterato

Foligno 26 Ottobre 1840

Giuseppe Filippini Segretario

DELEGAZIONE APOSTOLICA DI PERUGIA IL GONFALONIERE DI FOLIGNO

ins. C 2 v

Le vertenze in
ritorio , ed i Sin
Bestiame Pecorin
nella Riunione le
teressati , riferite
razione , o Riforn
gnata di rescriver
„ Intesa la
„ legge consuetu
„ al parere della
„ osservi l' immen
„ Comuni hanno
„ *loro Coloni vi*
ratissimo Dispacci
Delegazione Apost
Nel dedursi p
strettamente unifor
Montagne di poter
quantità di Bestian
tero corso dell' ann
preciso carattere d
penale di Paoli Sei
S. Congregazione
Pecore che venisser
alla Rubrica 45 de
tive Università in c
e delle spese d' inv
veglianza , ed esecu
La Presente pu
personalmente intim

Fuligno dalla

ins. D^r

ROMUALDO CAV. MORRONI

GOVERNATORE DISTRETTUALE

DI FULIGNO.

NOTIFICAZIONE.

Le vertenze insorte fra diversi Proprietarj Possidenti nella parte montana di questo Territorio, ed i Sindaci e Rappresentanti delle rispettive Università sul Pascolo promiscuo del Bestiame Pecorino, le quali vennero sottoposte all' esame, e discussione di questo Consiglio nella Riunione legalmente tenuta li 16 Luglio 1836 coll' intervento dei suddetti Sindaci interessati, riferite alla Santita' di Nostro Signore per vedere se potesse esservi luogo a Dichiarazione, o Riforma Statutaria, la Medesima nella somma sua benignità, e clemenza si è degnata di rescrivere quanto siegue, cioè:

„ Intesa la relazione del Cardinal sottoscritto sulla proposta Riforma dello Statuto, o „ legge consuetudinaria dei Comuni Montani situati nel Territorio di Fuligno, coerentemente „ al parere della Congregazione Governativa, e del Tribunale Civile, ha ordinato, che si „ osservi l' immemorabile consuetudine per la quale i Possessori di Bestiame negli enunciati „ Comuni hanno il diritto del Pascolo promiscuo *pel numero delle Pecore che Essi, o i* „ *loro Coloni vi ritengono durante l' intero corso dell' anno* „ conforme emerge da veneratissimo Dispaccio dell' Emo Sig. Cardinal Segretario per gli affari di Stato Interni diretto alla Delegazione Apostolica di Perugia in data 12 Febbrajo N.° 83938.

Nel dedursi pertanto a publica notizia tali Sovrane Provvidenze, si ordina a ciascuno di strettamente uniformarsi alle medesime, rimanendo vietato a qualunque Possidente nelle dette Montagne di potere immettere al pascolo estivo delle Montagne medesime altra specie, e quantità di Bestiame oltre quella precisa che Essi o i loro Coloni vi ritengono durante l' intero corso dell'anno, mentre qualunque temporanea introduzione o affida che non abbia il preciso carattere di destinazione per restarvi l' intero corso dell' anno, verrà assoggettato alla penale di Paoli Sei per ogni Pecora che sarà introdotta o affidata, come per ordine della S. Congregazione del Buon Governo fu stabilito, e notificato li 5 Agosto 1828 per le Pecore che venissero introdotte nel piano, ed al disotto della Fascia Territoriale stabilita alla Rubrica 45 del Patrio Statuto. Queste Penali saranno devolute a beneficio delle rispettive Università in cui avrà luogo la contravenzione, oltre al rifacimento dei danni arrecati, e delle spese d' invenzione, riconduzione ecc. restando i rispettivi Sindaci incaricati della sorveglianza, ed esecuzione.

La Presente publicata, ed affissa nei soliti luoghi obligherà ciascuno come se fosse stata personalmente intimata.

Fuligno dalla Residenza Governativa questo dì 27 Marzo 1839.

Il Governatore R. AVV. MORRONI.

FULIGNO
TIPOGRAFIA TOMASSINI.

ms. D

La presente è stata pubblicata alle porte di questo Comune, al Trivio ed è stata quindi fatta affiggere in detti luoghi; alle quattro Porte della Città, in tutte le frazioni della Costa di questo Territorio; nelle Università appodiate di Rasiglia, Scopoli, e Colfiorito ed in tutte le loro frazioni = Fuligno 30 Marzo 1839

Giuseppe Acclati Giov.^o^ Trombetta

ms. D

La deputazione Sanitaria di Fuligno   ms. E²

Notificazione

L'ordine circolare emanato dalla Suprema Segreteria per gli affari di Stato interni li 20 Settembre decorso, chiama la deputazione sudetta a provvedere particolarmente sulla ritenzione, e vagamento degli animali immondi nell'interno della Città. Trovasi perciò costretta a richiamare in osservanza l'Editto pubblicato su tale oggetto li 5 Agosto 1818 per ordine della Sacra Congregazione del Buon Governo, confermato li 6 ottobre decorso, ove si limita la ritenzione di detti Animali a forma del Patrio Statuto, tanto nell'interno della Città, che nel Territorio „ ad un Agnello, o una Pecora, e con essa o un Castrone, o un Majale „ con che per altro vengano ritenuti nelle Stalle rispettive senza poter girovagare neppure con corda. Si accordarono dei termini di grazia per esitare, senza danno d'interesse, il di più di detti Animali che si fossero ritenuti in contravenzione di detti Editti, Notificazioni, ed ordinanze statutarie. Questi termini essendo spirati fin dallo scorso Dicembre, si avverte ciascuno di non permettersi di contravenire a detta legge, ritenendo un numero maggiore di animali di quello, come sopra, permesso. poichè ~~qual'ora~~ qualora venissero sorpresi si riguarderanno come ritenuti in frode, e saranno confiscati e venduti per erogarne il ricavato in luogo della Parabola come alla sopra enunciata Notificazione del 6 ottobre.

La presente pubblicata, ed affissa nei soliti luoghi obbligherà ciascuno come se fosse stata personalmente intimata.

Fuligno 16 Giugno 1837

Il Presidente della deputazione Sanitaria

G. Morroni Gov.re

~~vidit~~ ~~M. Morroni Gov.re~~

presente è stata pubblicata ed affissa alle Porte della Città, nelle Piazze principali ed alle Porte della Residenza Comunitativa

Giuseppe Filippini Segretario

ms. E^v

ms. B^v

inv. F.r

IL GOVERNATORE DISTRETTUALE
IL GONFALONIERE ED ANZIANI DELLA CITTA'
DI FOLIGNO.

NOTIFICAZIONE.

Con Editto del 5 Agosto 1828 publicato per ordine della S. Congregazione del Buon Governo in adempimento di quei provvedimenti che si erano ordinati dal Consiglio sulla ritenzione, e Classificazione degli Animali di ogni specie, si confermò la Rubrica 34 del Patrio Statuto, in cui si permette ad ogni famiglia povera di poter ritenere o un Agnello o una Pecora, e con esse o un Castrone, o un Majale con quei riguardi che sono dovuti all' altrui proprietà. Si credette con ciò di aver proveduto tanto all' interesse dei Poveri, che a quello dei Possidenti; ma invece l' esperienza ha dovuto convincerci che questa facoltà appunto è servita di pretesto per accrescere a dismisura l' inconveniente, a cui volevasi riparare.

Non solo non si è osservato dopo quell' epoca la prescritta restrizione di numero nella ritenzione degli animali suddetti; ma si sono vedute, e si vedono tutto giorno andar vagando delle piccole mandre tanto nell'interno della Città, che nelle convicine Campagne; ed i proprietarj di detto Bestiame non avendo alcun mezzo da sostentarli, suppliscono a ciò con le più dannose devastazioni degli alberi novelli, che formano l' oggetto delle provvide cure dell' industrioso Agricoltore, aggiungendovi il Furto, e la Rapina di qualunque frutto pendente benchè immaturo.

Costretti pertanto ad essere rigidi esecutori degli ordini veneratissimi di S. E. R.ma Monsig. Delegato Apostolico di Perugia risultante dai dispacci portanti i Num. 6728 del 1 Agosto, e Num. 7800 del 10 Settembre decorso, nonchè dell' Articolo 11.mo dell' Ordine Circolare sulla sistemazione delle Commissioni Sanitarie Provinciali della Suprema Segretaria per gli affari di Stato interni del 20 Settembre decorso, siamo astretti richiamare alla piena osservanza la Notificazione suddetta del 5 Agosto 1828 in cui si prescrive ed ordina quanto siegue, cioè:

1. Resta ferma la grazia in ogni tempo confermata a favore delle famiglie povere di poter ritenere o un Agnello o una Pecora, e con esse un Castrone o un Majale con che peraltro, se queste avranno il domicilio nel territorio fuori della Città si astenghino dal carpire, guastare, e tagliar alberi nei Terreni lavorativi, e di fare altri danni, e guasti dettagliati nella Rubrica 34 dell' enunciato Statuto sotto pena del Carcere, di uno Scudo per ogni Ramo tagliato, e di Scudi due per ogni Olmo o Pergola, oltre il risarcimento del danno arrecato al Proprietario a forma della suddetta Rubrica, richiamando particolarmente in osservanza la Notificazione del 14 Luglio 1821 in cui si precisano le particolari facoltà di procedere anche contro chi verrà semplicemente appreso col Corpo del delitto in mano. Se poi avranno il domicilio nella Città che si astenghino di mandar vagando i suddetti animali, e di condurli a bascolo neppure legati con Corda, nè fuori delle porte, nè per il recinto delle mura, nè per le convicine campagne sotto pena di Bajocchi 50 per la prima volta che verranno sorpresi, e di uno Scudo in caso di recidiva oltre la rifazione del danno arrecato.

2. Tutto il Bestiame tanto Suino che Agnellino o Lanuto, e di qualunque altro genere che da dette famiglie povere al presente si ritiene in contravvenzione di quanto qui sopra si dispone all' Articolo 1., dovrà essere rimosso dalla Città, e ridotto al giusto limite stabilito da detta Rubrica.

3. Si accorda per l' esecuzione, per quest' anno soltanto, in via di semplice tolleranza, a quelli che nel Bestiame che ritengono non eccedano il numero di Cinque Capi nei quali non potrà essere più di un Majale, tutto il mese di Decembre venturo: A quelli poi che ne ritenessero in Numero maggiore del sopra indicato, essendo questo positivamente fuori di ogni proporzione con i mezzi che possono avere per mantenerlo, si ordina di rimoverlo nel perentorio termine del mese di Novembre, e per un' ulteriore condiscendenza verrà tollerato a tutto il mese di Decembre ridotto però che sia come sopra al Numero di soli Cinque Capi.

4. Scorsi che siano i detti termini, tutto il Bestiame che verrà sorpreso presso chiunque, eccedente il numero suddetto cioè di un' Agnello o di una Pecora, e con essa di un Castrone o di un Majale (senza accordare alcun riflesso al pretesto che da molti si adduce di esser destinato per uso del Consumo, e delle mattazioni giornaliere) tanto che il domicilio sia fuori che dentro del recinto della Città, verrà riguardato come ritenuto in fraude; verrà confiscato e venduto, ed il ricavato si riterrà in luogo di multa da disporsi come al seguente Articolo.

5. Tutte le Penali compreso il Ricavato della vendita del Bestiame contravvenzionato, contro il disposto della presente, sarà ripartito per un quarto all' Accusatore che sarà tenuto segreto, per un quarto a favore dell' Illma Comunità, ed il resto verrà diviso fra la Forza eseguente ed il Fisco.

Avverta ciascuno di uniformarsi con esattezza a tali disposizioni mentre la presente publicata ed affissa nei soliti luoghi obligherà ciascuno come se fosse stata personalmente intimata.

Foligno 6 Ottobre 1836.

GIOACCHINO CANNETTI *Governatore*. GIROLAMO ELMI *Gonfaloniere*.

G. B. RONCALLI BENEDETTI *Anziano*
FRANCESCO BERNABO' *Anziano*
LEONARDO RONCALLI *Anziano*
BERNARDINO COSTANTINI *Anziano*
F. S. TOMASSINI *Anziano*
ANTONIO BERARDI *Anziano*
A. RUTILI GENTILI *Anziano*

GIUSEPPE FILIPPINI Segretario.

Adì 16 Ottobre 1836 = Pubblicata ed affissa nei soliti luoghi della Città e Territorio
Gio. Batta: Giuffrini
Pubblico Notaro

DELEGAZIONE APOSTOLICA DI PERUGIA ... DI FOLIGNO

FOLIGNO
Tipografia Tomassini.

XIV VIII

ins. F

ins

detti Edit
Resta
essa un C
tervi port
condizion
alla Stall
ca l'abbe
stesse pe
Avv
tre si pr
in ogni
tro li Ed
l'Accusa
Ed
se fosse

NOTIFICAZIONE

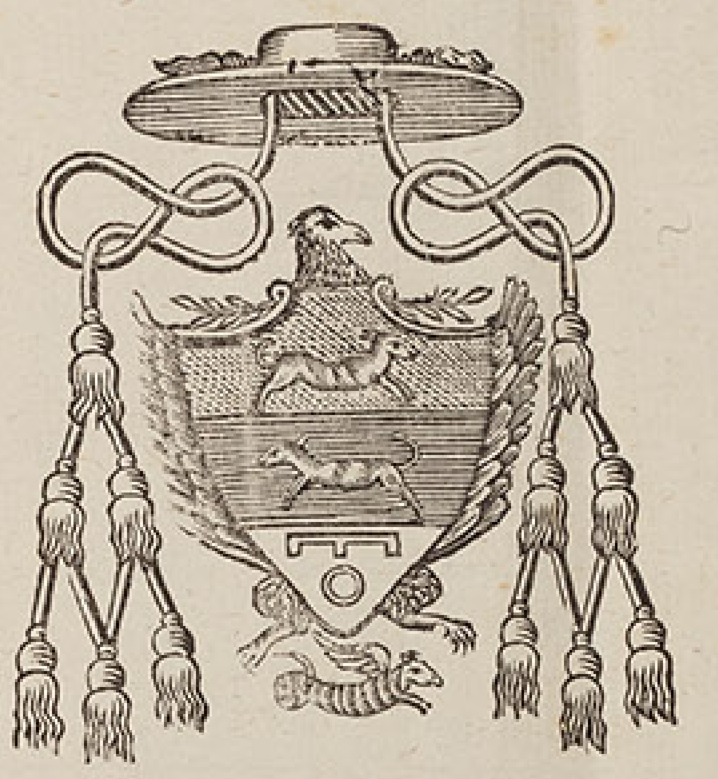

A. M. CAGIANO DE AZEVEDO

Nobile Napoletano, Spoletino e di Fuligno,
Avvocato del Sacro Concistoro, Prelato Domestico di NOSTRO SIGNORE,
Protonotario Apostolico, Referendario dell' una, e l' altra Segnatura,
e Delegato Apostolico della Città, e Provincia di Perugia.

I giusti e continui reclami che ci vengono diretti dai Possidenti di questa Provincia e dai benemeriti Agricoltori pella moltitudine de' furti che si commettono nelle campagne, e per i guasti che in alcuni luoghi specialmente vi apportano i cani de' contadini, quali moltiplicati a dismisura, sogliono pascersi delle uve, de' granturchi, e delle frutta nella presente e prossima stagione Autunnale, hanno richiamata tutta la nostra particolare attenzione e vigilanza. Abbiamo quindi riconosciuto obbligo della nostra Rappresentanza il prevenire rapporto ai furti possibilmente tali delitti, anzichè punirli avvenuti, mettendo le persone di mal talento in istato da non poter trar profitto della loro delinquenza; e rimuovere rapporto ai danni cagionati dai Cani qualunque causa che potesse rendergli scusabili. E' perciò che ordiniamo quanto siegue.

I. Tutte le persone miserabili le quali reduci dalla campagna s' introducono nelle Città ed altri Paesi con i generi summentovati, dovranno immediatamente dichiarare alla Autorità del luogo o a chi sarà da questa a ciò destinata, la legittima provenienza de' generi stessi. La mancanza di tale assegna e della prova che dovrà darsi di quanto in essa è dichiarata, qual prova dovrà somministrarsi nel termine di ore 48., farà ritenere quegli oggetti come furtivi, e perciò si potrà procedere all' arresto del detentore per esser punito a tenore delle Leggi vigenti, ed al sequestro del genere invenzionato.

II. Quelle persone che domiciliate nelle campagne si ritengono sospette di furti come sopra, saranno soggette a domiciliari perquisizioni, quali dietro la richiesta de' Guardiani patentati, e della pubblica forza d' ogni arma saranno sempre permesse dall' Autorità Politica locale, purchè siano fondati i sospetti che si addurranno nel richiederle. L' invenzione del corpo del delitto, e la non seguita prova della legittima provenienza di esso ne' termini espressi nell' articolo precedente darà luogo alle misure ivi prescritte.

III. I Contadini proprietarj de' Cani, dovranno tenere rinchiusi o legati tali animali, ovvero dovranno fissargli al collo un bastone capace d' impedire la loro introduzione nelle siepi, e ne' campi seminati, siccome si trova stabilito in parecchi statuti; e ciò dal mese di Giugno a tutto Ottobre. In caso di contravvenzione saranno soggetti alla multa di scudi tre, da dividersi tra l' accusatore e la forza.

IV. Que' Cani che contro il disposto dell' articolo precedente vagassero ne' terreni vitati, e ne' campi di granturco, possono essere uccisi da ognuno, purchè si trovino nell' atto di danneggiare, e purchè non siano in attuale esercizio di caccia. L' uccisione dell' animale, non esenta il contravventore dal pagamento della multa.

V. Due giorni dopo la pubblicazione della presente, avrà effetto quanto vi è ordinato, rimanendo incaricate le Autorità locali, e Forza di ogni arma della più esatta esecuzione.

Perugia dalla Delegazione Apostolica questo dí 11. Agosto 1834.

IL DELEGATO APOSTOLICO
A. M. CAGIANO

Il Segretario di Polizia
F. MURATORI

PERUGIA 1834. Presso Vincenzio Santucci

ins. G

E

MARCA
Patrizio Fulignate
Vescovo di Fu

FRAN
Romano, Patri
Dottore,
D

A ppresso m
gravi danni ch
della Legge S
nedetto XIV.
ne del Buon
blicati da c
Maffei in es
dall' Anno
giudiziali s
le 1732,
cuniarie
Atte
Noi rip
suddetti
promu
contra
me s
che,
altri
rati
tine,
di giorni
lj sei pe
travenz
detti
essa
tervi
con
all

ms. H r

EDITTO.

MARCANTONIO MOSCARDINI

Patrizio Fulignate, e di Veroli per la Dio Grazia, e della Santa Sede Apostolica Vescovo di Fuligno, della Santità di Nostro Signore Prelato Domestico, ed al Soglio Pontificio Assistente.

FRANCESCO MARIA DE ROSSI

Romano, Patrizio Nocerino, Protonotario Apostolico, dell' una, e l' altra Legge Dottore, e per la Santa Sede Apostolica di questa Città di Fuligno, suo Distretto, e Contado Governatore Generale Giudice Deputato.

Appresso molti ricorsi de' Possidenti, e Contadini del Piano di questo Territorio per li gravi danni che si ricevono si è venuto in cognizione, che Taluni in disprezzo non meno della Legge Statutaria, che dei replicati Brevi de' Sommi Pontefici Leone X., Paolo V., Benedetto XIV., degli Editti pubblicati per ordine della Sagra Consulta, Sagra Congregazione del Buon Governo, di Monsignor Negroni Visitatore Apostolico, e di altri Editti pubblicati da questo Governo, e dal Tribunale Ecclesiastico, e segnatamente da Monsignor Maffei in esecuzione del Breve di detta Santa Memoria di Benedetto XIV, a lui diretto fin dall' Anno 1743. e riportato insieme coll' Editto nel suo Sinodo Diocesano, e delle formali giudiziali sentenze, e Decreto della Sagra Congregazione del Buon Governo dei 28. Aprile 1732., ardiscano introdurre nel detto Pascolo Pecore, e simili, non ostanti le pene pecuniarie minacciate.

Attesa pertanto la speciale istanza sù di ciò avanzataci da questo Pubblico, volendo Noi riparare tali danni, e provvedere alle giuste doglianze fatteci come sopra, sebbene li suddetti Contraventori dolosi fossero senza scusa già incorsi nelle pene suddette, senza nuova promulgazione, per far uso di nostra piacevolezza, e per togliere qualunque pretesto alla contravenzione; richiamando alla piena osservanza le sudette Leggi, Costituzioni, Editti, come se quì fossero di parola in parola riportati.

Ordiniamo, ed espressamente comandiamo a tutte, e singole Persone anche Ecclesiastiche, e privilegiate, in virtù delle facoltà communicate, che niuno ardisca nè per se, nè per altri introdurre, e ritenere nel Pascolo sudetto dei Piani secondo li Confini Statutarj dichiarati nel 1719. dai Deputati del Pubblico Consiglio, Bestie pecorine, Porcine, Caprine, Castratine, eccettuati soltanto li Appaltatori del Macello per il numero dei Castrati permessigli; che se qualcuno attualmente ve le ritenesse, salve le pene già incorse, debba nel termine di giorni tre dall' affissione del presente rimoverle dal sudetto Pascolo sotto le pene di Giulj sei per Bestia, da estendersi anche alla perdita delle Bestie secondo le circostanze della contravenzione; ed in quanto ai Pastori della Carcer[illegible] di scudi dieci a tenore dei sudetti Editti.

Restando ferma la grazia fatta ai Poveri di potervi ritenere un' Agnello, o Pecora, e con essa un Castrone, o Majale; e la riserva di potersi da Noi respettivamente permettere il potervi portare ad abbeverare, e stercorare, ma con licenza in iscritto, e colla indispensabile condizione, che dal Campo debbano ricondurre fuori del detto Pascolo per le Strade dritte alla Stalla, e da questa condursi al Campo da stercorare in simil guisa, e così osservare circa l' abbeveratura, cosicchè trovandosi a pascolare fuori di Strada, debbano incorrere nelle stesse pene, come dall' Editto di Monsig. Negroni Visitatore Apostolico del 1656., al quale ec.

Avvertendo pertanto ciascuno di non trasgredire le sudette Supreme determinazioni, mentre si procederà onninamente all' esecuzione delle sopradette pene anche per inquisizione, ed in ogni altro modo al Fisco più proficuo, contro li laici dal Tribunale del Governo, e contro li Ecclesiastici, e Privilegiati dal Tribunale Ecclesiastico; ed il Riconduttore ed anche l' Accusatore, che si terrà segreto otterrano il quarto della pena.

Ed il presente affisso, e pubblicato che sarà ne' soliti luoghi, vogliamo che vaglia come se fosse stato a tutti personalmente intimato:

Dato in Fuligno questo dì 23. Marzo 1803.

M. A. Vescovo di Fuligno.

F. M. de Rossi Governatore.

Feliciano Muzio Catena Cancel. Vescovile.

Vincenzo Angelici Canc. Generale.

In Fuligno per Giovanni Tomassini Stamp. Vesc., e Pubb.

ms. H[v]

23. Marzo 1803

E D

pra i Dannifican

ILIPPO Diacono di S

Prefetto della

E speciali ,
Sudditi sono
guarda la co
de' premj .
i sudori ,
Territorio
fanno tra
so : Quin
mezzo di prendere le oppo
date alli Sig. Card. Prefe
grafo segnato sotto il di
i danni negli Oliveti ,
niamo , che si richiam
singolarmente quella ,
què non abbiano arrec
mente osservata , cont
sua piena osservanza ,
vamente al danno reale
Animali nei Fondi con
tutto in conformità d
l'altra prescritta pel da
Danneggianti non fosse
GNORE anche sopra
in quanto agli Ecclesia
ossia procedere per i
sona , luogo , e te

EDITTO

Sopra i Dannificanti gli Oliveti tanto aperti che chiusi.

FILIPPO Diacono di S. Maria in Portico della S.R.C. CARDINAL CARANDINI
Prefetto della Sagra Congregazione de' Sgravj, e Buon Governo.

LE speciali, e provvide cure del SANTO PADRE per rendere sempreppiù felici i suoi amatissimi Sudditi sono dirette all' ampliazione dell' Agricoltura, e particolarmente con singolare Benignità riguarda la coltivazione degli Olivi, a promuovere la quale si è di più compiaciuta anche di proporre de' premj. Con grandissimo rammarico peraltro dell' Animo suo ha inteso il SANTO PADRE, che i sudori, le cure, e i dispendj di quelli, che hanno secondate le sue provvide mire in cotesto fertile Territorio, sieno del tutto, o in parte dispersi da taluni scioperati Pastori, i quali o conducono, o fanno trascorrere per negligenza il loro Gregge a pascolare ove sono Olivi in campo aperto, o chiuso: Quindi avendo il SANTO PADRE con Rescritto firmato di suo proprio Carattere a Noi commesso di prendere le opportune provvidenze, servendoci delle facoltà nell' accennato Rescritto concesse, e delle altre date alli Sig. Card. Prefetti pro tempore della Sagra Congregazione del Buon Governo sopra l' Agricoltura con Chirografo segnato sotto il dì 10. Gennaro 1787., ed avendo Noi inteso già prima cotesto Magistrato, ad evitare in futuro i danni negli Oliveti, e per animare sempre più Chi s' industria in questa desiderata coltivazione Vogliamo, ed Ordiniamo, che si richiamino ad osservanza in tutto, e per tutto le pene imposte dallo Statuto sopra i Danneggianti, e singolarmente quella, che prescrive, che si paghi una certa pena per le Bestie, che si trovano negli Oliveti quantunque non abbiano arrecato danno, come si prescrive al num. 20.: E siccome una tal legge Statutaria non viene pienamente osservata, contentandosi i Padroni de' Fondi di ripetere soltanto il danno, così richiamando la detta legge alla sua piena osservanza, ingiungiamo, che nell' Officio del Danno dato nel ricevere le accuse, che si daranno restrettivamente al danno reale fatto negli Oliveti, si descriva anche per l' esazzione dell' infradicenda pena l' esistenza degli Animali nei Fondi come sopra, quantunque l' Accusatore non ne faccia istanza, e si faccia poi pagare in tutto, e per tutto in conformità dello Statuto tanto la pena per aver ritrovati gli Animali negli Oliveti chiusi, o aperti, quanto l' altra prescritta pel danno reale. La negligenza delli Padroni, o la fuga degli Animali potrebbero esser causa, che i Danneggianti non fossero accusati, e perciò in vigore delle Nostre Ordinarie facoltà, e delegate da NOSTRO SIGNORE anche sopra gli Ecclesiastici, e Privilegiati permettiamo, che il Governatore (purchè sia Chierico celibe in quanto agli Ecclesiastici, e Privilegiati, e quando non lo sia deputi Persona che sia tale, secondo le solite regole) possa procedere per inquisizione, con che però gli costi prima pel detto di due Testimonj giurati, e contesti della Persona, luogo, e tempo, che abbia realmente arrecato danno, o che siano entrati gli animali in detti Oliveti. Servendoci delle facoltà sopraindicate intendiamo di comprendere in questo Nostro Editto qualunque Animale di proprietà d'Ecclesiastici, e Privilegiati degni di special menzione; ed a norma del presente Editto vogliamo, che sempre sia giudicato, riservandoci in qualche caso particolare tanto economicamente, che giudizialmente di prendere altre provvidenze, come ancora di variare le presenti, quando queste non si conoscessero atte a produrre l'effetto desiderato.

E perchè di questa Nostra disposizione niuno possa in verun tempo allegare ignoranza, ordiniamo, ed intendiamo, che affisso che sia il presente Nostro Editto in cotesta Città di Foligno, si abbia come a Ciascheduno fosse stato particolarmente intimato.

Dato in Roma dalla nostra solita Residenza questo di 14. Agosto 1790.

F. Card. Carandini Prefetto.

IN ROMA. Nella Stamperia della Reverenda Camera Apostolica 1790.

ins.-1v

MS. L

EDITTO

GIANFRANCESCO DEL BENE
ROMANO

Dell' una, e l' altra Legge Dottore, e per la S. Sede Appostolica della Città di Fuligno, suo Distretto, e Contado Governatore, e Giudice Delegato della S. Congregazione del Buon-Governo.

VOlendo la Sacra Congregazione del Buon-Governo dar riparo alli tanti danni, che dalle Bestie Bovine non destinate al lavoro con estirpare li Seminati, e con rodere le Piantagioni si fanno in quella parte, e Territorio di questo Contado, che chiamasi Piano, e che essendo assai ristretto, e quasi del tutto coltivato, e piantato, attesi li ricorsi avanzati dai respettivi Possidenti, commise a Noi, che dal Generale Consiglio se ne formasse un sistema, indi si trasmettesse in Sacra Congregazione, come si eseguì nel Consiglio tenutosi il dì 15. Settembre 1768. in cui, recedendo dall' espulsione totale del detto Bestiame Bovino ordinato altre volte, fu risoluto come siegue.

Che chiunque averà Rubbia otto di Sementa di Grano, possa ritenere due Vacche col suo Allevime, o veramente quattro Vitelli: Chi ne averà quattro Rubbia una Vacca coll' Allevime, o due Vitelli: Chi finalmente ne averà Rubbia due un sol Vitello; con che o siano quattro, o due, o uno, non possino ritenersi a pascolare se non ne' proprj Terreni, e trovandosi nei Terreni altrui, siano sottoposti i Padroni di essi Bestiami alle Pene, che verranno stabilite nella pubblicazione dell' Editto, non intendendo siano compresi in simile proibizione i Prati nei tempi permessi dalli Statuti, ne' quali solamente ancorchè non siano proprj, possino pascolarvi i detti Bestiami. Agli altri poi, che non hanno nel Piano detta quantità di Sementa, non sia permesso in alcun modo di ritenere nè Vacche, nè Vitelli; quali inoltre siano del tutto espulsi dal recinto della Città, ove non possano in veruna maniera ritenersi sotto la pena della perdita de' medesimi.

Trasmessasi simile risoluzione in Sacra Congregazione, fu ordinato dall' istessa, che si proponesse nuovamente in Consiglio per l' approvazione, e restando approvata, se ne formasse l' Editto. Attesa dunque l' approvazione avutasi dal Generale Consiglio delli 15. Gennajo dell' Anno 1774. colla presenza, e consenso dei Signori Deputati Ecclesiastici, e restando nuovamente approvato dalla detta Sacra Congregazione del Buon-Governo con Lettera in data li 6. Agosto 1774.

Con il presente pubblico Editto ordiniamo, e comandiamo, che debba da tutte, e singole persone, ancorchè Privilegiate, e Privilegiatissime pienamente osservarsi la sopra trascritta risoluzione Consiliare, sotto la pena in caso di contravenzione, oltre la perdita delle Bestie, di Scudi sei per ogni Bove, o Vacca, e di Scudi tre per ogni Vitello, o che si trovasse nei Terreni altrui, o che eccedesse il numero dal Consiglio stabilito, o finalmente in caso, che dalli Padroni si contravenisse in qualunque modo alla sopradetta ordinazione, da incorrersi in detta pena tante volte, quante si troverà essersi contravenuto, e d' applicarsi per la metà all' Accusatore, per un quarto al Giudice, e per l' altro quarto all' Esecutore. Avverta pertanto ciascheduno di obbedire, perchè contro i Trasgressori si procederà irremissibilmente, anche col detto di un Testimonio degno di fede, e per inquisizione, & ex Officio: Ed affisso, e pubblicato il presente che sarà nei luoghi soliti, astringerà alla puntuale osservanza, come fosse stato a ciascuno personalmente intimato. Si assegna tutto il mese di Dicembre del corrente Anno per lo smaltimento, ed espulzione del Bestiame nominato nel presente Editto.

Dato dal Palazzo Appostolico della Città di Fuligno questo dì 2. Agosto 1790.

G. F. del Bene Governatore, e Giudice.

A. M. Cioli Cancelliere Priorale.

IN FULIGNO Per Feliciano Campitelli Stampatore Vescovile, e Pubblico.

ins. 1v

PROVINCIA UMBRA - MUNICIPIO DI FOLIGNO

LA GIUNTA MUNICIPALE

D' appresso i molti reclami pervenuti sull' abusiva ritenzione di bestiami in spreto alle Leggi Statutarie:

Riscontrate le varie Rubriche dello Statuto medesimo:

Viste le precedenti Notificazioni sull' oggetto, ed in specie quella pubblicata li 5 Agosto 1828:

Fermo rimanendo riguardo al Bestiame Caprino e Pecorino quanto venne disposto con Notificazione del 4 Giugno 1860 e 23 Marzo 1863:

DELIBERA

É accordato il termine improrogabile a tutto il venturo Ottobre per la stretta osservanza delle seguenti prescrizioni tendenti ad eliminare l' eccessivo numero di Bestiame delle specie qui sotto indicate.

I Contravventori andranno soggetti alle penali comminate dalla Legge 15 Novembre 1859 sulla pubblica sicurezza *

BESTIE BOVINE

I Oltre i Bovi Aratori in proporzione della rispettiva possidenza, può ritenere due Vacche da frutto con due Vitelli, chiunque avrà Are 1086 pari a Tav. 108 60 di superficie censita -- Una Vacca ed un Vitello chi ne avrá sole Are 543 pari a Tav. 54 30; -- E finalmente un solo Vitello chi ne avrà Are 271 50 pari a Tav. 27 15 -

BESTIAME SUINO

II Nella Montagna potranno ritenersi Due Majali da ciascuna famiglia, ed Uno soltanto nella costa e piano.

Quelle famiglie peraltro che giustificheranno di avere un numero di Quercie ed abbondanza di Ghiande disponibili nella stagione, presentandone domanda alla Mun. Rappresentanza potranno essere autorizzate a ritenere un numero proporzionato di detto Bestiame.

III Ciascuna famiglia povera potrà unicamente ritenere o un' Agnello o una Pecora, e con esse o un Castrone o un Majale.

---

* Art. 92. Se l' individuo denunciato come sospetto per pascolo abusivo è inoltre indicato come solito a tenere tal quantità di Bestiame che notoriamente non può mantenere, l' ammonizione quanto a lui, conterrà anche il diffidamento che se nel termine prefissogli colla stessa ordinanza non riduce il bestiame al numero dei capi corrispondente ai suoi mezzi, gli sarà specialmente applicabile il disposto dell' Art. 98.

Art. 98. Qualora la persona ammonita nel termine stabilito nell' ordinanza di ammonizione non abbia ridotto il numero del suo bestiame come gli fu ordinato, il Giudice sulla istanza del Sindaco, o sulla denunzia degli Ufficiali od Agenti di P. S. o delle Guardie Campestri, o di qualsiasi altra persona procederà immediatamente al sequestro del bestiame eccedente, e farà quindi procedere alla vendita del medesimo all' asta pubblica per assegnare il prezzo ricavato, dedotte le spese, all' Asilo infantile del luogo, ovvero alla Congregazione locale di Carità.

Se nell' atto del sequestro il possessore del bestiame dichiara che questo in tutto od in parte appartiene ad altri di cui indichi il nome, l' Atto del sequestro sarà in tal caso significato nel termine di due giorni dal Giudice al proprietario designato, il quale presentandosi prima della vendita, e giustificando la di lui proprietà con atto autentico, o con scrittura privata avente data certa anteriore all' ammonizione, o con altra prova equipollente, potrà rivendicare il suo bestiame mediante che paghi tutte le spese, salvo il suo regresso verso il possessore a di cui odio fu operato il sequestro.

Dalla Pubblica Residenza li 7 Settembre 1864.

La Giunta Municipale

CAV. FRANCESCO D.r MASCIOLI SINDACO

SEVERINO Conte ELMI } Assessori
ANTONIO BUCCIOLI
INNOCENZO MANCINI

DOMENICO PACELLI TOMASSINI } Assessori Sup.
ITALO ERCOLI

CARLO SANZI-PETROSELLI Segretario

Tipografia Tomassini.

ms. 14v

NOTIFICAZIONE.

STANISLAO LUCCHESI

PER LA GRAZIA DI DIO, E DELLA SANTA SEDE APOSTOLICA VESCOVO DI FULIGNO,

ALESSANDRO AVVOCATO ALEANDRI

DELL' UNA E L' ALTRA LEGGE DOTTORE GOVERNATORE DISTRETTUALE,

IL GONFALONIERE ED ANZIANI

DELLA CITTA' MEDESIMA.

I danni incalcolabili, che si producono continuamente nelle proprietà Rurali per l' immenso numero di Bestiame di ogni specie, che si ritiene anche dai meno Possidenti contro quanto resta prescritto nel Patrio Statuto conservato sù quest' interessantissimo oggetto in piena osservanza, mosse in ogni tempo i Proprietarj non solo ma ben' anche le intere Università a rivolgerne le loro querele alla Sacra Congregazione del Buon Governo, che non lasciò di ordinare a questo Consiglio di provvedervi, come seguì in diverse epoche, e come risulta dalle Notificazioni pubblicate, e rese esecutorie dalla prelodata Sacra Congregazione ingiungendo di procedere con il massimo rigore per la piena loro osservanza. Non ostante però tali provedimenti non si è mai desistito di contravenire alle suddette provide Disposizioni, per cui la S. C. con suo veneratissimo Dispaccio dei 12. Aprile decorso communicato all' Illustrissima Magistratura per organo di questo Governo dall' Apostolica Delegazione col Numero 3018. dei 6. Maggio in seguito della rappresentanza umiliatagli dai Communisti di Roviglieto torna ad ordinare, *che ad impedire la ritenzione di un soverchio numero di Bestiami nei Pascoli del Territorio venga pienamente osservato lo Statuto locale conservato in pieno vigore.*

In adempimento pertanto di tali veneratissimi Ordini volendo togliere l' abusiva, ed eccessiva ritenzione di qualunque specie di Bestiame, richiamando in osservanza tutte le precedenti Notificazioni in qualunque tempo pubblicate, che s' intendono qui trascritte, e ripetute di parola in parola Ordiniamo quanto siegue cioè

Bestie Bovine.

I. Oltre i Bovi aratori in proporzione della rispettiva possidenza potrá ritenere due Vacche da frutto con due Vitelli, chiunque avrà 200. Staja di proprietá Censita.

Una Vacca, ed un Vitello, chi ne avrà sole 100. Staja, e finalmente un solo Vitello, chi ne avrá 50 Staja come restò riformato per ordine della Sacra Congregazione del Buon Governo da questo Consiglio dei 15 Settembre 1768, e confermato li 6 Agosto 1774; e successivamente notificato, e reso esecutorio in Agosto 1790; ed in Ottobre 1795 colla penale della perdita del Bestiame Vaccino di Scudi Sei per ogni Bove, o Vacca, e di Scudi tre per ogni Vitello, che si ritenesse da chiunque fosse mancante dei suddetti requisiti di proprietá senza alcuna eccezione.

Capre.

II. E' permessa ad ogni Famiglia domiciliata fuori della linea prescritta la ritenzione di sei Capre. Se poi giustificherà legalmente di avere un Pascolo maggiore di Staja Duecento potrà ottenere dall' Illma Magistratura il permesso per ritenere una Capra per ogni 20 Staja di Possidenza legalmente giustificata, purchè v' intervenga il consenso del Sindaco nelle Appodiazioni, e che di anno in anno nel mese di Agosto torni ad implorarne l' autorizzazione come restò deliberato dal Consiglio medesimo li 12 Marzo 1827, e reso esecutorio per ordine del medesimo Sacro Tribunale con Notificazione del primo Luglio anno suddetto restando vietata qualunque altra abusiva affida, o ritenzione di Capre sotto pena di Scudi 10. per chi le affidasse, e di baj. 20 per ogni Capra ritenuta in contravenzione.

Pecore e Castrati.

III. Dentro la linea precisata nella Rubrica 45. dello Statuto sul danno dato non è permessa alcuna ritenzione di Pecore, e di Castrati non solo in vigore della suddetta Legge Statutaria e delle successive Riformanze, Ordinanze, ed atti Sinodali; ma particolarmente per i Brevi replicatamente emanati dai Sommi Pontefici Leone X., Paolo V., e Benedetto XIV. confermati dall' attuale Regnante Sommo Pontefice Leone XII. li 10 Marzo 1824, restandone solo permessa l' introduzione per abbeverare, stercorare, per accedere alle Fiere, e Mercati, e per passare in altri Territorj, sempre però seguendo la strada diretta, e senza deviare dalla medesima, e con permesso da rilasciarsi in iscritto dall' Illmo Sig. Gonfaloniere a forma dell' antica osservanza, quale dovrá ritenersi dal Pastore per esibirlo ad ogni richiesta sotto la pena di Paoli sei per ogni Bestia introdotta, ed anche della perdita dell' intero gregge secondo le circostanze della contravenzione.

Majali.

IV. Nella montagna potranno ritenersi due Majali da ciascuna Famiglia, ed uno soltanto nella costa, e piano. Quelle per altro, che giustificheranno di avere un' estensione di Querce, ed abbondanza di Jande disponibili nella stagione, presentandone l' istanza all' Illustrissima Magistratura potranno essere autorizzati per un tempo determinato a ritenere, ed affidare per l' ingrasso un numero maggiore a forma del disposto nella Rubrica 47. dello Statuto sul danno dato, e dichiarazioni del medesimo sotto la pena di bajocchi venti per ogni Majale ritenuto in Contravenzione, e per ciascheduna volta, che sarà invenzionato e di ₰ 10. per chi li affidasse, o introducesse senza il debito permesso.

Famiglie povere.

V. Resta ferma la grazia in ogni tempo confermata a favore delle Famiglie povere di poter ritenere o un Agnello, o una Pecora, e con esse, o un Castrone, o un Majale con che per altro se queste avranno il domicilio nel Territorio fuori della Cittá si astenghino dal carpire, guastare, e tagliar Alberi nei Terreni Lavorativi, e di fare altri danni, e guasti dettagliati nella Rubrica 34. dell' enunciato Statuto sotto pena del Carcere, di uno Scudo per ogni Ramo tagliato, e di Scudi due per ogni Olmo, o Pergola oltre il risarcimento del danno arrecato al Proprietario a forma della suddetta Rubrica richiamando particolarmente in osservanza la Notificazione dei 14. Luglio 1821, in cui si precisano le particolari facoltà di procedere anche contro chi verrà semplicemente appreso col corpo del delitto in mano. Se poi avranno il domicilio nella Cittá, che si astenghino di mandar vagando i suddetti Animali, e di condurli al Pascolo neppure legati con Corda, nè fuori delle Porte, nè per il recinto delle Mura, nè per le convicine Campagne sotto pena di baj. 50 per la prima volta che verranno sorpresi, e di uno Scudo in caso di recidiva, oltre le suddette pene in caso di danno arrecato, come si è più volte Notificato, e segnatamente dall' Illustrissima Deputazione alle Strade sotto il giorno venti Giugno decorso.

Capre per uso della Città.

VI. Si permette egualmente la ritenzione di un discreto numero di Capre per uso della Cittá, per le quali però dovrà riportarsi il permesso dall' Illustrissima Magistratura, che non lo rilascierá se non premesse le solite indagini, e riflessi sul numero, che si dichiarerà di volerne ritenere, e mancando un tal permesso s' intenderanno introdotte in frode del precedente Articolo Secondo, ed incorse nelle medesime pene.

VII. Tutte le suddette Penali saranno applicate per un quarto all' Accusatore, che sará tenuto secreto, per un quarto all' Illustrissima Comunitá, ed il resto sarà diviso fra gli Esecutori, ed il Fisco, a riserva di quelle, che riguardono l' Articolo Terzo, che si applicheranno secondo le disposizioni dell' Editto pubblicato dalla chiara Memoria di Monsignor Battistelli li 19. Maggio 1718, confermato dalla chiara Memoria di Monsig. Mario Maffei in Febrajo 1744. Accordandosi per l' esecuzione il perentorio termine del Mese di Agosto corrente senza' altra proroga.

VIII. Le precedenti disposizioni riguardono soltanto la stabile ritenzione dei suddetti Animali, mentre quanto ai danni dati resta in pieno vigore il Patrio Statuto, a tenor del quale verrà sempre proceduto contro i dannificanti come al disposto nell' Articolo 117. del Moto Proprio del Regnante Sommo Pontefice dei 21 Dicembre 1827.

Avverta pertanto ciascuno di uniformarsi esattamente alle precedenti disposizioni, mentre la presente pubblicata, ed affissa ne' soliti luoghi obbligherà come personale intimazione.

Fuligno questo dì 5 Agosto 1828

STANISLAO VESCOVO *di Fuligno.*
ALESSANDRO AVV. ALEANDRI *Governatore Distrettuale.*
GIO. BATTISTA RONCALLI BENEDETTI *Gonfaloniere.*

SAVERIO DE' CONTI RONCALLI
GIUSEPPE MARCHESE BARUGI
MICHELANGELO BEDDINI
PIETRO MACCARI
} *Anziani*

Pietro Cecconi Cancelliere Vescovile.
Francesco Mazzoni Cancelliere Governativo.
Giuseppe Filippini Segretario Comunale.

FULGNO
GIOVANNI TOMASSINI
18 8.

ins. 4v

STATUTI
DEL DANNO
DATO

ARCHIVIO

COMUNE DI FOLIGNO

ARCHIVIO PRIORALE

10

SOTTOSEZIONE DI STATO

FOLIGNO

STATUTI

SERIE I
Categ. II
Fascicolo 4

Statuti
dei
DANNO-DATI

N. Progre...mi
dei volum...
11

Statuti del Danno Dato

della

Città di Foligno

1647

Iv

II

III

IV^v

Vv

VI^a

VIv

VII

VII

IX[v]

1642.

Statuto del Danno Da=
to della Città di Foligno

In primis diciamo, ed ordiniamo, che gl'Of=
fiziali delli Danni Dati presenti, e coloro,
che per li tempi saranno nel principio
dell'Officio loro doppo lo giuramento rice=
vuto debba, e sia tenuto sotto pena del giu=
ramento, e di libre X de Denari del suo
Salario bene, e legalmente esercitare l'
Officio suo predetto in eseguendo, e facendo
eseguire tutti, e singoli Processi, Inven=
zioni, denunciazioni, ed accusazioni, le

quali trovarà accuse, et non casse nei libri
de suoi predecessori all'Officio d'essi stan=
ni stati, e le pene, et l'emende, et far=
le pervenire alle mani del Depositario
delli DD: per Bollette trà il termine, che
si conviene dentro l'infri statuti senza
premio oltra quello, che si fusse deputato,
et non facendo si computi nel salario suo,
l sia tenuto a tutte, e singole sue inven
zioni, denuncie, accuse, e Processi fat=
ti denanzi a lui, et de suoi Officiali Man=
darli ad esecuzione, farli venire le pene,
et l'emende alle mani del predetto Depo=
sitario trà il termine di sessanta di, co=
me nell'infri statuti si contiene sotto
detta pena. l sia tenuto nel principio
del suo Officio formare un Libro auten=
tico

tio, et ordinato, dove sia tenuto di scrive=
re invenzioni, denunzie, accuse, e Pro=
cessi; sia tenuto ancora mandare tutte
l'esecuzioni per via di Bolletta al Depo=
sitario de SS:, et per altra via non pos=
sa, ne debba mai quelle pene far paga=
re, e riscuotere secondo si contiene all'in=
fri Capitoli di essi Statuti, particolar=
mente. Sia tenuto stare contento del sa=
lario a lui deputato, e più oltre non pos=
sa domandare, cioè pagamento di Estima
tori per Cassature de SS:, o di contuma
cie, e di quelle cassationi eccetto per esa=
mine de Testimoni, per la quale possi
torre Soldi V. per Testimonio dalle Parti,
quando si litigasse della proprietà della
Possessione, via, o semita, o altro, che Te=
stimonij ci bisognasse d'esaminare ff

per dichiarazione del fatto, et altrimenti
toglendo, et facendo per altra via alcuna
somma, caschi in pena di Libre X. de
Denari del suo Salario, o altra intrata, che
avesse per ciascuna volta, e per ciascuna
Persona; Intendendosi tanto per lui, quanto
per li suoi Officiali, per li quali in omnibus
et per omnia sia tenuto, et obligato ipso
facto. Sia tenuto ancora, et obligato con=
tinuamente mandare li suoi Officiali
fuori per tutto per li Invenzioni de D.D.
tanto per Montagna, quanto per lo Piano,
et il detto Officiale non ammetta, ne
possa ammetter grazia di persona ve=
runa di alcun di Mandato, ne accettar
licenza alcuna contro la forma di
detti Statuti, sotto la detta pena, salvo
la detta grazia, over licenza non fusse
ottenuta

ottenuta nel Consiglio maggiore di Fo=
ligno, essendo la forma de Capitoli del
presente Statuto, e presa non s'intenda
per licenza del Lavoratore, o far lavo=
rare ad alcun' esercizio nelli giorni
delle Feste, le quali licenze si possano
concedere per li Mag.ci Sig.ri Priori, che
per li tempi saranno, e sia tenuto fare
osservare tutti, e singoli Capitoli, che
si contengano in detto Statuto sotto le
predette Pene, contrafacendo ciascheduno,
sia lecito dare le petizioni allo Sin=
daco, ed abbi la quarta parte della pena
da che incorresse d'Officiale, e se il det=
to Officiale non osservarà tutte le sin=
gole patti del presente Capitolo per cia
schedunа volta cada in pena al Com=

mune di Foligno in Libre ℔ 5: de Dena=
ri ipso fatto.

Dell'Accuse del Danno fatto Manualmente

Rub: II.

Item ordiniamo, che qualunque accusa=
to denuntiato, overo dato per Malfatto=
re Manuale, si vorrà scusare, debba pri=
ma aver fatto deposito de Libre X di
Denaro al Depositario del d. D., e poi
si possi scusare a questo modo, cioè, che
prima giuri non aver fatto detto danno,
e poi sia tenuto provare, e non provan=
do non averlo fatto perda le X libre, sia=
no applicate al Commune di Foligno,
et oltre le dette X Libre paghi X. Soldi
all'

all' Accusatore per lo suo giuramento, e x
soldi al Commune per la pena, e quando
provi l' Accusatore oltre il giuramento il
danno esser dato effettualmente, ma non
si provi haverlo dato l' Accusato, overo al=
tra persona; In questo caso oltre le dette
undici Libre sia obligato l' accusato a pa=
gare la Metà della Pena al Commune,
e la Metà dell' emenda al Padrone se=
condo li Statuti, li quali tassano le pene,
overo emende. Ma se provasse legitima=
mente il danno esser dato per l' accusa=
to, allora oltre le dette dieci Libre sia
obligato all' intiera pena, et emenda,
che nelli Statuti si contiene; E caso, che
si provi il danno dell' Accusatore, o denun=
ciatore non esser vero, cada in pena l' Ac=
cusatore, o denunciatore, overo datore

4v

in Malfattore de libre 25: de denari di applicarsi la metà al Commune, e l'altra metà all'Officiale del d.D:, il quale trovasse detta Fraude, e per emenda dell'Ingiuria all'Accusato denunciato, o dato per Malfattore debba Libre dieci pagare de denari, e caso, che si provasse il danno esser vero, e provasse, che lo detto Accusato, o denunciato, o dato per Malfattore non l'avesse fatto esso, allora l'Accusatore denunciatore, o datore per Malfattore sia tenuto alla pena, che dovesse l'Accusato pagare, quando fusse veramente provato, che avesse fatto il danno, ed il detto Accusato sia assoluto alla pena, e dell'emenda, ét ogn'altro pagamento, e tutto il sopradetto Capitolo s'intenda solamente de danni fatti manualmente.

Delli Accusati al Danno fatto con Bestie

Rub: III.

Ordiniamo, che qualunque persona verrà accusato con Bestie per Malfattore di D. D.tto si debba in ciò tenere tutto l'ordine, ed il modo si pone nel sopradetto prossimo Capitolo, che si tratta de Danni Manuali, Riservato, che dove dice si debba fare il Deposito di Libre X, che in questo caso del Danno delle Bestie debba deporre solamente libre cinque de Denari.

Item, che in questo caso delle Bestie s'intenda l'emenda debba rifar'al Padrone, secondo la Stima di due buoni huomini da essere eletti dall'Offiziali Maggiori del Danno Dato, in tutto l'altro, come è posto nel Capitolo precedente si debba osser=

5v

vare ancora in questo caso.

Item, che il detto Accusato tanto manuale, quando con Bestie non si volesse non si volesse scusare nelli modi di sopra scritti, si debba dar fede all'Accusatore sino a soldi x per la pena del Commune, e soldi x per l'emenda al Padrone; da questo in su considerata la contumacia dell'accusato non scusandosi trà il termine gli sarà statuito dagl'Offiziali; e volendo l'accusatore, denunziatore, o datore per malfattore a quello, o a chi sarà dato il danno, si stimi detto danno, allora si debba fare la stima di esso danno per due legitimi estimatori d'essere eletti per l'Offiziali Maggiori, e con giuramento, che debbano secondo la cosienza loro stimare, e non abbiano premio, nè mercede, et in detto caso.

caso nel danno dato con Bestie, la pena del Commune s'intendi esser secondo la Tassazione de Statuti, e l'emenda secondo la Stima si farà per ciascheduno Estimatore. Ma quanto al danno Manuale, s'intenda quanto alla pena, e l'emenda secondo la Tassazione dei Statuti.

Item, che in tutti li danni personali, cioè manuali, quando colui hà ricevuto il danno, volesse più presto si Stimasse lo possi fare, perchè poteria esser maggiore il danno, che la Tassa Statutaria.

A chi appartiene provare Mentre l'Accusato nega la proprietà, e chi deve essere Consultore degl' Offiziali nelle Cose dubbie C. IIII.

6v

Ordiniamo, che quando alcuno comparisse ad escusarsi dell'Accusa, denunzia, o inquisizione, overo chi fusse dato per Malfattore dalli Sindici delle Ville, e volesse negare la proprietà della Possessione, sopra la quale si dice esser dato il danno, appartener all'Accusatore, overo a colui di chi sà, dice esser la Possessione, allora fatta la detta negazione, s'intenda avere il Castigo di provare l'Accusatore, overo colui, a cui istanza si procedi, e basti provare la detta proprietà per Catasto al Commune, tanto ad una parte, quanto all'altra con la possessione sua, e de suoi Autori di quell'Anno, nel quale si dice esser dato il danno.

Item, che basti il Titulo con la Possessione di dett'Anno, overo la Possessione di V. Anni senza Titolo, e che l'Accusatore caschi

caschi in pena di 100: Soldi, se non prove=
rà la proprietà esser sua in detto caso. Et
se l'Accusato, che negò la proprietà, che
gli sia provata dall'Accusatore per alcuno
delli Modi predetti, o altri legitimi modi
allora contracaschi in pena di 100: Soldi
l'Accusato.

Item, che quando accadesse dubbio per alcun
Modo, che appartenente alli officio del Dan=
no dato, habbiano gli Offiziali per Consultore
il Giudice il Podestà di Foligno, che li con=
seglerà senza premio.

Che in una Accusa possi ponere quante Persone vuole L'Accusatore

Rub. V.

Item ordiniamo, che sia lecito a ciascheduna
na ponere quante persone vorrà in un

Libello d'Accusa, o in accusa; e l'Offiziale sia tenuto scrivere, e fare scrivere d'un medemo danno, e luogo in più danni, e luoghi.

Di quelli, che possono accusare li danni dati

Rub. VI.

Ordiniamo, che a ciascheduna persona da 14: anni in sù sia lecito accusare li danni dati nella possessione loro.

Item Tutori, Curatori, e Procuratori di Chiese, Ospitali, Monasteri, ed Università, Figliuoli, e Nepoti maggiori di anni 14:, Fittaioli, Fittuari similmente possino accusare; et i Lavoratori, o Procuratori, o Fanti con licenza espressa del Padrone dinanzi al detto Offiziale.

Dell'elezzione delli Sindici per le Ville, e Castelli

Rub. VII.

Item ordiniamo, che tutte le Ville, e Castelli del Contado, e distretto di Foligno siano tenuti trà un mese continuo dal giorno della Festa di S. Feliciano li 24: Gennaro ordinare di creare loro Sindaco, e Procuratore, il quale possi comparire, e presentarsi per nome di Castella, o Ville nelle Corti degl' Offiziali del Danno Dato, e rispondere civilmente sotto pena di libre X de denari, nella qual pena il detto Offiziale possi li contrafacienti punire, e condannare

Che le Ville più prossime debbano dare li Malfattori

Rub. VIII.

Le trè Ville, et un Castello più prossimo

8v

al Luogo dove fussero li danni fatti. Sia=
no tenuti a dar Manefattori d'ogni furto,
Incendio, guasto, e danno, che accorresse,
e caso, che non assignassero il Malfattore
trà il termine gli sarà dato dagli Offiziali
Maggiori debbano pagare no: soldi al Com=
mune, e X al Padrone; e stiasi quanto
alle dette quantità al giuramento di quel=
lo, che avesse ricevuto il danno, overo dices=
se averlo auto, ma se quello hà riceuto il
danno volesse conseguire più facci stima=
re il danno per li stimatori da eleggersi dal=
li ~~Offiziali~~ Maggiori, e le Ville secondo
la stima debbano rifare, e si creda alla
denunzia, che farà lo Sindaco, cioè quanto
al dar li Malfattori fuori della Città, ma
quando al dare li Malfattori dentro la
Città non gli si creda senza due legitimi
Testimoni della Villa, e fuori della Villa.

Che

Che le Ville non possino indur
a lor favore Testimoni delle
Ville, quando volessero
far difesa Rub. IX.

Item, che la Villa, o Castella, quando voles=sero far difesa, o per alcun modo indurre Testimoni a favor loro nelle Cause del Man=no stato, non possino alcun delle Ville indur=re, che volessero far difesa, overo indurvi a loro favore, eccetto nel dar de' Malfattori, cioè in fine del prossimo precedente Capi=tolo è detto.

Che le Ville debbano esser
cavate senza danno dal
Malfattore novamen=
te trovato.

Rub. X.

Per ogni tempo, che si trovassero li Malfattori

delli danni, o Incendi, furti, o guasti, o al=
tri danni, doppo che le Ville avessero fat=
ti l'interessi, e la pena per non aver po=
tuto trovare il Malfattore; Che li detti
Malfattori ritrovati, siano tenuti ristorar
il danno nelle Ville, che pagorno, e credasi
contro di loro al riporto dello Sindaco di es=
se Ville, o alcuno d'esse, quando riportassero
Malfattore di fuora della Città, overo di
quelli dentro, e facessero Lavorecci di fuori
da Frumenti, tenendo Bestie vaccine, o
altre Bestie per li detti Lavorecci, overo
quelli, che lo Sindaco riportasse aver fatto dan=
no in Contrada, dove non avessero Possessio=
ni atta da produr frutti, nelle quali fosse
il danno fatto, ma quando riportassero al=
tri Malfattori dentro la Città eccetto li
predetti non gli si creda senza due legiti=
mi Testimoni di Villa, o fuori, e che li dett=

ti Malfattori, inquest'ultimo caso, siano obligati per la pena del Commune pagare 100: soldi, oltre le altre pene straordinarie.

Che si presuma del S. D. contro colui, che hà minacciato di farlo Rub. XI.

Item ordiniamo, che se alcuno provasse aver minacciato di fare alcun danno, e poi si trovi essere il danno seguito, si presuma averlo fatto colui, che minacciò, e sia tenuto, come si provasse legitimamente, che l'avesse fatto, salvo non si trovasse il Malfattore.

Che non possino le Ville dare un Malfattore non esigibile senza legittimo Testimonio Rub. XII.

Ordiniamo, che le Ville prossime, o Castella dando Malfattori, debbano dare Malfattori idonei, cioè, che siano di poter esser convenuti per la pena, e per l'emenda, e caso, che dessero Malfattori non idonei non gli si creda senza un legitimo Testimonio almeno.

Che non si mettano Bestie discadute, o Malagnate in Prato Rub.ª XIII.

Ordiniamo, che se aluna persona mettesse aluna Bestia discaduta, o Malagnata, o sana in Prato, o altro luogo senza Pastore, o fosse trovata, o monta, o tolta, che le Ville, o Castella prossime non siano tenute in pena di Commune, o emenda di Padrone della detta Bestia discaduta, o Magagnata, o sana

na, nè per alcun modo si possi detta

. . . . . condannare.

Di Coloro, che non volessero fare la Fazzione delle Ville loro Rub.ª XIIII.

Item ordiniamo, che qualunque Contadino del Contado dal Castello di Pale in giù, et in esso Castello per qualunque Cagione, et essenzione si fusse dalla Sua Villa levato, o Sindaco, e posto dentro la Città; sia tenuto per vigore del presente Statuto, e Riformazioni fare tutte, e singole fazzioni pertinenti alla Villa, onde fusse levato; e massime tutti, e singoli Capitoli pertinenti al Danno dato, come quelli, che esse Ville continuamente abitano, salvo non fussero per lo Consiglio

levati, e continuamente avessero fatte le fazzioni dentro alcuna compagnia, dove avessero a Foligno abbitato, e salvo coloro, che fussero Matriculati a qualche arte dentro la Città, e non facessero alcun esercizio di fuori, cioè Contadino, li quali Contadini levatisi da loro Ville contro la forma del detto Capitolo, l'Offiziale del Danno Dato presente, e futuro per vigore del suo Officio possi, e gli sia lecito di Stringere a osservare tutti, e singoli Capitoli nel presente Statuto, e commandamento, che per vigore del suo Officio volesse imponere ancora agl'altri Contadini, alcuna pena essendo renitenti.

Come si eleggono per Malfattori quelli dentro Rub.ca XV.

Ordiniamo, che a tutti li Sindici sia lecito, e possino

e possino dare per Malfattori ciascheduna persona della Città, et abbitante, che dia danno in Possessione altrui personalmente, o con Bestie cogliendo Frutti, e guastando Arbori domestici, e non domestici, e non tagliando, e portando legna di selva, o altro danno, che personalmente, o con Bestie facesse con due Persone legitime di Villa, o fuor di Villa, et il detto Officiale sia tenuto ricevere detta denuntia, et assegnazione, e dar il giuramento al prefato Sindaco, che il detto Malfattore gli sia assegnato dalle due Persone, le quali trove l'Offiziale debba esaminare, e credasigli; e che tutti coloro abbitano dentro Foligno, e tengano Bovi, et altre Bestie, e fanno l'Arte di fuori, cioe Lavoreccio di Grano, Canepa, Orzo, et altre Biade, si possino dare per Malfattori, come Contadini,

ed ancora tutti li Abbitanti dentro la Cit=
tà, che danno facessero in alcuna Contrada,
in qual luogo colui, che danneggiasse, o suo
Prone non avesse alcuna Possessione da
produr quei Frutti, nelli qualli avessero com=
messo il danno, possi esser dato per Mal=
fattore dalli Sindici delle Ville, et alcuni
di essi Sindici, come Contadini senza
altra Prova.

Che si possi dare il giuramento a tenenti Bestie Bovine den=tro, et indistinte ad ogn' altra Persona

Rub.a XVI.

Item ordiniamo, che alli Sindici da Tale
in giù sia lecito di tutti li danni, che
nelle pertinenze delle Ville si commet=
tessero dimandare, e dar giuramento
indistinto a ciascheduna persona, che pa=
rerà

rerà alli Sindici, tanto a Cittadini abbitan-
ti nella Città, che tenessero Bestie Bovine,
o nò, quando a Contadino abbitante nello
Sindicato, overo altrove, li quali praticasse-
ro nelle pertinenze del suo Sindicato, overo
dove il danno fosse dato, et esse persone
siano tenute a requisizione de Sindici,
o d'alcuno d'essi, che giuramento volesse
dare pigliarlo, e manifestare il danno,
se lo saperà sotto pena di libre 5: de de-
nari d'applicarsi al Commune di Foli-
gno, e si creda allo Sindaco, che giuramen-
to gli avesse voluto dare.

Dell'Elezzione, et Offitio delli Guardiani celati

Rub.a XVII.

Item ordiniamo, che in ciascheduno Sin-
daco, overo Villa del Castello di Fale in

13v

giù esilusive verso la Città di Foligno si debbano eleggere per Sindaco delle Ville, e Castella nell'adunanza loro generale di essi Sindici, li denuntiatori, et accusatori celati di questa maniera, cioè, che le Ville, e Castella eleggano, ed eleggere siano tenuti due buoni accusatori, e denuntiatori per ciascheduna decina di fuoghi, o da X. fuoghi in su secondo il numero de fuoghi, li quali Sindici siano tenuti sotto pena di giuramento, e di dieci Libre de denari in termine di dieci giorni doppo il giuramento d'essi Sindici, averli portati, o scritto agl' Offiziali del Danno dato, ed il detto Offiziale sia tenuto sotto pena del giuramento, e dieci libre di denari del suo salario ~~havendo~~ il giuramento dato alli accusatori, acciò bene, e legalmente debbano esercitare l'Offitio, secondo l'infra' disforma

ma. Che li detti Accusatori, e denunciatori celati, doppo l'elezzione, e giuramento siano obligati sotto pena di Soldi no: di denari per ciascheduna fiata contrafacessero, quando il suo Sindicato si stendi d'esser tenuto sollecitamente guardare di dì, o di Notte nelle Possessioni delli loro Sindicati, che nessuna persona ci dannifichi personalmente, o con Bestie a qualsisia sorte di Frutti, o Legne, o Erbe, che sia, che lo debbano avere riportato, e denunziato all' Offiziale, che sarà per lo tempo col giuramento di 18 dì in 18 dì sotto la sopradetta Pena, li quali accusatori celati abbiano la metà dell'emenda nelli danni di giorno, e di Notte le trè parti, come nelli Statuti si contiene delle pene de danni dati in ciaschedun Capitolo, il nome di cui si tienghi celato, e si creda al giuramento loro, e duri l'Officio tanto

di tempo, quanto l'Officio dura il suo Sindi=
cato di quell'Anno, e che tanto possino denun
ziare li danni dati di fuori della Città,
quanto quelli dentro della Città, che danno
da essere di sì; e di Notte nelle pertinenze
delle Ville loro, e Castella; e che a niuna
persona delle dette Ville da Vale in giù sia
lecito, ne possa andare di Notte, cioè da
Calenne di Maggio sino a Calenne di Novem=
bre fuori delle Ville loro personalmente,
e con aluna sorta di Bestie, salvo non
andasse con Bovi giunti ad arare, e colle
Bestie, e cariche sotto la pena di Soldi 100:
de denari d'applicarsi al Commune di
Foligno, et oltra la pena dell'emenda del
danno, che desse, salvo li denunziatori
celati, quando non andassero, ed esercitasse=
ro il detto loro Officio, salvo, che a ciasche=
duna persona al tempo de Frutta sia
lecito

lecito di Notte gire, e stare a guardare
la sua Possessione nelle pertinenze della
Villa Sua, e di fuori, e con la licenza de
Mag. Sig.ri Priori, che per li tempi saran=
no senza pena, e Bando, e per la Villa
sua d'una casa ad un altra senza altra
licenza possi gire, e fare, e se altri de
Guardiani, o Accusatori celati in detto loro
Officio, commettesse fraude, dolosità, o
barattaria trovando alcun danno dato,
e non revelandolo, o incolpando colui, che
fusse Innocente, siano puniti di quattro
doppi della pena, et emenda nella quale
fusse colui incorso, che avesse accusato, che
dovesse pagare; e se l'Accusatori celati faces=
sero danno in dette Possessioni dentro le
pertinenze loro, et alla notizia dell'Offizia=
li arrivasse, puniti siano, raddoppiandosi
la pena, quando personalmente dessero dan=

no, e con Bestie in quella medesima pena, che altri. Chi offendesse li detti accusatori celati, secondo l'offenzione fatta loro, si raddoppi la pena.

Delle Citazioni, e Contumacie de' Danni Dati

Rub.ª XVIII.

Item ordiniamo, che se alcuno fusse citato per una volta personalmente, overo una volta a Casa per qualche danno dato, e non comparisse a scusarsi dinanti agl'Offiziali fra il termine della Citazione, sia per legitimo auto confesso, e convenuto, quanto fusse per testimonii provato, non ostante eccezzione, e che niuna citazione personale sia presentata, e questo s'intenda, quando la Citazione si debba commettere per l'Offiziali presenti, e che per li tempi saranno, e perchè

al Capitolo di sopra, secondo si dà la forma, come si proceda contra quello, che si scusasse per contumacia, la qual forma non in tutto, è simile alla presente di questo Capitolo 18:, e perchè l'una, e l'altra è buona, diciamo, e statuimo, che si possano osservare, e praticare, o l'uno, o l'altro di questi Statuti, secondo parerà all'Officiali maggiori.

Che l'Officiale sia tenuto andare al luogo a petizione delle Parti

Rub.ª XIX:

Ordiniamo, che se alcuno fusse accusato, e negasse aver dato il danno, che l'Officiale sia per giuramento obligato, ed a pena di libre X de denari del suo salario, et

andare al detto luogo a petizione dell'accu=
sato, e di chi lo domandasse per vedere, se
il danno sia evidente, overo apparente, e
se trovasse non essere evidente, overo ap=
parente sia tenuto di far pagare la pe=
na, et emenda, che si contiene nelli Sta=
tuti, e che l'accusato fusse tenuto paga=
re sol danno fusse stato fatto. E per il giu=
ramento falso, come si contiene nel caso
del presente Statuto di tal materia parlan=
te; e si trovarà detto danno evidente, et
apparente; allora il detto Offiziale debba
condannare l'accusato secondo la forma
de Capitoli del presente Statuto, che tratta
di tal materia.

Degl'Alberi pendenti sopra Casa, Terra, o Vigna, o Posses=sione altrui. Rub.a XX.

Item ordiniamo, che se alcun'Albero, o Sie=
pe appendesse, o si stendesse sopra Casa,
Terra, o Vigna, o Possessione altrui, colui,
del quale è la Possessione, possa l'Albore,
o Siepe Mozzare, e rimuovere, et etiam=
dio, quel tanto, che sopra la Casa, Terra,
o Vigna pendesse, e se più Alberi da
otto dì in poi, che al suo vicino di chi fusse
la Siepe, o Albore averà denunziato, e pro=
testato, la mozzi, l'abbi le mossa, e levata,
che passati otto dì gli sia lecito mozzare, ed
innovare, cioè quanto sopra la Casa, o pos=
sessione pendesse, e di tal cosa non si possi
accusare, nè procedergli si contra. E se ve=
nisse accusato del detto mozzare per nessun
modo sia udito, e l'Offiziale del Danno da=
to, a petizione di quello sopra, la cui Casa,
Terra, Vigna, o Possessione, li detti Albe=
ri, e Siepe pendessero, sia tenuto, o andare

o Mandare l'Offiziale suo, o Balio a rimo=
vere, o mozzare, quando pendesse, e l'Offi=
ziale, che gli controfacesse, o fusse negli=
gente di non mandare ad esecuzione il
detto Capitolo, caschi in pena di Soldi cen=
to de Denari del suo proprio salario d'ap=
plicarsi al commune di Foligno, e nelli
casi del predetto Capitolo parlante dell'Al=
beri, o sepi pendenti sopra l'alberi, non
si possi allegare prescrizzione di tempo
a nessun modo sotto pena di Soldi 200:
de Denari per ciascheduna volta si con
trofacesse.

Degl'Alberi, che fussero in altrui Possessioni

Rub.ca XXI.

Item ordiniamo, che qualunque persona

havesse

havesse alcuna sorte di Alberi nelli Possessione altrui sia tenuto vendere, e del prezzo, Stiasi all'Arbitrio di due Amici communemente eletti da ambe due le Parti, overamente delli Vicini senza fraude alcuna, e se il Padrone dell'Albero lo volesse vendere, e colui no lo volesse comprare ce lo possi stringere, e se il Padrone pure havesse fatto qualche contratto ad alcuno strano, si debba consegnare per gl'Offiziali de Danni Dati, che lo facci a colui dichiarare di chi fusse la Possessione, dove l'Albero sia, non ostante alcuna eccezzione, e se ne proceda sommariamente senza petizione, o oblazione di Libello con semplice delle Parti petizione

Di chi rimovesse, e cavasse Termini Rub.ª XXII.

Ord.^ne

17v

Ordiniamo, che per confusioni de Confini, dissenzioni, e scandali sogliono nascere, le quali cose il più delle volte sogliono aveni= per per mala volontà di coloro, che mo= vano li termini, siano puniti; Ordinia= mo, che niuna persona abbi tanto ardi= re muovere, o mutar termine de Con= fini, e se alcuno contrafacesse sia pu= nito, e condannato per l'Offiziale del Dan= no dato a libre 25: de denari per ciasche= duna volta, e per ciaschedun termine mutato, o commesso senza presenza di co= loro, che avessero Interesse, e senza pre= senza dell'Offiziale salvo li circostanti non fussero d'accordo.

Di chi movesse alcun Termine. Rub.^a XXIII.

Item ordiniamo, e per la presente Legge for=

formiamo, e dichiariamo, che niuna per-
sona sia di tanta presunzione, ne abbi
tanto ardire di movere, o cavare alcun
termine commune senza licenza, e
presenza di coloro, alli quali appartiene
sotto pena di libre 25: per ciascheduno con-
trofaciente, e ciascheduna fiata per cia-
schedun termine; e che si debba subito il
malfattore condannare per l'Offiziali
del danno dato, e che nessuna persona
abbi tanto ardire, e per niun modo presu-
ma di toccare, o lavorare presso a termini
per un piedi di pertica, e chi contrafaces-
se per ciascheduna volta si punisca; e
condanni dall'Officiale del danno dato
in soldi 40: de denari d'applicarsi al Com-
mune di Foligno. E che delle dette cose
l'Offiziale de danni dati possi conoscere,
vedere, e niente di meno colui, il quale

habbi fatto alcuna novità presso il Termi=
ne commune, overo Termine, overo sena
tà presso alcun suo vicino, la quale novi=
tà non preiudicasse, a veruna sua ragione
sia tenuto, et al tutto rimuovere alle sue
spese ogni novità, che fatta avesse a pe=
tizione di chi lo domandasse, e se alcun
danno colui presso del quale fusse la Poss=
sion, fusse fatta alcuna novità, soste=
nesse, overo per alcun modo ricevesse colui,
che lo facesse, sia tenuto a quello, che ricevu=
to avesse il danno integramente sodisfare,
et emendare il detto danno a commanda=
mento, e dichiarazione dell'Offiziale del
danno Dato, overo di ciascheduno di sua fa=
meglia presente, et avenire, alla quale
facessero dimandare le cose predette, e
debba osservare, e conservare per ogni
tempo

tempo senza danno colui, che avesse il danno

ricevuto, e che le cose predette abbiano sem=

pre luogo nel presente, preterito, e futuro,

e si procedesse contro alcuno, o mutatore

di alcun termine, si debba credere all'

attestazione con trè testimoni degni

di fede provanti solamente la fama

di colui, contro di cui si procede aver tratto,

commosso, e mutato in altro luogo il ter=

mine, overo c'abbi fatte le predette cose

senza volontà del vicino, il quale si condan=

ni, se si prova in pena, come si è detto per

ciaschedun termine, e per ciascheduna

volta, e si fosse provato di veduto un tal

contrafaciente, si condanni a libre 50: di

denaro per ciascheduna volta, e per termi=

ne, senza prescrizione, la quale nella

promozione delli termini non si possi allegare

Di chi vendesse parte delle Possessioni, e non si riservi la via.

Rub. XXXIV.

Item ordiniamo, che se alcuna persona della Città, Contado, o Distretto, overo Abbitante avesse Possessione verso la via publica, o vicinale per la quale havesse ragione di andare, e ritornare da lei sua Possessione, e vendesse parte della detta Possessione, la quale fusse verso la via publica, o vicinale, et intanto, che la detta parte rimanente al Venditore non avesse via publica, o vicinale, e tale Venditore non l'avesse riservata nel Contratto della vendita di quella parte, sia lecito al Venditore di ~~xx~~ mandare la via per lui venduta al Compratore

sudetto, che gli livenda, perche il Compratore di quella parte della Possessione sarà tenuto livenderla, e consegnarli la via di quella Possessione l'andare, e l'atto per lo giusto prezzo per quella parte, che meno sia dannoso.

Di Chi volesse fare Stimare il danno a lui fatto.

Rub.ª XXV.

Ordiniamo, che chi volesse il suo danno fare stimare, si debba far dare stimatori agl' Offiziali maggiori del Commune, e possano stringerli a giurare di stimare giustamente secondo la Coscienza loro, e stimare sotto pena di venti soldi di denari da applicarsi al Commune di Foligno subito.

20v

Del arbitrio dell'Offiziali contro l'Esecutore

Rub.a XXVI.

Et ordiniamo, che l'Offiziale presente del danno dato, e quelli, che verranno abbiano pieno arbitrio, potestà, e Balia contro tutte, e singole persone della Città, Contado, e distretto di Foligno, et abitanti della Città, e Contado, o forestiere, che personalmente avesse dato danno ad alcuna Possessione di speciale persona, e che non avessero la pena pagata, overo non la volessero pagare secondo la forma de Capitoli del presente Statuto, che l'Offiziale, e chi per li tempi sarà, possi farli l'esecuzione personalmente pigliandolo, o facendolo pigliare, e metterlo nella prigio=

ne

re del Podestà, al cui Offiziale il Podestà gli
dia favore, et ancora possi il detto Offiziale
fargli l'esecuzione reale a Casa, e quando
... toglendo Panni di Letto, sigillar Case, ed
alla Porta ricomandare Grano, o Farina al
Molino, li Frutti ai Lavoratori, o Fittaioli,
che fussero Denari di Pigione di Case, e simi=
li esecuzioni secondo la volontà di detto Offi=
ziale, e qualunque persona delli detti Nomi=
nati avessero, o tenessero delli Beni del sopra=
detto Malfattore, o Dannodatore non voles=
se obbedire li Commandamenti degl'Offizia=
li caschi in pena al Commune di Foligno
di Libre cinque de Denari per ciascheduno, e
per ogni volta.

Delli Pegni tolti per il Danno Dato.

Rub.a XXVII.

Item ordiniamo, che l'Offiziale presente

e coloro, che per li tempi saranno, possino ritener li pegni tolti alli Datori del Danno Dato personalmente, tanto nelle Posses=sioni altrui per la pena del Commune, e per l'emenda del Padrone per tempo di dieci dì dal giorno, che si è fatta l'ese=cuzione, e da due dì in poi non essendo riscossi per il Malfattore, e Danno Dato personalmente, sia lecito, e debba alla pena di libre X de denari del suo pro=prio salario impegnare al Giudeo li pe=gni di ciaschedun una cum il Depositario del Commune, e la Pena del Commune, et emenda del Padrone, la qual Pena, ed emenda debba fare alla man venire del Depositario soperadetto, et esso Deposi=tario ne debba tener conto una con li Offiziale publico del Danno Dato.

Del

Del Salario per l'Esecuzione delli Pegni

Rub.ª XXVIII.

Ordiniamo; che al presente Offiziale de Danni Dati, et a quelli, che per li tempi siano, non gli sia lecito pigliare per il Salario suo, o del suo Offiziale, o Fameglia più di sei Denari per Pegno, e per Bestia in: tanto nella Città, quanto per lo Contado, e Distretto alla pena, e sotto la pena di libre X di Denari del suo proprio Salario, e questo s'intendi, quando facesse contro coloro l'Esecuzione, che personalmente, e con Bestie avessero dato Danno per la pena del Commune, e per l'Emenda del Padrone.

Delle Contumacie da non pagarsi Rub.ª XXIX.

22v

Et ordiniamo per levare ogni scandolo, che potesse occorrere, qualmente all'Offiziale del Danno dato non sia molestato per verun modo di mandare a riscuotere alcuna quantità di Denari per causa, e sotto specie di Contumacia, et a niuno di Castello, o Villa del Contado di Foligno, ne ad huomini di essi Castelli, o Ville generalmente, e particolarmente, ne per loro, ne per altri, ne per loro Bestiame alla pena di Libre 25: de Denari del suo salario d'applicarsi al Commune di Foligno per ogni volta, che contrafaesse; e sia lecito ad ogni persona accusarlo, e darle petizione al suo Sindicato, e chi l'accuserà, o proverà, il detto Offiziale avere alcun Danaro storto per detta Causa, abbi la Metà della pena; non ostante sta-

tuto

tuto, o Consuetudine, che per lo passato fus=
se stata.

Della pena di coloro, che ricercassero gl'Offiziali di Simonia

Rub.ª XXX.

Item ordiniamo, che non sia alcuno della Città, Contado, e Distretto, o abbitatore, che debba richiedere di Simonia, o baratteria l'Offiziale de' Banni Stati, che per lì tempi sarà, o sua Fameglia, quello, che ci sarà trovato, o accusato caschi nella pena di libre 115. di denari per volta in persona, e l'Offiziale abbi arbitrio col giuramento di fargli pagare detta pena, ed ordinare, che vadi in mano del Depositario del Ban=
no Stato, al quale Offiziale si creda senza altro, e prova, et all'Accusatore, che l'accu=

23v

sasse con un Testimonio degno di Fede col suo giuramento, abbi la metà della detta pena.

Del arbitrio di chi ricevesse alcun danno.

Rub.ª XXXI.

Ordiniamo ancora, che l'Officiale del danno dato, e ciaschedun Prone della Possessione sua, o Lavoratore troverà alcuno dia danno personalmente con Bestie nella sua Possessione possa, e gli sia lecito di torgli Panni, Armi, e di menar Bestie, che diano danno, o che l'avessero dato nella sua Possessione, et assegnandolo all'Officiale in termine di due dì; che non le possi rendere salvo, che non abbi prima pagato la pena al Commune, e l'emenda al Padrone dichiarata per lo Statuto, che parla

di

di simil danno.

Del modo a coloro, che volessero riaccusare, chi avesse già accusato.

Rub.ª XXXII.

Et ordiniamo, che qualunque persona fusse accusato dinanzi agli Offiziali del danno dato aver dato danno alla Possessione del Accusatore personalmente, o con Bestie non possi, ne gli sia lecito riaccusare il detto Accusatore d'alcun danno infra termine di un mese dal giorno della prima accusa cominciando, ne a suo giuramento si creda, frà lo detto tempo salvo non provasse legitimamente per due Testimoni, il primo Accusatore predetto habbi dato danno, e se alcuno accusasse contro la forma

di questo Statuto non sia udito, ne di ragione tenghi, non ostante alcun Capitolo di tale Statuto incontrario parlante.

Che il Padre sia per lo Figliolo tenuto Rub.a XXXIII.

Item ordiniamo, che in dette Pene del Danno Dato, che si facessero, e dell'Emenda per li Padroni sia tenuto il Padre per il Figliolo, et il Zio per il Nipote, e l'Avo, un Fratello per l'altro dimorando insieme, et ad un frau. la madre ancora per lo Figliolo, et ogn'altra Consanguinità, che stesse, e convivesse insieme, et il Padrone per lo Fante, avengache fusser minori di 14: Anni.

Che si possano le grazie fare del Danno Dato.

Rub.a XXXIIII.

Ordiniamo

Ordiniamo, che in tutti li danni, che si facessero da gente della Città, e Contado non si possi alcuna grazia fare per li Sig.ri Priori, ne per gli Offiziali del danno dato, ne per chi appartenesse, salvo, che per lo Consiglio maggiore, con questa condizione, che del detto conto si debba vincere per li due terzi.

Di chi non volesse dare il nome all'Offiziale

Rub.ca XXXV.

Noi ordiniamo, che qualunque persona fusse trovata dar danno dall'Offiziale del Banco, e facesse resistenza di dare il nome, overo volesse far difesa, overo scambiasse il nome casschi in pena di libre X de denari, che possi esso Offiziale chiamare alcuna

persona da presso, acciò gli dia aiuto, o fac=
ciagli spalle, se bisognasse, e dargli il nome,
caso, che le sopradette cose non facesse cas=
chi in pena al Commune di libre 5: de
denari; e se il detto Offiziale non potesse
in alcun modo avere il nome gli possi tor=
re Armi, Panni, e Bestia, che avesse, in=
tantoche venga il nome a sapersi, quan=
do fusse minore di 17. Anni maschio, o
femina, che negasse, o scambiasse il nome
all' Offiziale, che l'avesse trovato in danno
personale, o di Bestie, sia tenuto tanto al=
la pena di libre 5. di denari applicati;
come sopra.

Di chi sia trovato far danno personalmente Rub. XXXVI.

Item ordiniamo, che se per caso alcuna persona
fusse

fusse trovata dar Danno personalmente
in possessione altrui dall'Offiziale del
Danno Dato cogliendo Frutti, e guastando
Alberi di giorno, e di Notte lo debba conse=
gnare al Cancelliero del Commune in
termine di quattro dì, alla pena di libre
10: del suo proprio salario per applicare
al Commune di Foligno, e che il Cancellie=
re lo degga nell'arringo leggere, il primo
Conseglio, che s'aduni.

De trovati a dar Danno di Notte

Rub.ª XXXVII.

Et ordiniamo, che l'Offiziale de Dan=
ni Dati se trovasse di Notte alcuno, che
personalmente con Bestie danneggiasse,
o non in Possessione altrui, o in orti den=

26v

tro Foligno, o nel Contado, posto, che non fusse trovato nel dare il danno, overo, che solamente fusse trovato di notte senza legitima causa d'andare, la qual Causa, et occasione, colui, che fusse trovato debba provare, si debba pigliare, e menarli la Bestia, e se non potesse pigliare, debbasi investigare per avere il nome, et esso Officiale nel presente di debba far bandire nelle Scale del Palazzo del Podestà, che qualunque persona avesse danno ricevuto in quella Contrada, ove esso Malfattore fusse stato di Notte trovato, lo debba havere, notificando, notificando alli Offiziale frà il termine di 5. dì, e trovandosi aver dato danno ad alcuna persona debba il detto Malfattore Stringere a pagare la pena, secondo lo Statuto, dove

simil

simil pene, et emende si contengono; e di questo credasi al giuramento del Padrone, che avesse il danno ricevuto in quella Contrada, dove quel Malfattore fù trovato di notte, e l'Offiziale, che lo troverà abbi trè parti dell'emenda del Padrone, e che simile statuto si debba osservare quando fussero di notte trovate Bestie senza Guardia, o con Guardia.

Del Modo a riscuotere le Pene

Rub.° XXXVIII.

Ordiniamo appresso, che l'Offiziale del danno Dato sia tenuto sotto pena di giuramento, e due libre di denari del suo salario d'applicarsi al Commune di Foligno, che li danni, e Malfattori trovati

per invenzione di loro Offiziale, o di sua Fameglia, e denunciati, ed accusati, e condannati per suo Officio, debba stringere a pagare tutte pene, et emende secondo la Capitolo del presente Statuto, nelli quali fossero li Malfattori incorsi scritti nel Libro dell' Offiziale, et esse pene, et emende in termine di quaranta dì continui farvenire alle Mani del Depositario de Danni Dati, et appresso lui aver le Bollette per le mani di lui depositate. E trovandosi, che per Negligenza il detto Offiziale non avesse riscosso tra il termine le pene, sia tenuto nel suo Sindicato tenuto a chi avesse riceevuto il danno, et al Commune.

Che nessuno possi avvocare, o procurare dianzi all' Offiziale de Danni Dati.

Rub.a XXXIX.

Item

Item ordiniamo per levare ogni Scandolo, che l'Offiziale possa liberamente essercitare l'Offizio, e per la presente Reformazione, volemo, che non sia lecito a veruno Avocato, Dottore, Giudice, e Procuratore, ne tampoco Notaro di fare avanti al d.° Offiziale per alcuno, fuori, che per sua Fameglia, e la persona, per lo cui favore li detti andassero, caschi in pena per ciascheduno, e ciascheduna volta di 40: soldi d'applicarsi la metà al detto Offiziale, l'altra al Commune di Foligno, cascando in la medema pena li Procuratori, ed Avocati.

Modo di accusare le Ville

Rub.ª XL.

Ordiniamo, che qualunque persona trovava danno in sua Possessione, la quale

28v

sia appartenente ad alcuna Villa, siagli le=
cito di accusare una, due, o tre Ville più pros=
so, secondo parerà non trovandosi Malfattore
e siano le Ville tenute dare li danni latori,
e se non nel termine loro assegnato, siano
le Ville tenute alla pena, ed all'Emenda
secondo nelli Statuti si contiene, de quali
danni tra tanti, cioè soldi cinque per Villa,
che fusse di Fuochi dieci, e da dieci in giù sol=
di due, e mezzo, e da dieci in su per rata, ol=
tre le dette pene, et emende, con questo
che se nel detto termine la detta Villa non
assegnasse li Malfattori, e l'Offiziale per
sua diligenza trovasse il Malfattore, che
la detta Villa caschi in pena di libre 40: di
denari, della qual pena le tre parti siano
dell'Offiziale, che trovasse il detto Malfatto=
re, e l'altra del Commune. Con questo, che
se il danno è fatto personalmente, siano per

capo

capo, o huomo tenuti, e se con bestie, siano quelli tenuti, che le Bestie hanno per capo de Bestie tanto di grosse, quanto di minute, cioè, che se apparisse il danno esser fatto per Bestie grosse, siano solamente quelli huomini della Villa tenuti, che Bestie hanno grosse, e s' oppure esser fatto con Bestie minute, siano quelli tenuti, che tengono Bestie minute, e se non si può discernere, che Bestie siano se grosse, o minute siano tenuti senza distinzione tutti della Villa di grosse, e minute.

Del modo, e della forma in procedere da simile a simile

Rub.ª XXXXI.

Item ordiniamo, che l' Offiziale del danno

Dato presente, e futuro, cioè per tutti nel=
li detti Danni dati, e contro coloro, che
dassero danno possino procedere de simili
a simile nelli casi, dove non si trovasse
esser fatta espressa, menzione nelli
statuti del presente volume de danni
Dati si per invenzione, come per ac=
cuse, e denunzie fatte, e chi si faran=
no si stia alla semplice parola dell'Offi=
ciale di quelli troverà aver dato danno
personalmente, o con Bestie sia tenuto
punire, e condannare al Commune
di Foligno in pena, che si contiene in
quei Capitoli, che ne parlano, alli qua=
li si fatti similitudine, et appurazione delli
detti danni, et operare, che si sodisfino
li emende al Padrone secondo la forma
di quei Capitoli.

Della pena di chi guastasse, et occupasse via

Rub.a XXXXXII.

Item ordiniamo, che nessuna persona della Città, o distretto di Foligno ardisse in verun modo minuire, et occupare, o restringere, o per alcun modo guastare alcuna via publica, o vicinale posta nella Città, o Conta=do alla pena di libre X de denari d'ap=plicarsi al commune di Foligno, e che il detto Offiziale publico costringa il detto malfattore a riconoscere dette vie vicina=li publiche, o semite, o strade, che avesse ristrette, occupate, overo guastate in qual=che maniera sotto pena di libre cin=que del suo proprio salario d'applicarsi al commune di Foligno, e che il detto Offi=ciale, e ciascheduno di sua fameglia siano tenuti, e debbano conoscere, termi=

30v

nare, e diffinire le tenute di tutte, e singole strade, e vie publiche, vicinali, e piazze, fonti, e ponti, e delle loro cortine, e ragioni, e termini, e di cia=scheduna loro tenute poste nella Città, e distretto, et in strade, e vie publiche, e vicinali, e fonti, e ponti, e piazze, e loro cortine, e ragioni, tenute, e ter=mini, debba fare, mantenere, guardare, ed osservare inlese, che non si guastino in verun modo, ma farle più presto acconciare, et a chi contrafacesse pos=si il detto Offiziale imporre pena, e bandi, secondo a lui parerà sommaria=mente, senza alcuno strepito, o figura di Giudizio, debba fare le pene venire in mano del Depositario del danno dato, e li Offiziali siano tenuti per vincolo di giuramento, e sotto la pena infrascritta

a ciascheduna

a ciascheduna persona della Città, conta-
do, e distretto dare, ed assegnare la via,
e l'andata, ed l'atto, a chi la domandasse
per andare alla sua Possessione posta
nel Territorio di Foligno, per la quale
passi con soma, e senza soma libera-
mente andare, e tornare, se non avesse,
onde possi andare liberamente, e con
commoditade alla sopradetta Possessio-
ne, alla quale via, itinere, et atto il det-
to Officiale debba dare, et assegnare a
coloro, che la dimandassero, e quelli, che
non l'havessero per alcun luogo più ap-
presso, e meno dannoso verso la via pu-
blica, e quante volte esso Officiale, o
altri di sua famiglia saranno diman-
dati senza alcuna petizione sommaria-
mente senza strepito, o figura di giudi-
zio, siano tenuti andare a luogo a petizio-
ne di ciascheduno dimandante personal-
mente

31.v

mente a vedere, ed informarsi in ciasche=
dun caso delli sopradetti casi, et a ciascheduno
caso pertinente all'Officio suo sotto pena
del giuramento, e di libre X de denari
alla difinizione, e dichiarazione, del cui
Officiale, e terminazione si stia alla pe=
na di libre X de denari per ciascheduno,
e ciascheduna volta, che si contraverà, e
contravenghi da qualche parte, e la
pena s'applichi al Commune di Foligno.
E l'Officiale, che per li tempi sarà, fusse
negligente in cosa alcuna, sia tenuto
alla predetta pena; alla quale nel suo sin=
dicato per li Sindici del Commune sia
condannato, salvo che dal detto Offiziale
pronuntiasse, o sentenziasse sopra
alcuna via, o terminazione, overo
confini della quale fusse alcuna contro=
versia, overo da alcuna persona d'ami=
ci a loro Offiziali, et alcuna parte

si sentisse

si sentisse gravato, gli sia d'appellare
lecito, e di ricorrere per lo sapiente, eleg=
gere il Giudice dell'Appellazione della
Città di Foligno il quinto dì, dal dì che il
detto Offiziale delli danni dati l'avesse
dichiarato. Il qual Giudice dell'Appella=
zione tra quindici di continui dal dì
dell'Appellazione fatta computando, ed
a quella si intenda si debba stare, e non
si possa appellare più, nè d'iniquità,
o nullità dire, ma debba mandare ad
esecuzione; ancorche in tutti, e singoli
casi sopradetti, ed in tutti li capitoli delli
statuti del Commune, e Popolo di Foligno,
e qualunque parte parlasse delle Vie,
Strade, Semite, Termini, Ponti, o Fon=
ti, e delle cortine loro nelle quali al
Giudice del Podestà, o al Podestà, o al Giu=
dice dell'Appellazione, o al loro Offiziale
fusse alcuna podestà data di conoscere,
e difinire le predette cose, o alcuna

d'esse nelli detti casi, o alcuno d'essi, o de=
fendenti da loro per qualunque modo, o for=
ma sia, il sopradetto Officiale del Danno Da=
to presente, e che per li tempi sarà sopra
l'Officio del Danno Dato, cioè toccare Ter=
mini, Fonti, e Ponti in favore di tutto
il loro Officio, abbia, e debba avere per
vigore del detto Statuto piena autorità,
e giurisdizione, e libertà di conoscere,
terminare, e condannare, pene, e Ban=
di imponere, come parerà à lui Officia=
le, secondo la forma, e tenore del detto
Statuto, et in detti Capitoli siano auti, co=
me che se il detto Offiziale si facessero spe=
zialmente, e che il detto Offiziale sia
tenuto ogni Mese a cercare le vie publi=
che, vie vicinali, Termini, Ponti, e
Fonti, se in alcun loro fusse occupato,
guasto, stretto, overo costrutto per loro il

contado

contado di Foligno, e chi trovarà aver contrafatto punirlo secondo la forma de Statuti, altrimenti, essendo negligente sia tenuto allo Sindicato.

Di chi mozzasse strade per adacquare, overo macerare

Rub.ca XXXXIII.

Item ordiniamo, che nessuna persona debba strada mozzare dall'infro permettere, o ingorgare acqua per alcuna possessione adacquare, o altra cosa fare senza licenza espressa del Padrone, e dell'Officiale del danno dato alla pena di libre 5: de denari d'applicarsi al commune di Foligno, de quali strade sono queste V.Z. la strada della Porta dell'Abbadia fino a S. Paolo, dalla Porta

33v

della Contrastanga fino alla maestà di Pietro di Fallaria, dalla Labina fino alla Maestà di Giovanni Prisciatto alla Villa delle Sterpeto. Da San. Costanzo fino alla Croce di Madonna della . . . . Dalla Porta di S. Giacomo fino alla Chiesa di S. Gio: Profiamma, e dalla Chiesa di S. Giovanni infino alla Chiesa di S. Maria della Fiamenga, e dalla detta Chiesa fino alla Chiavica, che va verso Spello, et in tutte, e singole Strade simili a quelle, il quale Offiziale non gli possi dar licenza, salvo non scrivi il nome di chi vuole d.a licenza, di siche debba fare il nome, dare, e i lati di coloro, che appartengono alla strada, dove alcuno volesse metter l'acqua, et ingorgare, et al quale debba commandare sotto la pena, che per tutto mezzo settembre prossimo da venire doppo l'adacquate di colui, che otterrà licenza

debba

debba avere racconcia la Strada, come stava sotto la pena, e chi contrafarà sia dall' Offiziale condannato. E se l' Offiziale sia negligente caschi nella medema pena, computandosi nel suo proprio salario, e chi volesse usare la mozza della Strada fatta per quella avesse licenza, auto, e fattosi scrivere a modo, che quello, che prima domandò la mozza sotto la medema pena, e che sempre s' intendi, che facesse, o usasse mozza senza li predetti modi, che debba fare l' emenda al Padrone della Possessione dannificata sotto la medema pena.

Che nessuna generazione di Bestie grosse, o minute si possi mandare a pascere senza Pastore

Rub.a XXXXIV.

34v

Item ordiniamo, che nessuna persona debba mandare a pascere alcuna sorte di Animali, cioè Bovina, Cavallina, mulina, Asinina, Caprina, Porcina, e simile senza Pastore alla pena di baiocchi cinque per Bestia grossa, e 1/2 per la minuta, benche non facesse danno, ma facendo danno siano tenute alla pena sottoscritta della quale si farà menzione negl'altri Capitoli, specialmente trovandosi animali per l'Offiziale, possi menarli, e fargli pagare la pena in questo non s'intendono l'Animali legati, affunati, overo impastoiati, salvo non stessero in danno, che standoci, siano tenuti alla pena, et all'emenda.

Delli Confini, ove Pecore, Castrati Porci, e Capre si ponno tenere

Rub.ª XXXXV.

Item

Item ordiniamo, che a nessun Cittadino, Contadino, o Forastiere sia lecito, ne possino avere, o veramente condurre alcun Animale Porcino, Castratino, Caprino, overo Pecorino a pascolare nel piano di Foligno dall'infrascritti Confini in giù verso la Città di Foligno intorno intorno, v. g. dalla Villa di Vaiano in giù, dalla Villa delli Granci in giù sino al Fiume per diritto alla Casa di Diamante, dalla Piaggia di Uppello in giù, e dalla Villa di Carpineti in giù verso le Possessioni Lavorative, sino alla Villa di Colle S. Lorenzo in giù, e da Serra, e Separa in giù, e dalla Villa di Uppello dello Conte in giù, e da S. Pietro di Cava a piedi della Via di Uppello in giù per diritto alla Fonte di Marano fino alla Fonte di Carpello, e da capo le Case di Uppello Colle molti in giù fino a Turri, e da Turri allo Scandolaro, a

d. presenti confini si trovano dichiarati essendo i possessori, e Vocaboli attuali nel Sinodo di Monsig. Maffei a Carte 31. Esiste il d. Sinodo in Cancelleria Vescovile

35v

Cancellara fino a Fiamegnano perdiritto al=
la Fornata in giù verso la Città di Foligno
sotto la pena di libre 5: de Denari per vol=
ta, che di giorno contrafacesse, e di Notte si
duplichi la pena d'applicarsi al Commu=
ne di Foligno; e nienbedimeno siano all'
emenda tenuti da coloro a chi dessero danno
secondo la forma de Capitoli del presente
Statuto, salvo che in dalle dette Ville, e dalle dette
Ville in sù verso la Montagna di Foligno
sia lecito a ciaschedunno di tenere detti Ani=
mali, perche sotto le dette Ville, e Confini
assegnati per spazio di due mezzenghe ver=
so la Città di Foligno, et il piano delle prefate
Ville, e confini misuranno nessuna persona
li possi tenere a pascere sotto la detta pena,
e salvo non le menasse a beve, et a bagna=
re, se altrove non commodamente le
potesse bagnare, ed abbeverare, overo le

menasse

menasse a Mercato, et alla Fiera per ven=
dere, per le quali occasioni di bagnare, e
da bere, o vendere, s'intenda venire per
le vie publiche, o ritornando, non facen=
do alcuna dimora, o stanza sotto le det=
te pene, salvo, che tenesse un agnello,
o Pecora, e con essa castrone, o por=
co, che non s'intenda sotto la detta pena,
salvo li Maggiori Sig.ri Priori per necessi=
tà d'infermità evidente ponno dar licen=
za di ritenere tanto una Capra per Lat=
te a chi ne avesse bisogno, altrimenti
non vaglia detta licenza, e che li Confi=
ni delle Bestie Pecorine sopradette non
s'intendano, che quando fusse luogo, overo,
ci fusse Paese vicino alcuno alli detti
Confini, che fosse sterpagli, ginestre=
ti, Cese, o Prate sterile da non coltiva=
re, l'Officiale per invenzione non ci

possa procedere, eccetto per causa del Padrone de' termini predetti. E similmente, se fossero trovati per via per andare a simili luoghi sterili non trattenendosi; o vero se il Padrone le conducesse a qualche sua Possessione, non possa l'Officiale detto procedere per invenzione, ma bensì esso Officiale si debba certificare dal Padrone di ciò.

Item a dichiarazione delli predetti Confini dichiariamo, e volemo, che dal canto del Confine di Carpinito, acciòche il pascolo del Saletto del Fiume non si perda, che se ne può aver commodità di Pascolo, senza far danno a persona; che s'intenda per loco vicino a detti Confini, il Saletto del Fiume fino alla Maestà di Pietro di Petrone, quanto pigli il Saletto predetto per corrispondenza alla detta

Maestà

Maestà, e del Confine di Fiamegnano si intenda sino alla Via di Boliano, e quindi per diritto alla timia.

Delli Confini dell'Animali de Macellari,

Rub.a XXXXVI.

Item ordiniamo, che nessun Macellaro del Commune di Foligno, che Macellaro fa cesse possi, ne debba tenere nel piano di Foligno dall'infrascritti confini in giù veruna sorte di Animali Castratino o Pecorino, cioè dalla Villa di Rovigliero in giù verso Foligno, e dal Monastero di Sasso= vivo, dal Castello di Pale, da Castalguasto, dalla Chiesa di San. Vincenzo, e dalla Chie= sa di San. Lorenzo da Rasecchiano esclu= sione verso la Città di Foligno sotto la pena

37v

di ciascheduno Macellaro, e per ciascheduna volta di libre X de denari d'applicarsi al Commune di Foligno.

Item dal canto del Piano s'intendono esser per confini sotto la medesima Pena le Ville, distretto de Couchi, di Maceratola, di Santo Paolo, di Cava, da Villa delli Scafali, di Penne, e delle Sterpeta, et ogni altra Villa, che fusse in quella dirittura, sicche dalle Ville predette in su verso Paduli si ponno tener da Macellari fino a 300: Bestie minute, intendendo in questo modo, cioè, che le dette Ville hanno per confine dato siano esclusive verso Foligno, cioè, che non possano li Beccari, o lor Ministri le Bestie nelli detti Confini, case, o cappanne, o altri luoghi d'esse Ville. Immo non si possano appressare a quelli a due Mezzenghe, cioè per

li

ducentocinquanta alli trecento, ma lo resto di 300: possano tenere per tutto dentro a confini per servizio del Macello salvo il tempo quaresimale che etiam esso non tenghino senza detti confini in giù alla pena soprascritta.

Che nesun Macellaro possa tener Pastore, o Fante, che porti Arme

Rub.ª XXXXVII.

Item ordiniamo, che nessun Macellaro possi tenere Pastore, o Fante, che porti Arme veruna d'offendere nella Città di Foligno, e di fuori dalli sopradetti Confini dati alli Macellari in giù, quando menano a pascere li detti Animali, salvo il Coltello da mangiare pane non

38v

non maggiore di un Palmo, et una maz=
za di legno, come è usanza de Pastori
senza Ferro sotto pena di libre 25: de
Denari di giorno, e di Notte dupplichi
la pena; alla quale sia il Macellaro te=
nuto di che sono gli Animali, e che nessun
Macellaro possi far pernottare, ne di fuo=
ri giacere alle mura della Città, ne in
Case, ne in Cappanne, ne in Campi, ne
in Orti con li detti Animali alla pena
di libre 25. de Denari, alla qual pena
sia tenuto il Macellaro, e chi l'accusarà;
o denunciarà abbi la terza parte
della pena detta, se legitimamente
lo proverà, e l'Offiziale sia tenuto
di tenere il nome suo scritto sotto quel=
la medesima pena, eccetto non lo
rivellasse a Superiori.

Che si debba

Che si debba tenere l'Avan-
tieri con le Campane

Rub.a XLVIII.

Et, ordiniamo, che nessun Beccaro, o
Macellaro possa mandare fuori a pa-
scere veruna sorte di pecore, o de Ca-
strati, senza l'avantieri, ilquale por-
ti una Campana al Collo ben sonante
sotto pena di soldi quaranta d'appli-
carsi al Commune.

Del Modo d'Accusare li
Consoli de Macellari

Rub.a XLIX.

Item ordiniamo, che se alcun Cittadino, o
Abbitante in Foligno ricevesse alcun dan-
no in Ara, Possessione posta nel Territo-
rio di Foligno per alcuna generazione

38v

d'Animali, pecorine, Castratine, porcine,
e Caprine, o simili Animali, possi, e
gli sia lecito a chi ricevesse il danno,
overo a quello, che di ragione ponni
accusare, o denunziare d'accusare di-
nanti all'Officiale del danno dato
di presente, o altri, che siano protem-
pore li Consoli dell'Arte de' Macellari
per lo danno ricevuto, e farlo stimare
secondo la forma del Capitolo del presen-
te Statuto, li quali Consuli possino asse-
gnare li Malfattori, overo Armenti d'
Animali di chi avesse dato danno infra
termine di tre dì d'esser computati dal
dì, che gli sarà notificato per l'Officiale
sino al giorno dell'Assegnazione del Malfat-
tore assegnato. Volendo assegnare alcun
fuori dell'Arte delli Macellari, debba prova-
re per due legitimi Testimoni, che non

siano

siano dell'Arte delli Macellari, ne di Fame=
glia alcun d'essi Macellari in termine
di due dì dalla detta assegnazione comença=
ndo, se trà questo termine non assegnas=
se alcun Malfattore, o Danno Dante, ò gl'
l'Animali di Colui, che danno avesse fatto,
et assegnato non trovasse legitimamente
nel detto termine, caschi in pena di Soldi
X de denari per ciascheduna volta la detta
arte al Commune di Foligno, e nell'emen=
da al Padrone, secondo la forma de
Capitoli del presente Statuto de Danni dati
ò di tali Danni parlanti, nella cui pena,
et emenda, sia l'Arte tenuta, et il Consolo
sia tenuto di riscuoter ciascheduno Macella=
ro per capo di Bestie sudetto, che ciascheduno
Macellaro tenesse; cioè tanto della pena,
del Commune, quanto dell'emenda del
Padrone; la quale il Consolo debba per capo

comparire di Bestia, secondo troverà al=
cun Macellaro, tenere più, o meno. E caso,
che detta Arte non assegni Malfattore,
e l'Officiale del Danno Dato per sua
diligenza trovasse l'Arte, allora caschi
in pena di libre cinque de Denari per
volta, delle quali libre cinque de Denari
siano dell'Officiale quattro, e del Com=
mune una. E che il Consolo dell'Arte de
Beccari sia tenuto in ciascheduna accusa
dare special giuramento a tutti li uomini
d'essa Arte, et a loro Pastori, se alcuno
di loro, o di Fameglia avesser fatto, overo
veduto, chi avesse fatto il detto Danno debba
aver assegnato, e quello, che recusasse il giu=
ramento le possano dare per Malfattore
il detto Consolo della detta Arte, e quello,
che sarà Consolo per li tempi al venire.

Della

Della Pena di chi entrasse in Vigne altrui

Rub.a L.

Item ordiniamo, che non sia alcuno, che debba entrare in vigne alla pena di Soldi dieci, e per emenda al Padrone Soldi no:; avenga, che niun danno ci facesse, e l'Officiale, che ce lo trovasse, o qualunque persona l'accusasse abbia la metà dell'emenda, se di dì, e di Notte raddoppi, ed abbi la terza parte dell'Emenda, e si stia al giuramento dell'Accusatore. Questo Capitolo s'intenda da Calende d'Aprile fino a Calende di Novembre inclusive, e questo non s'intenda per coloro avessero la via per quella Possessione dove fosser trovati, nè per Vigne abbandonate, che per tre anni

41v

lavorate non fussero, dove facendosi alcun danno personalmente con Bestie, siano tenute alla pena, et all'emenda, come fusse fatta in prato, et alla medema pena sia tenuto, e così s'intenda questo Capitolo esser limitato, e se alcuna persona fusse trovato dall'Officiale accusato da altri dar danno in vigna, o in pergola, cogliendo agresta, overo Uva, che la portasse, oltre le sopradette Pene, caschi in pena di soldi 5: per grasppo, overo racesto fino a grassi quattro, e per l'emenda del danno al Padrone soldi dieci per grasppo, o racesto, e da quattro grasppi in su dupplichi la pena, e l'emenda fin al numero di dieci grasspi, e da dieci grasspi fino a no: si quadrupplichi la pena, e l'emenda, e

debba

debba stare alla Catena publicamente allo spazio di mezzo di, che si possi recupe= rare per libre X de denari, e da venti grossi in su casi nelle dette pene, ed emende quadrupplicate; nientedimeno stia per un di senza remissione alla detta Catena, e le sopradette pene, et emende ne sopradetti casi s'intenda di di, e di Notte s'intenda le pene, et emende raddoppiate in ciascun caso, e l'Officiale, che lo trovarà habbi la metà delle sopradette emende in cia= scun caso de sopradetti, e di Notte le tre parti dell'emende, e così chi l'accusasse, o denunciasse.

Della pena di chi accusasse
Agresta, o Uva
Rub.ca L I.

42v

Item ordiniamo, che qualunque persona volesse accusare agresta, overo uva, gli sia lecito accusarle un grasso, e non più dalla Possessione, e s'intenda per coloro, che sono da quattordici anni in sù, e dà quattordici Anni in giù non gli sia lecito portarne alla pena si conviene al sopradetto Capitolo, che parla della pena di coloro, che colcano uve dalle Possessioni altrui, salvo non andasse accompagnato con Patre, o Matre, Avo, o Ava, Zio, o Zia, Fratello, o Sorella Maggiori del detto tempo, il quale essendo trovato dall'Officiale giuri averla colta dalla sua Possessione, e l'Officiale, che lo trovasse gli debba il giuramento dare, se l'hà colta nella sua Possessione, e ciò non s'intenda in uvaccina, della quale si possi portare grappoli

dieci

dieci, e non più intendosi il sopradetto mo=
do, e qualunque fusse trovato, o accusato,
che portasse succo d'Agresta, o d'Uva, o
di Laspea, che avesse fatto, cada in pe=
na per ciascheduna volta di libre 5. per
la pena del Commune, et a libre 5. per
l'emenda pp il Padrone, e l'Offiziale,
che lo trovarà, overo, che a lui fusse
denunziato, o accusato, sia tenuto alla
pena di libre X del suo Salario d'invi=
stigare contro il detto Malfattore, e li=
trovare in quella Possessione fusse
dato il danno, e di notificarlo al Padro=
ne con autorità di ponere, e di far po=
nere alla Corda il detto Malfattore fin
che dichiarerà, a cui hà danno fatto, e
l'Officiale lo trovarà, e che l'accusarà,
o denunziarà abbi la metà della pena,
e dell'emenda di giorno, e di notte si

duppliche la Pena, e l'Emenda.

Della pena di chi facesse Danno in Pastine

Rub.a L.II.

Ordiniamo, che qualunque persona desse a Pastine di trè Anni, o da trè anni in giù con Bestie grosse, Rodendo, e calpestando, caschi in pena al Commune di Soldi x per ogni volta, e Bestia grossa colla quale s'intenda Capre, Porci, e per emenda Soldi due, e mezzo per ciascheduna Magliolo. Con Bestie minute caschi in pena de Denari dodeci al Commune, e denari dodeci per l'emenda al Padrone per magliolo, e di notte raddoppi raddoppi la pena, e l'emenda all'Officiale, che lo troverà, et abbi la metà dell'emenda di dì, e di notte le 3. Parti

Della

Della pena di chi tagliasse Vergola, o Alberi

Rub.a L.III.

E ordiniamo, che qualunque persona desse danno con veruna sorte di Bestie rodendo, e strapesando le Vergole; ciò per modo, che ci rimanghi capo, caschi in pena di Soldi 10: al Commune, e per emenda Soldi 40: al Padrone per ciascheduna Vergola; ma se fusse solamente mosso qualche capo remanendo la Vergola, allora le Ville, che non avessero Malfattore dato, siano solamente tenute alla stima, e similmente li Malfattori, se fussero dati, e se alcuna persona Manualmente ci dasse danno Manualmente, carpendo, strampelando, o mozzando gli sia pena libre 5: de denari d'applicarsi al Commune per ciasche=

d'una Pergola, o Albore tagliato, e per emenda al Padrone libre 3. Et se il Padrone contento non fusse possi fare il suo danno stimare, e se di notte fusse alcuno di detti danni, la pena raddoppij, e l'emenda, e l'Officiale, che lo troverà, o accusarà habbi la metà dell'emenda di dì, e di notte, la terza parte.

Della pena di chi avesse vve appese in Casa prima le Vendembie

Rub.a L.IV.

Ordiniamo ancora, che a nessun Cittadino, o Abbitante di Foligno sia lecito tenere appresso sorte alcuna di vva fuori di Foligno in Casa, ne in Capanne, avanti sia concessa licenza di vendembiare alla pena di sol. x

pena di Soldi x di ciaschedun grasso d'ap=
plicarsi al Commune, e se da 4: grassi
fusse trovato in sù li raddoppi la pena
fino in dieci grassi, e da dieci grassi in
sù stia alla Catena per spazio di mezzo dì,
che si possi ricuperare per libre x de De=
nari; da venti Grassi in sù stia alla Cate=
na senza remissione per spazio di un
giorno intiero, e paghi dette pene, e l'
Offiziale, che lo troverà, o l'accusatore,
che lo denunziarà abbi la metà delle
pene.

Della pena di chi tenesse Cane in la Città senza l'Uncino

Rub.a LV.

Item ordiniamo, che niuno della Città, o con=

45v

tado, cioè da Sale in giù, et in esso Castello da Calenne d'Agosto fino a Calenne di Novembre esclusive possi alcun Cane tenere leurieri, Bracco, Mastino, o Cangrosso senza Uncino sufficiente ligato al Collo alla pena di diece Soldi nella Città, come nella Villa, e se il detto Cane senza Uncino, o coll'Uncino fusse trovato in Vigna altrui, il Padrone del Cane caschi in pena di Soldi venti al Commune, e per emenda Soldi venti al Padrone; di Notte si raddoppi la Pena, e l'Emenda, e similmente se per accusa, o Denuntia si procedesse, l'Officiale, che lo troverà abbi la metà dell'Emenda di dì, e di Notte, e le trè parti, come si contiene nell'altri Capitoli dell'Invenzioni, e l'Uncino debba di misura esser

ra essere di trè sommissi longo.

Di quelli fussero trovati far danno a Meta, o alcun genere di Biade

Rub.a LVI.

Item ordiniamo, che qualunque persona fusse trovata, o denunziata, che togliesse da Barcone, Meta, o Girone, Manipolo, o Cogia di Grano, o Orzio, Spelta, o di qualunque sorte di Biade, o Cassanno, o Barchetto, Bracciate, o Brancate di Fave, o altro Legume gli sia pena per ciaschedun Manipolo, Cuoia, o Brancata, o Cassanno Soldi dieci de denari per la pena del Commune, e l'emenda del Padrone Soldi venti de denari per ciaschedun Manipolo, Coja, overo Bracciata, o Cassanno, e che sia ad ogni persona

lecito accusare, e denunziare, credendosi al suo
giuramento, et abbia la metà dell'emenda
del Padrone, et il suo nome si tenghi segreto.
l'Offiziale, che trovasse li Malfattori abbia
la metà dell'emenda del Padrone; e di not=
te si raddoppi la pena del Commune,
e l'emenda; e l'Offiziale, che il troverà,
overo, che l'accuserà, o denunziarà da quel=
li, che tal danno faranno abbi tre parti
dell'emenda dal Padrone, non ostante
altro statuto.

Di quelli, che daranno dan= no in Biade personalmen= te, o con Bestie

Rub.a LVII.

Item ordiniamo, che chi dia danno per se,
o per altri

o per altri ad alcun Biada di qualsivoglia
sorte di Biade paghi la pena al Commune
di soldi cinque de denari, e se alcuno car=
pesse, o mietesse veruna sorte di alcune
Biade, e seco le porti, caschi in pena per
ciascheduna volta di venti soldi al Commu=
ne, e soldi venti per emenda al Padrone,
se darà danno in Soffarame, Canepa, o
Lino paghi soldi dieci de denari per la pena
al Commune, ed emenda soldi venti al
Padrone; se in Meta, o Barcone in ciasche=
duna Biada, o Legume, Canepa, Lino, por=
tandolo seco etiamdio qual . . . . sia pu=
nito ogni volta in soldi venti per la pena
al Commune, et emenda al Padrone libre
cinque; s'alcuno togliesse Lischia, Paglia,
dall'Aia, o Pagliaglio, come di sopra caschi
nella pena di soldi cinque, quali al Com=

mune, e per emenda x al Padrone per cia=
scheduna soma, di Notte raddoppi; e se al=
cuno desse danno in ciascheduna generazio=
ne di Biade, o Legumi, se con Cavalli, Bovi,
Porci, Asini, Muli, o simili paghi per questo di
pena per ciascheduna Bestia, e per volta
soldi cinque al Commune, e dieci al Padro=
ne, e se in Canepa, Lino, Croco, Meta, o
Barcone, o ciascheduna sorte di Biade, o di
Legumi, e con le dette Bestie grosse caschi
in pena di Soldi x al Commune, e venti per
emenda al Padrone, se con Pecore, Castrati,
o simili caschi in pena di Soldo uno al Com=
mune, e per emenda al Padrone di soldi
due de denari per ciascheduna Pecora, o
Capra, e per volta. E se con le dette Bestie
grosse dessero danno alle Magesi caschi in
pena per ciascheduna Bestia, e per volta

in un Soldo

in un Soldo al Commune, et al Padrone due,
se con Bestie Minute in denari sei per la
pena del Commune, e sei al Padrone, quan=
do li predetti Danni fussero commessi di
Notte raddoppi la pena, e l'emenda ci
s'intende. El'Officiale, che questi dan=
ni troverà, e che l'accusarà, e denuntia=
rà di giorno abbia la metà della detta
emenda, e se di notte tiri le trè parti,
e le dette pene nelle predetti Magessi
per l'animali detti grossi, e minuti
s'intendono, mentre per l'Offiziale
fusser trovati, o per qualunque persona
accusati, o denuntiati havesser dato dan=
no alle predette Magessi in quel dì havesse
piovuto, o nel seguente, che allora siano
alla pena tenuti, et emenda, non altri=
menti, e delle Bestie trovate dar danno

alle Canapine sia la metà della pena

Della Pena de danni dati a Canepa, o Lino.

Rub. LVIII.

Item ordiniamo, che qualunque fusse trovato, denunziato, o accusato togler Canepa, o Lino da Meta, o Campo, o di Maceratoro, sia la pena per ogni volta di Soldi cinque al Commune, e dieci al Padrone se è di giorno; se di notte si raddoppia; l'Officiale, che trovasse il Malfattore, o l'accusatore abbi la metà dell'Emenda se è di giorno, e di notte le tre parti di essa emenda.

Della pena di chi toglesse Canapuccio. Rub.a LIX.

Et ordiniamo, che chi toglerà Canavicció d'altri gli sia pena di libre cinque de denari al Commune, et al Padrone cinque; se il Padrone però non fusse contento dell'emenda faccia stimare, e gli sia secondo quella sodisfatto, se fosse dall'Offiziale trovato abbia quel tanto, che è di sopra.

Della pena di chi coglesse Fave Fresche, o simili Frutti

Rub.ca L.X.

Ordiniamo, che niuna persona debba cogler Fave Fresche, o simili frutti, ceci, Piselli, et altra sorte di Legumi nelle possessioni d'altri alla pena di cinque soldi per volta, che fusse di dì, e per emenda al Padrone soldi venti; di notte si raddoppi; l'Offiziale, che lo troverà, o che lo accuserà, o denunciarà abbi

la metà dell'emenda di dì, e di Notte le tre parti, salvo non venisse dalle sue Possessioni per quel modo, che si contiene nel Capitolo dell'Uva, e colui, che giura sia maggiore di 14. Anni.

Della pena di coloro, che portano l'erba nel sacco

Rub.a LXI.

Item ordiniamo, che non sia persona alcuna della Città, o distretto, che ardisca per nessun modo portare, o arricare l'erba in sacco dentro Foligno alla pena di soldi venti de denari.

Che li Fornacciari siano tenuti per loro Fanti

Rub.a LXII.

Et ordiniamo

Et ordiniamo, che li fornacciari, che faces=
sero l'Arte, e che la faccino fare nel conta=
do, e distretto di Foligno siano tenuti per
li loro Lavoranti, acciò per niun modo non
diano danno a qualsivoglia sorte di Frut=
ti, o d'una, di pagare, e todiffare le pene,
et emende, secondo si conviene per li Statu=
ti, e questo s'intenda, che il detto Fornaci=
chiaro mandi le pene alle spese de suoi
per Lavoranti, e Fanti, che danneggiasse=
ro, e che siano tenuti detti Fornacchiari
ancora, se lor Bestie diano danno, overo
li Fanti in Biade, Legumi, overo altra
cosa.

Nella pena de danneggian=
te l' Olive

Rub.a LXIII.

50v

Ordiniamo ancora, che qualunque persona fusse personalmente trovata, o accusata dar danno coglendo Mature Olive, o non Mature di altri, caschi in pena di libre cinque de denari per il commune, et al Padrone libre cinque di giorno, e di Notte si raddoppi, e sfasciando, e rompen=do personalmente si raddoppi la pena. E l'Offiziale, che lo troverà, o l'accusatore abbi la metà della detta emenda di dì, e di Notte la terza parte; E chi sia, che nelle dette Olive desse danno con alcuna generazione di Bestie grosse, calpestando, correndo l'Olive da Calende di Ottobre fin a Calende di Aprile inclusive per ciasche=duna Bestia, e per ciascheduna volta ca=schi in pena al Commune di Foligno di soldi X, per emenda al Padrone ro: di giorno,

e di notte

e di Notte raddoppi, se con Bestie minute
caschi in pena per ogni volta in soldo uno al
Commune, et al Padrone due, e mezzo di dì,
e di Notte si raddoppi. E questo s'intenda per
Bestie pecorine, Caprine da Calende di Novem-
bre per tutto il Mese di Marzo inclusive, e se
dal detto tempo in poi, per tutto l'Anno fus-
se trovato alcuno dare colle predette Bestie
grosse stanno pascendo, e calpestando caschi
in pena al Commune di Foligno in soldi
due, e mezzo, e per emenda al Padrone
soldi V., e l'Offiziale de danni Dati, che
lo troverà, o chi l'accusarà, o denuntiarà di
giorno abbi la metà dell'emenda, e di
Notte la terza parte, e questa s'intenda
di chi desse danno con alcuna Bestia delle
predette in alcuna Possessione coltivata,
o domestica, e non a luoghi sterili, e qua-
si silvatici per ogni tempo, che alcuna
Bestia grossa desse danno alle dette chiuse

Podendo Piantoni, caschi in pena al Commune di Soldi x, e per emenda no: per ogni Bestia.

Nella pena di chi dia dan=no a Piantoni

Rub.ª LXIV.

Item ordiniamo, che chi fusse trovato per l'Offiziale de Danni dati, overo fusse ac=cusato dar personalmente in Piantoni, cioè cavando, e mozzando dalle Possessioni al=trui, caschi in pena al Commune de Soldi no: de denari, e Soldi venti pur al Padrone per emenda in ciaschedun volta, e ciasche=dun Pastine, e s'albri desse danno in Piantoni. . . . . di Chiaiti di Ceppi di Olive alucando, scozzando, sfrascando, ca=schi in pena di Soldi venti al Commune, et al Padrone venti di giorno, e di Notte

Raddoppi

raddoppi la Pena, e l'Offiziale, che trova=
rà, o l'Accusatore abbi la metà dell'emen=
da di dì, e di Notte le trè parti, se
alli detti Piantoni, o Chiaiti d'alcuno si
desse danno con Bestie rodendo, e stra=
tiando, o alevando con Bestie Bovine, Ca=
valline, e Somarine, Caprine, e pecori=
ne, ... caschi in pena al Commu=
ne per ogni Bestia, et ogni volta, e per
ciaschedun Piantone, o Chiaviti di soldi
x al Commune, et al Padrone venti
di dì, e di Notte raddoppi l'un, e l'al=
tro, e l'Offiziale, che troverà, o che
accusarà abbi di giorno la metà, e di
Notte la terza parte.

Della pena di chi cogliesse Frutti altrui Rub.ca LXV.

Item ordiniamo, che non sia veruno, che dia danno a Frutti, che stanno alle Possessioni altrui, cioè Cerase, Visciole, Amandole, Noci, persici, Fichi, Pera, Mela, amoniaci, Agensoli, Melagranati, cotogne, e simili alla pena di soldi x al Commune per ciascheduna persona, che fusse trovata dall'Offiziale denuntiata, e accusata da altri, e per emenda del Padrone soldi venti, e chi togliesse, e portasse fuori della Possessione altrui da x in sù, cioè Persichi, Mela, granati, e cotogni caschi in pena di soldi venti da applicarsi al Commune, e per emenda al Padrone quaranta di giorno, e di Notte raddoppi, e l'Offiziale, che troverà, o chi l'accusa abbi la metà dell'

Emenda

Emenda di dì, e di Notte le tre parti, et il Padrone possi, se vuole fare stimare, secondo la forma di altri Capitoli nel presente Statuto.

Che Nesuno Minore di 14: Anni possi portare alcuna sorte di Frutti

Rub.a LXVI.

Et ordiniamo, che niun Minore di 14. Anni possi portare alcuna generate de Frutti, cioè Fave, Persichi, Noci, pera, Mela, e simili alla pena si contiene per li Capitoli, parlando, di chi darà danno ad alcuna sorte di Frutti, salvo non andassero accompagnati con persone mag=

53v

giori, come si contiene al precedente capitolo simile a quello di chi possi portare uve.

Di chi tirasse Frutti per le Muraglia

Rub. LXVII.

Item ordiniamo, che non sia persona di qualunque sia condizione, che tiri, ne metta per le mura veruna sorte de Frutti alla pena di trè Scoppi di quanto si contiene al volume del predetto Statuto, che particolarmente parlano de Danni Dati ne Frutti altrui di giorno, e di Notte raddoppi la pena. E se per caso l'Officiale del Danno Dato trovasse Malfattore, e lo potesse avere nelle mani lo debba menare in Palazzo, et allora

gli si

gli si diano quattro tratti di Corda, e se
il detto Officiale non mandasse ad esecu=
zione tutte, e singole cose, che si con=
tengono dentro questo Capitolo cada in
pena di libre 50: de denari del suo pro=
prio salario per applicarsi al Commune.

Nella pena di chi intrasse in Orti Murati, o chiusi

Rub. LXVIII.

Ordiniamo, che non sia veruno dia danno
in Orti altrui tanto dentro, quanto di
fuori, e chi ci fusse trovato, o accusato, o
denunziato entrare per le mura, o per
la siepe, o per uscio, o per qualunque altro
luogo senza licenza del Padrone, che per
l'entrare solamente caschi in pena
al Commune di Foligno di Soldi 40: e per

emenda al Padrone per 40: di giorno, e di Notte si raddoppi. E se negl' Orti si facesse danno per qualsivoglia frutto, erbe odorifere, o da mangiare, oltre la detta pena, si caschi ancora in pena al Commune di Soldi x, et al Padrone 10: per volta, e per Bestia, e se con minute la pena è di Soldi due, e mezzo al Commune, et al Padrone x di giorno, e di Notte, e di Notte duplichi, l'Offiziale, che trovasse Malfattore, o chi lo denuntiasse, caso che il danno sia di dì abbi la metà dell'Emenda, e di Notte le tre Parti, e s'intenda questo negl' Orti murati, o circondati di Siepe tanto dentro, quanto di fuori.

Pene dell'Orto de Poponi

Rub.a LXIX.

Item ordiniamo, che qualunque persona

danneggiasse

danneggiasse in Orti de Poponi altrui coglendo, guastando, tastando Poponi, Meloni, Cocomari, Cetruoli, e Zucche da Calende d'Aprile fino alla Festa di S. Bartolomeo d'Agosto, se personalmente coglendo, e come di sopra alcuno de sopradetti Frutti caschi in pena al Commune di soldi venti, et al Padrone per soldi no: dieci questi si stia al giuramento del Padrone, ma da questo in sù volendo esso Padrone più si stimi la sua Emenda, che gli sia lecito provando per Testimonio secondo la forma dello Statuto parlante di tal materia, e questo di giorno, e se di Notte si raddoppi, e l'Offiziale, che trovarà, o chi accusarà di giorno abbi la metà dell'Emenda, e di Notte le trè parti.

Pena di chi darà danno a Selve
Rub.ª LXX.

55v

Ordiniamo, che se alcuno dia personalmen=te danno in Selva tagliando, e portando legna, o Alberi, e portando some caschi in pena ogni volta, e per soma in Soldi X. di denari al Commune, e per emenda al Padrone quindici de denari di dì, e di Notte raddoppi; e se nelle dette Selve, cioè in danno si desse danno con Bestie grosse, cioè Bovine, Cavalline, Asinine, Porcine, Caprine, e simili caschi in pena al Commune di Foligno in Soldi due, e mezzo per ciascheduna Bestia, e per volta, et al Padrone cinque di giorno, e di Notte raddoppi, e se con le dette Bestie grosse venisse venissero a darsi danno in Chiaibi di Selve, si caschi in pena di Soldi cinque al Commune, e per emenda Soldi X. al Padrone, e di

Notte

notte si raddoppia.

Della pena di chi darà danno a Prati, che si segnano, o siano usi da falciare

Rub.a LXXI.

Item ordiniamo, che qualunque persona dannificarà in Prato di special persona, quale fusse segnato, overo usato di falciare, caschi in pena di soldi cinque de denari al Commune di Foligno, et al Padrone: per soma per ciascheduna volta, e se nelli detti Prati facesse, o portasse fieno falciato si raddoppii di giorno, e di notte. Item si dupplicano le dette pene, cioè intendendo, che questo abbia luogo da Santa Maria di Marzo sino a mezzo

56v

Settembre; e se nelli detti Prati desse al-
cun danno con Bestie Bovine, Cavalline,
Muline, Asinine, Porcine, e Caprine,
rodendo, e calpestando, caschi in pena di
soldi due al Commune di Foligno per cia-
scheduna volta, et emenda al Padrone
soldi cinque de denari; e se darà con Be-
stie minute danno, caschi in pena al det-
to Commune d'un soldo per Bestia, e per
volta, et emenda al Padrone un soldo; e
che sia lecito a ciascheduna persona, che
appartenesse il Prato, o loro Fameglia, o
Fante cacciare dalli detti Prati coloro, che
personalmente con Bestie ci dessero dan-
no, toglendo Animali, armi, Panni, ed
altri Ferri senza pena, e danno, Bando,
et assegnar all' Offiziale de danni dati
in termine di due dì, standosi al giura-
mento

mento di chi avesse il danno ricevuto, e que=
sto abbi luogo da Santa Maria di Marzo,
sino a mezzo settembre.

Della pena di chi dia danno all'Api

Rub.^a LXXII.

Item ordiniamo, che se alcuno danneggia=
rà di giorno all'arne d'Api, e nell'albero,
dove stessero guastando, e toglendo Fabri=
che di Miele, caschi in pena al Commu=
ne di Foligno in soldi 100: de denari, e
per lo Padrone in soldi pur 100: di gior=
no, e di notte si duplichi la pena, salvo,
che sia lecito al Padrone non essendo con=
tento della detta stima di far più stima
re, e l'Offiziale, che lo proverà, o chi l'ac=
cusarà, o denunziarà abbi la metà della

detta emenda di giorno, e di notte le tre parti.

Modo di accusare li Forastieri

Rub.a LXXIII.

Item ordiniamo, che qualunque Forastiere farà danno nel Contado di Foligno, o in la Città in ciascheduno danno personale o con Bestie, si possi pigliare, e menar lui, e lo Bestiame dall' Offiziale de Danni dati, o di special persona senza pena, e Bando, et assegnare quelle Bestie alli Offiziale, che sia tenuto a tenerlo constretto, e farli pagare la pena, et emenda secondo la forma de Statuti, e contrafacendo perda del suo salario per la pena, e per l'emenda secondo la forma de Statuti

tuti, che ne parlano, caso che il Forastiere non si potesse menare, che l'Offiziale de Danni Dati sia tenuto per vigore del suo Officio, e del presente Statuto sotto la detta Pena a richiesta di chi ricevuto avesse il Danno, formare il Processo contro il Forastiere, e condennarlo alla Pena, et emenda secondo la forma del detto Statuto, e che se per alcun tempo venisse nelle Forze del Commune di Foligno, l'Offiziale de Danni Dati, che sarà per li tempi, ne possi fare la debbita esecuzione con rifare le spese.

Del Danno Dato con Polli, o Simili Animali

Rub.ca LXXIV.

Item ordiniamo, che chi darà danno con

qualche sorte di Polli, o simili Animali in Frutti alcuni esistenti in Orti, Ara, o qualunque Possessione d'alcuno per ogni volta, e quello, o simile Animale caschi in pena di sei denari al Commune, et al Padrone in: salvo non volesse il Padrone fare stimare.

Che si possi dar licenza del suo.

Rub: LXXV.

Item ordiniamo, che ciascheduna persona della Città, e distretto di Foligno, o abbitante, possa dar licenza a chi li parerà di entrare nelle Possessioni loro, cogliere Frutti, e levare, e per quelle passare, treseare, simili cose fare con giuramento di colui, che dasse licenza, e danno

ancora

ancora per ogni cosa personale, e non di Bestie, si possi dar Licenza dal Padrone della Possessione, ma tutte le Cose predette s'intendono per questo, che la licenza apparisca per Bolletta sottoscritta per mano del Notaro del Banco del Danno Dato, dove sia l'anno, il mese, ed il dì, e detta licenza abbi effetto per un mese tanto dal dì, che si è sottoscritto il Notaro, e questo s'intenda, quando alcuna persona desse licenza ad un altra, ma non si possi dare per l'università dalle ville fra gl'huomini suoi, ne una villa coll'altra, et ancora dentro li Confini non si possi dar licenza per alcuna persona in alcun modo di pasturare, cioè di Bestie vietate dallo Statuto, stare dentro li Confini.

Di chi facesse Trasversa, Traietta,

58v

O Carrara per altrui Possessio=ne

Rub.a LXXVI.

Et ordiniamo, che a qualunque persona di qualsivoglia condizione sia lecito fare alcuna Traversa per la Possessione altrui personalmente, e con Bestie alla pena di due soldi, e mezzo per volta, che dall'Officiale ci si trovasse, salvo, che se il Padrone l'accusasse per semita fatta, caschi in pena al Commune di soldi cinque, et al Padrone per emenda soldi due, e mezzo per Mezzenga personalmen=te, e con Bestie, apparendo la verità. E se alcuno facesse Trasversa, Traietta, o semita per la Possessione altrui se=mininata da qualsivoglia sorte di Bia=de da Marzo Aprile fino a finito Metere

personalmente

personalmente caschi in pena di soldi 5:
al Commune, e 10: al Padrone, se con bes=
tie grosse soldi X al Commune, e per
X per il Padrone, e l'Offiziale, che lo tro=
vi da questo termine a finito, Messere
abbia la Metà dell'Emenda, e questo
non s'intenda quando alcuno passasse
canto la via guasta, dove stabilmen=
te non si possi passare, e la detta via
Manifesta ... appariste qua=
sta; In questo caso, et in simile modo
sia tenuto a pena, et alla detta pena,
e simile sia tenuto chi facesse
per la Possessione altrui, et il presente
Capitolo non habbi luogo, quando alcuna
persona facesse le traiette a tempo di
Vendembia, e del careggiar del grano,
et abbia luogo nel Piano di Foligno sino
al Confine della Montagna per ancessa

del Padrone, e della Possessione, e non in altro modo, e questo non s'intenda per chi andasse Uccellando, Cacciando, o messando servitij.

Della pena di coloro danneggianti Canneti

Rub.a LXXVII.

Ancora ordiniamo, che qualunque persona dia danno in Canneto altrui con veruna sorte di Bestia grosse, calpestando, rodendo, e strampellando da Calende d'Aprile fino a Santa Maria d'Agosto, caschi in pena per Bestia grossa soldi X al Commune, et al Padrone pure X. Per la minuta soldo uno al Commune, et al Padrone due. Dal detto tempo in poi per tutto l'Anno siano tenuti alla metà della detta pena

pena, et l'emenda, salvo se volesse il Padrone
fare stimare più lo danno, che gli sia le=
cito. E chi personalmente danneggiasse
Canneto facendo Canafoglia, cada in pena
di soldi 5. al detto Commune, e per l'emen
da al Padrone soldi pur cinque per passo,
e strampolando, e non portando le Can=
ne, cada in pena per ciascheduna Canna
di sei Denari al Commune, et al Padrone
sei, portandosele si raddoppi, e l'Offizia=
le, che lo trovasse, o che lo accusasse abbi
la metà dell'emenda in dì, e la notte
si duplichi la pena.

Di chi toglesse Letame

Rub.a LXXVIII.

Item ordiniamo, che qualunque persona
fusse trovata, denunziata, o accusata
di torre veruna sorte di Letame da

Fossato di possessione altrui, caschi in pe=
na di Soldi due al Commune, et al Padrone
cinque per sorta di dì, e di Notte radop=
pi, l'Offiziale, che lo troverà, e che lo de=
nuntiarà abbi la metà dell'emenda di
giorno, e di Notte le tre parti.

Capitolo della Stima ge=
nerale

Rub.a LXXIX.

Et ordiniamo, che a ciascheduna Perso=
na, che danno avesse nella sua Possessio=
ne ricevuto personalmente con Bestie
grosse gli sia lecito farlo stimare non
ostante le stime fatte per li presenti
Capitoli delli Statuti per due Stimatori
secondo la forma del Capitolo, che ne
parla da quelle Stime, non volendo in tan=
to stare

to stare alle stime fatte per li presen=
ti Capitoli.

Che l'Offiziale debba riportare
l'Invenzioni, che farà
il Padrone della Pos=
sessione, e la Con=
trada a discuo=
tere l'Emenda
del Padrone = =
Rub.a LXXX.

Diciamo ancora, statuimo, et ordinia=
mo, che gl'Offiziali, che fanno l'Inven=
zioni debbano riportare nell'Invenzioni
franco il Padrone della Possessione dove
fusse dato il danno, e la Contrada della
Possessione, altrimenti sia nulla l'Inven=

zione.

Item, che l'Offiziale sia tenuto, e debba sotto pena di soldi no: de denari d'applicarsi ipso fatto al Commune per volta, che il detto Offiziale contrafacesse, e fusse negligente a riscuotere l'emenda del Padrone della Possessione, dove il danno dato, quando che riscuote la pena del Commune.

Del giuramento debba lo Sindaco dare agl'huomini della sua Villa

Rub.a LXXXI.

Item ordiniamo, che ciascheduno Sindaco del Contado di Foligno sia tenuto sotto pena di libre cinque de denari dare il giuramento degl'huomini di sua Villa d'Anni

L. 4: in sù per volta, che la Villa fusse ac=
cusata di danno a richiesta ad accuse tante
volte, quante fusse accusata, o richiesta
d'alcun danno pertinente alla sua Villa
in questa forma V. G. Che il detto Sinda=
co sia tenuto nel dare il detto giuramento
di mandare li sopradetti huomini, s'eglino,
o alcuno di loro fameglia Maschi, o Femi=
ne havesse fatto, o avesse veduto chi aves=
se fatto il danno, di cui fusse la Villa ac=
cusata, o richiesta ad accusa, nella qual
pena le due parti sia dell'Offiziale,
che trovarà detto fallo, et una parte
delle trè sia del Commune.

Che si possi accusare non ostante, che il danno fusse stato fatto inanzi

Rub.a LXXXII.

Item ordiniamo, che qualunque persona fusse denunziata, o accusata d'alcun Danno de due Mesi, et il Danno fusse stato fatto inanzi li detti due Mesi, qual mediante Danno, del quale fusse accusato non possi ad alcuno escusarsi del Danno predetto, che non è stato fatto di quelli due Mesi, ma prima, e l'Officiale de Danni Dati non debba ammettere, ne intendere detta scusa in niun modo.

Di chi desse Danno con Bestie alle Vigne

Rub. LXXXIII.

Et ordiniamo, che qualunque persona danneggiasse altrui Vigne con Bestie grosse da mezzo Marzo fino a Calende di Novembre caschi in pena al Commune di Foligno di Soldi X, et al Padrone

no: per Bestia, e per volta, e con minuta,
e per ogni volta in denari sei al Commune,
e per emenda al Padrone soldo uno, ma
le Bestie Caprine siano numerate con
le grosse, e questo s'intenda per l'entrar
solamente non corrodendo, ne facendo dan=
no, altrimenti incorrano nelle pene, che
si contengono alli Capitoli, che di tal ma=
teria parlano; e per il resto dell'Anno
caschino in la metà della pena, et emen=
da di dì; e di Notte raddoppii.

Che la Villa non sia tenuta a pena se da Malfattore d'un Mese

Rub.^o L.XXXIV.

Ordiniamo ancora, che quando fusse
accusata una Villa di due Mesi, e lo Sinda=
co dia il Malfattore dell'altro Mese, la

Villa non sia tenuta a contumacia, ne a pena, salvo non provasse quello, che hà ricevuto il danno, che avesse in detto danno ricevuto d'ambi due li mesi, allora sia tenuta la Villa alla pena, et all'Emenda.

Della Malizia, e negligenza de Sindici

Rub.a LXXXV.

Item ordiniamo, che se alcuna Villa, o Persona fusse accusata aver dato danno con due, o tre, o più sorti di Bestie, o Animali, e la Villa, e la Villa non trovasse Malfattore, se non d'una Generazione, e sorte, e non assegnasse il Malfattore, la Villa non sia tenuta a pena, ne contumacia per veruna generazione, salvo lo Sinda=

co per sua

co per sua Malizia, o Negligenza non aves=
se assegnato, o assegnasse li Malfattori, delli
quali avesse notizia auta de più animali,
o di più mesi, secondo la notizia, ed infor=
mazione datagli, in questo caso sia lo Sin=
daco tenuto per la sua Malizia, o negligen=
za, e ne caschi in pena di libre cinque,
della qual pena sia la metà del Commu=
ne, e l'altra dell'Offiziale, che lo tro=
vasse, e se fusse lo Sindaco negligente,
e ciascheduno Sindaco delle Ville, o Castello
del Contado, o Distretto, e che per Malizia
non notificasse alla sua Villa, o Castello,
tutte l'Accuse, che per l'Offiziale del Dan=
no Dato gli sia imposto, debba notificare
alle dette Ville, o Castella, farne l'Accuse,
come è tenuto per la forma delli detti
Statuti, non facendo, e non riportando alli

Officiali, e Malfattori, e coloro, che si trovas=
ser danno aver dato sia tenuto, e cashi nella
pena stessa, che era la Villa tenuta, et
all'Emenda, e non sia la Villa tenuta

Che non si possi per inquisizio=
ne procedere contro Anima=
li, che stessero a pascere

Rub. LXXXVI.

Item ordiniamo, che l'Offiziali de danni
Dati non possi procedere per invenzioni
contro Animali, che pascessero dalli Con=
fini della Montagna in giù, come si
contiene nel volume de presenti Statu=
ti non facendo danno.

Che nesuno Maceri Canepa in
Maceratori altrui, ne spanda
Canepa in Maceratori altrui

Rub.ª LXXXVII.

Item ordiniamo, che qualunque persona Macerasse Canepa in Maceratoro di special persona, o spandesse Canepa in possessione d'altri senza licenza del Padrone, da cui fusse accusato, cada in pena al Commune di Soldi x, al Padrone no: per ciascheduna volta, e ciaschedun Maceratoro.

Del Mozzar Legnami, o Alberi.

Rub.ª LXXXVIII.

Item diciamo, et ordiniamo, che qualunque persona mozzasse Olmi, Cerqui, Albani, Pioppi, Salci, o altri Alberi domestici stanti dentro Terreni Lavorativi, traposti, caschi in pena al Commune di Soldi x, et al Padrone x, che se non ne sia contento possi fare stimare il suo danno, e se in Tossati,

66v

o semiti, o frattoli nati da loro, ci sia la pena al Commune soldi cinque, et al Padrone no: e se tagliasse in detti luoghi, o cavasse, che fussero da trasporre, o simili, a quelli caschi in pena al Commune di soldi due, et al Pa=drone cinque, e qualunque persona sfa=sciasse, o tagliasse detti Alberi per legna, o per Fronde caschi in pena al Commune di soldi cinque, e per il Padrone venti; sem=pre mai intendendo, che il Padrone possi fare stimare il sopradetto danno, salvo, che salesse negl'alberi, e tagliasse una bracciata de legni simile caschi in pena di soldo uno al Commune, e cinque al Pa=drone per l'emenda.

Dello Strampollare, e mozzare Vite in Vigna altrui. = = = =

Rub.a LXXXIX.

Ordiniamo

Item ordiniamo, che chi mozzasse, o strampolasse vite di vigne altrui, caschi in pena al Commune di soldi X, et al Padrone XL., et se con bestie strampolasse, cada in pena al Commune di soldi cinque, et al Padrone venti per ciascheduna vite, et ogni volta.

Di taglianti decorrenti in selva altrui

Rub.a LXXXX.

Et ordiniamo, che qualunque persona taglia decorrenti in selva altrui cada in pena al Commune per decorrente soldi due, et al padrone soldi cinque per emenda.

Del togliere le bollette dalli due Cittadini per accusare

Rub.a XCI.

Item ordiniamo, che non sia alcuna persona, che ardisca, o presuma portare accusa per ogni occasione di danno appartenente all'Offizio del danno Dato senza Bolletta di due Cittadini, quali siano eletti dal Conseglio del Commune di Foligno, acciò vedano li danni di chi volesse accusare per chi chiariti del danno sia manifesto possino allora fare la Bolletta sottoscritta almeno per mano di uno, e la mercede si di colui, a chi fusse l'obligo dato delle Bollette; e quando non fusse l'Offizio delle Bollette dato, s'intenda chi abbi le Bollette a fare li due Cittadini eletti, e la mercede sia loro, e sian tenuti andare il danno a vedere a liquisizione di chi volesse accusare, potendo tor mercede per l'andata loro secondo la descrizzione dell'Offiziali, o Offiziale maggiore de danni Dati, e che

tutte

tutte le spese predette, o altre, che ci corressero in facciando dal Malfattore, che si trovasse secondo li statuti.

Del tenere il Libro delli detti Cittadini.

Rub.ca LXLII.

Et ordiniamo, che li detti due Cittadini deputati sopra queste Bollette tenghino un libro nel quale abbiano chiara menzione di tutte Bollette, che faranno per causa di qualsisia accusa, acciò si rincontri con le dette Bollette, che fussero alle mani pervenute del detto Offiziale, del che sia il detto Offiziale tenuto, e debba render buona ragione delle pene, et emende di simili accusi, che siano alle mani pervenute del Commune, e di chi danno avesse dicevuto.

68v

Del presentare l'Offiziali avanti alli detti Cittadini

Rl

Rub.a XCIII.

Item ordiniamo, che l'Offiziale de Danni Dati sia tenuto far presentare tutti li suoi Offiziali dinanzi alli due Cittadini deputati, e ciascheduno delli detti Offiziali debba dare in scritto per sua propria mano tutte l'invenzioni per loro fatte di sei dì in sei dì, e li prefati Cittadini debbano le dette scritture infilzare, et assegnarle al tempo dello Sindacato delli Officio alli Sindici, che sindicaranno gl'Offiziali, acciò l'emende, e pene vadino a luoghi deputati; e se l'Officiale non facesse nelli suoi Officij, le sopradette cose cadano in pena per ciascheduno in ogni volta in libre X de denari

per inven=

per Invenzioni di Sindici debbano scontrare le dette Scritture, overo Bollette con li Libri del predetto Offiziale

Del tener Bestie più del dovere

Rub.a XCIIII.

Item ordiniamo, che in qualunque casa fusse da 15: Bocche in su possi tener Bestie d'Arabro quattro, e quattro da Soma, Cavalline, Somarine, e Muline. Non s'intendano allevime, Cavalline, o Somarine da due anni per le quali non siano a pena tenuti coloro, che l'avessero, e detti allevimi etiamdio Bovine, e Muline da sei Mesi in giù fussero trovate per l'Offiziale in qualunque sorte di Biade, Maese, o Prato per invenzioni non possi procedere. E se alcuno conducesse Animali di qualunque

que sorte con allevime non faliandosi per via, incontrandosi in alcuna sorte di Biade non siano tenuti a pena, ne ad Emenda. E contro loro non possi l'Offiziale procedere per Invenzione, s'altrimenti daranno danno siano tenuti alla pena, et all'Emenda, come nelli Statuti si contiene. Sia lecito a chi molina havesse d'Olio tenere, oltra le prenominate una, o due Bestie per uso del Molino da Novembre, sino a Maggio senza pena.

Della pena di chi facesse Maglioli nella Vigna Altrui

Rub.a XCV.

Ordiniamo, che non sia, chi facci Maglioli dentro le Vigne d'Altri senza licenza del Padrone alla pena di dodeci Denari

per Vite, dove si trovasse fare li Ma=
glioli; e dove non lasciasse non lasciasse
tre sarmenti nel capo vecchio dell'Anno
prossimo passato verso la Vite paghi per
emenda il Padrone per ciascheduna Vite
soldi cinque, et al Commune soldi no:
in tutto. Se alcuno tagliasse questi
Maglioli etiam con licenza del Padrone;
e non lasciasse li detti tre capi, overo
saramenti verso le Vite cada in pena
di perdita di venti soldi al Commune
in tutto, e cinque per emenda per Vite
al Padrone, e sempre sia lecito a Padro=
ni di fare stimare il danno.

Del Cavar, e Mozzare Alberi Fruttiferi

Rub.ca XCVI.

Diciamo, et ordiniamo, che qualunque

70v

cavasse, o tagliasse Alberi domestici, e Fruttiferi caschi in pena di Soldi venti al Commune, et al Padrone libre cinque in ciaschedun Albero, et ogni volta. Item contentandosi di questo il Padrone possi fare estimare, e per ogni ramo fra=scato, o tagliato si paghi per nome di pe=na al Commune Soldi cinque, et emenda al Padrone soldi 30: E se . . . . . ; o scorzasse per la metà della Corteccia, e paghi al Commune Soldi venti, et al Pa=drone libre cinque, se con Bestie pos=se paghi al Commune per la pena Soldi dieci, e per emenda cinquanta. Habbi questo nostro Statuto negl' Alberi, che frut=tano, e menono Frutti, e quando si trovas=se il Malfattore; ma quando gl' Alberi non fussero ancora da Frutto paghi detto Malfat=tore un Fiorino, del quale la metà sia del

Commune

Commune per la pena, e l'altra metà del Padrone per l'emenda, quando non si trovasse Malfattore, che le Ville sono obligate, non siano tenute per l'emenda del Padrone, se non secondo la stima si darà per li stimatori eletti per l'Offiziali maggiori, ma paghino ben la pena per il Commune predetto.

Modo di Signoreggiare de Danni dati

Rub. XCVII.

Item ordiniamo, che l'Offiziale delli danni dati non possi più togliere, che una Tenuta per danno dato in Villa, o per la Villa, e per special Persona, eccetto non avesse più, e diverse accuse, o Invenzioni contro la Villa, e special persona per la quale Tenuta, o Pegno debba avere sei denari per ciascheduna persona,

71v

se fusse Animale dodeci denari. Cosi chi se contrafacesse in pena di libre cinque de denari per ogni volta, e gl'huomini siano tenuti querelar al tempo dello Sindicato del predetto Offiziale, e diasi fede allo Sindaco, ed agl'huomini della Villa col giuramento di tutti, e della maggior parte di loro, ci si gravasse per accuse date alla Villa, delle quali accuse lo Sindaco non havesse dato li Malfattori, lo detto Offiziale non possi gravare altra persona, che lo Sindaco, e se detto non commettesse lo Sindaco le gravatorie contro gl'huomini suoi, e parte di loro tanto per l'accuse, quanto per l'emende.

Delle Bestie danneggianti dal tempo delle Sementi fin a d'Aprile.

Rub.a

Rub.ª XCVIII.

Ordiniamo etiam, che chi danneggiasse con Bestie Bovine, Cavalline, Asinine, et altre Bestie grosse in qualunque sorte di Biade dal tempo delle sementi fino in Calende d'Aprile caschi in pena al Commune per ogni Bestia, e per volta di soldi due, e de denari sei, et al Padrone soldi cinque. Habbia l'Offiziale, che lo troverà la metà dell'emenda, e non essendo contento il Padrone, possi fare il suo danno stimare.

Dello Sciacquare le Possessioni acquose

Rub.ª XCIX.

Item ordiniamo, che qualunque avesse Possessione acquosa, e che l'acqua s'inporgasse per tempo di Pioggia, e non avesse sciacquo gli sia lecito di mandarlo al

vicino, e fare un Solco Scoperto, overo una fitta di Vanga, oltra il d.º Scolco con volontà, et acconcio delli vicini Padroni delle Possessioni per lo detto Sciacquo a stima di due buoni huomini. E se in Possessione alcuna nascesse, e corresse l'Acqua, e per non avere Sciacquo s'angustiasse la detta Possessione, similmente, possi domandare lo Sciacquo, e sempre per luoghi più curti, e non dannosi.

Del fare le grazie de' Danni Dati con Bestie

Rub.ª C.

Item ordiniamo, che qualunque persona della Città, e Contado da danno con qualche sorte di Bestie in qualche modo non possano li Sig.ri Priori farne grazia negl' Offiziali del Danno Dato, ne altra

altra Persona, salvo il Conseglio Maggiore, et in quel Conseglio s'intendi esser tenuto per la Maggior parte.

Del Ritrare l'Accuse.

Rub.ª CI.

Ordiniamo, che a ciascheduno accusatore sia lecito di Ricavare l'accusa, havesse di più, e diverse persone fatto, e di più, e diversi Animali, di più, e diversi tempi, e di più cose, e diverse, e sia per abolizione tenuto a pagare, overo cassatura all'Offiziale, quello, che fusse accusato soldi cinque in tutto, e non più, e che l'Offiziale Riceva detti Denari, che si paghino per l'abbolizione per lo Commune di Foligno, e tutti questi Denari al . . . . . . del Commune si debbano assegnare, e se l'Offiziale contrafacesse caschi in pena per ogni soldo, che facesse di più pagare soldi no.

de denari d'applicarsi ipso fatto al Com=
mune di Foligno, e questo abbia luogo
non ostante alcun altro statuto, o Capito=
lo, che parlasse in contrario, e per dichia=
razione di detto Capitolo . . . . s'in=
tenda esser lecito a ciascheduno, che des=
se accusa, o abbia dato, gli sia lecito, e pos=
si ad ogni tempo, ed a suo piacere liberar=
re accusa fatto per quella persona, e non
corra mai tempo.

Che chi accusasse di danno
Dato in Prato di due stara,
o meno non possi do=
mandare, se non la
stima.

Rub. C.II.

Item

Item ordiniamo, e statuimo, che chi ac=
cusasse di Prato, che fusse due staia, o
manco non possi domandare l'emenda
della Pena, che si contiene alli Capitoli
delli Prati, ma che da due stara in giù
debba avere due buoni huomini eletti
per l'Offiziale maggiore de danni da=
ti, et esso gli debba far fare le dette
stime, e se per invenzione il prefato
Offiziale ritrovasse Animali al Prato,
che per la pena del Commune gli facci
pagare soldi due per ciascheduna Bestia,
et uno per Bestia minuta, et ogni vol=
ta di emenda del Padrone per stima, co=
me di sopra è detto.

Del mandar Bando per con=
to delle vie

Rub.a CIII.

Item ordiniamo, che l'Offiziale de danni

Dati nell'entrata del suo Offizio man=
di Bando, che ciascuno debba avere accon=
cio Vie, Strade Reali, e levati Sassi perti=
nenti alle Possessioni loro in termine
di 15. dì, e da cui termine in poi ne
proceda, secondo che nello Statuto
del Commune di Foligno si contiene
dove della via parla, e Strade Reali,
et il detto Offiziale non possi procedere
per Invenzioni a nuova via Vicinale,
salvo, che a richiesta della maggior par=
te dei vicini, e possano li detti vicini,
acconciare, e fare a loro spese acconcia=
re la via, poi assegni la spesa fatta
all'Offiziale predetto, il quale abbia obli=
go fare alli detti vicini restituire, che
la spesa fusse per lata a coloro, che aves=
sero impedimento la via, ed il detto Offi=
ziale

ziale contravenendo alle predette cose, o cia=
scheduna, ne cada in pena per ogni volta
de libre X de denari, e gli li possi dare
petizione allo sindicato, e la d: di libre
X s'applichi al Commune di Foligno.

Modo di Sindicare l'Offiziali del Danno Dato per li Sindici.

Rub.ca CIV.

Item ordiniamo, che l'Offiziale de Dan=
ni Dati sia in questo Modo Sindicato. Che
li Sindici saranno per li tempi, mandi=
no Bandi, e dare all'Offiziale maggiore
il giuramento, et a suoi Offiziali, che abbia=
no fatto direttamente l'invenzioni, e poi
assegnare tutti libri d'accuse, ed invenzio=
ni, et ogn'altra cosa appartenente all'
Offizio, li Sindici leevano tutte le dette

cose, e sempre s'indichino, una con
li Statuti predetti l'Offiziali, e princi=
palmente se tutte l'emende d'accuse,
ed Invenzioni, e per qualunque altra
via fussero, il detto Offiziale abbia fatto
pervenire alle mani delli Padroni
delle Possessioni, e non avendo servate
dette cose, secondo si contiene nelli Sta=
tuti, e debbano cercare, leggere, e Studia=
re li Sindici tutti li sopradetti Statuti,
e sopra loro Sindicare per l'Offiziali
senza petizione di Cammerlengo, o d'
altri, e dove trovino di non avere
osservato detti Statuti, o alcuno d'essi
condannino l'Offiziali, come nelli So=
pradetti Statuti appare.

Del gravare, e toglere dell' esentioni dell' Offiziale.

Rub. CV.

Et ordiniamo, che per l'Offiziali del Stan=
no Stato, quando andassero, o mandassero
a gravare di cose appartenenti all' Offi=
cio non si possi, ne debba per alcun mo=
do gravare altra persona, che lo Sinda=
co, il quale s'avesse da fare con lo detto
Offiziale più cose, e diverse, od' Inven=
zioni, o per qualunque altra Causa, che
appartenesse all' Officio de Danni Sta=
ti, che l' Offiziale non possi più toglere,
che per una Tenuta tanto ne pagassi
più, che per una Tenuta, cioè denari
sei per Pegno, e denaro dodici toglendosi
la Bestia, ma se lo Sindaco dicesse all'
Offiziale, che gravasse qualcuno apper=
tinente alla sua Villa, che lo gravi pure
toglendo per una tenuta tanto, e non più,
benchè più, e diverse cose, et havesse a
fare quella persona; e se l' Offiziale
andasse per gravare alcuno tanto dentro,

76v

quanto fuori, benche detta persona ci havesse a fare cose diverse, non possi l'Officiale togliere più, che per una tenuta, ne si paghi per più, se l'Officiale contrafacesse cada in pena per ogni soldo, che togliesse più soldi venti da pagarsi al Commune subito, e sia lecito ad ogn'uno accusare il detto Officiale, che contrafacesse a quello nel sopradetto Capitolo, et in ciascheduno d'essi, et habbia la quarta parte delle pene, che esso Officiale fusse caduto, et il detto Accuso far si debba avanti alli Cittadini deputati sopra alle Bollette, overo al Cammerlengo del Commune, et i Cittadini prefati debbano in essecuzione mettere l'accuse dette, et abbia luogo nello Sindicato dell'Offiziale, e volemo, che questo presente Capitolo abbi luogo, e fermezza, e da mo cassamo, et annullamo.

annullamo ogn'altro Capitolo, che di tal Materia parlasse.

Del danno in Vigne con Bestie dal primo giorno d'Aprile fin all'ultimo di Maggio:

Rub: CVJ.

Ediciamo, che qualunque persona danneggiasse con qualche sorte di Bestie in altrui Vigna dal primo d'Aprile sino all'ultimo di Maggio, guastando, e rodendo cappi, non remanendoci Cappi, sia pena soldi due al Commune, et al Padrone dieci, e rimanendoci Cappo gli sia pena soldo uno al Commune, et al Padrone cinque per vite, e per volta.

Pena di chi cavasse Postimi d'Alberi domestici

Rub.a CVII.

Ordiniamo, che chi sia, che cavasse Postimini per porre, cioè Alberi domestici, come Pero, Melo, Olmo Poppi, e simili stando in Terreni occulti, come Selva, Sodi, Seppi, boschi. Prattali, o Fossati, cioè di Possessione incoltiva sia pena per ogni Postimine un soldo al Commune; e due al Padrone.

Che non si possi procedere per Invenzioni in Terreni incolti

Rub.a CVIII.

Item ordiniamo, che nessuno Offiziale de Danni dati possi procedere per Invenzioni in verun Terreno inculto, come quello, che ci fusse trè, o quattro Cerque, o più Olmi, che per causa di Ghianna per invenzione non possi procedere di ver in qualunque

lunque altro luogo si trovasse, salvo in
Biade d'ogni generazione, che fusse o in
. . . . , o no, o Vigna, o Chiusa, salvo
e Riservato, che in qualunque sopradetti
Terreni ultimamente al suo Padrone
gli sia lecito di accusare, et esequire, co=
me si contiene nelli Statuti.

Che non si possino Viti cari=
care senza licenza=

Rub.a CIX.

Et ordiniamo, che non sia persona
di veruna condizione, che ardisca por=
tar veruna sorte di vite senza licenza
de Magnifici Sig.li Priori alla pena
di soldo uno al Commune, e per emen=
da soldi due per vite. E se forastiere
arrecasse in some, o in fascio, o altro
modo, e non provasse aver vigna sua, o
vero in Lavoreccio gli sia pena in soldo=

gnino per vite, e la detta pena non lo
disobrighi dall'emenda, come nell'altre
pene de Statuti si contiene, et il detto
Offiziale, che avesse il Malfattore fora=
stiere, e non avesse Vigna, ne tenesse
a Lavorecio, che lo detto menar pri=
gione, e facciasi insegnare, dove togles=
se quelle vite, e non lo lasci, finche
non sia cauto di tutta la pena, che
di sopra si contiene, e l'Offiziale, che
non assegnasse quanto in questo Capi=
tolo, gli sia pena doppia come questo
Capitolo pur si contiene.

Dell'eleggere un Offiziale sopra le vie, e Fossati

Rub.ca CX.

Item ordiniamo, che li Magnifici Sig.ri
Priori, che saranno per li tempi, cioè di
Marzo

Marzo, et Aprile debbano eleggere un buono, e diligente Offiziale, come anticamente soleva essere, il quale debba cura avere di fare acconciare le vie, e mantenere, e possi provare per Invenzione circa l'Offiziale de Danni Dati, intendendosi, che debba essere d'accordo con l'Offiziale Maggiore delli Danni Dati, delle pene, che nell'Officio ascendessero delli detti Danni Dati.

Che si mandi il Bando per cause delle vie

Rub.a CXI.

Item, che l'Offiziale predetto nel principio del suo Officio debba fargir un Bando, che in termine di 15. di ciascuno debba avere acconcie le vie, e levato fassi appartenenti a Possessioni loro sotto

pena di soldi X, la qual pena prima non possi riscuotere, che le vie non siano acconcie, e relevati li Fossi.

Che si mandi Bando per fatto delle Vie, e Fossati

Rub.ª CXII.

Item, che possi l'Offiziale imponer pene a ciascuno per cose appartenenti all'acconciare Strade, o Vie fino a soldi 30: de denari a sua descrizzione, con questo, che nessuna pena possi mai riscuotere finche la detta Via Reale, over publica ben, e diligentemente non sia fornita d'accommodare.

Che non si getti per le Vie Terreno.

Rub. CXIII.

Et ordiniamo, che non sia, chi getti mai

in via

in Via, overo Strada veruna sorte di Terreno, tanto cavatina di Fossato, quanto altro, salvo non l'abbreviasse bene, e diligentemente per sì fatto modo, che la detta Via si mantenghi senza Fango sotto pena di soldi 30: de Denari, e che non possi la pena riscuotere, se prima non hà fatto mettere in esecuzione, a quanto è detto di sopra, et essendo in luoghi dove fusse difficil d'aver la Breccia, gli sia lecito gettar Terreno, o Cavatino de Fossati, et eseguire, e fare come per li Soprastanti si commandarà, e questo Capitolo s'intenda dall'ultime Ville in giù, e da Tossino verso Levante, e da Tossino in là verso Ponente si debbano acconciare, e fare cavare Fossati, e sciaquare, ed abbreciare, come alli Soprastanti piacerà, et ordinaranno senza Confine alla sopradetta Pena.

Che non si possi impedire alcuno sciaquatore

Rub.ca CXIV.

Item ordiniamo, che non sia, chi impe=
disca veruno sciaquatoio d'acqua tanto di
fossato acqua morta, quanto d'acqua
viva, massime quando fusse danno di
special persona, ò pure occasione di gua=
star via, e che di questo qualunque persona
se ne ricevesse danno, gli sia lecito di far
auoniciare detto impedimento dal detto cor=
so d'acqua alle spese del prefato Malfatto=
re, e l'Offiziale gle ne faccia somma=
ria ragione, et espedita esecuzione, et il
detto Malfattore cada in pena di cinque
libre de denari, obligato ancora all'emen=
da di chi riceverà il danno, estimandosi,
come è detto di sopra.

Che l'acconciare delle Strade, e cavar de Fossati facciano li Lavoratori

Rub.a CXV.

Et ordiniamo, che l'acconciare delle vie, e cavar fossi s'intenda a fare dalli Contadini Lavoratori delle Possessioni per li medemi modi, e forma, che si contiene nelli sopradetti Capitoli.

Come si debbano acconciare le vie vicinali

Rub.a CXVI.

Item diciamo, che le vie vicinali s'acconciano, e mantengono, così che, quando fussero due, o trè, o più vicini insieme

per volere acconciare la via vicinale, gli sia lecito di richiedere l'altri appartinenti per gir a Possessioni loro, che li detti tali debbano attenere, ed intervenire ad acconciare detta via, e quando non volessero intervenirvi, possino li richieditori fare, e far fare alle spese delli richiesti, cioè per la rata loro, e che l'Offiziale, che sarà sopra le dette vie gli debba dare aiuto, e favore, e faccia esecuzione, imponga Pene ad istanza delli sopradetti richieditori.

Che non si possa impedire via vicinale

Rub.ca CXVII.

Item diciamo, che nessuno ardisca d'impedire, nè fare cosa alcuna in via vicinale dette di sopra, che causassero,

non si

non si potessero usare con Baratte, con Bigonze, et altre cose pertinenti alle Terre sotto pena di libre cinque de' denari per volta.

Che l'Offiziale possi domandare li Soprastanti alle Ville

Rub:a CXVIII.

Ancora ordiniamo, che il detto Offiziale sia tenuto di mandare Soprastanti a ciascheduna Villa, come li parerà, cioè due Soprastanti, li quali debbano essere per lo Sindaco dati dalla Villa, et approvati per li Priori, che per li tempi saranno, e li detti Magnifici Sig:li Priori debbano eleggere uno Soprastante dentro, cioè di Persona idonea, et aggiacenti alla detta Contrada, dove assi d'acconciare vie, dove

sono li Soprastanti della detta Villa, e li
detti Magnifici Sig.ri Priori gli diano
il giuramento, che debbano fare l'Officio
Bene, e legalmente, e senza fraude
alcuna, e questi s'intendano essere per
un anno continuo, principiando dall'
elezzione fattagli per li Magnifici Prio=
ri.

Che l'Officiali de Danni Dati, o altro Offiziale sopra le Vie
Rub.a CXIX.

Item ordiniamo, che l'Offiziale usi dili=
genza, e discrizzione nelli commanda=
menti, che farà nelli luoghi, dove fusse
alcuno evidente impedimento, che debba
termini, ed usare come da Soprastante
gli si ricordarà, acciochè non si possi mai

il detto Offiziale

il detto Offiziale, et Officio de danni dati calunniare d'alcuna estremità.

Che l'Officiale, e Soprastanti possino fare le vie, e cavar Fossati

Rub.ca CXX.

Diciamo, et ordiniamo, che l'Offiziale, che sarà, overo li Soprastanti gli sia lecito fare acconciare vie, e Strade, overo far cavar Fossati di ciaschedun luogo, dove appartenesse alcuna persona, alla quale fusse stato commandato, e cui volde, che il detto Offiziale, e Soprastanti lo possino far fare alle spese di loro Disubidienti.

83v

Del Salario per l'Officiale delle Vie dette.

Rub. CXXI.

Item ordiniamo, che il Salario dell'Offiziale sia la metà della Pene, come nelli detti Statuti sopra le vie si contiene, e dall'altra metà, sia la metà del Commune di Foligno, e l'altra metà sia dell'Offiziale maggiore de danni dati. Et anco il detto Offiziale sopra le vie, possi fare Invenzioni, et abbia per suo salario la parte hanno gli altri Offiziali, che stanno con l'Offiziale Maggiore, e soggiaccia alli Statuti, e capitoli, che sono alli Statuti de danni dati, et il detto Offiziale sopra le vie, tutte le pene, che facesse

pagare

pagare di cosa pertinente all'Officio
suo lo debba far pagare per Bolletta di=
rizzata al Depositario dell'Officio del Dan=
no dato, e far conto tenere da perse dall'
entrata dell'Officio de Danni dati, e
far conto da perse tenere dell'entrata
dell'Officio de Danni dati, et il detto Offi=
ziale non possi toglere per nessun modo,
ne per veruna occasione alcun danno a
nome di pene, ne per verun'altro modo,
se non per Bolletta, come nel detto Capi=
tolo si contiene, alla pena di libre 25:
applicati subito al Cammerlengo del Com=
mune di Foligno.

Della pena di chi cavasse il Fossato senza licenza del vicino.

Rub.a CXXII.

Et ordiniamo, che chi cavasse Fossati com

muni fra lui, ed il vicino gettando tutto dal=
la parte sua, o in qualche altro modo
senza licenza del vicino caschi in pena
al Commune di Soldi 10:, et al Padrone
per emenda Soldi 15: pure.

Che l'Officiale, che riportas=
se invenzioni, non sia la
pena obligato di pagare,
che incorreva colui,
contro cui era l'in=
venzione fatta
quanto
fusse stato giustificato

Rub.a CXXIII.

Item ordiniamo, che s'alcuno degl'Officiali
del Danno dato riportasse una Invenzio=
ne falsa

ne falza; sia tenuta ipso facto pagare la
Medesima pena, che saria obligato colui,
quando l'Invenzione fusse stata giusta=
mente fatta, e se per dichiarazione delle
sopradette cose, l'Officiale Maggiore fusse
per le dette parti, o per alcuna di loro li=
cenziato di gir al proprio luogo, dove la det=
ta Invenzione fusse stata fatta per
l'andata, debbano le parti fare il deposi=
to di Soldi no: de Denari per ciascheduno, e
trovata l'Invenzione non esser giusta=
mente fatta, perda l'Officiale detti
no: Soldi, e paghi la pena.

Della pena dell'Officiale, che venisse trovato, o accusato haver fatto alcuna Simo= nia d'alcun Danno Dato.

Rub.ª CXXIV.

Et ordiniamo, che s'alcuno Offiziale de Banni dati fusse trovato accusato, o denunziato haver qualche simonia fatto de Banno dato ad alcuna persona caschi in pena ipso facto al Commune di Foligno di libre cinque de Denari per ogni volta, et ogni persona, e perda nondimeno tutte sue Invenzioni, che si troveranno scritte al Libro dell'Officio de Banni dati, non potendo mai più esercitare Officio, et all'Accusatore, che li accusasse, si creda con un Testimonio degno, e giuramento de lui Testimonio, e dell'Accusatore.

Inferius sequuntur nonnullæ reformaziones spectantes ad officium Damnorum Datorum Desert. in volumine veteri Statutorum Damnorum Datorum

Communitatis Fulginei

In Nomine Domini Amen. Anno eiusdem millesimo quatrigentesimo sexagesimo quinto Indizione XIII. D.^ni in Christo Patris, et D. N. D. Pauli Divina Providentia Papæ Secundi, die vero quinta Mensis Julij. Convocato, ac congregato Consilio Magno de consensu Populi Magnificæ Civitatis Fulginei in Aula Magna Superiori Palatij residentibus Magnificorum Dominorum Priorum Populi

86v

Magnifice Civitatis predicte ad sonum Cam=
pane Turris communis de mandato Ma=
gnificorum Dominorum Priorum pre=
dictorum, ut moris est, in sufficienti nu=
mero Consiliariorum, in quo quidem Consi=
lio Vir egregius Lucas Petri Altobrandi=
ni, unus ex magnificis Dnis Prioribus
predictis cum consensu, presentia, et
voluntate suorum in dicto Officio
Collegiatorum infrascript. et fuit
propositas V.Z. Divino primitus invoca=
to numine in primis circa ad mentem
Revmi Dni Cardinalis Bononiensis, et
omissis nonnullis propositis in eodem
sequentibus, sequitur infrascripta pre=
positio vid.

Item de reformatione fienda super
damnis, que inferuntur quottidie in
Territorio per Forenses, super quibus
propositis

propositis.

Egregius Vir D.nus Vivianus Luce unus ex dictis Consiliariis in dicto Consilio existentibus surrexit, et ad Arengam ascendens, Divino primitus numine impetrato, dixit, et arrengavit quoad primam propositionem, qua omissa cum nonnullis sequitur infra scripta videlicet.

Circa autem damna, que inferuntur in territorio nostro per Forenses dixit, consuluit, et arrengavit, quod in hoc consilio reformetur, quod deinceps quilibet Forensis, qui fuerit repertus cum eius Animalibus in Territorio Fulginii incurrat penam pro qualibet Bestia grossa in qualibet vice Floreni unius, et pro qualibet Bestia minuta solidos quadraginta applican. Communi Fulginei, et ad emendationem damni Patrono Possessionis, ubi reperta fuerit

Animalia huiusmodi in damnum, et quod
etiam ultra dictam penam condemnetur
in eo pluriique continetur secundum
formam Statutorum, et ordinem illius
Loci, unde essent Patroni Animalium
eiusmodi, quibus omnibus sic consultis,
et arrengatis M. A. P. cum consensu, pre=
sentia, et voluntate Numeri de novem
proposita fuerunt ad partitum super
facto damnorum datorum, quae infe=
runtur per Forenses Consilium reddictum
per dictum Dnum Vivianum eo modo, et
forma, quibus per dictum consultatum est,
datis Fabis per Bubulcinem ipsisque restita=
tis, et enumeratis, ut supra obtentus fuit
dictus Partitus iuxta consultationem pre=
dictam per Fabas l. X X. repertas in Pi=
xide Alba del sic, una in contrarium reper=
ta non obstante.

In Nomine

In Nomine Domini Nostri Jesù Christi Amen.

Questi sono li Capitoli fatti dalli Cittadini deputati per li Magnifici Sig.li Priori, e per lo Conseglio della Magnifica Città di Foligno per evitare li danni superflui si fanno. La prima, che nessuna persona di qualsivoglia Condizione tanto Cittadi=no, quanto che Contadino, o Forastieri, che sia abbitante nella Città, o altrove, possi, ne gli sia lecito coglere, ne arrecar nessuna sorte de Frutti delle Possessioni loro, ove=ro d'altri senza Bollettino de Cittadini sopra deputati, cioè sotto la pena de 20: soldi, oltra la pena dello Statuto tante volte, quante contrafarà.

Item, che niuna persona possi coglere, ne portare niuna sorte d'uva sotto pena di 4. Bolognini per graspo, oltra la pena

88v

dello Statuto.

Item, che nessuno Cappannaro, Fornaciaro possi star fuori, ne pernottare, ne ricevere alcuna persona in lor Cappanne senza Bollettino di Cittadini, overo che saranno per li tempi deputati sotto la pena di 50: soldi.

Item che nessuna persona di Cittadini, Contadini, e Forastieri possi partirsi la sera dalla Città, ne Contadini da loro Ville per causa di gir a pescare per lo Fiume di sopra della Città di Foligno senza Bollettino di essi Cittadini posti sopra ciò sotto pena di 50: soldi de denari per ciascheduno per ogni volta, ed ogni Notte.

Item, che sia lecito ad ogni Cittadino, e Contadino, o Abbitante in Foligno, e suo

Contado

Contado di riportare, o denunziare alli sopradetti Cittadini ogni danno, che volessero fare; et i nomi saranno loro tenuti secreti, et haveranno la terza parte della pena col giuramento.

Item, che dette tutte pene occorreranno per vigore delli predetti Capitoli sia la terza parte applicata alla Fabrica del Palazzo delli Sig.^li Priori, la terza parte a quelli, che riportassero, overo denunziassero detti danni.

Item, che l'Invenzioni tutte, che si faranno per l'Offiziali de danni dati, o altri Garzoni degl' Offiziali Maggiori, la metà sia del Commune, e l'altra di chi farà l'Invenzioni.

Item, che nessuno Cappannaro, o Fornacchiaro, che, o caso tenessero fuori per vigore del Bollettino, avesser ottenuto dalli Cittadini, non

possano riuscir di fuori di loro Capanne, Orti, Cortine, o Are, dopo il terzo suono della Campana della sera, sino alla Campana del dì sotto pena di Soldi 50: come di sopra applicati.

Item, che tutti Cittadini, e Contadini, ch'avessero giurato per loro, e lor Fameglia di non fare danno ad altri, et essendo trovati, et accusati di danno, cadano in la pena coloro, che avessero giurato di libre dieci applicato al Palazzo de Priori, l'altri, che non avessero giurato cadano in pena di venti Soldi per uno, e per volta.

Item, che nessun Cittadino, o Contadino, o Forastieri possi partirsi la sera dalla Città, ne Contadino dalle Ville per andare a pescare il Fiume di fuori di Foligno senza Bollettino di Cittadini posti sopra ciò alla pena

pena di soldi 50: de denari per ciascheduno ogni volta, ed ogni notte.

Item chi sia trovato in vigne altrui, et accusato per alcun accusatore e dato gli sia pena fiorino uno, e la terza parte sia dell' accusatore, l'altra del Commune, sia lo nome dell' accusatore tenuto secreto, intendendosi questo finchè l' uva è nella vigna.

Item, che chi sia rifiutasse d'esser cercato, caschi in pena d'un fiorino, et applicarsi, come sopra.

Item, che s'alcun, o altri denunziasse alcuno danneggiare, et in alcun modo col suo giuramento habbi la terza parte, come di sopra, et il suo nome sarà tenuto segreto, e sia della sua parte pagato in termine di otto giorni, e così gli si promette, e

così gli si promette, e farglisi dare, et
dannos:

In Nomine Domini Amen. Infra=
scripta sunt quedam Capitula facta,
et condita per infrascriptos Cives Ful=
ginates videlicet Bartholomeum . . .
. . . Cipriani, et Joannem Antonium
Bartholomei Petri Gerardi, ac commis=
sione eis per Consilium Magnum decen=
tum facta, et approbata fuerunt, et
confirmata legitime in dicto Consilio
de Centum. Die 8. Mensis Octobris
Anni 1469: in Palazio Magnificorum
D.D.norum Priorum Populi Magnifice
Civitatis Fulginaten. Sollenniter, ut est
Moris celebrati, iuxta dictum Specta=
bilis Vir Ser Nicolai Petri, qui auditis
prepositis

proepositis per Magnificos Dñōs Priores
factis, inter quas proeposita fuerunt in=
frascripta Capitula, sequens, et ad ren=
gam ascendens, Cristi nomine primitus
invocato dixit, consuluit, et arrengavit
infrascripta Capitula facta per Bar=
tholomeum d. Cipriani, et Joannem
Antonium Bartholomei Petri Gerardi
debeant authoritate presentis Consilij
approbari, et confirmari, et datis Fabis,
et declarato partito, et fieri debitis, et
consuetis, prout moris est, obtentum,
et Reformatum extitit, ut infra con=
firmentur capitula, et approbentur
per Fabas 55: inventis in Bussula alba
del sic, et duobus in contrarijs non ob=
stantibus, que Capitulorum tenor sequi=
tur inferius, videlicet.

91v

In primis diciamo, et ordiniamo, che l'Offiziale Maggiore de Danni Dati sia sempre tenuto, et obligato sotto stimulo di giuramento, e di pena, come potremo dare in scritto al Cammerlengo del Commune tutte l'Invenzioni, che per lui si faranno, e suoi Offiziali, et anco di dare in scritto al medemo li discorsi de Danni per gl'Accusatori celati, o per altri Offiziali, che per la Communità si facessero due volte la settimana, cioè il Mercoledì, et il sabbato, e questo sotto pena di ducati quattro d'oro, per applicarli alla Fabrica del Palazzo de Sig.ri Priori per ogni volta, che si contrafacesse, e non osservassero le dette cose.

E diciamo, et ordiniamo, che detto Offiziale per nesun modo, o quesito colore possi cassare veruna

sare veruna invenzione, nè ancor rapportare tanto delle fatte per lui, e suoi Offiziali, tanto degl'altri fatte per gl'Offiziali vecchi, se prima non havesse detto Offiziale Bolletta dal Cammerlengo del Commune d'aver pagato tanto quello, che dovea pagare secondo li Statuti de' Stanni Stati, e che al prefato Offiziale non sia lecito di pigliar denari per questo, anzi che se fusse piccola quantità sotto pena di Ducati X. d'applicarsi, come di sopra per ogni volta, e per ciascheduna partita, che si trovasse cassa, non avendo la Bolletta sottoscritta dal Cammerlengo.

Item, che se veruno de' detti Offiziali facesse Invenzione, che non fusse scritta al Libro del Banco, overo non fusse data, e rapportata in scritto al Cammerlengo

92v

nel sopradetto modo, sia pena all' Officiale

Maggiore de Danari ns: d'Oro, et agl'

Officiali Ducati X, e privazione dell' Of=

ficio d'applicarsi, come di sopra. E qua=

lunque accusarà nesuno degl' Offiziali

abbi la quarta parte della pena, e sia=

gli tenuto il nome secreto, e se l'accusas=

se colui, che fusse trovato in Danno, o

altri di Casa sua propria habbi pure

la quarta parte d'essa pena, sia tenu=

to secreto, e non paghi pena del Danno

fatto tanto con Bestie, quanto personal=

mente.

Item diciamo, et Ordiniamo, che il Notaro

del Banco de Danni Dati, che tiene il

libro dell' accuse non debba mettere a

libro nesuno accuso senza la Bolletta

fatta per l' Offiziali ordinati dalla

Communità

Communità, et ancora tutte le Bollet-
te d'accuse debba mettere a detto Li-
bro, e non le mettendo, overo quello tale,
che non avesse Bollette mettesse cada
in pena per ogni volta, che accusa non
sia messa, et anco se la mettesse senza
Bolletta per ogni volta in ducati due
d'Oro d'applicarsi, come di sopra negl'
altri Capitoli, e nel fine dell'Offizio si
debba rivedere il Libro insieme colle
Bollette per li Sindici dell'Offiziale, e li
Sindici debbano nella Sentenza loro far
menzione di quello principalmente di
averlo riveduto, altrimenti cadano in
pena trovandosi fraude, come il Notaro
proprio per ciascheduno di loro.

Item diciamo, che l'Officiale de' Danni da-
ti alla fine del suo Officio renda tutti

li Libri d'accuse, ed Invenzioni, e di Repor=
tazioni al Cammerlengo del Commune, de
quali Libri debba aversi fatto, e cavato tut=
ti pendenti, li quali che egli non avesse
scossi tanto d'accuse, quanto d'Inven=
zioni, e Riportazione sotto pena di
ducati quattro d'oro.

Item diciamo, et ordiniamo, che il detto
Offiziale, ne anco il Notaro del Banco
possi cassare verun' accusa, o Malfattore,
se prima non hà la Bolletta del Cam=
merlengo sottoscritta, come di sopra
nel Capitolo dell' Invenzioni, e sotto quel=
la medema pena d'applicarsi, come
di sopra, e che per nesun modo delle pre=
fate cose gli sia lecito all' Offiziale, No=
taro, et altri suoi Offiziali di toglier de=
nari sotto la predetta pena d'applicarsi,
come sopra.

come sopra.

Item che l'Officiale nel bel principio del suo Officio sia tenuto dare un deposito sufficiente d'osservare tutti li sopradetti Capitoli principalmente, e tutte l'altre riformanze fatte, e da fare per la Communità sotto pena di quattro ducati d'oro per ciascheduno, che contrafarà d'applicarsi, come di sopra, et il suo deposito sia ipso fatto obligato a pagare la pena.

In Dei Nomine Amen. Anno Domini 1477: Indizione nona Pontificatus autem SS.mi in Cristo Patris, et D. N. D. Sixti divina providentia Papæ 4: Anno sexto, die vero 30: Martij. Vincentius Niccole publicus Baiulus Communitatis Valginis, retulit, se

mihi Michelangelo Gilio Tudertino, se
ut Moris est per loca Civitatis Fulginei
consueta una cum Socijs suis presens
Instrumentum Bandimenti publi=
casse, ac fecisse, et eiusdem Bandi=
menti, et preconij tenor sequitur de
verbo ad verbum, videlicet.

Fassi Bando, e Commandamento da
parte delli Magnifici Sig.ri Priori, e del
Conseglio grande del Popolo della Magni=
fica Città di Foligno, che non sia alcu=
na persona, che faccia danno con Be=
stia minuta in Possessione seminata,
o chiusata, o vignata del Piano, o Monta=
gna sotto la pena di Bolognino uno per
ciascheduna, et ogni volta, e che con solo
giuramento possi accusare il Padrone le

Bestie

Bestie trovate danneggiare, e quando le Bestie non si trovassero, ma le Pediche, overo la Calpista simile con giuramento solo il Padrone della Possessione possi accusare le Bestie trovate dar danno, e quando non si trovano le Bestie dar questo danno, e trovansi le Pediche, overo simile calpista con giuramento il Padrone della Possessione possi accusare l'Arte de Beccari, Macellari, e Consoli siano obligati di trovare li Malfattori, e non li trovando far pagare dagl' artegiani loro, et altri a questo, il Padrone delle Bestie, che sia danno ipso fatto cada in pena di quattro tratti di Corda per volta, che diano danno.

Et ego Michelangelus Grillus Juders publ. Imperiali Authoritate Notarius, et Judex

95v.

Ordinarius, nunc autem Magnificæ Communitatis Fulginiæ Cancellarius, et Notarius Reformationum, dum supra scripta Reformatio, et Bandimentum fieret interfui, et ea rogatus scribere scripsi, et publicavi, signum apponens meum consuetum in fidem, ac robur premissor. omnium, et singulorum signum mei Michaelisangeli subscripsi.

Inferius sequitur summa nonnullorum Reformationum pertinentium ad Officium Dannorum Datorum, de quibus fui ego Michelangelus rogatus Cancellarius, quæ Reformationes apparent in oibus Statutis mei temporis sub illis temporibus, sub quibus infra mentio videlicet.

In primis die x Januarij 1476: fuit Reformatum in consilio Magno, quod Officiales

principales

Principales Damnorum Daborum

Fuit Reformatum die 18: Aprilis 1677:
quod neque Officiales Damnorum Dabo_
rum possint capere pecunias, sed per
Bullectum Depositario debeat deponere.
Itemq. per Notarios exerceat Officium
ad Locum Tribunalis sub pena Salarij.

Fuit Reformatum die 20: Octobris 1478.
quod quando aliquis inveniret aliquam
personam ferre Fructus, et non habeat
Bulletum possit accusari pro damno
Fructuum in illis locis eo Arborum
alias non reperitur Malefactor

Fuit Reformatum die 4: Decembris
1478: neque Domini Possessionis, nec
que aliquis possit colligere Olivam,

96v.

quando pluit, aut nevigat, aut sit Nebula, vel Clive, balneate, pena Sol. 50:

Fuit Reformatum die 15. Martij 1479:

quod sit pena quatuor Sol. pro quolibet Castrabo Damnum datum in Vinea, in Oliveto, aut Agro seminato, que sit pro emenda Patroni Possessionis ultra penam Statuti.

Fuit Reformatum die xx: Aprilis 1479:

quod quicumque tenetur Animalia aliena conducta ad pascendum in Paludibus subeant pena per Sol., et nomine viros consiliarios declarandam.

Fuit Reformatum die 6: Maij 1480:

quod Officiales damnorum Datorum non habeant Bullectum Salarij, nisi pena exacta Castronum damnum dantium

tium, aut positis ad librum Specialis No=
minis Castratuum.

Fuit reformatum die 15: Settembris 1780:
quod nullus vastaret

a parti S. Jacobbi sub
pena viginti quinque solid. = Idem
Michelangelus Vaders Cancellarius &c.

Della pena di chi darà
danno in Possessioni al=
trui con Bestie
minute de Bel=
cari. Rub.a

Item statuimo, et ordiniamo, che nisu=
na persona faccia danno con veruna

sorte di Bestie Minute in Possessione
seminata, overo chiusata, o vignata nel
piano, o Coste di Foligno sotto pena di due
Bolognini per una, e per volta al Padro=
ne d'esse Bestie, e sia con la pena det=
ta al Guardiano loro, e che si creda al
sol giuramento del Padrone della Possessio=
ne, ove accusasse aver le Bestie trovate
dar danno, e similmente, quando le Be=
stie non trovasse nel danno, ma così
conoscessero le Pediche, e la Calpista possi
al Padrone della Possessione accusare
l'Arte de Macellari, credendosi al suo giu=
ramento, et allora li Consoli dell'Arte
siano di trovar obligati li Malfattori,
se non debbano far pagare questa pena
all'Artegiani loro. In tal caso li Macella=
ri, e Beccari, la stima del danno non
si faccia

si faccia per estimatore eletto per alcun modo, ma si debba la stima pagare secondo la tassa dello statuto di essi stanni Dati, che tratta, e tassa la quantità dell'emenda.

Acta correcta, firmata, et renovata fuerunt supradicta statuta per spectabilem virum, et celeberrimum Legum doctorem Dnum Franciscum de Varinis, et per spectabiles viros Annuntium Nalli, et Marinangelum Villanutij de Fulgineo Cives electos positos, et deputatos per Magnificos Dominos Priores, et Magnificum Consilium decemum Populi Civitatis Fulginei super renovatione, et correctione dictorum statutorum, et scripta, et publicata per me Venantium Angelelli de Fulgineo publicum Imperiali Authoritate Notarium, et Judicem ordi=

narium electum, ascriptum, et deputata per predictos Magnificos DD.nos Priores, et Concilium ad predicta statuta scriben; currentibus Annis D.ni N.ri Jesu Christi a Salutifera Nativitate eiusdem 1483: Indizione prima Pontificatus in Christo Patris, et D.ni N.ri D.ni Sixti Divina Providenzia Papæ 4. die octava Maij.

Ego Vincentius Bubaronus Fulginei Notarius Publicus, et Cons.ri Ill.mæ Communitatis Fulginei ex origina=li extrahi feci log. salvo semper, hic me subscripsi, et publicavi ad fidem etc.

Il sopradetto statuto del danno dato fù estratto da una copia, che in vigore di un decreto consiliare delli 7. Mar=zo 1647.

Zo 1647. Si era trascritta dall'Origi=
nale, essendo Capo Priore il Nobil
Sig.re Vincenzo Barnabò Foligno
questo dì 2. Agosto 1673.

100v

103v

Capitoli dell'Officio del Danno Dato della Magnifica Città di Foligno.

Fatti, et ordinati per li Magnifici

M. Viviano Cirocchi.

M. Pier Agostino Cellini dell'una, e l'altra Legge Dottori, e

M. Gio. Batta Gentili, e

M. Panunzio Poggio.

Sopra di ciò deputati dal Magnifico Conseglio di detta Città di Foligno appresso Vincenzo Cantagallo.

MDLXXXIV.

1. In prima, che il detto Officio del Danno Dato si venda anno per anno, e la det=

ta vendita cominci il dì, che sarà celebrato il Contratto di detta Vendita con l'infrascritti Patti, Capitoli, e Conven=zioni, e vedendosi altrimenti, tal Vendita non vaglia, ne tenga, e sia ipso Jure nul=la, dechiarando, che tal vendita non si possi, ne debba fare a huomo di detta Città, suo Distretto, o Contado possa, o debba essere partecipe in modo alcuno nel det=to Officio, ne agiutare in qualsivoglia modo il Compratore di detto Officio, come sarebbe a dire il riscuotere, o far riscuo=tere, o sollecitare, o scrivere in detto Offi=cio sarà pena di scudi . . . . . di appli=carsi un quarto alla Cammera, un altro all'Essecutore, che ne farà attuale essecu=

zione

cuzione, un altro quarto all'Accusatore, al quale si crederà con un Testimonio, dichiarando, che in tal pena incorra tanto il detto Compratore, quanto il detto Partecipe, o Aiutore di esso, la quale proibizione non s'intenda per li Offiziali Minori, quali andaranno fuori a fare l'Invenzioni, e quelli possano essere di essa Città, suo distretto, e Contado.

Item, che il detto Offiziale, e Compratore, e suoi Offiziali tanto Maggiori, quanto Minori debbano nel principio del loro Officio giurare in mano del Cancelliero de Magnifici Sig.ri, che saranno per li tempi di bene, e diligentemente fare detto loro Officio, e quello con ogni fedeltà esercitare, et osservare detti Statuti, Legge, Riformanze, Ordini, Capitoli,

quali fussero fatti sopra tal Offizio sotto
pena di Scudi .... per ciascheduno,
e ciascheduna volta, che si contrafarà
d'applicarsi, come sopra.

3. Item, che il detto Comperatore, o Appaltatore di detto Officio sia obligato fare,
o far fare a tutte sue spese trè libri,
cioè uno per l'Invenzioni, l'altro per
le Querele, et il terzo per le accuse, e
denunzie, e quelli sia obligato far sigillare, e stampeare con il sigillo, o
stampa di detta Communità, e cartolarli, et in fine di ciascheduno libro
far descrivere per mano di detto Cancelliero il numero delle Carte, nelli quali
libri si debbano descrivere, et annotare
respettivamente tutte, e singole Invenzioni, accuse, querele, e denunzie, e tutte cose

te l'altre cose pertinenti à detto Of=
ficio, e questo per Mano di Notaro Fe=
dele, e Legale; il quale Notaro in prin=
cipio del suo Officio debba portar seco
fede publica, et autentica della sua
Communità del suo Notariato, e facen=
dosi altrimente tale scritture non vo=
gliano, ne tengano, e siano ipso Jure
nulle.

Item, che il detto Compratore, o Appalta=
tore sia tenuto, et obligato avere, e
tenere con esso lui in detto Officio du=
rante la sua Condotta il sopradetto
Notaro, o Notari Forastieri, e da Calen=
de di Novembre sino, e per tutto li
15: Aprile prossimo immediate se=
quente possa tenere, et aver seco sei
Officiali, e non meno, ne più per an=
dare a danni dati, e tenendone più,

oltre il detto numero tassato, l'Inven=
zioni fatte da quelli, che saranno ulti=
mamente messi, siano ipso fatto nulle,
ne si possano in alcun modo eseguire,
e dalli 15. d'Aprile, siano e per tutto
il Mese di Ottobre prossimo immedia=
te seguente, ne possa, e debba tenere
dieci, li quali Officiali debbano in prin=
cipio del loro Officio, e prima, che co=
minciano ad esercitare, essere approva=
ti dalli Magnifici Sig.^{ri}, e Nove, che pro
li tempi saranno, et esser descritti gra=
tis dal Cancelliero di detti Magnifici Sig.^{ri}
Priori, et ogni volta, che il detto Com=
pratore, o Appaltatore non le tenesse,
e facesse approvare, e descrivere, come
di sopra, detto Compratore, o Appaltato=
re cada in pena di Scudi cinque per cia=
scheduno, e ciascheduna volta, che contra=
farà

farà d'appaltarsi, come di sopra, e non essen=
do detti Offiziali approvati, come di sopra,
tutte, e singole invenzioni, che faranno,
siano ipso Jure nulle, e si per caso de' ma=
gnifici Sig.ri Priori per li tempi, per qua=
liche giusto impedimento non potessero,
e non volessero adunare il Numero delli
Nomi, doppoi, che saranno richiesti dal
detto Compratore, o Appaltatore per
far detta approvazione, acciò l'Offizio
non patisca, possano l'Offiziali, quali ha=
vranno fatto il giuramento, esercitare det=
to Offizio, sino, che saranno approvati,
quale approvazione nondimeno si hab=
bia da fare a richiesta di detto Compra=
tore fra termine di tre dì, e passato det=
to termine, e non procurato da detto
Compratore, o Appaltatore detta appro=
vazione, l'Invenzioni si faranno per

detti Offiziali, o alcuni di essi non approva=
ti, siano ipso Jure nulle &c.

5. Item, che li Offiziali deputati, o da deputar=
si per il detto Compratore, o Appaltatore
debbano tanto di dì, quando di Notte inve=
stigare per ritrovare li danni dati
insieme con le Guardie da deputarseli
per il detto Compratore, e se detti Offizia=
li saranno giudicati dalli Magnifici Sig.ri
per li tempi esser cavillosi; in tal caso si
possino cassare dalli detti Magnifici Si=
g.ri per li tempi, ancorchè detti Offi=
ziali fussero stati pur prima approva=
ti da noi per tempo conveniente ad ar=
bitrio de loro Sig.ri a provedere dell'altri
et in tanto possano esercitare, e detto
Appaltatore sia tenuto a provedere
dell'altri a tal'offizio, dichiarando, che

il detto

il detto Appaltatore non possa ricevere guardia di minore età di venti anni, o maggiore inclusive di settanta, possa essere scusato, e se detti Offiziali faranno Invenzioni con guardie di minor età di detti venti anni, tali invenzioni non vagliano, ne tengano ipso iure.

6. Item, che il detto Appaltatore, o altri in suo nome nell'andare, o far pegni per il detto Offizio, ancorche menasse seco il Balio, et a sorte s'incontrasse in qualche danno, in tal caso possa tal danno dato accusare, o contro esso fare inquisizione, purchè vi chiami un testimonio, dechiarando, che in tal caso il detto Balio non si abbia per testimonio, e tale accusa, o Inquisizione fatta, altrimente non vaglia, ne tenga ipso iure.

7. 111v

Item, che detto Appaltatore sia tenuto, e debba dare idonea sicurtà, non però Avocato, o Procuratore, o Notaro di essa Città da pagarsi il prezzo convenuto di quattro in quattro Mesi in mano del Camerlengo della Communità di detta Città, o ad altri, a chi da essa Communità sarà ordinato, e stare a sindicato in fine del suo Offizio con tutti li suoi Officiali, e Fameglia, e pagare quello saranno condannati.

8. Item, che detto Appaltatore, o suoi Offiziali, e Ministri non possano, ne debbano ritenere appresso di se alcuna sorte di Pegni più di ... ma quelli fra detto termine debbano consegnarli al Depositario di detta Communità, quanto alli Pegni Morti, ma

quanto

quanto alli Animali debbano consegnar-
li al Conduttore dello Stallatico di essa
Communità per li tempi sotto pena
di Fiorini . . . . d'applicarsi un
terzo alla Cam. Ap.ca, per l'altro alla
Communità per l'altro terzo all'accusa-
tore, et essecutore.

9. Item, che in tutte le Cause de Danni
Dati, d'accuse, Inquisizioni, Denun-
zie, o in qualsivoglia altro modo, det-
to Appaltatore, o suoi Offiziali, o Mini=
stri non possano, ne debbano fare, ne
far fare Pegni contro qualsivoglia
persona, se prima tal danno Dato, o
Malfattore, non sia citato almeno una
volta in persona, o due volte in diversi
dì a Casa con lasciar la Poliza a Casa, che

112v

venga a pagare quanto devono nelli dd. stanni Dati.

10 Item, che nascendo differenza sopra li pagamenti, o pene, o altre cose appartenenti ad. Off.o con qualsivoglia persona debbano essersi giudici li Sig.ri Priori, che saranno pro li tempi e quello, che per loro Sig.rie con l'intervento dell'Avocato di essa Communità per li tempi sarà giudicato, e dichiarato si debba da d.a parte acettare, e tener rato, e fermo, ne da quello si possa appellare, dir de nullità, ricorrere, o supplicare, o altramente implorare l'offitio del Giudice, et in evento, che per alcuna persona, o di esse parti fusse appellato, o detto di nullità, ricorso, o supplicato sia nullo, e non impedisca l'essecuzione, e detti Sig.ri Priori procedano in ciò sommariamente

sommariamente, e senza farsi processo.

11. Item, che detto Appaltatore pigli in se detto Officio del Banno stato ad ogni suo rischio, pericolo, o fortuna, e che a tutti li casi tanto soliti, quanto insoliti tanto pensati, quando non pensati, non possano, ne debbano dimandare difalco, o dimissione alcuna, e dimandandola tal dimanda non sia ammessa, e sia nulla ipso Jure.

12. Item, che tutte, e singole invenzioni si faranno da detti Offiziali, e Ministri si debbano approvare per le Guardie andaranno con detti Offiziali in presenza di due Testimoni, e di quelli dar copia gratis in

113v

Cancellaria di detta Communità frà
Termine di un Mese dal dì, che saran=
no fatte, e la guardia sia tenuta Ri=
portare frà detto tempo le dette Inven=
zioni, et il Cancelliere di detta Commu=
nità quelle debba rileggere di nuovo,
et avendola giusta la metta in filza,
et essendo messa in Cancellaria non sia
più lecito alla detta Guardia raconciar=
la, dichiarando, che se il dannodato aves=
se Prove legitime incontrario gli siano
Ammesse, et in tal caso la Guardia detta
cada in pena di un Fiorino d'applicarsi,
come di sopra, e tutte spese, ed inte=
ressi di esso riportato ingiustamente,
e le dette Invenzioni non fossero ripor=
tate in Cancellaria frà detto tempo,
tali invenzioni siano nulle, et il detto
Cancelliere non le possa più ammette=

re, e se

re, e se non fatto lo sportamento procedesse dalla detta Guardia, in tal caso la detta Guardia sia tenuta a tutto il danno, et Interessi di detti Offiziali, che potessero importare dette Invenzioni, et incorra in pena di Fiorino uno d'applicarsi, come sopra.

13. Item, che tutte l'Invenzioni, che si faranno con Testimoni si debbano riportare per il Testimonio, come di sopra sotto la detta pena, in qual caso detto Offiziale frà termine di otto giorni dal dì, che sarà fatta l'Invenzione debba citare il detto Testimonio, che detta riportare detta Invenzione, qual Testimonio non essendo citato frà detto tempo non sia obbligato a pena alcuna.

14. Item, che detto Appaltatore sia obbligato frà termine di trè giorni dal dì, che saranno approvate l'Invenzioni, notifi=

114v

cate al Padrone il danno receuto, e non no-
tificandolo, sia obligato detto Officiale a
tutto il danno fatto, secondo sarà giudicato
per detto Padrone, e di averlo notificato, si
creda al detto Officiale con suo giuramento,
e detto di un Testimonio degno di Fede, o del
Balio.

15. Item, che detto Appaltatore non possa, ne
debba rescotere la parte sua delle pene,
se prima non sarà accommodato, chi ha-
verà riceuto il danno, e trovandosi, o ap-
parendo anche per un Testimonio haver
fatto altrimente, il detto Officiale incor-
ra in pena di tre scudi d'applicarsi per
un quarto alla Cammera, l'altro quarto
alla Communità, e li due altri quarti
al Padrone, et all'essequtione. Dichiaran-
do tale Interesse di pena aver luogo,
quando detto Officiale riceve dal Padrone

dannificato

Dannificato almeno in presenza di un Testimonio degno di Fede, fusse negligente in fare accommodare detto Padrone del detto Danno ricevuto.

16. Item, che detto Appaltatore, o suoi Officiali non possino dar licenza, o affidare alcuna sorte di Bestiame tanto a persona alcuna di detta Città, suo Contado, o Distretto, quanto a Forastiere di poter tenere alcuna sorte di Bestiame tanto Minuto, quanto grosso dentro il Territorio di detta Città, ne concordarsi con alcuno per ragione di Danno dato sotto pena di Scudi dieci d'applicarsi per la metà alla detta Communità, l'altra Metà all'Accusatore, ed Esegutore, quale sarà tenuto secreto, e se si crederà con il suo giuramento, e detto di un Testimonio degno di Fede. Dichiarando, che s'intenderà aver dato licenza, o affidato, o

115v

accordato respettivamente ogni volta, che
li suoi Officiali, o Ministri saranno tro=
vati detti Bestiami dar danno dentro il
Territorio contro la forma delli statuti,
o Reformanze di detta Città; e non le scri=
veranno, e se le farà pagare pena con
il rifacimento del danno al Padrone
frà termine di otto giorni dal dì, che
saranno trovati, e non saranno reporta=
te.

17. Item, che il detto Compratore, facen=
dosi un danno enorme, dechiarando
il danno essere enorme, quando la sti=
ma d'esso passi la somma di scudi die=
ci, possa procedere ex officio per inqui=
sizione, et in ogn'altro meglior modo,
a fine, che li danni si ritrovino, il che
anche abbia luogo contro chi tenesse
Bestie proibite, overamente tenesse

Bestie

Bestie non prohibite in luogo non prohibito.

18. Item, che d.d. Offiziali, o loro Guardia per li tempi trovando Animali, non solo siano tenuti farne Invenzione, ma anche cacciarli trovandoli far danno in qualsivoglia luogo sotto pena di un Fiorino per ciascheduno, e ciascheduna volta d'applicarsi, come di sopra.

19: Item, che andando l'Offiziale, o Ministri del detto Compratore al danno dato senza la sua Guardia non se gli dia fede alcuna, eccetto che nell' Invenzioni havesse un Testimonio degno di fede, purche detto Testimonio non sia condotto fatto il giorno, et andando con la Guardia non possono detti Offiziali, o Ministri chiamare alcun Testimonio, e chiamandolo non vaglia in alcun modo.

Item, che tanto il Compratore, quanto suoi Offiziali, Ministri, e Guardie, che saranno trovate far danno alcuno personalmente, o con Bestie caschino in pena dupplicata, che incorresse un particolare d'applicarsi alla Communità, Accusatore, et Essequtore, come di sopra, e le Guardie siano obligate reportare alli Sig.ri Priori, o in Cancellaria il danno, che faranno detti Offiziali frà termine di dieci giorni dal dì, che l'averanno fatto, e non reportandola cada in pena d'un Fiorino d'applicarsi, come di sopra, e trovandosi legitimamente, che le Guardie habbiano fatto tal reporto falzamente, caschino in pena di uno Scudo d'applicarsi, come di sopra, e di tutte Spese, et Interesse, che detti

riportati

riportati falsamente patissero, e con=
tra dette Guardie in tal caso possano
procedere l'Offiziali del Podestà, o ad
istanza delli Sig.[ri] Priori, o di detti Offi=
ciali.

n1. Item, che se alcuno di detti Officiali
saranno trovati haver fatto invenzioni
false, o iniuste contra qualsivoglia
persona caschi in pena di scudi dieci
per ciascheduna volta d'applicarsi egual=
mente alla Communità, et Essecuto=
re; e non potendo pagare detta Pena
siano messi alla Berlina, e non di=
meno le dette Invenzioni siano nulle
ipso iure.

n2. Item, che detti Offiziali trovando alcuna
persona dal Mese di Novembre inclusi=
ve, e doppo seguitando sino per tutto

il Mese di Aprile, ancorche fussero Campi seminati, cogliere Erbe per insalate, o Foglie da Magnare non possano, ne debbano contra tal persone far alcuna Invenzione, ne contra esse procedere in modo alcuno, purche detti luoghi non siano paratti, o con sepe attorno.

n3. Item, che detti Offiziali non possano accusare alcuno personalmente, o con Bestie, ne farl' Invenzioni de Lontano eccetto tanto, quanto la Guardia possa ben vedere, e conoscere, chi sia il Danno Dante, o Malfattore giustificando però con il suo giuramento, che il Danno hà dato personalmente, o con Bestie.

n4. Item, che detti Offiziali non possino comandare

mandare, o imporre pena alcuna ad alcuna persona eccetto per cose spettante al loro Offizio sotto pena di un Fiorino d'applicarsi, come di sopra, ma circa le cose spettante al loro Officio, possino comandare, imporre Pene, e l'Inobidienti incorrano in pena di un Fiorino, come di sopra per ciascheduno, e ciaschuna volta d'applicarsi per equal parte alla Comunità, et al Conduttore.

115 Item, che l'Invenzioni non si possino, ne debbano se non per l'Offiziali, che saranno descritti in Cancellaria, e non si possa dare autorità d'alcun'altro, che faccia alcuna Invenzione sotto pena di nullità di detta Invenzione.

116. Item occorrendo, che alcuno faccia qualche accusa, e volendone cavare alcuno, tal cavamento debbano fare nel tempo della

della detta fatta Accusa, e non doppo, e
l'Appaltatore, e suoi Officiali debba dar-
li sua Poliza di loro mano delli nomi,
che averà cavati, giustificando però il
detto accusatore per un Testimonio di aver
ricerco detto appaltatore, o suoi Officiali
non possano, ne debbano procedere in
modo alcuno contro tali cavati, e proce-
dendo tal processo non vaglia in modo
alcuno.

117. Item, se alcuno accusato, o trovato a far
danno in qualsivoglia modo si scusarà
di haver licenza dal Padrone, dove è
fatto il danno, tale scusa non si possa,
ne debba ammettere, se detta Licen-
za non mostrerà scritta dal Padrone,
e sottoscritta con la sottoscrizzione pe-
rò di uno delli Notari del danno dato.

118. Item, che il Balio, o Balij deputati dalla
Communità

Communità possa, e debba pegnoreg=
giare per causa del Danno Dato insieme
con il Notaro, o uno delli Ministri del
detto Conduttore, e per sua Mercede
abbia, e debba havere quatrini due
correnti per ciaschedun Pegno, li quali
Pegni il detto Balio fra termine di
tre giorni dal dì, che l'haverà fatti,
debba consegnare al detto Conduttore, qual
Conduttore ricevuti, che haverà detti
Pegni, debba farline il ricevuto in
scriptis, notando la qualità, e quanti=
tà di essi Pegni con il nome del Padrone
di ciascheduno di essi, la qual Poliza di
ricivuto debba il detto Balio consegnare
al Cancelliero della Communità trà
termine di un dì, sotto pena al detto
Balio per ciaschedun Pegno, che frà det=
to termine non consegnasse, o perdes=

se, o che non portasse Poliza di ricevuto di essi, d'applicarsi, come di sopra, e di più sia tenuto alla valuta del Pegno perduto, della qual pena etiam incorra il detto Conduttore, quando non appli=casse la Poliza ad ogni Pegno, quali Pegni ricevuti, et annotati, come di sopra, il detto Conduttore sia tenuto sotto la detta pena consegnarli al De=positario della Communità frà ter=mine di quattro Mesi, pigliandone di esso Depositario Poliza di ricevuta d'ogni Pegno con la sua qualità, e nome de Padroni di detti Pegni, qual Conduttore avanti faccia detta consegnazione de Pegni, li debba notare Pegno per Pegno in un libro Cartolato, e stampa=to, come di sopra, e nella medesima pena detta di sopra incorra detto

Conduttore

Conduttore in caso, che si perdesse alcun
Segno, d'applicarsi, come di sopra, oltre
la valuta del detto Segno perduto, qual
Libro in fine del suo Offizio il detto Con=
duttore detta lasciarlo in mano di detti
Cancellieri.

29. Item, che essendo molestato, o dannificato
alcuno dalli Animali spettanti al Condut=
tore delli Macelli per li tempi di detta
Communità debbano il detto Appaltato=
re, o suoi Offiziali stare a quelto, che
sopra ciò sarà dechiarato dalli Magnifici
Sig.ri Priori, che saranno per li tempi
con l'Intervento dell'Avvocato della
Communità, overo del Podestà, quan-
do il detto Avvocato cadesse in essa Causa
di sospincione.

30. Item, che sentendosi alcuno di detta Città,
suo Contado, e distretto, o habbitante in

essa gravato dal detto Appaltatore, o suoi Officiali, o Ministri possa, e debba ricorre=re, et appellarsi alli detti Magnifici Sig.ri Priori per li tempi, e quando sarà per loro Signori con il Conseglio di detto Avvo=cato, o Podestà, come di sopra giudicato detto Conduttore, o suoi Ministri siano te=nuti, et obligati osservare, et adempire, e non si possano in modo alcuno appel=lare, o ricorrere in querele, ne implo=rare Officio di alcun Giudice.

31. Item. Che il detto Conduttore finito il tem=po della sua Condotta debba stare a Sin=dicato con tutta la sua Famiglia, o Mi=nistri, quali in qualsivoglia modo si fusse=ro ingeriti in detto Offizio inanzi alli Sindicatori, quali si estrarranno, o depu=taranno pro tempore del Bussolo, o dal=

la detta

la detta Communità, dalla sentenzia delli quali non si possa per alcuno delli prefati appellare, richiamare, supplicare, o ricorrere, o implorare officio di alcun Giudice; ditto, che alli Magnifici Sig.ri Priori per li tempi, anzi siano obligati detti Offiziali, e loro Sideicessore prigamamente senza alcuna esenzione sodisfare, et adempire per detti Sindicatori, o Sig.ri Priori sarà sentenziato, per la mercede de quali, o sportule delli Sindicatori, Notari, e Consultori di essi detto Appaltatore paghi, e pagar debba del suo in tutto di scudi tre, nelli quali debbano contribuire li detti Offiziali.

3R. Item. Che detto Conduttore tanto per se, quanto per ciaschuno de sua Fameglia, o Ministri, come di sopra avanti, che sia ammesso lui, o alcuno delli predetti a respondere all

Inquisizione tanto generale, quanto particolare, overo all'Accuse, che in nome publico, o privato si dessero in tempo del tempo del detto Sindicato, sia obligato, e debba con effetto dar tanto per se, quanto per l'altri sopradetti, idonea sigurtà della detta Città, suo Contado, o distretto, quale sia facile di convenire avanti a qualsivoglia Tribunale, eccetto Avocati, Priori, e Notari.

33: Item, che avanti si risponda all'Inquisizione dello Sindicato detto Appaltatore, o suoi Ministri debbano con effetto dare in mano di detti Sindicatori, o loro Notaro tutti li Libri della sua Banca, et Offizio, che averanno fatto, e di quelli poi finito lo Sindicato si debba dare al detto Conduttore un estratto delle Accuse, e cose non essequite, qual Conduttore possa, e debba omninamente spedirle infra termine di due

Mesi

Mesi, e non più oltra, quale estratto debba

deportare dopoi li detti due Mesi, e porlo

in Mano de Magnifici Sig.ri Priori, che

saranno per li tempi. dechiarando, che

passati detti due Mesi, e non espedito, ne

fenito di esequire detto estratto, tale estrat=

to, e debbitori in esso contenuti, non si

possano più esequire dal detto Condottore,

o altri in suo nome.

Notola delle Pene de Danni

Dati della Magnificia Cit=

tà di Foligno. ~~eeeeee~~

In Foligno appresso Vincenzo

Cantagalli

MDLXXJV.

Notula delle Pene de Danni Dati della Magnifica Communità di Foligno seguita, e tale cioè.

1. Imprima, che qualunque persona sarà trovata dar danno, overo accusata, denunziata, e per qualsivoglia modo convinta di aver dato danno in Biade dalle sementi sino a Calende di Aprile paghi al Commune Bolognini due per ciascuna Bestia grossa, et al Padrone Bologni ni quattro, e da Calende di Aprile fino, che saranno metuti Bolognini quattro al Commune, e Bolognini otto al Padrone; e per Bestia menuta per tutto l'Anno Bolognini uno al Commune, e

due

due al Padrone, reservando sempre però al Padrone poter far stimare il suo danno.

2. Item: Chi darà danno in Canapori paghi al Commune per Bestia grossa Bolognini due, et al Padrone Bolognini quattro.

3. Item qualunque persona, overo accusata denunziata, o convinta, come di sopra dare, overo dato danno in Vigne, o Pastinati da Mezzo Marzo sino alle Calende di Novembre con Bestie grosse cada in pena per ciascheduna Bestia Bestia di Bolognini quattro al Commune, et al Padrone di Bolognini otto, trà quali Bestie grosse ci siano connumerate le Capre però a lodere, e se con Bestie minute paghi al Commune Bolognini uno, et al Padrone Bolognini due per Bestia minu=

ta, e per tutto il Resto dell'Anno la metà
di dette pene tanto al Commune, quanto
al Padrone; e quando si accusasse di vite
rose in tutto, o in parte, overo trampolla-
te, possa conseguire dal Malfattore, se
vi sarà dato, se non dalle Ville, che saran=
no accusate, e non averanno riportato i
Malefattori Bolognini quattro per ogni
vite rosa in tutto, e Bolognini due per
vite rosa in qualche parte, e Bologni=
ni sedici per ogni vite strampolata, et in
Canneti in Calende di Aprile, sino a Mez=
zo Agosto di Bolognini otto al Commu=
ne, e bolognini sedici al Padrone per cia=
scheduna Bestia grossa, e Bolognini
uno al Commune, et al Padrone Bolo=
gnini dieci per Bestia minuta, e per
tutto il Resto dell'Anno la metà di dette
pene tanto al Commune, quanto al
Padrone

Padrone

4 Item qualunque persona sarà trovata, overo accusata, denunziata, o convinta, come di sopra dare, overo dato danno in Chiusa con Bestie grosse cada in pena al Commune di Bolognini quattro, et al Padrone di Bolognini otto per Bestia grossa, e queste da Calende di Ottobre, sino a tutto Marzo, e per ciascheduna Bestia minuta al Commune Bolognini due, et al Padrone Bolognini quattro. Dechiarando, che in tal pena incorranno respettivamente per tutto l'anno li Padroni di dette Bestie ogni volta, che saranno trovate stare, o a pascere in dette chiuse, ancorche non facessero danno, e la Capra in chiuse sempre s'intenda connumerata trà Bestie grosse,

124v

e quando uno accusasse de Chiaiti de Pian=
toni Tosi, possa haver la Bolletta contro
li Malefattori, overo non essendo deportati
Malefattori, contro le Ville accusate per
un grosso per chiaito toso in tutto, e per
Bolognini due per ogni Chiaito Toso in par=
te, overo secondo la stima del danno ad
Arbitrio di esso Accusatore.

5. Item chi desse danno, come di sopra in Chia=
vati di Selva, cada in pena al Commune
di Bolognini quattro, et al Padrone Bolo=
gnini otto per ciascheduno Ceppo, ancorche
vi fussero più chiaviti, e che fussero Tosi
tutti, e per ciascheduna Bestia Grossa,
tra le quali s'intenda connumerata
la Capra, e li Chiaviti s'intendono per
tre Anni da cominciare dal dì, che
la Selva si fenisce di tagliare.

6. Item qualunque persona sarà trovata, ac=
cusata

cusata, denunziata, o Convinta dare, overo aver dato danno con Bestie a mangiare Gianne cascata in Terra cada di Bolognini due al Commune, e di Bolognini quattro al Padrone per Bestia grossa, e di Marzo Bolognino al Commune, e di un Bolognino al Padrone per Bestia minuta, e nella medesima pena cada colui, che sarà trovato dar danno con Bestie grosse, e minute respettivamente, mangiare mela, e noce cadute in Terra.

7. Item qualunque persona sarà trovata, accusata, denunziata, o convinta, dare, overo aver dato danno a Toder Pergole, et ogni sorte d' Albori Fruttiferi, trà quali siano connumerati l' Olmi, cada in pena di Bolognini otto al Commune,

125v

e di Bolognini sedici al Padrone per Be=
stia grossa, tra le quali sia compresa
la Capra; e di Bolognino uno al Commu=
ne, e dui al Padrone per Bestia minuta,
e a Poder Salci, et Antani trasposti, e
Cerque esistenti in Terreni lavorativi
la metà di detta pena tanto al Com=
mune, quanto al Padrone, ma essen=
do in alcuni di detti Albori la Pergola
cada nella pena, come sodesse Pergole,
o Alberi Fruttiferi.

8. Item qualunque persona sarà trovata,
accusata, denunziata, o convinta dare,
overo aver dato danno con Bestie in Orti
di Meloni, Citroni, Cocomeri, Zucche agio=
li, Rape, Radice, e di qualsivoglia altra

sorte

Sorte di Erbaggi, cada in pena di Bologni=
ni quattro al Commune, et otto al Padro=
ne per Bestia grossa, e Bolognini uno
al Commune, e due al Padrone per
Bestia minuta, ma essendovi in detti
Orti Pergole, o Alberi fruttiferi cada
in pena del doppio al Commune, et al
Padrone respettivamente.

9. Item qualunque persona sarà trovata,
accusata, denunziata, o convinta dare,
overo aver dato danno con Bestie gros=
se in Prati, e luoghi segnati per erba=
te da Calende di Marzo, sino a tutto Set=
tembre cada in pena di Bolognini
due al Commune, e quattro al Padrone
per ciascheduna Bestia grossa, e di
Bolognino uno al Commune, e due
al Padrone per Bestia minuta. Nel

126v

resto dell'Anno in Prati non si possa pro=
cedere per Invenzione, ma se alcuno
si ricevesse danno, possa accusare, et
haverne la Bolletta per il danno secon=
do la stima.

10. Item. Che da Calende di Agosto sino a
Calende di Novembre, li Padroni de Ca=
ni, che non siano Bracchi, o Librieri
trovati fuori della Città senza Uncino
cadano in pena al Commune per ogni
volta di Bolognini quattro, e trovando=
si alcun Cane in Vigna altrui, il Padrone
del detto Cane cada in pena al Commune
di Bolognini otto, et al Padrone di Bolo=
gnini sedici; ne si possa il Padrone scu=
sare, offendendo il Cane per la Pena.

11. Item. Che il Padrone de Polli trovati in
chiuse da Calende di Ottobre sino a Ca=
lende

lende di Aprile, et in Vigne da Calende
di Agosto, sino a Calende di Novembre, et
in Biade, et in Orti seminati di qual=
sivoglia sorte di Erbaggi in qualsivo=
glia parte dell' Anno cadano in pena
al Commune di Bolognini uno, al
Padrone Bolognini due per ciaschedun
Pollo, e ciascheduna volta, e sia lecito
a Padroni, o Lavoratori de Possessio=
ni, dove fussero trovati Polli, come
di sopra Ammazzarli senza pena
alcuna, et Ammazzati portarseli
per emenda del suo Danno; i Patroni
de Porci trovati in Vigne, Chiuse, Pa=
neti, et in qualsivoglia Possessione
Seminata cada in pena al Commune
Bolognini otto, et al Padrone di Bolo=
gnini sedici per ciaschedun Porco, e cia=

Techeduna volta, et in Prati, e Terreni lavoratiui non seminati della metà di detta pena.

117. Item. Che qualunque persona sarà trovata, accusata, denunziata, o convinta di essere entrato in vigna altrui da Calende di Aprile, o maggio, fino, che saranno vendembiate, cada in pena per l'entrare solo, ancorche non si facesse danno di Bolognini dieci al Commune, e di Bolognini venti al Padrone; e facendosi danno cada in pena di doppio al Commune, et al Padrone, dechiarando, che passando per vigna altrui, alcuno, che abbia vigna li vicino non facendosi danno non incorra in pena alcuna; e chi facesse pampino, o erba in vigna altrui cada in pena di Bolognini dieci al Commune, e di

Bolognini

Bolognini venti al Padrone, oltre la pe=
na posta di sopra per l'entrar solo, e
chi strampollasse Vite sia tenuto al
Padrone pagare Bolognini sedici per
l'Emenda per ciascheduna Vite stram=
pollata. Chi facesse Maglioli senza
licenza del Padrone sia tenuto paga=
re al Padrone per Emenda bolognini
due per Magliolo, stando sempre ferma
la pena al Commune, et al Padrone
per l'entrar solo, la qual pena il Padro=
ne possa conseguire, oltre l'Emenda
in tutti li casi predetti, e sotto nome di
Vigne s'intendono compresi Pastini
etiam di un Anno.

13\. Item, qualunque persona sarà trovata,
accusata, denunziata, o convinta di aver
cavate Propagine, o Pergole da tra-

sporre, cada in pena al Commune di Bolognini venti, e di Bolognini venti al Padrone per una Propagine, o Pergola sola cavata; Ma quando fussero più, possa, oltre di detti Bolognini venti, conseguire Bolognini otto per Pergola, o Propagina cavata, e chi desse danno, mozzasse pergole fruttifere cada in pena al Commune di Fiorini due per Pergola, et al Padrone di Fiorini . . . . . . per Pergola; La metà di detta Pena mozzandole in parte tanto al Padrone, quanto al Commune respettivamente, overo se le Pergole non fussero fruttifere.

14. Item qualunque persona fusse trovata portar più di due grappi di Agresta,

ovva

o Uva cada in pena al Commune di Bo=
lognini quattro per graspo sino a venti,
e da venti in sù la pena si dupplichi
per ogni Graspo, e chi sarà trovato co' per
Uva, o Agresta di Pergole altrui, cada
in pena al Commune di Bolognini
venti, e Bolognini venti al Padrone; et
ancora chi fusse trovato avanti le
Vendembie havere in Casa oltre die=
ci Graspi di Uva cada in pena al Com=
mune di Bolognini otto per graspo.

15. Item, qualunque persona sarà trovata,
accusata, denunziata, o convinta haver
dato danno in Possessione altrui levan=
do le Meta, o Barconi di Grano, Orzo,
Spelta, o qualsivoglia altra generazione
di Biade, Manipolo, Covo, Bracciata,
o Cappanno caschi in pena al Commu=
ne di Bolognini dieci, e di Bolognini

venti al Padrone, e se in legumi cada
nella Metà di detta pena, e nella Medesi=
ma pena, cada Metendo grano, o qualsivo=
glia sorte di Biade, o legumi respettiva=
mente, e nella Metà di detta pena, me=
tendo, toglendo di Mete, o Barconi, Moca,
Surco, Canepa, Canepponi, et a coglere
Croco, e toglere, e portar via Canaviccio
di qualsivoglia luogo.

16 Item qualunque persona sarà trovata,
accusata, denunziata, o convinta di da=
re, o aver dato danno in Possessione al=
trui, coglendo qualsivoglia sorte de Frut=
ti cada in pena al Commune di Bolo=
gnini venti, et al Padrone di Bologni=
ni quaranta. Dichiarando, che sotto que=
sta generalità de Frutti non si compren=
dano Mela esistenti in Terreni inculti,
cioè quelle Mela, che sono salvatiche,

ne manco

ne manco Noce, o Castagne, Sorbe, o Sor=
bastrelli per li quali frutti paghi il mezzo
della sopradetta pena tanto al Commune,
quanto al Padrone; e chi fusse trovato in
Possessione altrui appresso ad Albori
Fruttiferi, ancorche non fusse visto cogle=
re Frutti incorra la pena, come fus=
se trovato a coglere.

17. Item qualunque persona sarà trovata,
accusata, denunziata, o convinta di
dare, overo dato danno in Orti Murati,
tanto dentro la Città, quanto fuori co=
glendo qualsivoglia sorte de Frutti, o di
Erbe cada in pena al Commune di
Fiorini venti, et altretanti al Padrone,
et in lati circondati di Siepe, Muri mor=
ti nella Metà di detta pena tanto
al Commune, quanto al Padrone, de=

130v

chiarando, che se alcuno sarà trovato es=
sere entrato in alcuno di detti Orti senza
licenza del Padrone, ancorchè non ci
avesse fatto danno alcuno per l'entrar
solo incorra nelle pene predette respet=
tivamente tanto al Commune, quanto
al Padrone; e chi darà danno in Orti de
Meloni, Citroni, Cocomeri, Zucche, o do=
ve siano Carciofi cada in pena al Commu=
ne di un Fiorino, e di un Fiorino al Padro=
ne; e nella metà di detta pena cada
qualunque persona darà danno in luo=
ghi, dove siano seminati, o trapianta=
ti Cavoli, Porri, Cape, Radici, Foglie, e
qualsivoglia sorte di Ortaggi.

18. Item qualunque persona sarà trovata,
accusata, denunziata, o convinta d'aver
dato danno in Arne di Api, o in Albori,

dove

dove stessero detti Api Melando, o guastando, cada in pena di uno Scudo al Commune, et uno Scudo al Padrone.

Item a far Canna, Foglia, o Mozzar Canne in Canneti cada in pena di Bolognini otto al Commune, e Bolognini sedici al Padrone, e Medesimamente a far Erba in qualsivoglia sorte di Biade, et a far Fieno in Prati, o Erba segnata in Maggesi, o a cogliere Fave, o qualsivoglia sorte di Legumi.

Item qualunque persona sarà trovata, accusata, denunziata, o convinta di dare, overo haver dato danno in cavare, o mozzare qualsivoglia sorte d'Albori non fruttiferi esistenti in Terreni Lavorativi, overo in Limbeti, o Frattali di Terreni Lavorativi non trasposti cada in pena al Commune di Bolognini . . . . .

et al Padrone di Bolognini . . . . per
ciaschedun' Albero mozzo da piedi, o cava=
to, et il doppio al Commune, et al Padro=
ne respettivamente per ciascheduno Albe=
ro trasposto; e scapezzando alcuno di detti
Albori, o facendosi fronde cada in pena
al Commune di Bolognini otto, et al
Padrone di Bolognini otto per ogni al=
bero sfrondato, o scapezzato, e mozzando,
o cavando Alberi fruttiferi esistenti in
Terreni Lavorativi, overo in Lembeti,
o Prattali di Terreni Lavorativi traspo=
sti, o nati quel luogo, e Pergole, et Olmi,
ove fussero le Pergole cada in pena di
Fiorini due al Commune, et al Padrone
di Fiorini due per ogni Albero, o Pergola
cavata, o mozza, e nella metà di det=
ta pena

ta pena tanto al Commune, quando al Padrone incorra scorzando, o intaccando notabilmente alcuno di detti Albori fruttiferi, o Pergole, o Olmi dove fussero Pergole medesimamente, scapezzandoli, o mozzandole ramo alcuno, e mozzando albori da edifizio di qualsivoglia sorte, ed in qualsivoglia luogo cada in pena al Commune di fiorini due, et altri, e tanti al Padrone per ciaschedun' albero mozzo.

Item. Chi sarà trovato far legna in selve altrui cada in pena al Commune di Bolognini sedici, et al Padrone di Bolognini sedici, e fare Castagnoli, o Costarecce al Commune di un fiorino, et al Padrone di Bolognini venti per ogni castagnolo, o Costareccia, e

chi sarà trovato togler legna mozze, o
frasche tanto in selve, quanto in altri
luoghi cada in pena al Commune di
Bolognini venti, et altri e tanti al Pa=
drone. Ma volendo il Padrone verificare
la quantità delle legna, o frasche tolte
possa averne la Bolletta per Bolognini
sedici per soma di legna, o frasche, che
verificarà.

nn. Item. Chi sarà trovato cavare alcun al=
bero insitato, cada in pena al Commune
di fiorini due, et altretanti al Padrone,
e cavando postimi domestici di qualsivo=
glia sorte de frutti esistenti in terre=
ni Lavorativi cada in pena al Commu=
ne di Bolognini sedici, et altri e tanti
al Padrone per ogni postimine cavato,
e nella metà di detta pena cavando po=
stimini

Stimini esistenti in Terreni Incolti,
o Selve.

113\. Item. Chi sarà trovato far Fronde in Ol=
mi, dove siano le Pergole cada in pena
al Commune di Bolognini sedici, et
al Padrone di Bolognini otto per ogni
Olmo sfrondato, e nelli Olmi, dove fus=
sero Pergole la metà di detta pena
al Commune, e l'altra metà al Padrone

114\. Item. Chi sarà trovato coglere Fronde
di More cada in pena al Commune
di Fiorini due, et altri e tanti al Padro=
ne, e mozzando Rami Principali cada
in pena al Commune di Fiorino uno,
et al Padrone di Bolognini venti per
Ramo.

115\. Item. Chi sarà trovato dar danno coglendo
Olive Mature, e non Mature in Chiu=
sa altrui

sa altrui cada in pena al Commune
di un Fiorino, et al Padrone di uno Scudo,
e Mozzando l'arni principali di Pianto=
ni di Bolognini sedici per l'arno al detto
Padrone.

116. Item. Chi sarà trovato toglier Paglia
di Pagliaglio, overo Lischia, o Letame
di Fosse, o Possessioni altrui cada in
pena in ogni uno di questi Banni, e
per ogni volta di Bolognini sedici
al Padrone, et altri, e tanti al Com=
mune; nella medema pena incorra,
chi macerasse Canepa in Maceratori
altrui, o la spandesse in Possessioni,
che non fussero le sua.

117. Item. Chi sarà trovato far Carrara in
Possessione altrui cada in pena al Com=
mune

mune di Bolognini quattro, et al Padro=
ne di Bolognini otto, e quando fusse
accusato alcuno di aver fatte semite, o
per Chiuse da Calende di Ottobre sino
alle Calende di Aprile possa il Padrone
aver la Bolletta per Bolognini due per
Mezzenga, e per le Magiese per Bologni=
no uno per Mezzenga.

118. Item. Chi sarà trovato dar danno coglen=
do, o battendo Giande di Possessione altrui,
o ricoglendo quella giacesse in Terra cada
in pena al Commune di Bolognini
quattro, et al Padrone di Bolognini otto;
Chi mozzasse Albori in Selva, che
facesse Gianna cada in pena al Com=
mune di Bolognini venti, et altri,
e tanti al Padrone per ciascheduno
Albero, e ciascheduna Malfattore,

e quando l'Albero non facesse gianne, ca=
da in pena per ciascheduna Malfattore, e
ciascheduna Albero di Bolognini quattro
al Commune, e di Bolognini otto al
Padrone.

29 Item. Chi sarà trovato portar erba in
sacco senza licenza da darsi per li
Offiziali Maggiori del Danno Dato,
cada in pena al Commune di Bolo-
gnini otto.

30. Item. Che l'Offiziali del Danno Dato
siano tenuti nel Mese di Settembre di
ciascheduna Anno far mandar Bando,
che ogn'uno sia obligato haver cava=
to frà quindici giorni li Fossi delle
loro Possessioni alla pena di un Grosso
per ciascheduna Fossato. Dichiarando,
che li Lavoratori siano tenuti alla
pena

pena delli Fossati non cavati nelle
Possessioni, che tengono a Lavoreccio,
e Medesimamente a lavorare le
Carrare sotto la Medesima pena.

31. Item. Chi sarà trovato, accusato, denun=
ziato, o convinto di cavar, overo haver
cavato Fossato tra Vicini, e Vicini ca=
da in pena al Commune di Bologni=
ni otto, et al Padrone di Bolognini se=
dici. Dichiarando, che in detta pena
non si intenda incorrere quella perso=
na, che cavasse la sua metà sola.

32. Item. Chi sarà trovato, accusato, de=
nunciato, o convinto di guastare, o
occupare, o in modo alcuno impedire
Strade, o vie publiche cada in pena
al Commune di Fiorini due, et il
mezzo per le vie vicinali; e chi tut=

135v

tasse senza licenza dell'Officiale alcu=
na sorte di terreno in via, o strada pu=
blica, o vicina cada in pena al com=
mune di Bolognini . . . . . eccetto,
che non si trattasse la brevia, di modo,
che la strada, e via venisse migliora=
ta.

33. Item, che quando forastieri danno in
terreni di Foligno, incorreranno per
li danni personali nel doppio della pe=
na, che incorrano li nostri, e se è con
bestie incorra in pena per bestia
grossa di un fiorino, e Bolognini die=
ci per bestia minuta facendo danno,
o nò, e facendo alcun danno con dette
bestie paghi al Padrone il doppio di
quello, che incorranno li nostri, reser=
vando però, che quando alcuno delli nostri

vicini

vicini trattassero meglio li nostri, quan=
do fussero trovati nel loro Territorio, che
in tal caso non s'intenda alle pene, che
si contengono nel presente capitolo, ma
che il medesimo, che essi fanno alli
nostri si faccia ancora ad essi.

34 Item. Dechiarando, che quelli saranno
riportati dalli Sindici per Malfattori
alle accuse paghino nelli Danni con
Bestie un Bolognino per Malfattore
al Commune, essendo più Malfattori,
et essendo un solo Bolognini due se=
condo la consuetudine antica, e nel=
li Danni Manuali Bolognini otto per
Malfattore, e quando saranno accusa=
ti personalmente per Bolognini
due per Malfattore in Danni con Be=
stie, e Bolognini otto in Danni, ma=

nuali, quali Bolognini due, e Bologni-
ni otto respettivamente siano tenuti a
pagarli doppio, che saranno citati di
fare le loro difese, e saranno passati
li dieci giorni, che se li assegnano,
e non si saranno legitimamente
difesi; e l'accusatore possa fare ca-
vare la Bolletta per il danno liceuto,
o secondo le stime, o per la pena ad
arbitrio suo, ma quando si accusarà
uno personalmente, se l'accusatore
non verificarà il danno, non possa
haver la Bolletta, se non per un
giulio, e per un giulio si creda ad
ogni con il suo giuramento.

35. Item. Che tutti li Sindici siano tenuti
frà il termine, che gli sarà dato da
Notari haver riportati i Malfattori,
che

che gli saranno assegnati, il che non 137.

facendo, paghi ogni Villa, che sarà di

dieci Fuoghi in giù al Commune per

contumacia Bolognino uno, e da dieci

Fuoghi in sù Bolognini due, e da quin=

dici in sù Bolognini trè, e da venti in

sù Bolognini quattro. Dichiarando però,

che quando lo Sindaco per sua negli=

genza, o Malizia, o per qualsivoglia

altro Modo non riportasse tali Mal=

fattori in tempo, che in tal caso esso

sia tenuto del suo pagare dette Contu=

macie.

36.

Item per obviare alle malizie de

Sindici, che commettano in non

riportare i Malfattori, che gli si

danno, che ogni Sindaco, che sarà

trovato commetter fraude, o mali=

zia in non riportando tutti i Malfat=

tori, che gli saranno assegnati paghi in pena al Commune fiorino uno per ciascheduno Malfattore, e si creda a quello, che gli haverà dati i Malfattori con il suo giuramento, et oltre a detta pena sia tenuto del suo pagare al Padrone la pena, o danno, secondo la quantità dell'accuso, e disposizione delli presenti Capitoli, come se fusse vero Malfattore.

37. Item. Che tutti li Sindici possano, e gli sia lecito dar giuramento per ritrovare i Malfattori a tutte quelle persone, che gli parrà, etiam abbitanti nella Città; e che fussero etiam persone fuori della sua Villa, quale siano a relazione del detto Sindaco, giurare, ed assegnarli li Malfattori havendoli,

e ricusando

e ricusando giurare incorrano in pena al Commune, e li possano dare li Malfattori, come se havesse fatto il danno, e siano tenuti oltre la detta pena pagare detto danno, e ciò si creda allo sindaco con il suo giuramento.

38 Item che è quasi impossibile poter destintamente provedere ad ogni sorte di danni, dichiariamo, che se si facesse qualche danno, al quale per li presenti Capitoli non fusse particolarmente imposta la pena, in tal caso si possa procedere da simile a simile, secondo il giudizio, e dechiarazione degli Magnifici Sig.ri Priori, che per li tempi saranno.

39 Item. Che il Padrone, che riceverà il danno, possa ad arbitrio suo procedere,

e far procedere contro quello gli havera dato danno, o per la pena, secondo la quantità del danno, tassata nelli presenti Capitoli, overo fare stimare il danno, e seconde le stime conseguire l'emenda; e che in ogni caso tutte le pene di Notte s'intendano duplicate.

Ordini, e Capitoli so=pra l'Officio del Danno Dato di Foligno.

Fabrizio Verospio

Della sacra Rota Romana

Auditore di Perugia, e

Provincia dell'Um=bria Governatore

Generale

Per ovviare a molti disordini, et eccessi
continui, che si commetano nell'
Officio del Danno Dato di Foligno in
pregiudizio grande tanto del publico,

139v

come del privato, habbiamo risoluto di fare gl'infrascritti ordini, e Capitoli li quali commandiamo, et ordiniamo, che da tutti siano inviolabilmente osservati, sotto le pene in ciascheduno d'essi espresse.

1. Che la Communità, e suo Conseglio sia tenuto di ridurre in Sommario, e consegnare al Conduttore nell'atto della celebrazione dell'Istromento tutti li Statuti, e tutte le riformanze, che parlano delle Pene, ed Emende de Danni Dati, guardie di vigne, e di tutto quello, che conforme al Bando publico in tempo di Sisto V. può comprendersi in questa Materia, e che dagl'Offiziali della Communità in qualsivoglia modo è stato praticato sin ora.

2.° Item. Che la Medesima Communità, e suo Conseglio elegga per Bossolo, o come più li piacerà trè Cittadini prattici, et intelligenti, li quali prima, che stabilisca detto Appalto abbiano distinto il Contado, e Territorio di Foligno per Contrade, e vocaboli, et assegnatoli li vocaboli chiari, et intelligibili, e quelli così descritti, e confinati consegnare per Rogito di Notaro nell'atto della celebrazione di detto Instromento, e non abbia a durar fatica d'informarsi di detti vocaboli, e Confini.

3. Item. Che chi vorrà offerire dia idonea sigurtà d'approvarsi dal Conseglio, conforme alla Bolla de Bono Regiminis, la quale sigurtà contenga l'obligo così per la risposta, che offerisce, come di os=

servare tutti gli statuti, e di stare a sindi=
cato.

4 Item. Che sia obligato detto Conduttore fare
un libro cartolato segnato con il sigillo
della Communità, nel quale debbano ri=
tenersi fedelmente tutte le accuse, In=
quisizioni, e pegni, che di giorno in gior=
no si faranno.

5 Item. Che debbano scriversi in tutti gl'atti,
e tutte le scritture, che gli occorrerà di
fare per detto appalto dal Notaro, che
gli sarà deputato dalla Communità.

6. Item. Che pretendendosi alcuno gravato
dal sudetto Conduttore possa ricorrere al=
li sudetti trè Cittadini estratti, li quali
insieme col Capo Priore rivedano, e
spediscono per giustizia, ma sommaria=
mente, detti ricorsi, et approvandosi da
essi

essi le condannagioni dell'Appaltatore
non sia più lecito ad alcuno di richiamar=
si, o appellarsi più oltre, ma ricorrendo=
si, Monsig.re Governatore sia il Giudice su=
premo da imporci l'ultima mano con
un'Udienza sola, e con la mano regia.

7. Item. Che a detti tre Cittadini così estrat=
ti, che doveranno mutarsi ogni sei me=
si, detto Conduttore per ricognizione del=
le loro fatiche, sia obligato pagare die=
ci scudi per ciascheduno in fine de loro
semestri.

8. Item. Che nascendo difficultà alcuna so=
pra l'intelligenza de presenti Capitoli,
il Governatore, e Magistrato siano li
Giudici, e nelle cose più gravi si rimet=
ta all'Arbitrio della Congregazione.

9. Item si concedono a detto Conduttore tutte
le pene contenute, come di sopra in

141v

tutti li Statuti vecchi, e novi con gl'altri
emolumenti, che hanno goduto gl'appal=
tatori della R.da Cammera, e con gl'ono=
ri, prerogative, pesi, e facoltà, che
hanno goduto li Cittadini, ed altri, che
sotto qualsivoglia pretesto, e nome han=
no esercitato detto Offizio del Danno Dato,
e delle Vigne.

10. Item. Che per ovviare alle fraudi,
e collusioni, che potessero seguire trà
detto Conduttore, e li Dannificanti,
sia lecito, e possano i Cittadini eletti,
come di sopra, mandare ad ogni loro
piacere a rivedere detti Danni Dati, e
trovando, che non ci sia proveduto dal
detto Conduttore nel termine dello Statu=
to possano eleggere a commodo loro la
pena

pena, che per detto Danno si trovarà imposta dallo Statuto.

11. Item. Che l'Offizio delle Vigne, che si unisce con il Danno Dato ricerca maggior diligenza per proibire li Danni, che vi si fanno particolarmente dalli 19: Luglio sino alle Vendembie, sia tenuto detto Conduttore di ritenere dette Guardie, quando dall'esperienza passata ha mostrato, che bisognano per supplire a detto servizio e detto Conduttore ne nomini il Doppio di più del Bisogno, affinche di quelle i suddetti Cittadini estratti il Seme col Capo Priore, ne eleggano quelli, che doveranno restare.

12. Item. Che detto Conduttore paghi la risposta, che promette in mano del

Cammerlengo della Communità in ter=
mine.

13. Item. Che il Conduttore possa provede=
re alle pene contenute nello Statuto
contro quelli, che terranno più di un
Porco per Suoco fuori, o dentro alli Con=
fini assegnati in detto Statuto, e medesi=
mamente possa fare Invenzioni
contro tutti quelli, che terranno Porci
dentro la Città, facendoli pagare un
giulio per ciascheduna volta, che loro
sarà trovato, e fattoli Invenzione
di detto Porco, con questo però, che frà
l'estraordinario della Piazza, et il detto
Appaltatore abbia luogo la prevenzione.

14. Item; Che non sia lecito a detto Appalta=
tore procedere contro quelle persone,
che conducessero Animali di qualsivoglia
sorte

Sorte al nostro Mercato, et alle nostre Fie=
re per vendere, non facendo danno, e che
possano stare per trè giorni, et in evento,
che dessero danno, non possano essere
astretti, se non all'emenda del danno.

15. Item. Che detto Conduttore possa procedere
alle pene, come di sopra, contro quelli, che
tenessero più di due Agnelli, facendogli pa=
gare, in evento, che dessero danno in Bia=
de, ed in Legumi Bolognini quattro per cia=
scheduno Agnello da due in sù, et in evento,
che fossero trovati unitamente più di
due Agnelli, ancorche fossero di diversi
Padroni, e facendo danno, come di sopra,
siano tenuti pagare Bolognini quattro per
ciascheduno Agnello, come di sopra, e non
sia scusato con allegare, che non abbia,
se non due Agnelli.

16. Item. Che detto Conduttore debba, e possa

fare osservare li Capitoli dello Statuto so=
pra il ritenere le bestie tanto fuori, quan=
to dentro li Confini, ancorche per il pas=
sato si potesse pretendere, che non fosse
stato in uso, e che detto Conduttore non
possa affidare alcuna sorte di Bestiame
contro la forma del detto Capitolo, sotto
pena di scudi dieci d'applicarsi la metà
alla R.da Cammera Apostolica, un
quarto all' Accusatore, e l'altro quarto
alla Tavola delli Magnifici Sig.ri per ogni
volta, che contravenisse, in questo
caso si creda all' Accusatore con un Te=
stimonio degno di Fede.

17. Item. Che esso Conduttore possa fare esi=
gere tutte le Pene, Commissioni, e Bol=
lette, che procedono dall' Offizio suo per
li suoi Offiziali Campestri, e che sia
tenuto

tenuto stare a Sindicato per se, e per li
suoi Offiziali.

18. Item. Che gl' Offiziali debbano menar se=
pre le Guardie con se, e facendo Inven=
zioni, altrimenti siano nulle, ed inva=
lide.

19. Item. Che gl' Offiziali possano menar
seco di Notte un altro Offiziale, quando
le Guardie non volessero andarvi, e l' in=
venzioni, che quelli due faranno s' in=
tendono approvate, come fatte colla
presenza della Guardia, e colla presen=
za almeno di un Testimonio.

20. Item. Che detto Conduttore possa proce=
dere contro li Sindici de luoghi, che con
fraude lasciassero di riportare il nome=
mero de Malfattori nell' accuse, e fargli

pagare baiocchi cinquanta per ciasche=
dun Malfattore, che lasciasse.

ri. Item. Che possa sforzare detto Conduttore
le Guardie per andare con l'Offiziale
dal levare del sole sino all'Ave Maria
della sera sotto pena di giulii trè per
ciascheduna guardia, che mancasse ap=
plicata a detto Conduttore, con questo, che
le Guardie non siano ne donne, ne
Mammoli, ma huomini dalli venti
Anni sino alli Sessanta, et in evento,
che la Guardia non comparisse, pos=
sa detto Appaltatore pigliare uno in
luogo di quella, e di quello servirsi, come
della Guardia, altrimenti l'Inventioni,
che fossero fatte senza, siano ipso iure
nulle, et invalide.

rn. Item. Che detto Conduttore possa sforzare
li Sindici

li Sindici de luoghi a portargli li pegni fra dieci giorni dal dì, che saranno stati fatti, sotto pena di giulii trè per ciascheduno, che contrafacesse, notificato però, che haverà detto Capitolo a detti Sindici nell'Offizio loro.

13. Item. Che detto Conduttore sia tenuto far ricevuta distintamente di tutti li pegni, che gli saranno portati giornalmente da essi Sindici, e ricusando cada in pena di scudi dieci applicati per la metà alla Rda Cammera Apostolica, un quarto alla Tavola delli Magnifici Signori, ed il resto a detti Sindici.

14. Item. Che esso Conduttore non possa vendere li pegni, che farà fare, se non saranno passati venti giorni dal dì, che saranno fatti, e non prima colla presenza dell.

145v

Assistente non possa condurre detti Pegni fuora di Foligno, se non in caso, che non si fossero trovati a vendere in due, o trè volte, che fossero esposti in publico sotto pena, come sopra.

115. Item; che non possa detto Conduttore forzare gli huomini della Montagna a venire per Guardia nel Piano, ma mandando gli Offiziali a Montagna possa chiamar le Guardie per un giorno intiero, e la Montagna s'intenda secondo la distinzione fatta dalli Statuti, e quelli, alli quali toccarà, e non vorranno andare, siano tenuti alla pena di trè giuli, come di sopra, e l'Offiziale possa chiamare un altro, come di sopra.

116. Item. Che detto Conduttore, finito, che sarà l'appalto non possa molestare, gravare, e

vare, e pignorare alcuna persona suo de=
bitore per causa del suo Officio, passati quat=
tro Mesi doppo detta Condotta, acciò la giu=
risdizione non si perpetui, ma termi=
nata col fine dell'Appalto.

117. Item. Che la Guardia, che anderà cogl'
Offiziali a fare Invenzioni sia tenuto
ad approvare dette Invenzioni quella
del Piano, e Coste frà otto giorni, e quella
della Montagna frà quindici giorni
dal dì, che saranno fatte, altrimenti
l'Invenzioni riportate dagl'Offiziali,
e non approvate da detta Guardia per
detto tempo, vadano in danno, ed a spese
della Guardia, che sarà contumace.

118. Item. Si concedono ad esso Conduttore tut=
ti gl'Emolumenti, e pene, che si conten=
gono nello Statuto vecchio del Danno Da=

to, e nelle Reformanze, in quelle parti però, che non sono contrarie alli presenti Capitoli.

29. Item. Che detto Conduttore debba trattare li Forastieri nell'occorrenze in quel modo, che essi Forastieri trattano quelli della nostra giurisdizione.

30. Item. Che l'Appalto s'intenda incominciato il primo di Gennaro dell'Anno ....

31. Item. Trovandosi, che alcuno degl'Offiziali commettano Mancamento alcuno in detto Offizio, il Conduttore debba mutarli, chiarito però, che sia il demerito.

32. Item. Che in avenire l'Appaltatore non possa affidare Pecore dentro li Confini di qualsivoglia persona, nemeno assicurarli dagl'Offiziali, sotto pena all'Appaltatore di Scudi dieci, et alli Padroni delle

Bestie

Bestie la perdita di esse, d'applicarsi la Metà alla R.da Cammera Apostolica, un quarto all'Accusatore, e l'altro all'Esecutore per ogni volta, che contravenisse, ed in questo caso. Si creda all'Accusatore, et un Testimonio degno di fede.

33. Item. Che il Notaro del Banco non possa venire all'approvazione dell'Invenzioni per le Guardie, che vi saranno andate con gl'Offiziali, senza la presenza di due Cittadini del Conseglio, overo dell'ordine del Magistrato, e contravenendo sia nullo, et invalido, quanto averà fatto, e scritto di quella Guardia, o Invenzione.

34. Item. Che l'Appaltatore non possa sub appaltare a nessuna persona le guardie delle vigne; ma sia tenuto da se stesso esercitarle con metterli guardiani con=

147v

forme alli Capitoli, li quali siano tenuti,
et obligati dar sigurtà de bene exercendo.

35. Item. Che detto Conduttore, o suo Notaro,
e Ministri non possano nell'estrazzione
cavar più di quello, che doverà giustamen-
te pagare il Malfattore sotto pena di
trè tratti di Corda, e di dieci Scudi, oltre
la nullità degl'Atti, o libri.

Capitoli aggiunti del Danno Dato

1. In primis; Che gl' Officiali Campestri, quando averanno cominciato a commandare le Guardie ad una Villa, non possano commandare all'altre Ville, sinche non sono stati commandati tutti quelli, ai quali si può commandare, cioè una Guardia al giorno, e facendosi il contrario, quel che sarà commandato di più fuor di quest' ordine, non sia tenuto a pena alcuna, e l' Officiale, che sopra ciò commetterà fraude, li Sig.ri Giudici del Danno Dato lo possano privare d'esercizio.

2. Item. Che detto Appaltatore sia obligato

nel principio del suo Officio eleggere dodi=
ci huomini, i quali debbano essere approva=
ti da Sig.ri Capopriore, e Giudici del
Banco, et in evento, che gli mancasse
la Guardia, debba in luogo della Guardia
mandare uno de sudetti uomini per Guar=
dia con l'Offiziale, al quale si dia fede,
come alle Guardie.

3. Item. Che l'Appaltatore, o suoi Ministri,
che riscuoteranno le pene, sia obliga=
to a fare il ricevuto a chi andarà à pa=
gare con la somma, che paga con
la giornata del pagamento con far
menzione dell'Invenzioni, che paga,
e di quelle, che resta da pagare, altri=
mente la ricevuta s'intenda finale, e non
si possa più molestare quel che mostra

la ricevuta

la ricevuta, che non sarà fatta in tal forma.

4. Item. Che finito il tempo della sua condotta con li quattro Mesi concessigli a poter riscuotere, sia obligato a consegnare tutti li Libri del suo Offizio nella Cancellaria de Sig.ri Priori, e di questo siano esecutori li Signori Capoperiore, e Giudici di detto Offizio.

5. Item. Che l'Appaltatore, o altri per lui non possa in qualsivoglia modo riscuotere qualsivoglia somma, benche minima di quei libri, ai quali sarà scorso il tempo di poter riscuotere, e facendo il contrario sia tenuto a tutti li danni, spese, ed interessi, che ciascuno perciò ne potesse ricevere.

6. Item. Che detto Appaltatore nella riscossione, che farà non possa servirsi d'altri

Esecutori, che de suoi Offiziali fuor della Città, ai quali gli si dia un Bolognino per Pegno, i quali Offiziali siano tenuti subito di consegnarli a Sindici de luoghi, e quelli, che si faranno dentro la Città dagli Esecutori gli si dia per Mercede due Bolognini per ciaschedun Pegno.

7. Item. Che li Pegni, che verranno fatti dall'Appaltatore, et Offiziali, et Esecutori Respettivamente, come di sopra, tanto li Sindici, quanto gli Esecutori, o Offiziali di detti Pegni, debbano li detti Pegni portarli al Depositario publico della Città, e non in Mano di detto Appaltatore, o d'altri per esso, ne meno dal detto Appaltatore, o suoi ministri quelli riceverli, e facendo il contrario siano obligati a tutto il

danno

danno, che ai Pignorati potesse venire; et
a dieci Scudi per ciascheduno, che contravenis=
se d'applicarsi un terzo alla medema Com=
munità; un Terzo all'Esecutore, e l'altro
terzo all'Accusatore.

8. Item. Che il Notaro di detto Offizio sia tenu=
to a dar Copia alla Guardia dell'invenzioni,
che approvarà sommariamente, e la Guar-
dia sia obligata consegnarla allo Sindaco, qua=
le debba conservarla sottoscritta da detto No=
taro.

9. Item. Che in avenire non si possa fare In=
venzione dai Guardiani senza la Guardia
da darseli, e facendosi il contrario l'Inven
zioni siano nulle, et invalide.

10. Item. Che l'Invenzioni, che si faranno da
Guardiani nelle Contrade di S. Pietro, Ascia=
na detto Appaltatore non possa far paga
re se non la pena, et il danno, conforme

150r

alle altre contrade.

12. Item. Che detto Appaltatore non possa mettere più di due Guardiani per ciascheduna Guardia de' Frutti altre volte destinate approvate però prima dai Sig.ri Giud.ci

12. Item. Che per un danno non possino fare tante Accuse, come per esempio, calpestando, sfrattando, sparando, coglendo, e portando a Casa, ma che sia in Arbitrio del dannificato, overo Offiziale del Danno mettere le Accuse, o Invenzioni sopra quel particolare, che sarà di maggior pena, et in somma sia solo un Accusa.

13. Ite. Che trovandosi un Lavoratore a cavar Fosso, e sterpare Lippe nelle Terre, che fanno a Lavoreccio non sia tenuto a pena alcuna, se il Padrone no ne farà istanza

14. Ite

14 Item. Che l'Appaltatore, Notaro, Ministri,
et Officiali di detto Officio non possino piglia=
re a riscuotere, o comperarsi dette da ne=
suno in qualsivoglia modo spettanti a detto
Banco, e sua Autorità sotto pena di die=
ci scudi per ciascheduno, e ciascuna volta,
applicata, come di sopra.

15. Item. Che se l'Appaltatore, o suoi Mini=
stri libenessero Bestie fuori della Città
per qualsivoglia Causa, durante il suo
appalto, le quali dessero danno, caschino
nella pena duplicata, le quali possino
essere riportate da ciascuno con un Testi=
monio degno di fede, e condurre anco allo
Stallatico, applicata, come di sopra.

16. Item. Che l'Appaltatore non possa dar li=
cenza a nesuna persona d'andare per
la raccolta dell'Olive, Uve, Spiga, e simili

151v

fin tanto, che il tempo non sarà destinato dal Magnifico conseglio, overo dall' Offiziale de dieci.

17. Item. Che per oviare alle fraudi, che si potessero commettere tra il danno dato, et il Padrone delle Pecore, si dichiara, che ogni volta, che le pecore saranno andate pascendo per il territorio per trè giorni contro il Capitolo, s'intendono affidate dal danno dato, quale incorra nella pena del Capitolo sopra ciò fatto, volendo, che questa presente sia come una prova; non intendendo però con questo, che dette Pecore non si possano accusare ogni giorno per la contravenzione de Capitoli.

18. Che per la Guardia della Casciana, e S. Pietro, l'Appaltatore abbia da trovare quattro guardia

tro Guardiani, liquali abbiano da essere tro=
vati da Sig.ri Capo Priore, e Giudici del Banco,
e che l'Invenzioni, che faranno detti
Guardiani abbiano da essere messi in Fo=
glio, il quale si abbia da affigere alla por=
ta del Banco del Danno Dato ogni sabba=
to, acciò li Dannificanti possano difen=
dersi da dette Invenzioni fra il termine
di quindici giorni, e detto Foglio si debba
poi portare ogni sabbato sera in ma=
no del Cancelliere de Sig.ri Priori.

19: Che gli Offiziali non possano esser Guardia=
ni, ma che siano Offiziali, et esercitino
l'Offizio loro sempre con le Guardie.

20: Che li Guardiani non possino domandare
alli Contadini cosa alcuna, ne meno la
Guardia, se non quello, che porteranno al

152v

Banco del danno dato con la pena, che vorrà il Giudice.

XL. Che in avvenire nell'approvare, che si faranno l'invenzioni dalle Guardie, vi debbano sempre assistere due Cittadini, il peso de quali, acciò non si commettano fraudi, doverà essere, che quelle Invenzioni, che non saranno dalla Guardia approvate, debbano in margine di esse apponere il segno, che a quest'effetto si doverà sempre tenere nell'Offizio del Danno dato, sotto pena al conduttore, che non lo terrà ad arbitrio nostro, qual segno doverà essere un Giglio intagliato Arme della Città.

XLI. Che nelle Contrade del Territorio di essa Città non si possano tenere più guardie,

che qui

che qui sotto saranno espresse, cioè

Nella Contrada di Navello per havere gran quantità di vigne, e di frutti due Guardiani conforme il solito.

Nella Contrada di S. Zacchio, Carpello, Coppello, Scandolaro, e Cancellara per esser gran Contrade due Guardiani.

Nella Contrada di Borroni, e Stroppeto una Guardia sola per non haver vigne

Nella Contrada di Scafali, Particani, e Corvia, un Guardiano.

Nella Contrada di Cave, e Maceratola, un Guardiano.

Nella Contrada di Fiamenga, e Butine,

un Guardiano.

Nell'a Contrada di Casciana, e S. Pietro.
un Guardiano

Nella Contrada di Preggio, Colle di S. Gio=
vanni, et Cranci, un Guardiano.

Avverta ogn'uno ad obbedire, e non con=
travenire alli presenti ordini, e Capito=
li, perche si procederà contro ciascuno
all'esecuzione delle pene suddette sen=
za rispetto di persona alcuna. In fede
Dato in Perugia nel Palazzo Apostolico
dalla nostra solita Residenza questo
dì 14. di Settembre 1615.

F. Verospio Gov.re

Conferma

Conferma

dei Capitoli aggiunti agli altri Capi=
toli vecchi del Danno Dato della Sacra
Congregazione del Buon Governo.

Molto Magnifico Sig.re. Piacciono al=
la Congregazione li Capitoli, che si
è risoluto aggiungere agli altri Ca=
pitoli vecchi del Danno Dato di costì
per provedere all'estorsioni, fraudi,
e Pregiudizi, e si rimettono inchiusi
a V. S.; ma sarà cura sua ancora di
provedere, che questo provento de Da=
ni Dati si dia in appalto in ogni mo=
do, e con manco danno, e perdita,
che si può dandone avviso in Congre=
gazione, alla quale si doverà riserva=
re l'approvazione del Contratto di

tale Appalto, e stia sana. Di Roma li 6. di Marzo 1619:= Al Piacer suo= Il Cardinal Borghesi= Al Molto Magnifico Sig.re Il Governator di Foligno

Altra conferma dei Capitoli di Monsig.re Verospi

Ill.re, e Molto Sig.re come Fratello= sono piaciuti alla Sacra Congregazione, e si sono perciò confermati li Capitoli del Governator di Perugia sopra il Banno dato di costì; perciò V.S. si compiaccia di farli osservare, e Dio la faccia felice= Di Roma li 5: Novembre 1615:= Di V.S. Come Fratello= Il Cardinale S. Onofrio= Gov.re Foligno.

Memoriale

Memoriale

Di alcune Ville del Contado di Foligno, che chiedono l'Osservanza delli sopradetti Capitoli.

Molto Illustri Signori = Li huomini delle Ville delle Verchie, Borroni, Corvia, Particani, Scafali, Cave, Maceratola, Fiamenga, Belfiore, e del Castello di Scopoli, e di altri huomini, servitori delle Signorie vostre Molto Illustri l'espongono, che per l'aggravi, ed altre alterazioni di pene, che li Anni addietro riceve=vano dalli Appaltatori per li tempi del Banco del Danno Dato di cotesta Città furono necessitati ricorrere da Monsignor Verospi in quel tempo Governatore di Perugia, al quale espostosi dall'Ora=

155v

tori l'Alterazioni di dette Pene rispet-
to alli Capitoli fatti già da detto publico,
e quelle giustificate ottennero, che si
osservassero li vecchi, e si aggiungessero
a quelli alcuni, di che se ne dà copia
qui congiunta, per comprobazione; os-
servazion de quali ricorsero parimente
alla Sacra Congregazione del Buono Re-
gimine, alla quale trasmisero detti
Capitoli, e vistosi in quella, rescrisse
a Mons. Ill.mo Governatore di Foligno si os-
servassero, e facesse osservare, siccome
per Lettera di essa Congregazione sotto li
5. di Novembre 1615: di che se ne dà
copia; e perchè l'Oratori, come buoni
figlioli di codesto Publico, prima, che
siano venuti a fare istanza per l'osser-
vanza

vanza di essi, hanno giudicato loro debito farne partecipi le Signorie vostre Molto Illustri. Pertanto le supplicano a volersi degnare vedere detti Capitoli, e giudicandoli giusti, come per giusti li hà approvati la sudetta Congregazione, quelli farli registrare cogl'altri, et osservare a chi tocca; che lo riceveranno a particolar grazia delle Signorie vostre Molto Illustri. quas Deus etc.

Alli Molto Ill.ri Sig.ri Priori, e Consiglieri Per li Uomini delle Ville, Terzete, ed altri.

156v

Altra Lettera di approvazione de Capitoli del Danno Dato.

All'Illre Mto Rdo Sig.re Come Fratello il Governatore di Foligno= Illre, e Mto Rdo Sig.re come Fratello.

Gl'huomini del Piano, e della Costa di cotesta Città si sono doluti, che li Capitoli sopra il Danno Dato fatti sin dal 1615: in tempo del Sig.re Cardinal Verospi, ed approvati dalla Sagra Congregazione, non sono osservati, il che essendo contro la Mente della medesima Congregazione V.S. opererà, che in ogni maniera siano obbediti con farli registrare nella Cancellaria Priorale, ed aggiungerli a vecchi, e Dio la preservi Roma 2. di Maggio 1630:// Di V.S. come Fratello A. Card. Barbarino.

Iul.o Benigni Segret.o

Istanza per la Conferma, e per l'esecuzione de Decreti del Cardinal Verospi in vigore di un Rescritto della Sacra Congregazione.

Die 4. Decembris 1680.

Compt. Dominus Caroli de Castro S. Oraelij, et tamquam unus de Populo eiusdem Castri facto exhibuit Rescriptum Sacræ Congregationis Boni Regiminis, tenoris, ut infra, et petijt servari in formas, et registrari Libris Publicis, et ad unguem observetur, alias de Recursu de nullitate, etc.

Tenor d. Resolutionis est sequens vid.t

Fidem facio ego infras, qualiter Sacra Congregatio Boni Regiminis habita sub die n3. Novembris 1680: inter cætera rescripsit, sicut reperitur in parvulo

157v

Libercolo, in quo Resolutiones d. Sacrę Congnis adnotantur, ut infra videlicet = Piano, e Costa = Huomini contro l'Appaltatore del Danno dato della Comtà di Foligno, esigenza di pene servetur Capitula Cardlis Verospi Anno 1675: et moneatur Gubernator. In quorum fidem. Romę hac die 30: Supti Mensis Novembris 1680: L. Bussius Secrius

Qui Illmi DD. Priores, et Judices Damnorum Datorum Civitatis Fulginiis sedentes etc. et visis Instantia Supta, d. Resolutione Sacrę Congregationis Boni Regiminis Supta in Actis Registrata sub datum Romę die 23. 9bris 1680: Necnon visis Capitulis Emi Cardlis Verospi super Damnis datis, in executionem supradicti Decreti Sacrę Congregationis mand.nt

mandaverunt predicta Capitula in om-
nibus, et omnia iuxta illorum teno=
rem servari per conductores damnorum
datorum, et per alios, ad quos spectet iux-
ta formam dicti decreti, et pignora
ablata contra formam dictorum
Capitulorum pro parte Conductorum
damnorum datorum usque in
presentem diem, restitui manda=
verunt, et mandatum de restituen-
do directum Depositario publico, sive
alijs illa detinentibus in forma
decreverunt, et relaxaverunt, reserva-
tis tamen Juribus Partibus pro re-
petitione expensarum pro executione,
et Depositaria passarum; Librosque

Damnorum Datorum in hac Cancel-
laria per Conduttores preteritos, presen-
tes, et futuros respective infra termi-
num octo dierum, exhiberi manda-
verunt sub penis etc., et predicta om-
nia omnibus Conduttoribus prete-
ritis intimari mandaverunt in
forma etc. Copiamque petitam decre-
verunt, omni etc., et ita non solum etc.
sed et omni etc.

Ita est Tarquinius Rubus Caput Prior,
et Judex Damnorum Datorum.

Ita est Felicianus Gerardus unus ex Judi-
cibus Damn. Datorum.

Ita est Germanus de Germanis unus Damn.
Datorum Judex.

Ex Lib.o Registrat. ab Anno 1624: ad 1692.

Dichiarazioni

Dichiarazioni dell'Emende, e pene de Danni Dati, che si osservano nel=la Città di Foli=gno.

1.° Che qualunque persona, Ministro, o
Seminati. Lavoratore, il quale haverà dato Dan=
no con Bestie in Biade dalle semen=
ti sino a tutto il Mese di Marzo, paghi
di pena per ogni volta, e per ciasche=
duna Bestia grossa baiocchi cin=
que — — — — — — — — — — — ₰ — 05:
E per emenda del Danno al Padrone
bai dieci — — — — — — — — — ₰ — 10:
E dal primo Aprile fino al fine
di mietere di pena, come sopra
bai dieci — — — — — — — — — ₰ — 10:

e per emenda del Danno, come sopra baj venti - - - - - - - - - - - - - - - 20.

e per Bestia minuta in qualsivoglia tempo dell'Anno di pena, come sopra baj due, e mezzo - - - - - - 02½

e di emenda al Padrone baj cinque - - 05.

Grani, e Biade

Item. Che le sopradette pene, et emende respettivamente s'incor=rano dupplicatamente, quando il Danno sia stato fatto nelle meti, Barconi, lote, e Gregne di Grano, e di qualsivoglia sorte di Biade, riservando a Padroni il poter far stimare il Danno ricevuto in questo, et in ogn'altro caso, ad effetto di conseguire la totale reintegra=zione de Danni patiti

n.° Legumi

Per Danno, come sopra in Legumi,

Vecie

Vecie, Migli, Panichi, o altri simili
per ciascheduna Bestia grossa di
pena baj cinque — — — — — — — — — — — — ₵ — 05:
Et al Padrone baj dieci — — — — ₵ — 10:
E tanto di pena, come di emenda
si paghi se li detti Legumi, et al=
tri saranno in piedi, come sopra
metuti, o carpiti.
E nella metà di dette Pene, e dan=
ni s'incorra per ciascheduna Be=
stia minuta.

3.° Per i Polli ritrovati in Chiuse
Polli dal primo di Ottobre, sino a tutto
Marzo, et in Vigne dal primo di
Agosto fino a tutto Ottobre, et in
Biade, Or=ti, e Semi Biade, et in orti seminati di qual=
sivoglia sorte di Erbaggi in qual=
sivoglia tempo dell'Anno per cia=

160v

scheduno Pollo, e per ogni volta di

pena quatrini sei ——— 02:2:

Si emenda al Padrone baj due, e mez=

zo ——— 02½

Item; si dichiara, che li Padroni, o Lavoratori di dette Possessioni pos=sino ammazzare detti Polli, se siano trovati far danno, e per emenda del danno pigliarli, e portarli a Casa.

Porci Per li Porci trovati in Vigne, Chiuse, Canneti in qualunque altra Posses=sione seminata si paghi di pe=na per ciascheduno Porco, e per ogni

volta baj dieci ——— 10:

Al Padrone baj venti ——— 20:

I Prati, e Terreni lavorativi non

seminati di pena baj cinque ——— 05:

Al Padrone

Al Padrone Baj dieci — — — — 10:

Nelle Vigne, mentre ci è l'Uva pe-
na baj venti — — — — — 20:

Al Padrone uno Scudo — — — — 1:—

Per il danno personale in grani,
metendo in erba, pena baj cin-
quanta — — — — — — 50:

Al Padrone uno Scudo — — — — 1:—

A. Metendo Grano, Fave, Legumi

Per più fasci di Grano in erba pe-
na uno Scudo — — — — — 1:—

Al Padrone Scudi due — — — — 2:—

Per Grano granito mietuto, o carpi-
to commodo a Mietere per una
gregna, overo covo, pena uno Scudo 1:—

Al Padrone Scudi due — — — — 2:—

Da un Covo in su pena Scudi quattro 4:—

Al Padrone Scudi otto — — — — 8:—

161v

In Fave, Miglio, Panico, Veccia, Segola, Noca, ed altre Biade, e Legumi si cada nella metà di dette Pene in tutti li casi sopradetti respettivamente.

5. Carpire, o mietere erba
Mietendo, o carpendo erba in detti Grani, Biade, Fave, Migli, e Legumi, come sopra dentro ne campi, se in grano pena baj dieci — — — — — — — 10:
Al Padrone baj venti — — — — — — — 20:
Se in altre Biade, e legumi pena baj cinque — — — — — — — 05:
Al Padrone baj dieci — — — — — — — 10:
Nelle Prone del Grano pena baj cinque — 05:
Al Padrone baj dieci — — — — — — — 10:
Nelle Prone de Biade, Legumi pena baj due, e mezzo — — — — — — — 02½
Al Padrone baj cinque — — — — — — — 05:

Lavoratori
Si eccettino dalle suddette pene li Lavorato=ri, che

che facessero erba nelle Terre,
che vengano a Lavorecio, purche
non faccino danno

6. Chi portarà erba in sacco tanto
dentro, quanto fuori della Città
cada in pena di bai dieci, ne si
possa dar licenza in contrario.

7. Chi al tempo, che si fanno l'erbe,
sarà trovato portar erba, o far-
ragine in qualsivoglia modo sen-
za licenza del Venditore, o non
giustificasse almeno per un te-
stimonio degno di fede, aver fat-
to dell'erba nel suo, o che sia com-
prata, oltre alla perdita dell'
erba per ciascheduna volta paghi
di pena bai trenta — — — 30:

162v

Al Padrone bai sessanta — — — ∽ — 60:

8. Chi farà paglia per Treccia se in Grani bai venticinque — — — ∽ — 25:

Al Padrone bai cinquanta — ∽ — 50:

se in altre Biade pena bai dodeci, e Mezzo. — — — — — — — ∽ — 12½

Al Padrone bai venticinque — ∽ — 25:

Purche li detti Danni non cadano nelli soprascritti Capitoli, nel qual caso s'intenda quelche più importa con la pena Maggiore.

9. Chi toglierà Grano dalle Mete, Barconi, Cote, o in qualsivoglia altro luogo, e modo per ciaschedun covo pena bai cinquanta — — — — — — ∽ — 50:

Al Padrone uno scudo — — — — — — ∽ 1: —

Spighe, e Legumi. Per ciaschedun Covo, e branciata di Biade, e Legumi di qualsivoglia sorte pena

pena baiocchi venticinque — — — — 25:

Al Padrone bai cinquanta — — — — 50:

Per Spighe levate a Covi di Grano pe=

na bai venticinque — — — — — — — 25:

Al Padrone bai cinquanta — — — — 50:

Per Spighe di Biade, e legumi pena

bai dodeci, e mezzo — — — — — — — 12½

Al Padrone bai venticinque — — — — 25:

10. Caneppa Chi darà danno in Caneppa, Lino, o

croco con Bestie Grosse pena pp

ciascheduna bai dieci — — — — — 10:

Al Padrone bai venti — — — — — — 20:

12. Canavoni Chi darà danno, come di sopra in

Canavoni per ciascheduna Bestia

grossa bai dieci — — — — — — — 10:

11. Danno con Bestie in Vigne Chi sarà trovato, ò pp accusa convinto

dare, o aver dato danno con Bestie

in Vigne, o Pastini da mezzo Marzo

a tutto

163v

a tutto Settembre per ciascheduna
Bestia grossa, e per Bestia grossa
s'intenda anco la capra, pena baj
dieci — — — — — — — — — — — — — — — — ₵ — 10:

Al Padrone baj venti — — — — — — ₵ — 20:

Per ciascheduna Bestia Minuta pena
baj due, e mezzo — — — — — — — ₵ — 02½

Al Padrone baj cinque — — — — — ₵ — 05:

Per tutto il Resto dell'Anno per ciasche=
duna Bestia grossa, e Capra pe=
na baj due, e mezzo — — — — — ₵ — 02½

Al Padrone baj cinque — — — — — ₵ — 05:

Per accusa de Viti rose in tutto, ove
ro Strampolate, il Malfattore, che
ci sarà dato, per ogni vite paghi di
pena baj cinque — — — — — — — ₵ — 05:

Al Padrone baj dieci — — — — — — ₵ — 10:

Per vite rosa in parte baj due, e
mezzo — — — — — — — — — — — — ₵ — 02½

al Padrone

Al Padrone baiocchi cinque — — — — 05:

Non trovandosi il Malfattore le Ville sotto il Sindicato, delle quali sono situati i luoghi dannificati pa-ghino la metà di quanto averebbe pagato il Malfattore, overo la stima, se sia in tempo da po-tersi fare.

13. Canneti Chi sarà trovato, o convinto, come sopra aver dato danno in Can-neti dal primo di Aprile sino a mezzo Agosto pena baiocchi dieci — 10:

Al Padrone baiocchi venti — — — — 20:

La qual pena, et emenda s'intenda per ciascheduna Bestia grossa, e Capra

Per Bestia minuta pena baiocchi uno, e quattrino uno — — — 01:1

Al Padrone baid due, e mezzo —— — 0 2½

Per tutto il Resto dell' Anno la metà di dette pene, et emende respetti=vamente.

24. Entrare in Vigne

Chi sarà trovato, o convinto di essere entrato in Vigne non pro=prie dal primo di Aprile fino a compito la Vendembia in Vi=gne per l'entrar solamente, an=corche non ci fusse danno cada in pena di baid dodeci, e mezzo — 12½

Al Padrone baid venticinque — — 25:

Trovandosi danno pena baid ven=ticinque — — — — — — 25:

Al Padrone baid cinquanta — — — 50:

Chi hà il transito per le Vigne al=trui non vi facendo danno non incorra in pena alcuna.

Chi farà

Chi farà Campana, o Erba nelle Vigne non sue, oltre alla pena dell'entrar come sopra pena baiocchi dodeci, e mezzo — — — — 1 n½

Al Padrone baiocchi venticinque — — — 25:

Chi per causa di far Campina strampolasse Vite, paghi di pena baiocchi dieci per ciascheduno — — — 10:

Al Padrone baiocchi venti — — — — 20:

Maglioli Chi facesse Maglioli senza licenza del Padrone pena per ciaschedun Magliolo, oltre alla pena dell'entrare baiocchi uno, e quatrino uno — — — — — — 01.1:

Al Padrone baiocchi due, e mezzo — — — 02.n½

Dal primo giorno di Novembre sino a tutto Marzo sotto nome di Vigne s'intendono compresi Pa=

165v

stini, beneche siano di un anno solo.

15. Cani Per li Cani, che non siano Bracchi, o Levrieri, che saranno trovati fuori della Città senza vncinon dal primo d'Agosto sino a tutto Ottobre paghino li Padroni di detti Cani per ogni volta di pena baiocchi cinque - - - - - - - - ₤ — 05:

Per ciascheduno di detti Cani trovati in vigna paghi per ogni volta il Padrone del Cane pena baiocchi dieci ₤ — 10:

Al Padrone della vigna baiocchi venti ₤ — 20:

Che li Padroni de Cani non si possino scusare con il voler dare quelli per il danno.

16. Uva, e Agresta Chi sarà trovato portar via più di due grappi di uva, o agresta

colta nel

colta nel suo sin al Numero di grap=
pi dieci paghi di pena per ciasche=
dun grappo baiocchi dieci ——— ₵ — 0 5:
Dalli dieci in su sia raddoppiata
Chi sarà trovato, o convinto cogliere,
o aver colta Uva, o Agresta di Per-
gole, o Vigne alberi per ogni grap-
po paghi di pena bai dieci ——— ₵ — 10:
Al Padrone bai venti – – – – ₵ — 20:
Da dieci grappi in su sino alli venti
si raddoppi la pena, e l'emenda
Da venti grappi in su si accresca
la pena ad Arbitrio de Sig.ri Priori,
anche sino alla pena afflictiva,
o come più difusamente sarà
stimata, secondo la qualità del
Danno, e della persona.

Li viandan=ti — Per un solo grappo di Uva per cia=

Ciascheduno non siano molestati li
viandanti.

Se avanti la Vendembia sarà tro=
vato alcuno aver in Casa, o altrove
oltre a dieci grappi d'Uva paghi
di pena per ciascheduni grappo Baj
dieci — — — — — — — — — — — 10:

E sia lecito all'Offiziale, che sarà
deputato da noi cercare le Case,
e luoghi sospetti.

Si dichiara di più, che chi non ave=
rà Possessioni, Orti, e Vigne, e sarà
trovato per strada, o in Casa aver
Uve, Pomi, ed altri frutti, legu=
mi, Erbe, Rose, Cipolle, e simili,
e non mostrerà almeno con
Testimonio degno di fede d'onde
l'abbia legitimamente aute,

s'intenda

s'intenderà convinto per danno dante, e sarà caduto in pena secondo la qualità del danno, e sorte de Frutti.

Chi sarà trovato con Uve, Frutti, Erbaggi, Legumi, Meloni, Zucche, e simili potrà essere arrestato dal nostro Officiale a giurare, se l'hà colti nel suo, o nell'altrui, e non volendo giurare s'intenda convinto per danno dante, ancorche abbia Possessioni, Orti, o Vigne, e paghi la pena sopra espressa.

Si dichiara, che se alcuno vorrà portare Uva da un luogo all'altro, come a Persone, che si trovassero in Montagna gli si darà licenza dal nostro Officiale, altrimente s'intenda incorso nelle pene sud.

167v

17. Canafoglia | Per far Canafoglia nei Canneti altrui.
pena bai dieci - - - - - - - - 10:
Al Padrone bai venti - - - - - - - 20:
Facendovi Erba pena bai cinque - - - 05:
Al Padrone bai dieci - - - - - - - 10:

18. Tagliar Canne | Per tagliare, o scarpirire Canne in Canneti d'altri per ogni Canna fin a cinque
pena bai uno, e quatrino uno - - - 01:1:
Al Padrone bai due, e mezzo - - - 02:½
Da cinque Canne sin a 10: per ciascheduna,
pena bai due, e mezzo - - - - - 02:½
Al Padrone bai cinque - - - - - 05:
Da dieci in su la pena sarà augumentata secondo l'Arbitrio de Sig.ri Priori da regolarsi secondo la qualità de casi, e persone.

19. Coglere Olive | Chi darà danno coglendo Olive Mature, o non Mature in Oliveti altrui da alto, o da Basso cada in pena di bai cinquanta - 50:
al Padrone paghi scudo uno - - - - 1:—

Coglendo

Toglendo Olive dal Sacco, o dal Monto=
ne pena Scudi due — — — — — — ₰ 2:—
Al Padrone Scudi quattro — — — ₰ 4:—
Mozzando Rami principali d'Arbo=
ri d'Olive pena Scudi due — — ₰ 2:—
Al Padrone Scudi quattro — — — ₰ 4:—
Similmente, chi Stacchiarà alcuno
di detti Alberi per ciascheduno Arbore,
e per ciascheduna volta pena Scudi
due — — — — — — — — — — — ₰ 2:—
Al Padrone Scudi quattro — — — ₰ 4:—

20: Oliveti e Chiuse

Chi Studiosamente con Bestie farà
pascolare in qualunque tempo
dell'Anno in Oliveti, e Chiuse non
sue per ciascheduna Bestia grossa
pena per ogni volta bai cinque ₰ — 05:
Al Padrone bai dieci — — — ₰ — 10:
Per ogni Bestia minuta pena
bai due, e mezzo — — — — ₰ — 02:1/2

168v

Al Padrone paghi baiocchi cinque — — ₰ — 05:

Le quali pene s'intendono, mentre dette Bestie non faccino danno, altrimente paghino la pena, e l'emenda duplicata, e la Capra s'intenda connumerata sempre, come le Bestie grosse.

Chi accusa de Chiavti di Olive, e Piantoni cosi possa aver la Bolletta contro il Malfattore per un giulio.

Per ciaschedun Chiavto toso tutto baiocchi dieci — — — — — — — — ₰ — 10:

Per Chiavto toso in parte baiocchi cinque ₰ — 05:

Non essendo laportati li Malfattori possa averla contro le Ville accusate per la metà di dette Somme, overo secondo la Stima del danno dato secondo l'elezzione di esso accusatore.

Chi desse

N.1. Chiaiti di Selve — Chi desse danno, come sopra in Chiaiti per tre Anni dal dì, che la Selva sarà fornita di taglia=re per ciascheduna Bestia grossa pena baj cinque — — — — — 0 5:

Al Padrone baj dieci — — — — — 1 0:

Overo per un giulio per ciascheduna Bestia... ciaschedun cesseo, ancorche vi fossero più Chiaiti, e fossero così tutti ad elezzione del Padrone

Dichiarando, che per la metà di detta pena cada, chi darà danno in detti Chiaiti con Be=stie minute per un Anno, e mezzo dal giorno, che sarà sta=ta tagliata detta Selva, e che quando in tali danni non si trova=rando malfattori contro le Ville accusate, sia solamente la pena

N.B. Per tre anni dopo tagliata la Selva con Bestie grosse

N.B. Per un anno e mezzo dopo tagliata la Selva con Bestie minute

169v

di mezzo giulio per ceppo.

11. Ghianda. Chi darà danno cogliendo, o battendo ghianda, o raccogliendola pena baiocchi dieci — — — — — — — — — ₠ — 10:

Al Padrone baiocchi venti — — — — — — ₠ — 20:

Chi tagliarà Arbore, che faccia giande in selva altrove pena baiocchi cinquanta — — — — — ₠ — 50:

Al Padrone Scudo uno — — — — — ₠ 1: —

13. Legna, e Frasche. Chi darà danno facendo legna, o frasche secche in selve pena baiocchi venti — ₠ — 20:

Al Padrone baiocchi quaranta — — ₠ — 40:

Facendo Castagnoli pena baiocchi cinquanta — — — — — — — ₠ — 50:

Al Padrone per ogni Castagnolo, o Costarecciа baiocchi venticinque — ₠ — 25:

Togliendo legna, o frasche mozze tanto in selva, quanto in altri luoghi baiocchi venticinque — — ₠ — 25:

Al Padrone baiocchi cinquanta — ₠ — 50:

Si dichiara

Si dichiara, che il Padrone possa
verificare la quantità delle legna,
o Frasche tolte, et averne la
Bolletta per bai venticinque per
ciascheduna soma di legna, o
Frasche, verificando il danno.
Chi darà danno togliendo spine, o
ginestre cada nella metà di det-
te pene, et emende respettiva-
mente.

N.° 4: Roder Pergole

Chi sarà trovato aver dato danno
con Bestie rodendo Pergole,
come ogni sorte di Arbori frut-
tiferi, frà quali si intendono
compresi anco gl'Olmi, che sia-
no trasposti paghi per ciascheduna
na Bestia grossa bai quindici — 15:
Al Padrone bai trenta — — 30:

170v.

Per Bestia piccola pena baid. due, e mezzo — — — — — — 0 2:1/2

Al Padrone baid. cinque — — — — — 0 5:

Rodendo Pioppi, Salci, Antani tra=sposti, e quercie esistenti in Terreni Lavorativi pena baid. sette, e mezzo — — — — — — 0 7:1/2

Al Padrone baid. quindici — — — — — 1 5:

Essendo Pergola in alcuni di detti Arbori, cada in pena, come se fussero tose pergole, o Arbori fruttiferi.

25. Cavar Propagine — Chi averà cavato Propagini, o Per=gole da trasporre, paghi di pe=na per una Propagine, o pergo=la baid. venticinque — — — — — 2 5:

Al Padrone baid. cinquanta — — — 5 0:

Quando fussero più pergole, o Pro=pagini cavate paghi per ciasche=duna Pergola, o Propagine ca=

vata

vata baj trentacinque — — — — ₠ — 35:

Al Padrone baj settanta — — — — ₠ — 70:

X
no: Chi con Bestie farà danni in Orti de Meloni, Ceroni, Cocomeri, Zucche, Fagioli, Rape, Radici, e di qualsivoglia sorte di Erbaggi pa=ghi di pena baj dieci — — — — ₠ — 10:

Orti, Meloni e simili

Al Padrone baiocchi venti — — — ₠ — 20:

Le sudette Pene s'intendono per ciascheduna Bestia grossa, frà le quali s'intenda anche il Porco.

E per ogni Bestia minuta pena baj due, e Mezzo — — — — — — ₠ — 02:½

Al Padrone baj cinque — — — — ₠ — 05:

E se in detti Orti saranno Pergole, o arbori fruttiferi, la pena, e l'emen=da sia duplicata.

n7. Chi personalmente averà dato danno in Orti Murati tanto dentro la Città, quanto fuori coglendo qualsivo=glia sorte de Frutti, erbaggi, rose, e simili paghi di pena scudi dieci ₠ 10: —

Orti Murati, rose, e Frutti

171v

Al Padrone Scudi venti — — — — — 1:00

In altri luoghi circondati di siepe, o muro, morto pena scudi due, e mezzo — — — — — — — — — — 1:50:

Al Padrone scudi cinque — — — — 5:—

E se alcuno entrarà in detti Orti, ed altri luoghi serrati senza licenza del Padrone, ancorche non si facci danno per l'entrar solamente paghi di pena scudi due, e mezzo — — — — — — — 1:50:

Al Padrone scudi due, e baiocchi cinquanta — — — — — — — 1:30:

Chi darà danno in Orti di Meloni, o Cetroni, Cocomeri, o dove siano Carciofi, beneche non siano serrati paghi di pena baiocchi cinquanta — — — — — — — — — — — 50:

Al Padrone scudo uno — — — — — 1:—

In luoghi, dove siano seminati, o trasposti

Sposti, Cavoli, Porri, Rape, Radici, Fagioli, e qualsivoglia sorte di Erbag=gi si paghi di pena baj venticinque — 25:
Al Padrone baj cinquanta — — — — — 50:
Per cogler cose domestiche in Orti, o Vigne, o in qualsivoglia luogo non apparato di muro, o siepe pe=na baj trenta — — — — — — 30:
Al Padrone baj sessanta — — — — — 60:
Dentro la Città fatto tal danno pe=na baj sessanta — — — — — — 60:
Al Padrone scudo uno, e baj venti — 1.20:
Per ogni Bestia grossa, con le quali s'intende Porco, e Capra, che entra=rà in Orti apparati, o guastarà siepe di detti Orti si paghi di pena baj dieci — — — — — — — — 10:
Al Padrone baj venti — — — — — 20:
Per Bestie, che abbian dato danno

in Prati

172.v

in Prati, o Terre segnate per erba nel Piano, nel Piano dal primo di marzo sino a tutto settembre, e nella Montagna sinche sarà levato il primo Fieno paghi la pena di ciascheduna Bestia grossa baj cinque — — — — 05:

Al Padrone baj dieci — — — — 10:

Per ciascheduna Bestia piccola pena baj due, e mezzo — — — — — 02½

Al Padrone baj cinque — — — — 05:

Nel resto dell' anno non si possa procedere in tali luoghi per invenzione; ma se alcuno riceverà danno possa accusare, ed averne la bolletta secondo la stima.

31. Frutti

Chi averà dato danno cogliendo qualsivoglia sorte de Frutti pena baj venticinque — — — — — 25:

Al Padrone baj cinquanta — — — — 50:

Si dichiara, che sotto questa generalità

tà di Frutti non si comprendono Me=
la salvatiche esistenti in Terreni
incolti perche questo non si paghi cosa
alcuna.

Sorbi, Sorbastrelli, Noci, e Castagne — Item non si comprendono Noci, Ca=
stagne, Sorbe, e Sorbastrelli, per li
quali frutti si paghi di pena baj do=
dici, e mezzo — — — — — — — — 12: 1/2

Al Padrone baj venticinque — — — 25:

Chi raccoglierà detti frutti non suoi da
Terra paghi di pena baj sei — — — 06:

Al Padrone baj dodici — — — — — 12:

Chi sarà trovato nell'altrui Possessio=
ni presso ad Alberi Fruttiferi, an=
corche non sia veduto cogliere frutti,
incorra in detta pena, et emenda,
come se fosse trovato a raccoglier=
li da Terra, eccettuati però li Lavo=
ratori delle medesime Possessioni

Svettine di Mela — Chi averà dato danno, melando, o gua=
stando Arni, o Alberi dove fossero
Api paghi di pena Scudo uno — — 1: —

Al Padrone Scudi due — — — — — 2: — —

33: 173v

Trasporto di Alberi Chi cavarà, tagliarà, o guastarà qualsi=
voglia sorte d'Arbori non Fruttiferi
esistenti in Terreni Lavorativi, ove=
ro in lemiti, o Frattali di Terre la=
vorativi non trasposti paghi per
ciaschedun Albore baiocchi venti — — 20:—
Al Padrone baiocchi quaranta — — 40:—
Par Arbore trasposto levato, tagliato
da piedi a guasto pena baiocchi
quaranta — — — 40:—
Al Padrone baiocchi ottanta — — 80:—
Nella med.ma pena degl'Albori
trasposti cada, chi cavarà tagliarà,
o guastarà Arbori nati nelle Ripe
de Fiumi.

34. Arbori Scapezzando alcuno degl'Albori su=
detti pena baiocchi venti — — — 20:—
Al Padrone baiocchi quaranta — — 40:—
Capeando, guastando, o tagliando ar=
bori Fruttiferi nelli Terreni lavo=
rativi nati, o trasposti, o pergole,
o Olmi dove fossero pergole pa=
ghi per ogni Olmo, pergola di

pena

pena scudi due - - - - - - - - £ 2: - -

Al Padrone scudi quattro - - - - £ 4: - -

Scorzando, o imbaccando notabilmente alcuno di detti Alberi fruttiferi, o Pergole, o Alberi dove fussero Pergole, o scapezzando, o tagliando Ramo alcuno pena uno scudo - £ 1: -

Al Padrone scudi due - - - - £ 2: -

Tagliando Albore da Edificio di qualsivoglia sorte in qualsivoglia luogo pena scudi due - £ 2: -

Al Padrone scudi quattro - - - £ 4: -

Scapezzando, tagliando, o guastando alcun Arbore acconcio, e usato a uccellare pena scudi due - - £ 2: -

Al Padrone scudi quattro - - - £ 4: -

Tagliando, guastando alcun Arbore destinato a uccellare pena uno scudo - - - - - - - - - £ 1: -

Al Padrone scudi due - - - - £ 2: -

Tagliando alcun Albero per il Maggio,

174v.

o cima di Maggio pena scudi due ... ₰ 2:—

Al Padrone scudi quattro — — — ₰ 4:—

Chi aiuterà à portare pena scudo uno ₰ 1:—

Dichiarando, che li Sindici delle Campagne, dove sia stato fatto tal danno, e li Consoli delle campagne, e contrade siano obligati a riportare al Banco del danno dato li detti Maggi, ancorche fussero piantati di notte, e quelli, che l'averanno piantati non mostrando averli tagliati nei loro terreni, o campi, o avuti altrimenti da Padroni siano tenuti alla sopradetta pena, et emenda.

Chi darà danno tagliando, cavando, tagliando, o guastando, come sopra alcun albore mozzo pena scudi due — — — — — — — — — ₰ 2:—

Al Padrone scudi trè — — — — ₰ 3:—

Cavando, tagliando, o guastando bastini

domestici

Comestici di qualsivoglia sorte di
Frutti esistenti in Terre Lavorati=
ve, o in Limiti, o Frattali di espe
gaghi di pena per ciaschedun Pa=
stine bai cinquanta — — — — — 50:
Al Padrone uno Scudo — — — — 1: —
Per li Pastini in Terreni incolti — — 15:
Al Padrone bai cinquanta — — — — 50:
35. Fronde Olmo. Chi farà Fronda in Olmi alberi,
dove siano Pergole pena per ogni
Olmo, o Pergola sfrondata baiocchi
venti — — — — — — — 20:
Al Padrone bai trenta — — — — 30:
Nell' Olmi dove non sono Pergole
pena bai dieci — — — — — — 10:
Al Padrone bai quindici — — — — 15:
36. Fronde di Mora Per Fronde de Moricelsi pena scu=
do uno — — — — — — — 1: —
Al Padrone scudo uno — — — — 1: —
Tagliando Rami principali di Mori
pena scudi due — — — — — 2: —

175v

37. Al Padrone scudi due — — — — — — — — — — — — — — — — — — ⊄ 2:—

Toglier paglia, Vischia, e letame
Chi toglierà Paglia, Vischia, o letame, e chi cavarà Terra, o Arena dalle altrui Possessioni, o Macerarà canepa in Maceratori altrui senza licenza de Padroni in ogn'uno di detti casi paghi di pena baj venti — — — — — — — — ⊄ — 20:

Al Padrone baj quaranta — — — — — — ⊄ — 40:

Chi taglierà Paglia in Aie, o Pagliari paghi per ciaschedun Fascio, o Crivello, o Bracciata di Paglia pena baj dieci — — — — — — — — — — — — — ⊄ — 10:

Al Padrone baj venti — — — — — — — ⊄ — 20:

38. Fieno.
Chi darà danno a Paglia, o Fieno con alcuna Bestia grossa tanto in Aie, quanto in Pagliari paghi per ogni Bestia grossa pena baj cinque — 05:

Al Padrone baj dieci — — — — — — ⊄ — 10:

39: Carrara, Semita.
Per Carrara fatta in Possessioni altrui pena baj dieci — — — — — — ⊄ — 10:

Al Padrone baj venti — — — — — — ⊄ — 20:

Al Padrone delle Terre, contro chi

farà

farà semite in seminati, o Oliveti, e chiuse dal primo di Ottobre finche sarà raccolto il frutto, si concederà la Bolletta di baiocchi due, e mezzo per Mezzenga, e per le Magiesi quatrini sei per Mezzenga

40: Siepe. Chi tagliarà Siepe non sua senza licenza auta prima in scritto dal Padrone, e sottoscritta dal nostro Officiale pena baj venti — — ₰ — 20:

Al Padrone baj quaranta — — ₰ — 40:

41. Siepe, o Termini. Chi darà Danno strepando, o grottando, o allamando Greppi, Siepe, o Termini di Possessioni, oltre al rassettare il guasto a giudizio di detto nostro Officiale paghi di pena baj cinquanta — — — — — — ₰ — 50:

Al Padrone uno scudo — — — — ₰ 1: —

42. Tempo di cavar Fossati. Mandato, che sia l'Editto dell'Officio del Danno il Mese di Settembre contro chi frà 15: giorni non averà cavato li Fossati delle loro possessioni contigue alle strade per

176v

per ciaschedun Fossato non cavato pa=
ghi di pena bai. cinque — — — — £ — 05:
A questa pena sian tenuti li Lavo=
ratori, che terranno a Lavorerio
dette Terre, et ogni settimana se
ne possa fare nuova Invenzione,
e sotto la medema pena siano an=
che obligati a levare le carrara
di dette Possessioni.

43. Cavar Fossati al Vicino.
Chi cavarà alcun Fossato fra vicino,
e vicino senza licenza, e consen=
so del Padrone con vicino paghi di
pena bai. dieci — — — — — £ — 10:
Al Padrone bai. venti — — — — — £ — 20:
A questa pena, et emenda non sia
tenuto chi cavarà la sua metà
sola.

44. Strade, e Vie occupate.
Chi guastarà, occuparà, o in alcun
modo impedirà Strade, e Vie pu=
bliche pena scudi due — — — £ 2:—
Chi guastarà, occuparà, o impedirà
Via vicinale, e chi gettarà senza
licenza

licenza del Nostro Officiale alcuna sorte d'Ingombrime, o Terra in alcuna Strada publica, o vicinale paghi di pena per ciascheduna volta baj dieci — — — — — — — — — — — — — — — 10:

Eccetto se si gitta ghiara, o breccia, o altro talmente che la Strada ne venisse migliorata.

Se alcuno riceverà, o pararà corso d'Acqua in Fossati, Forme, o Rivi in pregiudizio altrui paghi di pena uno Scudo — — — — — — — — — — — — — — — 1: —

Al Padrone delle Terre, alle quali averà fatto danno Scudi due — — — — — — 2: —

Chi occuparà in tutto, o in parte alcuna Forma publica per ogni invenzione paghi di pena Scudi trè — — — — — 3: —

Dichiarando, che nelli casi sopradetti si possa fare invenzione per ogni giorno sotto le medesime pene, et emende respettivamente, finche il tutto sarà ridotto nello Stato di prima.

Nè li pegni fatti per tal causa si pos=
sono restituire, se il tutto non sarà
stato prima ridotto allo stato di prima.

45. Chi affidarà, o riterrà, o lasciarà stare
Affida sotto qualsivoglia colore nelle perti=
nenze, o possessioni, capre, o bestie
grosse altrui senza licenza del Ma=
gnifico Consiglio, che in caso da darsi,
starà con li dovuti requisiti, paghi
per ciascheduna particolar persona,
e ciascuna volta scudi dieci — — — ₤ 20.
dichiarando, che ogni giorno se ne pos=
sa fare nuova invenzione — ₤

46. Chi nelli luoghi, nei quali non è proibi=
Capre. to poter ritenere capre proprie, ne
riterrà più di sei per ciascheduna fa=
miglia senza licenza, come sopra
per ciascheduna volta, e ciascheduna
capra dal detto numero in su paghi
di pena baiocchi venti — — — — ₤ — 20.

Per il con=fine assegna=to alle capre vedi p. 110

47. Chi riterrà nella Montagna più di
Porci due porci per famiglia, e nelle
Coste, e

Corte, e siano più d'un porco per fa=
meglia senza licenza, come sopra
paghi di pena per ciaschedun porco
sopradetto numero bai venti - - - ꝯ - 20:
se ne possa fare Invenzione ogni
giorno.

48. Per ciaschedun porco, che vada per la Città
senza guardia, e per ciascheduna vol=
ta si paghi di pena uno scudo — ꝯ 1:—

49. Li forastieri non abitanti nella Città,
Per fora= o suo Territorio per li danni persona=
stieri il li paghino dupplicatamente le pene
Doppio. statuite.

Con Bestia Grossa pena bai cinquan=
ta - - - - - - - - - - - ꝯ - 50:

Al Padrone paghino scudo uno - - ꝯ 1:—

Con Bestia Minuta bai dodeci, e
Mezzo - - - - - - - - - - ꝯ - 12.½

Al Padrone bai venticinque - - - ꝯ - 25:

Le quali pene s'intendino in ciaschedun
caso, oltre a quello, che è stato dichia=
rato debbano incorrere quelli della Città;

178v

e Territorio.

Si dichiara, che questo Capitolo, e pene non s'intendono compresi quei Forastieri, li quali sono di luogo, dove in simili casi sono trattati meglio li Abbitatori della Città di Foligno, e Suoi Territori, ma che il medemo, che nei Paesi di detti Forastieri si fà con i Nostri, si faccia con quelli.

50. Riporti di Sindici. Chi sarà riportato dallo Sindaco per Malfattore alle accuse nelli Danni con Bestie paghi quadrini Sei di pena per ciascheduno Malfattore — — — — — — — 01:1

E ciò in Caso, che siano più Malfattori.

Essendo un sol Malfattore pena baiocchi due, e mezzo — — — — — 02:12

E nelli Danni manuali uno, o più, che siano si paghi un Giulio per Malfattore

fattore.

Chi sarà accusato di danno personale con Bestie pena baj due, e mezzo per Malfattore — — — — — — ——— 0 n. nt

In danni Manuali un giulio per Malfattore — — — — — — ——— 10:

Quali baj due, e mezzo respettiva=mente siano obligati pagare da=po, che saranno citati a fare le di=fese non fatte legitimamente pas=sati dieci giorni.

L'Accusatore possa far cavare la Bolletta per il danno ricevuto, e se=condo la stima, o secondo la pena a sua elezzione passato, che sia detto termine.

Dichiarandosi, che ciò abbia luogo, quan=do l'Accusatore, che averà accusato personalmente notificarà il danno, altrimenti non possa avere la Bolletta, se non per un giulio, e per

questa somma sola di un giulio

se gli creda col suo giuramento.

Se nelle Ville accusate per qualche

51. Contumaci. danno non si trovarà, o darà

alcuno Malfattore, e non sarà

riportato nel termine notifi=

cato dalli Sindici, ogni Villa,

che sarà da dieci famiglie in

giù paghi per ciascheduno danno

baiocco uno, e quadrino uno — & — 01:1:

da dieci famiglie sino alli quin=

dici baiocchi due, e mezzo — & — 02:1/2

da venti in sù b.i cinque per

ciascheduna accusa — — & — 05:

Al Padrone si paghi l'emenda

secondo la stima da farsi & — —

Non potendosi fare la stima

si paghi al Padrone la metà

di quello li averebbe pagato

il Malfattore, se fosse stato

trovato secondo la qualità del

danno.

Banno.

52. Malizia o negligenza de Sindici
Ciascuno Sindaco, che per qualsivoglia causa non riportarà tutti li Malfattori, che li saranno assegnati, overo non farà diligenza in dare il giuramento secondo il solito per ritrovare detti Malfattori, paghi di pena per ciascheduno Malfattore baiocche uno, e quadrino uno — — — — — — — & — 01:1
E si creda a quello, che col suo giuramento dirà di averglelo assegnato; e di più detti Sindici sian tenuti del proprio pagare la pena, et al Padrone l'emenda del Danno secondo la qualità delle cause, e disposizione delli presenti Capitoli in quel Modo, che il detto Sindaco fusse il vero Malfattore.

53. Facoltà delli Sindici p. giuramento.
Per ritrovare detto Malfattore sia lecito a ciascheduno Sindaco dar sopra ciò giuramento a ciascheduna persona,

che li parrà, ancorche la persona fusse fuori della sua Villa, e benche fosse della Città; la qual persona a delazione di detto Sindaco sia tenuta giurare, et asse=gnare li Malfattori, sapendosi; Ma avanti, che si dia detto giu=ramento, debba esso Sindaco dirli precisamente a che cosa hà da giurare, e ricusando detta perso=na di giurare, paghi di pena Bad cinquanta — — — — 50:

Ci possa detta persona riportare per Malfattore, come se vera=mente avesse fatto il danno, e ciò si creda allo Sindaco col suo giuramento, e con un Testi=monio.

54.
Portar Fascio.
Chi sarà trovato portar Fasci di legne grosse, o minute non provando averle fatte nel pro=prio

prio, o con licenza scritta dal Padro=
ne, o col giuramento del medemo
paghi di pena per ciaschedun fascio
baiocchi dieci — — &c — 10:
Per ciascheduna vite bad cinque — &c — 05:

55. Negare il nome. + Chi negarà con giuramento all' Offi=
ciale il nome del Padrone della Pos=
sessione, sapendolo, o li dirà un no=
me per un altro pena scudo uno &c 1: —

56. Far cenno. Chi farà cenno a danni dati acciò
si guardino dall' Offiziale paghi di
pena per ciascheduna volta scudo
uno — — — &c 1: —
E si possi tener prigione a nostro
arbitrio.

57. Ghiande. Chi con bestia grossa darà danno
a ghiande cadute in terra pena
per ciascheduna bestia bad due,
e mezzo — — — &c — 0 2:1/2
Al Padrone bad cinque — &c — 05:
Il Porco s'intenda per bestia grossa

181.v

Per Bestia minuta pena baiocco, e quatrino uno — — — — — — 0 1: 2

Al Padrone si paghi baiocchi due, e mez=zo — — — — — — — — 0 2: 2

Per Bestia grossa in Mela, o noci cadute in Terra baiocchi due, e mez=zo — — — — — — 0 2: 2

Al Padrone baiocchi cinque — — — — 0 5:

Per Bestia minuta pena baiocchi uno, e quadrino uno — — — — 0 1: 1

Al Padrone baiocchi due, e mezzo — — 0 2: 2

Si dichiara, che per li Danni fatti di Notte s'intenda pena raddop=piata — — — — —

58. Danni non espressi ne Capitoli.

E perchè è quasi impossibile poter distintamente procedere ad ogni sorte di Danni nelli casi, e Danni, nelli quali non è parti=colarmente provisto, per li pre=senti Capitoli: Dichiariamo, che si possa procedere da simile a si=mile

mile ad Arbitrio de Sig.ri Priori, co=
me anco l'autorità di poter ag=
giungere, o levare dalle presenti
dichiarazioni tanto, quanto sarà
di ragione.

In Fede &c. in Foligno nel nostro Pa=
lazzo Priorale questo dì 6: Nov.bre

= 1656: =

Piano

Per il Provento del Banno Dato pro=posto, ed approvato nel publico gene=rale Conseglio delli 15: Aple 1760:
leg. pag. 14: 15: 16: 17: 18:–

Notizie generali per il Banno Dato.

L'Imposizione delle pene de Banni dati anticamente fù fatta dalle Com=munità, e si applicavono a favore delle medesime, ed è si antica tale imposizione nella Città di Foligno, che in un Conseglio tenuto li 11. Ot=tobre 1457: si riconosce un De=creto, in cui fu ordinato, che li Priori con il Consenso delli sei Cittadini deputati sopra li Banni Dati prendessero le dovute informa=zioni delle estorsioni, che faceva l'Officiale di detti Banni Dati.

183v

Nell'anno 1589: Sisto V. abdicò dalle Com=
munità dello Stato Eccl.co le dette pene,
e le applicò alla Camera Apostolica,
et indi eresse un Officio del Commis=
sario Gnle Apostolico, a cui concesse
il dritto di privativamente esigere le
dette pene, e così ne restò priva la
nostra Communità unitamente
con tutte le altre communità dello
Stato. Ma poi per l'estorsioni, che
facevano li Commissari, Clemente
VIII. con sua Bolla dei 10. Maggio 1591.
soppresse il detto Officio di Commissa=
riato, e sorrogò in luogo di detto Com=
missario le Communità dello Stato
Ecclesiastico con i medemi Privilegi,
e facoltà, che competevano a quello
col titolo oneroso di un annuo paga=
mento, per il quale fu tassata la nostra
Città di Foligno in annui – 191.56.

Sono nate

Sono state ne tempi addietro acerrime controversie fra gli Ecclesiastici, e la Communità per l'esazzione, ~~e la~~ delle dette Pene, ma queste restano in oggi tutte tolte mediante il Moto proprio, e costituzione di Benedetto XIV. emanata nel 1751: con cui providamente si disponeva, che anche in quelle cause nelle quali deve procedere il Giudice Ecclesiastico, che venghino enunciate nella stessa costituzione, non possa il dannificante essere assoluto, se prima non averà rifatto il danno al Padrone dannificato, ed interamente pagate le pene alla Communità per il danno dato oltre gl'antichi Capitoli registrato nel libro delli Statuti vi sono anche Capitoli fatti da Monsig.re Verospio Governatore di Perugia, e Legato Apostolico li 24: settembre 1625.

184v

Li detti Capitoli furno approvati dalla Sacra Congregazione del Buon Governo, come si è enunciato in una lettera del Sig. Cardinal Barberini al Governator di Foligno sotto il dì primo Maggio 1630. e furno accettati anche in Conseglio li 18. Ottobre dell'istesso Anno 1630; ed essendosi scritto per la moderazione di quelli, nondimeno dalla Congregazione furno nuovamente confermati li 11. Aprile 1631.; ed in una resoluzione della Sagra Congregazione del Buon Governo sotto li 25: Gennaio 1681. fù rescritto = serventur decreta Cardinalis Verospi = Furono aggiunti anche altri Capitoli dal Conseglio li 20: Xbre 1631: e li 20: Decembre 1634 e li 15: Marzo 1635: e li 20: Gennaro 1639: come alli Libri della Riformazione.

Questo.

Questo era un Provento, che anticamente affittavasi, come tutti gl'altri, e da ciò che si ricavava di affitto, si procura, se non in tutto, almeno in buona parte, quello, che la Città è obligata a corrispondere in Cammera. Ma da alcuni anni in quà è affatto decaduto, talmentechè non si trova più ad affittare, e la Communità è obligata pagare annualmente li ♃ 191. 86: per li quali è tassata senza assegnamento alcuno. La Campagna è affatto devastata, e li Possessori de Beni restano pregiudicati tutto giorno dalli continui Ruttamenti, e Danni, che impunemente si fanno tanto manualmente, che colli Bestiami.

La decadenza di questo prove[...] non può negarsi, che non sia proceduta dalla Malizia degl'ultimi Appaltatori, li quali per ricoprirsi di ciò, che corrispondevano alla Città, introdussero li

abbuso di farsi pagare un tanto per Cura dai Contadini, che aveano Bestiami, con che venivano li Contadini a liberarsi dal pagamento di qualunque pena per i danni, che avessero fatto le loro Bestie. Questo primo abbuso tirò con sè anche l'altro, che l'Appaltatore non si curò più d'indagare li danni, che si facevano p. la Campagna, e se pur tenevasi qualche Officiale per apparenza era a questi vietato di riportare li Bestiami di coloro, che si erano composti con l'Appaltatore, e finalmente tolta via la soggezzione dell'Officiali, si è aperta una libera strada ai Poveri non meno delle Ville, che della Città il devastare impunemente la Campagna, e colli Bestiami, e con danni manuali.

Per riparare a si gravi pregiudizj, inherendo ancora al Congresso della Sacra

Congre

Congregazione del Buon Governo emana=
to nella Causa con gl'Ecclesiastici sotto
il dì 18. Settembre dell'Anno scorso, con
cui si ordina, che si debba dare provve=
dimento al Danno Dato, sentitisi anche
li Sig.ri Ecclesiastici; Essendo stati chia=
mati li Sig.ri Deputati di questi, et es=
sendosi sentito ancora il parere di
persone prattiche della Campagna
si è concluso di formare il presente
Piano.

Piano per ristabbilire
il Danno Dato.

Per ristabbilire il Danno Dato si è creduto
in primo luogo necessario, che debbano
rimettersi in piedi gli Officiali, li quali
doveranno esser quattro da Novembre a
tutto Aprile, e otto da Maggio a tutto
Ottobre, e questi doveranno invigilare

non meno alle Porte della Città per im=
pedire l'introduzzione della robba ruba=
bata in Campagna; ma dovranno anco=
ra girare in Campagna per li luoghi,
che gli verranno assegnati per fare
l'Invenzioni degl'Animali, o persone,
che facessero danno; e siccome li
Statuti prescrivono, che a far la pro=
va del danno non basti la semplice
asserzione dell'Officiale, ma vi voglia
altresì l'attestato della Guardia, che lo
accompagna; così stà indispensabilmente
necessario di rimettere in piede an=
che le Guardie, avertendosi, che nessun
uomo di Contado può dispensarsi dalla
d.a Guardia, anziche tutti gli huomini
delle Ville, non meno del Piano, che della
Costa, e della Montagna, possono esser
forzati ad accompagnar l'Officiale del
danno dato senza attendere alcuna

inibizione

inhibizione, che non sia segnato di mano
di nostro Signore a tenore di una lettera
della sacra Congregazione del Buon Go=
verno al Governatore di Foligno in da=
ta delli 27. Settembre 1670: et a tenore
di un decreto di detto Sig.r Governatore Giu=
dice delegato emanato li 30: Settembre
dello stesso Anno 1670:
Non ostanti tali precauzioni nel discredito,
in cui presentemente stà questo Trovea=
to del Danno dato, non sarà sperabile,
se per qualche Anno trovare, chi lo pren=
da in Affitto, e converrà mandarlo in
amministrazione, doverà pertanto sce=
gliersi una persona idonea per ricevere
le Accuse, e le Trove de Danni, che si fan=
no, e li Sig.ri Giud.ci, e deputati al Danno
dato doveranno invigilare non solo, che
gli Officiali faccino il lor dovere con

187v

girare per fare le invenzioni de' Stan=
nificanti, ma altresì proibire a questi,
che non ricevino mancie, e non met=
tere le truppe, et in caso, che a ciò si con
travenisse si procederà rigorosamente
tanto contro chi le averà ricevute, quanto
contro chi le averà date. Sarà ancora
incombenza de' medemi Sig.ri Deputati
d'invigilare tanto appresso il Trib.le
del Sig. Governatore, che appo il Tri=
bunale Civile ne casi, ne quali possono
procedere, che non siano mai assoluti
li Stannificanti, se prima non averan=
no intieramente pagate le pene
alla Communità a tenore della
Costituzione di Benedetto XIV, ser=
vendosi anche de mezzi, che prescrive
la detta Costituzione contro li Giudici,
che contravenissero, e soprattutto dove=
ranno

ranno indistintamente invigilare in
tutti li casi, che siano pagate intiera=
mente, e rigorosamente le pene dovu=
te alla Communità ricordevoli, che nessu=
no può far grazia in diminuir dette pene
in pregiudizio della stessa Communità,
stante questo provento col titolo oneroso a
tenore di una lettera della Sacra Congre=
gazione del Buon Governo riferita dal
de Vecchis nella sua Collettanea Thomo
n.° lett.ª Uno:
Gioveranno queste vigilanze, e questi ri=
gori non tanto a fare, che la Communi=
tà non resti pregiudicata ne suoi dritti,
quanto a rimettere in Credito questo proven=
to, onde potrà sperarsi di trovarsi in
breve chi lo prenda in appalto; nel caso
poi, che si facesse un tale appalto, dovrà
soprattutto aversi l'avertenza di obligare
sempre con patti anche penali il Conduttore

e tener sempre un determinato numero di Offiziali, e di non potersi mai comporre con li Contadini di pagare un tanto l'anno per le tene per non litornare nelli inconvenienti di prima, che hanno cagionata la decadenza, ed il discredito di questo Provento, come si è di sopra avertito.

Piano per dar riparo a
Molti danni
che si fanno.

Per dar poi qualche riparo alli tanti danni, che impunemente si fanno, si stima in primo luogo dovessi invigilare, che i Conduttori del publico Macello non tenga maggior numero de Castrati di quello gli ammette lo Statuto, o che gli viene accordato dalla licenza della Sacra Congregazione, e che questi non possino pascolare oltre

li Confini

i Confini consueti, essendo cosa troppo
Mostruosa, che questi non contenti di
pascolarli per tutto il Piano debbano tut=
to giorno stare anche per gli Oliveti,
ove non gli è permesso poter entrare
in pregiudizio de Possessori, che ne rice=
vono danni notabilissimi, sicche in
caso di contravenzione tanto rispetto al
Numero, quanto in riguardo lo sconfina=
re incorrino nella pena di scudo uno
per ciascheduna Bestia, e ciascheduna
volta, e della perdita di detti Animali,
e di tre tratti di Corda alli Custodi, e Pe=
corari a tenore anche degl'Ordini della
Sacra ~~Consulta~~ ~~Congregazione~~, e de Bandi di Mon.
Sig. Negroni, e d'altri Sig. Governatori
di questa Città di Foligno.

Che non sia lecito ne a Contadini, ne ad
altre persone, ne con Bestie da soma,
ne con Bovi da arare, ne colle stesse

sole persone per abbreviare il Camino
o verso la Città, o verso altre parti
di far traverse, o viottoli per li Cam=
pi; e specialmente quando sono semi=
nati, o lavorati con sommo pregiu=
dizio de Proprietari, e dell'univer=
sale, perciò vengano a rimanere
incolte, ed infruttifere centinara
di Stara di Terreno, ma che debbano
andare per le Strade antiche, e bat=
tute, sotto pena di Scudi tre per cia=
scheduna persona, e Bestia.

Facendo altresì conoscere l'esperienza,
che restano molti pregiudicati li
capi delle viti dal percuotersi queste
con Pertiche affine di far cadere
le Frondi per governare li Castrati;
si doverà proibire con pene rigorose,
che i Castratari non possino battere
le viti per farne cadere le Frondi

contentandosi

contentandosi di quelle, che naturalmente cadono per governare i Castrati, e tro=vandosi con Pertiche debbano soggiacere alla pena di Scudi trè per ciascheduno, e ciascheduna volta.

L'insolenza de' succennati Castratari si è tanto avanzata, che per commette=re li Danni nella Campagna, e nelli altrui Beni vengano alla violenza, mer=cè che Armati di bocca di fuoco con que=ste alla mano minacciano li Padroni de loro Beni, o loro Garzoni, o ministri, se vogliono cavar fuori di essi li Castra=ti, che hanno in custodia, e talvolta li percuotano, o colli Bastoni, o colle ar=mi medesime, come ne sono in questo Tribunale Laico le Querele provate.

Però per toglere tante violenze si brama=rebbe implorare dalla sacra Congregazione l'ordine proibitivo ai sudetti Castratari

della dilazione d'ogni sorte d'armi
senzache abbino a suffragare loro qualun=
que Patente, o privilegio, purche non
sia segnato colla special commissione
di Nostro Signore, e nemmeno il privi=
legio militare, allorche si trovano al=
la custodia de' Castrati.

Permettendo gli Statuti, che possa tene=
rsi un Maiale, ed un agnello, o due
della medesima specie per casa, per
togliere ogni inconveniente, che potreb=
be intorno a ciò nascere, si doverà in pri=
mo luogo proibire, che li Maiali non
possino girare da se per la Città, e chi=
unque vorrà tenere maiali, ed Angel=
li conducendoli in campagna, debba
ogn'uno condurli sotto la propria cu=
stodia, non essendo permesso di ac=
cummulare gli Animali di più per=
sone sotto una sola custodia, e quanto
alli

alli Maiali non doverà permettersi, che si conducano a pascolare in Campagna, se non portano gli Anelli per evitare li danni, che sogliono cagionare simili Animali nello scavare il Terreno, e contravenendosi in alcuna delle sudette cose incorra=no nella pena di baj trenta per Animale, e per ciascheduna volta, e della perdita delli predetti Animali.

Per togliere l'abbuso, che li Poveri vadino a devastare le Campagne sotto specie di Andare a fare il fascio con tagliare Alberi, e viti, e con levare le spine, che li Padroni pagano per ripararé gli al=beri, le viti, li Piantoni piccioli, si do=vrà publicare un Editto, che li Poveri, che vorranno fare il Fascio non possino taglia=re altro, che Ginepri, e Ginestre, e trovan=dosi ne Fasci, viti, legno di Pottatura, Frasche di Piantoni, legne di cerqua, o altre si=mili, sia lecito alli Officiali far fraude

del Fascio, che troveranno con simili legna vietate, ed incorrino nelle pene stabbilite nelli Capitoli del Cardinal Verospio, e segnatamente nel Cap.lo . . . .

Non potendosi proibire il vendere l'Erba in Piazza in tempo di Estate per commodo de Passaggieri, si doverà almeno vietare, che a nessuno sia lecito di vendere detta Erba, se prima non averà data l'assegna delle Prese dell'Erba, che averà comprate, in qual contrada quella sia, o da chi ne averà fatta la compera con assegnare altresi tutti li Fasci, che in ciascheduen giorno portarà a vendere alla publica Piazza, e questa assegna dovrà darsi nel Banco del Danno Dato, ed il Ministro di questo doverà tenere un libro a parte per notare dette assegne, affine di fare riconoscere dagl'Officiali del Banco, se l'Erba sia stata con effetto ta-

gliata

gliata ne' siti assegnati, e contravenendosi incorra nella pena di baj trenta per fascio con risarcire li danni al Padrone.

Una simile assegna doveranno dare anche tutti quelli, che vorranno vendere le some delle Uve in piazza, e a detta assegna saranno tenuti tutti quelli, che compraranno le dette Uve, e compraranno anche Mosto non raccoglendolo ne proprj Terreni, altrimenti doveranno soggiacere alla Fraude, e alla perdita delle Uve, e Mosto, e di baj cinquanta per soma. Trovandosi poi esser le Uve rubbate incorreranno nella pena contenuta nelle costituzioni del Sig.r Cardinal Verospi, e lo stesso s'intenda delle Uve rubbate in Campagna.

Sentendosi da persone prattiche di Campagna, che il toccare le Terre in tempo, che chiamasi Calda fredda sia molto pre=

giudiciale, doverà in tal tempo proibi=
rsi di poter levare la gramigne con zappe
per non isterilire il terreno, sotto pena
di baj trenta per ciascheduna persona,
per ciascheduna volta, e la perdita
della gramigna.

Piano per supplire alla Mancanza del Danno Dato.

Intanto per adempire alla mente
della Sacra Congregazione secondo il
surriferito Congresso, che debba tro=
varsi un Fondo per supplire alla
presente Mancanza del Danno da=
to, essendo intorno a ciò particolar=
mente sentito il parere de Sig.ri Depu=
tati degl'Ecclesiastici, si è venuto in
determinazione, che debba farsi un
riparto sopra tutti li Bestiami, essen=
do vi un

dovi un simile esempio della Sacra Congregazione istessa per la Città di Veroli, come apparisce da dette lettere riferite dal Sig.re Vecchiis Tom. II. lett.a 633. 634:

Questo ripartimento dovrà farsi generalmente sopra tutti li bestiami sì della Città, che del Territ.o, essendo mente della Sacra Congregazione, che il ripartimento debba comprendere anche la Città; solo si potrà avere qualche riguardo di tassare con qualche aggravio maggiore le Vacche, e Vitelli, li quali per non esser soggetti ad alcuna fatica, soliti a pascolare con più libbertà, sono anche più facili a fare danni maggiori degl'altri Animali. L'aggravio non sarà molto, dovendovisi impiegare le pene, che esigerà la Città dai danni dati, le quali andeø

ranno sempre più crescendo, qualora s'incontri la fedeltà degli Officiali, e la vigilanza de Sig.ri Deputati al Danno Dato. E rispetto ad un tal riparto sopra gli Animali si farà la Tassa a misura di ciò, che più, o meno si sarà introitato in detto Banco del Danno Dato.

Proposta, e Decreto del General Consiglio.

L'approvazione de provedimenti, e piano per l'affare del Danno Dato di nuovo proposto dall'Ill.ma Prefettura del Numero de venti.

Il nuovo Regolamento sopra il Danno Dato esposto da Sig.ri Deputati della Prefettura del Num.o de venti venga pienamente approvato da questo general Consiglio, ed a quest'effetto l'Ill.mo Magistrato con ogni celerità

ne procuri

ne procuri l'approvazione dalla Sacra Congregazione del Buon Governo, e per dare esecuzione a quanto si è espresso, partimenti l'Illmo Magistrato, e Nove faccino una nova deputazione per gli Prefetti del Danno Dato.

In esecuzione del qual decreto l'Illmi Sig.ri Confalonieri, Priori, e Nove esse- sero l'infra deputazione, e nominar li seguenti, cioè

L'Illmo Sig.r Gio: Franco Bolognini.
L'Illmo Sig.r Cesare Grilli.
L'Illmo Sig.r Gio: Batta Gregori.
L'Illmo Sig.r Girolamo Barnabò.
L'Illmo Sig.r Leonardo Roncalli.
L'Illmo Sig.r Pietro Barnabò.

Et consultatio, et deputatio huiusmodi ad partitum exposita fuit admissa per omnia vota favorabilia, nemi- ne discrepante

194v

Approvazione della Sacra Congregazione.

All'Illmo Sig.re Sig.re Governatore di Foli=
gno = Loco + Sigilli

Ill. Sig.re. Approvando la Sacra Congre=
gazione il Piano risoluto da cotesto pu=
blico Consiglio sotto li 25: Aprile prossi=
mo passato coll'intervento de' Deputati
Ecclesiastici per provedere non meno ai
danni della Campagna, che al Proven=
to del danno dato spettante a cotesta
Communità, vuole, che il Piano mede=
simo venga esequito per tutto l'anno
1761. In fine del quale dovrà codesto Ma=
gistrato nuovamente avanzare le sue
istanze, per averne gl'ulteriori senti=
menti, che essa Sacra Congregazione
le significherà. Ella pertanto a chi
occorre, e Dio la conservi. Roma 20.
Novembre

Novembre 1760:= Al piacer di V.S. Ill.ma Card.le 195.R

Lante = G. Vincentini Seg.rio

All'Ill.mi Sig.i Sig.i P.roni Col.mi = Li Sig.ri

Priori, e Gonfalonieri di Foligno.

Altra Lettera della Sacra Con=

gregazione

All'Ill.re Sig.re Il Governator di Foligno

Loco + Sigilli

Ill.re Sig.re Affinche il provedimento

preso da codesto publico Consiglio, ed ap=

provato dalla Sacra Congregazione

con lettera delli xx. Novembre prossi=

mo passato per indennità di cotesto pro

vento de Danni Dati abbia la sua pie=

na esecuzione, farà ella publicare l'

annesso editto, promovendone poi colla

facoltà di essa Sacra Congregazione la

più esatta osservanza. Il Sig.re la conser

195v

di Roma li 8. Febraio 1761. Al Piacer di V.S. F. Cardinal Lante G. Vincentini Seg.rio

Editto

Federico Card.le Lante Vescovo di Palestrina Prefetto della Sacra Congregazione de sgravi, e buon Governo.

Volendosi provedere, e riparare ai danni, che si commettono si manualmente, che col Bestiame nella Campagna del Territorio, e Diocesi di Foligno, si è presa determinazione di riponere in pristino uso gl'Officiali, che sopra di ciò incombono, e prendere alcuni provedimenti, e remedi sadiciò necessari, oltre quel tanto vien proveduto ne Capitoli della Chiara Mem. del Sig. Card. Veroszpio in tempo, che fu Governatore di Perugia, specifici per la detta Città

di Folig.

di Foligno, e sua Diocesi, e Territorio, li
quali rimanchino nel loro pieno vigore
E altresì dessiderando di procurare il
modo di supplire allo Bilancio della Ri=
sposta, che si deve annualmente in
Cammera per il sudetto provento, e p.
alcune altre spese, che accadono per
l'esercizio dell'Offizio di esso Provento,
del tutto si è formato un dettaglio, che
sin sotto li 15. Aprile prossimo passa=
to fu letto nel general Consiglio in essa
Città ser. ser. celebrato colli intervento
dei Sig.ri Deputati Ecclesiastici, e fu pie=
namente ammesso, e dalla Sacra Con
gregazione del Buon Governo, e de Sgra
vi pienamente approvato per l'an=
no prossimo ventturo 1761. per poi dar=
ne gl'ulteriori ordini, e sentimenti
a richiesta da farsene di bel nuovo dai
publici Rappresentanti di detta Città;
e volendosi in oggi promovere il modo
di dar riparo alli sud.i danni, che alla gior=

nata si commettono si manualmente
dagli huomini, che da Bestiami, ed al-
tresi venire all'imposizione d'una
onesta Gabella sugl'Animali. Quindi
è, che col presente publico editto per pro-
vedere alli sudetti disordini, e riparare
respettivamente al sudetto smanco di
detto Provento, Ordiniamo a tutte, e
singole persone di qualsivoglia stato,
grado, sesso, e condizione tanto Ecclesia-
stiche, Secolari, e Regolari, e Laice, Mo-
nasteri, e Luoghi Pij, ed altri qualsivo-
glia Privilegi nominatamente com-
presi nel riparto di detto Provento del
Danno Dato, che non ardischino di com-
mettere per loro stessi, o loro Familia-
ri, o Famiglia, o loro Bestiami di qua-
lunque sorte, nè di giorno, nè di notte
Danno di sorte, o specie alcuna, altri-
menti si procederà contro li Delinquenti,

Chi

e chi sarà di ragione, e farà di bisogno,
non solo in virtù de' remedi Legali, Capi=
toli di detta Ch: Mem: dell'Emo Fabrizio
Verospio specifici per il detto Provento
del Danno Dato in detta Città di Foligno,
suo distretto, Territorio, e Diocesi per il detto
Provento del Danno Dato in detta Città di
Foligno, suo distretto, Territorio, e Diocesi,
che delli Moderni provedimenti accresciu=
ti nel sudriferito Piano approvato dal
sudetto General Consiglio di Foligno n. 5:
Aprile prossimo passato, e dalla stessa
Sacra Congregazione de Sgravi, e del
Buon Governo con lettera de' 11: Novem=
bre prossimo passato, delle quali Moder=
ne Capitolazioni, e provedimenti se ne
affigerà Copia in succinto alla Porta
del Palazzo Priorale, affinche ciascheduno
ne possa aver notizia, e non possa in
alcun tempo mai allegarne ignoranza

197v

e per ogn'altro fine, ed effetto miglio=
re, e pubblicato, ed affissa, che sia tanto
la detta Copia, che il presente editto al
sudetto sito astringa ciascheduno, come
se fosse stato personalmente intima=
to, e in caso di contravenzione si proce=
derà alle pene combinate.

Per venire poi alla sudetta imposizione
di Dazio sul Bestiame si ordina, e com=
manda a tutti, e singoli sopra nomina=
ti, che per tutto Marzo prossimo venta=
ro debbano aver data fedele, ed esatta as=
segna in Mano della persona, che
si descriverà di sotto, di tutti gli Animali,
che in tal tempo si trovaranno d'avere
presso di loro tanto proprio, che divenuto
a soccito, affitto, collatico, custodia, o a
svernare, o ingrassare, o altro qualunque
titolo, sotto pena della perdita degl'Ani=
mali, che non si assegneranno, e sotto le

med.

Medesime pene doverà ciascheduno dare la successiva assegna degli Animali di qualunque sorta, o specie, che acquisterà, o in altro qualunque modo s'averà presso di se per qualunque titolo, e causa gli perverranno in potere sotto qualunque titolo, dopo il sud.° tempo nel decorso, e termine di giorni dieci dal dì, che ne averà fatto l'acquisto, o gli sarà pervenuto in potere.

Averta pertanto ciascuno di astenersi di commettere li sudetti danni, e rispettivamente di prontamente obbedire in dare la sudetta assegna tante volte, quante accaderà il bisogno, non solo di quel Bestiame, che si trovarà avere, come sopra presso di se, per tutto il prossimo futuro Marzo, ma pure anche di quelli, che gli perverranno in mano di poi, come si è detto di

198v

sopra per esimersi dalle sud.te pene.

Giudice esecutore poi deputiamo il Gover-
natore protempore della detta Città di
Foligno, cui per tale effetto communi=
chiamo le facoltà della sacra Congre=
gazione per procedere contro tutte, e
singole persone sudette, Laiche, ed Ec=
clesiastiche, quando si voglianó, e qua=
lora egli non fosse Chierico celibe gli
aggiungiamo anche la facoltà di depu=
tare persona abbile, che quanto agli
Ecclesiastici, e Privilegiati proceda al
detto fine, come delegato della sacra
Congregazione. Dato In Roma questo
dì 28. Febraio 1761. = F. Cardinal
Lante Pref.° = G. Vincentini Seg.rio =
In Foligno per Pompeo Campana
Stampatore Vescovile, e Publico =

Lettera della

Lettera della Sacra Congregazione
del Buon Governo, che con=
tiene gli ulteriori risolu=
zioni prese dalla med.ª
Sacra Congrega=
zione.

All'Ill.mo Sig.r Sig.re Il Governat.e di Foligno.

Ill.re Sig.r Sig.re Dall'annesso foglio vedrà
ella quali risoluzioni abbia presa la
Sacra Cong.ne affine di ultimare qualun=
que differenza sopra li riguardi, che
hanno cotesti cittadini di dare le assegne
de loro bestiami per il regolamento
del provento del Danno Dato di codesta
Communità. Farà ella dunque avere
la piena esecuzione a quanto in esso
foglio si prescrive, essendosene a tale

199v

scritto anche a cotesto Monsig. Vescovo,
e Dio la Conservi. Roma 6. Giugno 1761.
Al Piacer di V. S. L. Torregiani = G. Vin=
centini Seg.rio

Segue il Registro del Foglio annesso alla
Sud.a Lettera cioè

Adì 6. Giugno 1761. Foligno.
Vuole la sacra Congregazione, che non
si ritardi ulteriormente la publicazione
dell'Editto altre volte approvato per il
nuovo Regolamento del Provento del Dan=
no Dato; Dichiara però la stessa sacra
Congregazione, che quanto alle pertinenze
delle Cause contro li Dannificanti si
abbia da osservare pienamente la Costi=
tuz.e della S. Mem. di Benedetto XIV.
ed inoltre vuole, che li Ecclesiastici obli=
gati a dare le assegne giurate de loro
Bestiami nel termine da prescriversi

nell'atto

nell'atto della publicazione del sudetto Edit=
to possino prestare un tal giuramento,
o direttamente alla persona da deputar=
si dal Governatore, o Chierigo celibe da su=
stituirsi da lui, o veramente nella Can=
cellaria Vescovile, purche riportino
da essa Cancellaria una legale attesta=
zione del quantitativo del Bestiame,
che ciascuno averà denunciato, e quin=
di esibischino tale attestazione alla
persona da deputarsi, come sopra.

Nel resto vuole, che venga osservato pie=
namente l'Editto, e perche secondo gli
ordini dati, ~~[illegible]~~ nella Congre=
gazione de nn. Novembre dell'Anno
scorso, il nuovo Regolamento dovea osser=
varsi per tutto l'anno 1762. per speri=
mentare gli effetti, che produrrà in
pratica, atteso il ritardo, che si è frapposto
alla publicazione del prefato Editto, in

oggi vuole, che tale esperienza si pro-
roghi a tutto l'anno 17**

Notificazione

Non dovendosi ritardare ulteriormente la
publicazione dell'Editto altre volte approva-
to dalla Sagra Congregazione del Buon Go-
verno in data li 28. Febro 1761. per il
nuovo regolamento del Provento del Danno
dato, come per nuova lettera della Sagra
Congregazione li 6. Giugno 1761., ed esse-
do stati noi qual Chierigo Celibe delegato
dalla detta Sagra Congregazione sopra li
Ecclesiastici, e previlegiati, come per depu-
tazione fatta dall'Illmo Sig. Governatore
di Foligno Giudice esecutore sotto li 7. Marzo
1761. in vigore delle facoltà della Sagra
Congregazione, facciamo noto a tutti li
Ecclesiastici, Privilegiati di qualunque
grado

grado, e condizione, ed incolchiamo l'osser=
vanza del Medesimo Editto, acciò non abbino
ad incorrere nelle pene contro li trasgresso=
ri comminate; con dichiarazione, che quan=
do alla pertinenza delle Cause contro li
Bannificati si abbia ad osservare pienamen=
te la costituzione della S. Mem. di Benedetto
XIV., e che li Ecclesiastici obligati a dare
l'assegne giurate de loro Bestiami nel ter=
mine prescritto nel Sudetto Editto, che pro=
roghiamo a tutto il Mese di Luglio 1761.
possono prestare tal giuramento, o diret=
tamente alla persona da deputarsi da
noi al più della presente notificazione,
overamente nella Cancellaria Vescovile,
purche riportino da essa Cancellaria Ve=
scovile una Legale Attestazione del quan=
titativo del Bestiame, che ciascuno averà
denunciato con giuramento, e quindi esi=
biscano tale Attestazione alla persona

201v

da noi deputata, come sopra, dichiarando,
che nel resto venga osservato pienamente
l'editto; e perchè secondo l'ordini dati nella
Congregazione delli nn: Novembre nell'an=
no scorso il nuovo regolamento doveva os=
servarsi per tutto l'anno 1761. per espe=
rimentare li effetti, che produrrà in pra=
tica, atteso il ritardo, che si è fraposto ala
publicazione del predetto Editto, si proroga
d'ordine della stessa sagra Congregazione
vna tal esperienza a tutto l'anno 1762.
Dato in Foligno dalla nostra solita abbita=
zione li 10. Giugno 1761.

Alessandro Barnabò Delegato sopra li
Ecclesiastici, e Previlegiati = Ber=
nardino Palestini Cancelliere = In
Foligno per Pompeo Campana Stamp.
Vescovile, e publ. Con Lic. de Sup.

Altra Lettera della Sacra Congregazione del Buon Governo per l'esecuzione del medesimo Piano.

All'Illmo Sig.re Il Governatore di Foligno.

Illmo Sig.re Quando da cotesto publico Consiglio coll'intervento de Deputati Ecclesiastici resti ammessa l'istanza di cotesti Deputati Ecclesiastici, e Secolari del Danno dato di continuare nell'esecuzione di detto danno dato già approvato dalla Sacra Congregazione, permette la Medesima, che l'esecuzione di esso Piano abbia effetto per un altro Biennio nel modo, e forma espresso nell'Editto costì publicato a nome della Sacra Congregazione, e da questa approvato con Lettera de 18: Febbro 1761.

Sarà ella dunque eseguire la proposta di tale istanza nel publico Consiglio. Dio

202v

la conservi. Roma 13. Aprile 1763 =
Al piacere di V. S. F. Card. Lante = Per
Monsig.r Seg.rio = Franc.o Accevolini =
Foligno = Governatore =

Decreto del General Consiglio li 6. Giugno 1763.

La conferma del piano del danno dato d'un altro Biennio a tenore della Lettera della Sacra Congregazione del Buon Governo si approvi il detto Piano per un altro Biennio. Quod decretum ad partitum expositum fuit admissum. ~~per~~

Esposizione delli Ill.mi Prefetti de danni dati nel Consiglio delli 13. Marzo 1763.

Siccome le pene, ed emende de danni dati sono in molti casi piuttosto rigoro=
se, si ri=

se, si ricorreva anticamente dalli
danneggiati ne' publici Consigli, che allora
frequentemente si radunavono per
la Minorazione, e da questi venivono
graziati, ora nella metà, ora nella
terza, ora nella quarta parte, sarebbe
be detta Prefettura di sentimento, che
stante la minor frequenza de' Consi=
gli publici, si dasse la facoltà a' Deputati,
o Giudici al Danno Dato, avendo il con=
senso di almeno   di essi di am=
mettere ad un'onesta composizione,
secondo la loro prudenza, ed equità, au=
to riguardo alla casualità, o studiosità
del Danno al Numero del Bestiame, ed
alle circostanze.

Decreto

L'Esposizione dell' Illmi Sig.ri Prefetti
al Banco de' Danni Dati, che si rimetta

203v

al Numero de venti = Et consultatio ista ad partitum exposita fuit admissa plenis votis

Altra esposizione dell'Illma Prefettura del num.o de venti per li Capitoli del Macello.

Attesi li equivoci, che insorgono nell'appalto del Macello sulli Capitoli, che debbono dall'Appaltatore osservarsi, stante che facendosi le offerte colli soliti Capitoli stampati, già nel secolo scorso, nasce il dubbio, se questi siano più in osservanza e se siano stati moderati delle Resoluzioni Eminenziori della sagra Congregazione del Buon Governo, e dalle susseguenti Resoluzioni Conciliarie, e

stata di

stata di sentimento la Prefettura del Num.° de venti, che debbiano li medesimi Capitoli ristamparsi colla moderazio=ne delli due, che riguardano il Numero de Castrati da ritenersi ne soliti confi=ni, e le pene de danni dati; il primo a tenore della Licenza, che annualmente si ottiene dalla Sacra Congregazione coll'oracolo di Nostro Signore, il secondo giusta il piano del danno dato stabbilito dal general Consiglio li 18: Aprile 1760: ed approvato dalla Sa=cra Congregazione sudetta li 20. No=vembre detto Anno colla distinzione de danni casuale, e studiosi da regolar=si dall'Arbitrio, e prudenza de Sig.ri Giu=dici, o siano Deputati del danno dato, rispet=to alle pene, ed all'emende, come può rilevarsi dalli due Capitoli, che si annettono, onde è, che ha insinuato all'Illma Pre=

204v

fettura del Macello di delibberare sù tali Capitoli, e riforme il Provento del Macello dell'Anno prossimo, come segui nella delibbera fattane sotto il giorno di ieri, e di chiederne nel presente Illmo General Consiglio l'approvazione, e conferma, acciò possa servire di Legge stabbile in avenire

Tenore del Capitolo N.o XIV.

Che li detti Castratari, e per essi il Conduttore siano sotto poste a tutte le Leggi, e pene contenute ne' Capitoli dell'Anno stato, e dal piano del medesimo stabbilito nel publico Consiglio delli 15: Aprile 1760: ed approvato dalla Sacra Congregazione del Buon Governo li 22. Novembre detto Anno, con dichiarazione, che rispetto a danni Casuali sia in arbitrio de Sig.ri Giud.ci, accedendovi il consenso di tutti,

o de' ste=

o deputati del danno stato in numero almeno di quattro di minorare le pene, secondo la loro prudenza, e rispetto ai danni studiosi / sotto quali vengono compresi tutti quelli, che si faranno dopo le ore 24: sino al levare del sole, ancorche fatti dalle bestie, senza custodia / possino li detti giudici, o deputati, come sopra concordarli, non però sotto la metà della pena, come ancora possino comporre moderatamente per l'emenda del danno dovuto al padrone, purche ciò non segua sotto una rigorosa stima.

Si ommette il Capitolo 15: che riguarda il Num.º de castrati, che può ritenere nel piano l'appaltatore del Macello.

Decreto.

L'esposizione dell'Ill.ma Prefettura del

Num.° de venti per li Capitoli del Macello.
Che si rimetta all' Ill.ma Prefettura del
Num.° sudetto. Quod decretum fuit ad=
missum.

Ristretto

Del Piano per ristabbilire il danno dato, e per dar riparo ai danni, che si fanno per la Campagna del Territorio, e Contado della Città di Foligno stabiliti dal General Consiglio coll'intervento de Sig.ri Ulti li ... Aprile del corrente Anno 1760: ed approvato dalla Sac. Cong. del Buon Governo colla lettera de ... Novembre del Medesimo Anno secondo la stampa fatta per ordine de Med.i Deputati

Num.o primo; che debbano debbano rimettersi in piedi gli Officiali, e Guardie a tenore de Capitoli, ed ordini sopra il

hanno stato emanati dalla Chiara Mem.
del Sig: Cardinal Verospio, che debbano es=
ser tenuti a far la guardia dalli 20: al=
li 60: Anni a richiesta degli Officiali
sotto le pene contenute nelli stessi capi=
toli, et ordini, li quali tutti restino nel=
la loro piena osservanza.

11. Che il Conduttore del publico Macello non
possa ritenere maggior numero di
Castrati di quello, che gli permette lo
Statuto, e gli viene accordato con licen=
za della Sacra Congregazione del Buon
Governo, e che questi non possino pasco=
lare oltre li Confini consueti, ed in ca=
so di contravenzione, tanto rispetto al
numero, quanto in riguardo allo scon=
finare soggiaccino alla pena di uno
scudo per ciascheduna bestia, e ciascheddu=
na volta, e della perdita degli Anima=
li, e li custodi di essi, e pecorari di

trè

tre tratti di Corda.

III. Che non sia lecito a Contadini, o altre persone per abreviare il Camino far traverse, o Viottoli per li Campi altrui, ne con Bestie da Soma, ne con Bovi da Arare, particolarmente quando li Terreni sono seminati, o lavorati sotto pena di scudi trè per ciascheduna persona, e Bestia.

IV. Che ai Castratari non sia lecito portar Armi di qualunque sorte, e che non debba suffragar loro qualunque Patente, o Privilegio, purche non sia segnato con special commissione di Nostro Signore, e nemeno il Privilegio Militare, allorche si trovono alla Custodia de Castrati.

V. Che li medemi Castrati non possino battere le viti con Pertiche per far cadere le Frondi per li Castrati, e trovandosi con

207v

pertiche debbano soggiacere alla pena di Scudi tre per ciascheduno, e ciascheduna volta.

VI. Che li Maiali non possino girare per la Città da sè sotto pena della perdita delli stessi Maiali

VII. Che chi terrà un Maiale, ed un Agnello, o due della medema specie, volendo condurli a pascolare in campagna, debba ogn'uno condurli sotto la propria custodia, non essendo permesso accumulare gli Animali di più persone sotto una sola Custodia, e quanto alli maiali, che debbano portare l'anello, perche non scavino il Terreno sotto pena di baiocchi trenta per Animale, e per ciascheduna volta, e della perdita degl'Animali.

VIII. Che li Poveri nel fare il Fascio non possino tagliare altro, che Ginepri, e Ginestre, e trovandosi in quello altre legna, oltre alla perdita del Fascio soggiacerino alle pene

stabilite

stabbilite ne Capitoli del Cardinal Verospi.

IX. Che chiunque vorrà vendere l'erba in Piazza l'estate debba prima aver data l'assegna delle prese dell'erba, che averà comprata, in qual contrada quella sia, e da chi l'averà comprate, e simile assegna sia tenuto dare per tutti li Fasci, ed in ciascheduna volta, che vorrà portare l'erba in Piazza, e detta assegna doverà darsi al Banco del Danno dato, che la riceverà gratis, e chi contraverrà soggiaccia alla pena di bad 30: per ciascheduna volta.

X. Che simile assegna debba darsi in detto Banco ancora da tutti quelli, che venderanno, e compraranno Uve, e Mosto ancora non l'avendolo nelli proprj Terreni sotto pena della perdita delle Uve, e Mosto, e di bad cinquanta per soma.

XI. Che in tempo di Callafredda non possa

con Zappe toccarsi il Terreno per cavar=
ne la Gramigna sotto pena di baid. 30:
per ciascheduna persona, e ciascheduna
volta, oltre la perdita della Gramigna.

XII. Che per dare un Fondo per supplire al
danno dato, debba farsi un Riparti=
mento sopra tutti li Bestiami di qua=
lunque Specie tanto della Città, che
del Territorio.

In Foligno per Pompeo Campana Stam=
pat. Vesc., e Pub.

Documenti, e

Lettere appartenenti all'Officio del Banco del Danno Dato della Città di Foligno.

Gregorius Papa XIII.

Ad futuram rei memoriam. Nihil est, quod Populorum quietem firmius stat, quam si inter eos in oneribus supportandis equalitas servetur. Cum itaque sicut accepimus in Territorio nostro Fulginaten., plerumque evenire soleat, ut cum ab Animalibus Damna in Predijs dantur, et incertum sit, cujus sint ea Animalia, incole tantum loci, seu Ville illius, in cujus finibus Damna data sunt ad ea sarciendum compellantur. Cives vero tam originarij, quam ex privilegio Civitate donati, Animalia in eodem loco habentes, ab hujusmodi contribu=

209 v

tione sese exprimunt. Nos considerantes ea damna non minus ab Animalibus Civium, quam incolarum inferri posse, ut cives predicti in loco, seu Villa, ubi dam=na data sunt, animalia habentes cum incolis ipsius loci, seu Ville in damnis ab incertis Animalibus datis, resarcendis, pro rata contribuant, tenore presentium volumus, et decernimus, contrarijs non obstantibus quibuscumque. Dat. Rome apud S. Marcum sub anulo Piscatoris die 24: Julij 1571: P. Glorierius = Loco Si=gilli

Foris = All'Illre, e Mto Redo Sigr. come Fra=tello il Governatore di Foligno = Intus vero = Illre, e Mto Rdo Sigr. come Frallo L'essenzione per il numero di 12: Figliuo=li non puo servire per li pesi Camerali, essendosi moderate per la Bolla di N. S. revocatoria dell'essenzioni, e molto me=

no

no può giovare per non pagare le pene
de Danni Dati, che così è stato risoluto
più volte anche prima di detta Riduzzio=
ne; il che doverà bastare a V.S., e per
quello, che si esprime con l'inchiuso Me=
moriale, e per tutti gl'altri casi, che
gli occorreranno. Et il Sig.re la conservi
Di Roma p.mo di Luglio 1609: &c. = Come
Fratello = S. Card. Burghese = Gov. di Fo=
ligno per li in. Fitti.

Ill.mo, e R.mo Sig.re

Pretendendo Simone, e Paolo di Panicia=
nella dalla Villa di Colle Contado di Foli=
gno non esser tenuti alle pene de Dan=
ni Dati sotto pretesto di una esentione con=
cessa al loro Padre per il numero de 12.
Figliuoli. Si supplica V.S. Ill.ma d'ordi=
nare a Monsig.re Governatore, che

210v

non ostante la detta pretenzione siano
astretti al pagamento delle dette Pene;
giacche l'esenzione non deve suffra=
gare quanto alle pene de Banni Dati;
et in ogni caso l'esentione dicti Patris
filijs in communione, et si vivant
separatim &c.

Foris = All' Ill.re Sig.re, come Fratello il Go=
vernatore di Foligno = Intus vero
Ill.re, e M.to R.do Sig.re, come Fratello. Si è
scritto più volte, che li Privilegi de Solda=
ti, o siano a piedi, o a Cavallo non gliesen=
tano dalle pene de Banni Dati, e però
non comportarà V.S., che così stendano
l'essenzione loro, più di quelche con=
tenghi il Privilegio, chi è quanto occor=
re dirle, sopra l'inclu.so memoriale da=
to quà dall'Agente. et io me le off.o
di Roma 4: di Luglio 1609: di V.S. = Come
Fratello

Fratello = F. Card. Borghese = Gov.r di Fo=
ligno. Soldati, e Banni Dati.

Foris // All'Ill.re, e M.to R.do Sig.re come
Fr.llo il Governatore di Foligno =
Intus vero = Ill.re, e M.to R.do Sig.re, come
Fratello = Si è risoluto in Congregazio=
ne, che non ostante l'inibizione, che
si esprime nell'inchiuso Memoriale,
o altro, che se ne presenti, purchè non
sia Spedita in virtù de commissione
segnata di mano di Nostro Sig.re cotesto
Magistrato sia mantenuto nel suo Posses=
so di conoscere gli aggravi dell'Appaltato=
re de Banni, e così farà V.S. eseguire, et
il Sig.re la Contenti. Di Roma li 23: di Xbre
1609: = Di V.S. = Come Fr.llo F. Card.
Borghese =

Ill.mo, e R.mo Sig.re

Li Priori di Foligno per li tempi sono

Giudici delle Cause de Danni Dati. Il moderno Appaltatore di detta Danni Dati per impedire la cognizione sudetta d'una Causa, che non arriva a cinque giuli, hà fatto presentare un inhibitione di Mons.re Sig.re Auditore della Camera dell'incluso tenore. Si supplica V.S. Ill.ma, che non ostante essa, o altra inhibizione da spedirsi, la Communità possi continuare nel suo possesso fondato nelli Statuti, per ordine.

Foris / All'Ill.re Sig.re Il Governatore di Foligno. = Intus vero = Ill.re Sig.re

Mentre frà Capitoli del Danno Dato ve ne sia uno, il quale proibisca agli appaltatori l'esazzione delle pene doppo quattro Mesi da computarsi dal giorno, che finisce l'appalto, siccome è stato supposto qui, la S. Congregazione non vuol, che abbia luogo

luogo la mano regia, che concede a que=
sti Appaltatori doppo il detto tempo, pe=
rò ne casi occorrenti V.S. non permetterà,
che se ne vaglino, ma farà osservare il
Capitolo sudetto; e Dio la Contenti = Roma
li 13: Gennaro 1638: = Al piacer di V.S. =
F. Card. Barbarini = Giulio Donati Seg.rio

Foris // All'Ill.re, e M.to R.do Sig.re Come
Fratello = Frosinone = Ill.re, e M.to R.do
Sig.re Come Fratello = Vedendosi per espe=
rienza, che il Danno dato provento di
cotesta Communità non si trova ad
appaltare per l'osservanza troppo
rigorosa di quel Capitolo, con cui si proi=
bisce all'Appaltatore l'esigere le pene,
e di mandar la Mano regia doppo
essere spirato l'appalto, si è risoluto te=
ner bene l'abbolirlo, però V.S. darà ordi=
ne, che per l'avenire sia affittato questo

212v

Provento senza detto Capitolo, e Dio la con=
tenti. Roma li 19: Gennaro 1639: = Di
V. S. = come Fratello = F. Card. Barberini =
= Giulio Bonati Seg.rio

Al Nome di Dio Amen. Noi infra.ti fac=
ciamo fede per la verità, che lo stile
dell'Offitio del Danno Dato, mentre
si procede per l'emenda per via di sti=
ma, e dandosi il Malefattore una vol=
ta, ancorche l'accusa fusse data per
più Mesi, quello, che dato quella volta solo
per malefattore è tenuto a tutta l'
emenda della stima, e così si è osser=
vato, e si osserva in detto Offitio, et in
fede della verità abbiamo sottoscritta la
presente di propria mano. In fede que=
sto dì 17: Giugno 1639:

Io Gio: Paolo Gregori confermo q.to S.r Magg.re
Io Ascanio Seracchi di Foligno confermo

quanto sopra.

Io Lorenzo Porfiri Notaro pub.co di Foligno, e Notaro già del Danno 1638: confermo come sopra M.o pp.a

All'Ill.re Sig.re = La S. Congregazione è di senso, che li Soldati della Sesia si a piedi, che a Cavallo siano tenuti alle pene, e dall'emende de Danni dati in caso, che non si trovi il vero dannificante, come alla disposizione dello Statuto di codesta Città, non potendosi questo chiamare peso communitativo, ne personale, da quali solamente sono fatti immuni in virtù de Privilegi Militari. Però V.S. potrà astringerli in evento, che li casino; e Dio la conservi = Roma lini. Marzo 1640: = Al Piacer di V.S. Il Cardinal Barbarini = Giulio Donati Seg.rio

Foris All' Ill.mo Sig.re Il Commiss.rio Cam=
peschi = Foligno = Ill.re Sig.re Si ordinò a
V.S. sotto li 11. Marzo passato, che astringesse
i Soldati della Sua Militia, così a piedi, come a
Cavallo a pagar le pene de' danni dati
in caso, che non si trovi il vero dannifi=
cante in conformità dello Statuto di
cotesta Città per non esser questo peso ne
communitativo, ne personale, di cui
solamente son fatti esenti, in virtù
de Privilegi Militari; e perche questa
medema ragione milita ancora nelle
Ville delle Sterpeta, e di Strada di Colle;
V.S. farà, che i Soldati de medemi
luoghi tanto a piedi, come a Cavallo
paghino l'istesse pene nel modo me=
desimo, e Dio la conservi. Roma li
6. Giugno 1640: = Al piacer di V.S. =
Il Card: Barbarini = Giulio Donati
Seg.rio

Foris =

Foris = All' Ill.mo, e Molto R.do Sig.re come Fra-
tello Il Governatore di Foligno = Intus
vero = Ill.mo, e Molto R.do Sig.re Come Fratello =
Quando sia vero, che in vigor di Capitoli
del Banno stato, cotesse Ville siano tenute
per ciascheduen giorno dar la guardia all'
Offiziale Campestre per giustificare
le accuse, V. S. astringerà quegli huomi-
ni ad assisterci senza attendere alcuna
inhibizione, che non sia spedita in vi-
gore di commissione segnata di pro-
pria mano di Nostro Sig.re, e Dio la
prosperi = Di V. S. = Roma 17. settem-
bre 1670: = Come Fratello = P. Card.
Altieri = Franco Falconieri Seg.rio

Foris = All' Ill.mo Sig.re il Governatore
di Foligno = Intus vero = Ill.mo
Sig.re = Con molto sentimento è sta-
to inteso, che ella in luogo dell'assistenza

concessa dalla Sagra Congregazione sot=
to li 24: Agosto prossimo passato a coste=
sti Appaltatori del stanno stato per esi=
gere li residui delle pene dagl'huomini
di Piano, e costà si stessa a permettere
la proroga della Manolegia, nondime=
no dissimulandosi il trascorso per questa
volta, se le dice, che in avenire averta
di essiguire quelli ordini, che saranno a
lei commessi per non sentire altre reso=
luzioni; e Dio la conservi = Roma 14:
Decembre 1680: = Al Piacer di V. S. Ill.
Card. ------ Lodovico Bussi Seg.rio

Foris = All' Ill.re Sig.re come Frallo, il
Governatore di ~~Todi~~ Perugia =
Ill.re, e M.to R.do Sig.re come Frallo. Gli
ordini, che circolarmente si danno
dalla sacra Congregazione, affinche cia=

schedune

ciascheduno Colono indistintamente paghi
le Pene dei Danni Dati, et i pesi commu=
nitativi per la porzione colonica, com=
prendono anche li Coloni dell'Abbadia
di Sassovivo di Foligno posseduta dal Sig.
Cardinal Altieri Camerlengo di S. Chiesa
Così V.S. commetterà, che segua. e Dio la pro=
speri = Roma 11. Xbre 1681. = Di V.S. =
Come Fratello = Il Card. . . . .
Ant. M.o Natta Segr.rio

Adì 11. Luglio 1683. = In Foligno —

Noi infra.ti per la verità ricercati faccia=
mo piena, et indubitata fede essere sta=
to sempre osservato, e di presente osser=
varsi nell'Officio del Danno Dato di Foligno,
che li Padroni de Terreni per li Danni in
essi riceuti, o da Bestie, o da Persone han=
no dato, e danno l'accuse al detto Officio, e ff

215v.

la giustificazione del Malefattore danni=
ficante hanno indotto, e fatto esaminare
sommariamente dal Notaro dell'Officio
almeno, almeno un Testimonio, il quale
con il suo giuramento giustificando il Dan=
nificante ha provato, e prova, et in
vigore di questo si sono rilasciati, e si
rilasciano li Mandati contro detti Dan=
nificati senza altra Citazione. E questo
è lo stile, e consuetudine inveterata os=
servata da Noi per li tempi, che abbia=
mo esercitato detto Officio, e sentito osser=
vare dall'altri. In fede

Io Carlo Biancolini Notº di d. Officio con=
fermo quanto di sopra M.º pp.ª

Io Felice Tosti Appaltatore di questo Offi=
tio confermo a quanto di sop.ª M.º pp.ª

Foris = All' Ill.mi Sig.ri Li Priori di Foligno-

Intus vero = Ill.mi Sig.ri Havendo la Sacra Congregazione sentita l'informazione da me trasmessa sopra il ricorso, che si fece in nome dell'Università delle Ville, e Castelli di cotesta Città, intorno all'abuso introdotto in pignorare più d'uno nelle Cause de Danni dati, quando il Dannificante è incerto con far pagare per ciascheduno pegno l'intiera essecuzione; hà ordinato con lettera a me diretta li 18: caduto, che in niun modo si permetta agl' Officiali del Danno dato nelle Cause, nelle quali è incerto il Dannificante il pignorar più d'uno, nè che si prenda più d'una essecuzione, e che essendosi fatto altrimenti si debba restituire quel di più, che è stato pagato, e sebbene scriva a cotesto Mons. Sig. Governatore, che così faccia, che le Sig. rie; tuttavia la avenno ancora alle Sig. rie VV. per notizia loro, e de loro Successori. Se ne vaglino pertanto opportunamente.

216v

e Dio le prosperi = Delle Sig:rie VV. Perugia 4: Agosto 1690: = Come Fratello = de Grimaldi Governat.re

Foris = All'Ill.mo Sig.re Sig. Governatore di Foligno = Intus vero = Ill.mo Sig.re. Non suffragando il Privilegio de dodici figliuoli, che pretende godere Pietro Barnabò per esimere li suoi Coloni dal pagamento delle Pene de danni dati da loro Animali dentro le pertinenze di cotesse Ville, dovrà ella procedere contro li medesimi per la sodisfazione di dette Pene, nonostante il Monitorio dell'A.C. fatto presentare dal sudetto Barnabò: esseguisca, che cosi hà ordinato la Sacra Congregazione. e Dio la conservi. Roma 31. Luglio 1706: = Al piacer di V.S. = Gio: Card. Imperiale = Fisimbo Marabottini Seg.rio

Ill.mo, e M.to R.do Sig.re La S. Congregazione 117.

ha stimato di rinovare a V.S. gli ordini

dati li sotto li 18. Agosto 1731. in proposito

del ricorso fattosi da cotesta Communi=

tà per venire da lei applicate a luoghi

Pij le pene de bannimenti spettante alla

medema, dovute dagli ecclesiastici con

somma ammirazione della stessa Sac=

Congregazione, nonostante gli ordini

sopra di ciò replicatamente dati, e ema=

nati coll'oracolo di N. Sig.re. Onde ora non

mancarà di prontamente dare esecu=

zione a detto ordine, acciò dalla med.a

Communità si possino conseguire dette

pene dovute da essi ecclesiastici; eseguis=

ca dunque, e dia parte dell'adempi=

mento, altrimenti se ne farà parola a

Sua Santità della sua contumacia in

dare esecuzione alli sudetti ordini. Non man=

217v

chi dunque, e Dio la prosperi = di V.S. = Roma
19: Agosto 1733: = Come Fratello = Gn. Card.
Imperiali = Bernardino Navolesi.

Foligno. Vescovo =

Foris = All'Illmo Sig.re Sig.re Pne Colmo Il
Sig. Alesandro Barnabò = Foligno =
Intus vero = Illmo Sig.re Sig.re Pne Colmo =
Non hò che replicare a quanto si degna
ella insinuarmi in rapporto alli Paten=
tati di Monsig.re Vescovo, che pretendono
non esser soggetti ad andare coll'Officiale
del Danno Dato, e però potrà V.S. Illma
in avenire servirsi della sua autorità;
solo mi resta a pregarla, se volesse per
questa volta liberare li Trasgressori di
pagare veruna pena sul riflesso, che
questi tanto hanno mancato di obbedire,
quanto che credevono non esser tenuti, at=
tesa la loro Patente. Tanto devo in risposta

al suo

al suo gentilissimo foglio, e con piena stima, mi confermo. = Trevi 18: Maggio 1761: = Di V. S. Ill.mo = Dev.mo Aff.mo Serv.re Vero Pompeo Can.co Carriani

Ordine del Cardinal Legato Per le Pecore di Maremme li 20: Agosto 1544

Asservat. in Archivio Sex Clavium denominat. in Fasciculo Epistolarum N.o 5:

Foris = Al Mag.co N.ro Cariss.o = Il Gov: di Fuligno = Loco Sigilli = Intus = Mag.co N.ro Cariss.o = Perchè quella Comtà ci ha fatto esporre, che li Pecorari, quali passano di là, col fermarsi nel Territorio di Fuligno più di quel che bisogni, dannificano assai il paese, fondandosi sul privilegio Camerale, che hanno, desiderosi provedere a questo Inconveniente, vi commettiamo facciate proibizioni per parte nostra, o per Bando, o in altro modo, qual vi parerà opportuno, che nessuno di detti Pecorari in futurum ardisca fermarsi col Bestiami suo al piano di Fuligno dalla Città in su verso la Montagna, se non una notte, et nel med.o piano dalla Città in giù verso Bevagna, et Montefalco, un'altra notte, sotto quelle pene che giudicarà convenienti. Et opponendo essi del Privilegio soprad.o, replicarete, che non essendo specificato in esso privilegio termine alcuno, ci pare che una notte basti, et sia ragionevole spazio al passaggio loro, oltrechè non è onesto, che la loro commodità sia con tanta iattura d'altri. Et tanto farete che in futuro si osservi. Da Perugia li XX: Agosto 1544 = A. Car: Arm: Legat

218v

Olivi

Motuproprio della S. M. Papa Pio Settimo degli 11 Marzo 1801 sulla libertà del Comercio

= Articolo 48 = Pene contro chi porterà danno agli Olivi =

Che se mai accadesse che qualcuno portasse danno agli Olivi o studiosamente, o per negligente Custodia degli Animali vogliamo ed Ordiniamo che tutti i Giusdicenti del nostro Stato amministrino la più pronta, e sommaria Giustizia, obligando i danneggianti a pagare non solo le Pene comminate dai rispettivi Statuti locali, ma ancora a far ripiantare a spese di chi averà cagionato il danno il doppio numero delle Piante di Olivi qual ora il terreno lo permetta, e qual'ora lo esigga il Proprietario danneggiato

Illmo Sig.le

Avendo rilevato dal Dispaccio di V.S., e da quello di codesto Sig. Confre, che in codesta Comtà non vi è dispossizione statutaria, e tassa qualunque, che stabilisca verun emolumento per le Guardie Campestri prima riconosciute sotto il nome di Guardiani nella circostanza, che fanno li pegni per i danni dati, ed essendosi all'incontro che viene ad esser troppo gravosa alla Comtà, a di cui beneficio sono le pene dei danni dati, la consuetudine, che li Guardiani percepiscano la metà della Penale, mi faccio a proporre su questo proposito di abbracciare fino alla promulgazione del Codice ~~Penale~~ Rurale quanto si prattica da circa 30. anni a questa parte in questa Città, vale a dire, che il Depositario publico dei pegni, allorchè dal Guardiano, o Guardia Campestre gli viene depositato il pegno, gli paga b.i 30. per la Cattura, quali poi devono reintegrarsi dal Dannificante ancorchè questo venisse a composizione amichevole col Dannificato. Secondo un tal sistema si conosce bene, che nessun pregiudizio ne risente nel suo interesse la Comune tanto se esigga le pene a proprio conto, quanto se vi sia l'affittuario del danno dato, giacchè con questa condizione verebbe a conseguirsi una maggior Corrisposta. Questa misura potrà però aver luogo quando sia accettata dal publico Consiglio, e munita dell'opportuna appro=

219v

vazione.

Siccome poi nell'attuale Civile Procedura non si rinviene fissato verun emolumento per il Giusdicente che emana il suo Decreto nelle Cause dei danni dati, nè si trova in esso anche in questa Città, mi ristringo a dirle che Ella non deve percepire in beneficio del Governo se non se quelle Tasse, che sono sanzionate dai vigenti Regolamenti. Tanto sia di replica alle sue richieste su questo proposito, mentre sono con distinta stima.

Di V. S. Illma

24. Giugno 1840.

Devmo Servid.

Il Delegato Apostolico

U. P. Spinola

Masserie

NRO.2

Editto dell' Emmo Camerlengo

N. 4 sono tenute al danno, e non alla Pena, ed in viaggio possono pascolare per tre giorni in ciascun territorio senza veruno pagamento

N. VII Per il libbero transito delle Masserie dovranno mantenersi le Strade Doganali in larghezza di Canne venti

N. XI Niun altro Giudice può interessarsi nella decisione delle loro Cause. La decisione della pertinenza spetta all' Emmo Camerlengo, al Tribunale della piena Camera, e Segnatura di Grazia

= Confine assegnato per la ritenzione delle Capre =

da Oppello in giù .. da Pale in giù, da Ponte Rosso per dritto a S. Marcello da S. Marcello a S. Angelo confine con Spello e Foligno = al di sopra di detta linea possono ritenersi, al di sotto è proibito

Polize dal 1540 al 1560 pag. 151 - Cons. del 15. Xbre 1546

220v

N.o 5330

Ill.mo Sig.re

Per quanto conviti d'esser protetta l'industria del Bestiame, altrettanto è necessario di limitarne la estensione di quel Genere, che per indole è nocivo all'Agricoltura, ed alla Vegetazione degli Alberi da frutto. Le Capre sono fra questo numero, poichè distruggono i Germi di ogni Pianta nascente. Trova pertanto la L. C. del B. G. giusto in coerenza del sentimento di questa Congreg.e Governativa, che per impedire la estensione di un maggior numero nel Territorio di Scopoli vi sia stata imposta una penale per ogni Capo che ecceda il N.o di sei, e vuole che abbia il suo effetto. Si compiacerà V.S. Ill.ma notificarlo a chi occorre, ed ordinare che siano osservati gli antichi Capitoli recentemente confermati rigettando l'Istanza degli Abitanti di Scopoli, diretta ad ottenere l'abolizione dei medesimi Capitoli. Sono con distinta Stima

Di V.S. Ill.ma Perugia li 15. Genn.o 1820.

Foligno S.r Governatore

Dev.mo Servitore
Il Delegato Apost.o
Spinola

N.° 1037. P. G. Ill.mo Sig. Sig. Pad.ne Col.mo Prot. 405. A. N. 12

Quanto venne ordinato con Disp.e del 15. 9mbre 1820. per impedire il liber pascolo delle Capre nel Territorio di Scopoli prescrive la S. C. del B. Governo con ossequiato foglio del 6. corr. che abbia il suo effetto anche in quello di Casole. Si compiacerà pertanto V. S. Ill.ma di fare intendere a questi Amministrati col mezzo del respettivo Sindaco, che resta circoscritta la ritenzione di d.i Bestiame a soli sei Capi per ciascuna famiglia sotto la penale prescritta dalla Rubrica Statutaria in caso d'inadempimento, e che quindi incomberà allo stesso Sindaco di sorvegliare, e riferire sulle contravvenzioni al respettivo Governo col mezzo del Guardiano. Ecco quanto debbo communicare a V. S. Ill.ma, mentre ho l'onore di confermarmi con distintissima stima

Di V. S. Ill.ma

Foligno 27. Maggio 1826

Ill.mo Sig. Gonfaloniere

Dev.mo Serv.re d.mo Ill.mo
A. Avv.t Aleandri Gov.r Dist.le

N.° 1307. P. G. Ill.mo Sig. Sig. Pad.ne Col.mo Prot.° 810

I Possidenti del Sindacato di Capodacqua hanno fatto conoscere all'Ufficio Delegaz.e la necessità dell'applicazione delle disposizioni emesse dalla S. C. del B. G. limitative la retenzione di d.i delle Capre anche per il loro territorio. Trovando giuste la di loro istanza con suo Disp.e delli 6. corr. N.° 7725. l'O. d.a mi commette la Sullodata Autorità di far intendere a V. S. Ill.ma la propria annuenza all'applicazione invocata, onde anche nel Sind.o Capodacqua osservato venga il Patrio Statuto, ossia Rubrica sotto la Comminatoria delle prescritte penali. Che è quanto debbo communicarle per il proseguito per l'effetto mentre mi onoro di ripetermi

Di V. S. Ill.ma

Foligno 19. Aprile 1826

Ill.mo Sig. Gonfaloniere

Dev.mo Serv.re Obbl.mo
A. Avv.o Aleandri Gov.r Dist.le

221v

N.° 1503. A.° S.

Ill.mo Sig.r Sig.r Pad.ne Col.mo

Avendo anche gli Abitanti di Capodacqua richiesto, che venisse messo in pratica lo Statuto, in cui viene limitato il numero delle Capre da ritenersi nel Territorio la Sagra Congreg.ne del B. Governo con Dispaccio 11. corr.te ha approvata la risoluzione del Publico Consiglio a ciò relativa del 12. prossimo passato Marzo, e vuole che abbia il suo effetto

Tanto debbo communicare a V. Ill.ma in conseguenza al Dispaccio dell'Apostolica Delegazione N.° 2200. 1.ma D.ne 21. aprile mentre con singolare stima mi onoro di ripetermi

Di V. Ill.ma

Foligno 26. Aprile 1828.

Ill.mo Sig.r Gonfaloniere

Dev.mo Servitor Obbl.mo
A. Avv.° Alessandri Gov.re Dist.e

1137). Il Gonfaloniere, ed Anziani della Città di Foligno

Notificazione

I Danni incalcolabili prodotti dalle Capre nelle proprietà Rurali par=
ticolarmente coll'abbusiva loro introduzzione nei Tagli delle Mac=
chie rinascenti mossero nello scorso Anno diverse Frazzioni delle
Communi Appodiate di Pale, Scopoli, e Colfiorito ad avanzare i
loro Reclami alla S. Congne del B. Governo per richiamarsi alla
stretta osservanza tanto le Rubriche Statutarie, che le successive Ri=
formanze Consiliari sull'oggetto pubblicate. Nel tempo stesso giun=
sero alla prelodata Sacra Congne altre Memorie di alcuni Possi=
denti, che in opposizione dei Reclami sopra enunciati im=
ploravano una moderazione dello Statuto medesimo osservando
che le disposizioni che si volevano richiamare in vigore sulla
ritenzione delle sudd.e Capre erano un Vincolo ai Diritti delli
industriosi Proprietarii particolarmente nelle vaste estensioni
di Macchie, che non sono ad altro disponibili adducendone
in prova la continuata contraria osservanza, e l'arbitrio
che in alcuni casi lo Statuto suddetto rilascia alla prudenza
del Consiglio, e de' Magistrati per derogarvi. Tali Me=
morie del predetto Sacro Tribunale furono rimesse all'
esame di questo Illmo Consiglio coll'ingiunzione espressa
di avere in vista tanto i Diritti communi, che quelli
dei Particolari; ed il medesimo in esecuzione di tali Ordini
Veneratissimi legalmente riunito il giorno dodici

Mazzo decorso. Viste le Rubriche Statutarie art.i 45. e 46. sulla ri=
tenzione, ed Affida dell'indicato Bestiame Caprino, considera=
te le modificazioni che possono aver subite per l'uso e prati=
ca costante di più secoli. Interpetrando a quali casi
particolarmente possano riferirsi le facoltà dell'Illmo
Consiglio di permettere la ritenzione o l'Affida stabilì

1. Che la ritenzione delle Capre può accordarsi a Chi giusti=
fica legalmente di avere un Castello unito di sua pro=
prietà di Staia Duecento.

2 Che non ostante una tal giustificazione debba sempre conser=
varsi il Consenso del Viadaio della Comunità Appodiata
da riportarsi in scritto dal richiedente, in vista del
quale l'Illma Magistratura può permettere la ritenzio=
ne di una Capra per ogni Venti staja di estenzione
di Castello

3.o Che un tal permesso non costituisca mai un Diritto di
Famiglia, ma che debba rinnovarsi di Anno in Anno
e l'Illmo Consiglio si riservi di conoscere, ed approva=
re tutti i permessi sud.i che saranno accordati pe=
riodicamente in un'adunanza particolare da cele=
brarsi nel mese di Agosto

4.° Che tali disposizioni dirette a garantire il Dritto di proprietà particolare non debbano mai esser d'ostacolo al Pascolo Comune che la Legge accorda anche ai piccoli Possidenti per la ritenzione ristretta di sei Capre

5.° Finalmente che colle medesime regole l'Illmo Magistrato possa anche accordare il permesso dell'affitto a quei Possidenti che non ritengono Capre del proprio

Quali disposizioni essendo sembrate al prelodato S. Tribunale conformi alla Giustizia, ed all'equità si è degnato d'approvarle pienamente, ordinandone la pronta esecuzione come dal venerato Rispacio dell'Ecc.mo Delegaz. N.° 2200. dei 21. Aprile communicatoci per organo di questo Governo

Chiunque pertanto vorrà da qui avanti esser abilitato a poter ritenere un determinato numero di Capre nei Territorj dei sud.i Appodiati di Sale, Scopoli, e Colfiorito dovrà strettamente alle medesime uniformarsi, mentre la presente pubblicata, ed affissa obbligherà ciascuno come se gli fosse stata personalmente intimata, accordandoli tutto il mese di Luglio a riportare l'autorizzazione dall'Illmo Magistrato per quelli che ne devranno riconosciuti in dritto, decorso il qual termine verrà proceduto contro i Contraventori per l'applicazione delle pene

223v

portate nello Statuto medesimo all'enunciate Rubriche 45 e 46. che restano qui sotto letteralmente trascritte

Foligno li 1.° Luglio 1827
Giuseppe Elmi Gonfaloniere
L. Luigi Marchetti Anziano
P. Manozzi Anziano
B. de Gregorj Anziano
Giuseppe Filippini Seg.rio Comunale

N.° 3757 — Ill.mo Sig.re — Dall'esame de Documenti e deduzioni delle Magistrature ha la S. C. del B. G. abbastanza rilevato, che i Sindaci delle Frazioni della parte montuosa del Territorio di Foligno sono in diritto d'affittare il Pascolo estivo de' Beni Comuni unitamente a quello proveniente da' Beni di Particolari, fra quali vi sono i terreni appartenenti all'Abbazia di S. Croce di Sassovivo, posseduti ora da Monsig.re Arcivescovo di Spoleto, e dal contesto de' fatti risulta essere antichissima l'osservanza per parte di dd. Villaggi, e Frazioni di affittare il pascolo estivo ne' Beni de' Particolari. Ciò posto ha la S. C. dichiarato mediante ossequioso Dispaccio del 17. corr. N.° 15180. qualmente vuole che si osservi il solito senza innovazione veruna, e che chiunque non credesse assoggettarsi a tale servitù, potrà servirsi delle sue ragioni,

i Diritti in giudizio come crederà conveniente. Sarà quindi V.S. Illma contenta notificarlo a chi occorre, e con vera stima mi confermo.

Di V.S. Illma

Perugia 22. Giugno 1830.

Affmo Servo
Il Delegato Apostco
C. [illegible]

Sig.r Governatore Distrettuale di Foligno

N.o 70243. D.e 3.a Illmo Signore — Fin dall'anno 1830. i Possidenti delle Ville di Fondi, Carrié, Afrile e Forcatura Frazzioni di Colfiorito Appodiato, e Territorio di Foligno mi avanzarono Istanza contro i Fratelli Bartocci di questa Città, querelandosi che i medesimi si facessero lecito nella riconduzzione del loro Bestiame Pecorino dalle Maremme di farlo introdurre, e ritenere per lungo tempo a pascere in quei luoghi con danno grave degli altri Possidenti di Bestiame dei Villaggi medesimi.

Tale ricorso da me rimesso a codesta Apostolica Delegazione fu comunicato per mezzo del Governatore di Foligno ai Fratelli Bartocci ed alle Magistrature Comunali di Foligno, e di Colfiorito per gli opportuni schiarimenti di fatto, e per le respettive deduzzioni di ragione.

I Fratelli Bartocci, più che il sostegno del Diritto del loro preteso di godere, cioè i mezzi lecuiti di quel Pascolo, cercarono un diversivo per sopraffare quei Terrazzani, e per allontanarli, o stancarli nell'impegno in cui erano, e fuor di far sentire la valere la Giustizia delle loro querele.

Detti Fratelli avevano chiesto, ed ottenuto fin dal 1826. dinanzi il Governatore di Foligno contro alcuni particolari di Forcatura

224v

un mandato di manutenzione nel dritto in genere di ritenere il loro bestiame nei pascoli comuni, e promiscui di quel luogo ove possiggono alcune terre.

Avevano posteriormente ottenuto da Monsig.re Arcivescovo di Spoleto alla cui mensa era stato riunita l'Abbazia di S. Croce di Sassovivo, la cessione del pascolo delle terre, che possiede l'Abbazia stessa nell'altra frazione di Scadi.

Avevano ~~posteriormente ottenuto~~ finalmente estorto da varj Individuj delle altre frazioni dello stesso Appodiato di Colfiorito concessioni, dichiarazioni, e consensi, che non erano essi nei autori, ne fautori, ne complici in quel ricorso, che detti fratelli erano in dritto di ritenere i loro bestiami in quei pascoli, come primi possidenti di terre e cessionarj dei pascoli dell' Abbazia di S. Croce, e che la quantità, e pascolo di loro bestiame non recava danno, ne incomodo al bestiame degli altri possidenti dell' appodiato di Colfiorito. Da ciò deducevano, che giammai avevano oltrepassato i limiti del loro dritto, e che i reclami fatti a loro carico erano parto di complotto, di malevolenza, e d'invidia de' loro pochi nemici, senza avere abusato, usurpato i dritti altrui nell' esercizio dei pascoli in questione

D'altronde il Sindaco di Colfiorito dedusse doversi aver riguardo più, che al numero, e personalità dei ricorrenti, alla Giustizia, e ragionevolezza dei ricorsi, che la pertinacia, e legittimità del dritto in genere di

pascere in quei luoghi non giustifica gli eccessi di quell'Esercizio, e quanto alla durata, e quanto al numero del bestiame, ritenutosi, che tale dritto è promiscuo, e per i propri Bestiami, e non trasferibile ad altri, che la estensione dell'uso di quel Dritto si misura dalla quantità delle Terre di ciascun Possidente, che se ammessa la quantità di Bestiame, che può ritenersi da ogni particolare in proporzione dell'estensione respettiva, delle proprie Terre, la quantità dei Pascoli eccedente il bisogno rendesse opportuna per il bene pubblico la fida di altro Bestiame, questa non possa accordarsi, che dal Sindaco per l'interesse di tutta la Comune, che avendo dritto al Pascolo non può per se stesso, o non vuol farne uso. Sopra quest'ultimo punto quel Sindaco trovò del suo avviso anche necessit.te Arcivescovo dei poteri, non che codesta Sup.a Delegazione come apparisce dal foglio N.o 3757. che V.S. Ill.ma diresse al Sindaco stesso in data dei 22. Giugno 1830.

Questi riscontri non erano sufficienti a porre in chiaro tutte le cose, e restavano ad appianarsi delle dubbiezze molte, perchè potesse emettersi una definitiva decisione. Intanto credetti opportuno ordinare nel decorso Anno, che in quella Stagione nulla s'innovasse, riserbandomi di definire questa Vertenza, quando mi fossero giunti i Documenti, e notizie, che a V.S. Ill.ma ricercai, e che ora mi sono pervenuti.

Presa al presente in più maturo esame la cosa all'appoggio delle ricercate Informazioni, ebbi motivo di osservare che nel N.° 45. delle Rubriche Statutarie si fa distinzione fra la parte piana, la Costa, e la Montagna del Territorio di Foligno, e suoi Appodiati, dalla quale distinzione prende norma il permesso, o il divieto di introdurre, e di ritenere al Pascolo le rispettive categorie di Bestiame nel suddetto Territorio compreso l'Appodiato di Colfiorito. Difatti com'è permesso generalmente nella parte pendiva, e montuosa la introduzione, e ritenzione al Pascolo d'ogni sorta di Bestiame, così è generalmente vietata nella parte piana salvo nell'uno, e nell'altro caso le eccezioni e modificazioni riportate nella Notificazione che V. S. Illma mi accompagnò con pregiato foglio dei 22. 8bre 1831. N.° 6897. publicata con autorizzazione, ed approvazione della Sacra Congregazione del B. Governo.

Da questa Notificazione si desume chiaramente, che il numero dei capi della detta categoria di Bestiame che possono legittimamente ritenersi al Pascolo nei luoghi respettivi del suddetto Territorio, determ

rato sempre della estensione della proprietà fondiaria rustica, che ognuno possiede, e che l'uso dei Paschi è generalmente promiscuo per tutti i Possidenti, e Cittadini, ma da godersi con i Bestiami propri soltanto.

Difatti la medesima Notificazione stabilisce, che nella parte piana possa introdursi, e ritenersi il Bestiame Vaccino in numero sempre proporzionato all'estensione delle terre di ognun Possidente; le Capre da Latte per uso della Città, ma in numero discreto, corrispondente allo stesso bisogno degli Abitanti; riconosciuto tale dalla Magistratura, che sola può darne il permesso in iscritto, ed essere esente dalle pene Statutarie; Ed un Agnello, ovvero una Pecora, e con esse un Castrone, ed altro sole in favore delle sole Famiglie povere sotto certe determinate Cautele, rimanendo permessa la sola introduzione delle pecore per abbeverare, stercorare, andare alle Fiere, e Mercati, e per passare in altri Territori, tenendo però la via pubblica, e con permesso in iscritto del Gonfaloniere.

A queste ragioni di fatto per ben risolvere la questione, di che ora si agita, è d'uopo aggiungere le seguenti premesse.

Fuori della linea del Piano si permette dalla suddetta Notificazione l'introduzione, e ritenzione d'ogni sorta d'animali, ma in numero sempre proporzionato all'esten-

zione delle Terre d'Ognuno, e per uso proprio soltanto=
Delle Capre peraltro è limitato il numero di sei per og-
ni Famiglia, e dei Majali ad uno nella Costa, a
piano delle Ville appodiate, e a due nella Monta-
gna egualmente per ogni Famiglia. Vi è inoltre sta-
bilito, che Chiunque giustifica legalmente di avere
nei proprj Fondi nel Pascolo eccedente le Stara Duecen-
to previo il Consenso del Sindaco negli Appodiati,
potrà ottenere dalla Magistratura di Foligno il per-
messo di ritenere maggior numero di Capre alla
ragione di una per ogni Venti Staja di Possidenza,
colla facoltà di cedere ad altri lo stesso pel numero
complessivo di Bestiame a lui permesso qualora
non lo abbia del proprio. Anche per i Majali è
contemplata un' ampliazione mentre sopra Istanza
da farsi alla Magistratura, che giustifichi di
avere un' estensione di Quercie, ed un' abbondanza
di Ghiande disponibili nella stagione, potrà esse-
re autorizzato di introdurne, e di affidarne
per un determinato tempo, e per l'ingrasso un
numero maggiore dell' uno, o due rispettivamen-

te

te permesse. Ognun vede essere chiaramente stabilita tutta la norma di fissare i Diritti, ed i fatti in osservanza nei luoghi dell'Appodiato di Colfiorito. Difatti è determinato positivamente il numero, che porta in genere la promiscuità del Pascolo, cioè di sei capre, e di una, o due Majale, e le circostanze, e le ragioni ed i modi con cui possa ottenersi il permesso di aumentare questo numero. Nel Privilegio particolare di affidare le Capre, ed i Majali eccedenti al quello in massima stabilito, e cui in ragione dei Pascoli ne discende la certa conseguenza, che generalmente spetta all'Interesse delle Comuni tutto il Pascolo disponibile, senza ledere il Diritto promiscuo, e che il disporre è in facoltà dei soli Cittadini del Luogo.

Deve altresì osservarsi, che in mezzo a tutte queste limitazioni, ed a tante regole dettate dall'esperienza di lunghissimo tempo, e trovate conformi alla natura dei Luoghi, ed all'indole, e bisogni degli abitanti, si è sempre tenuta in vista, e riguardata come sostanzialmente necessaria al ben essere pubblico la ristrettezza del numero delle Bestie volute sempre proporzionate alla quantità, e qualità dei Pascoli, e non mai tale, che l'eccessività porti poi l'abuso nella promiscuità dei medesimi. Fu quindi per questa ragione, che ne venne ristretto il godimento all'uso

proprio in guisa che non sia comunicabile ad altri quel Dritto di cui un Cittadino per mancanza di Bestiame proprio non possa far uso, anettando da questa disposizione le sole Comunie, che dal Catasto delle Terre Comunali, e dall'esuberanza di quelle delle Terre de Particolari si perchè molti non hanno Bestiame proprio si possono per consuetudine formarne un provento coll'affida, o colla vendita all'incanto un medesimo anno senza però togliere ad alcuno dei Particolari il godimento di ciò, che la Giustizia, e la legge Statutaria gli accorda, provento del quale nessun particolare può far uso, ed il cui prodotto serve a general profitto dei Possidenti, ed in conseguenza tutti del ristretto sono sgravati dai pesi Comunali.

Questa massima è in perfetta coerenza della solenne Decisione emessa ai 17. Giugno 1830. dalla S. Cong.ne del B. Governo concepita ne' seguenti termini = Dall'esame de Documenti, e Deduzioni della Magistratura, ha la S. C. del B. Governo abbastanza rilevato, che i Sindaci della Frazione delle parti montuose del Territorio di Foligno sono in dritto di affittare il Pascolo estivo dei Beni Comunali cumulativamente a quello proveniente dai beni dei Particola-

fra i quali vi sono li Terreni appartenenti all' Abbazia di S. Croce di Sassovivo posseduta ora da Monsig.r Arcivescovo di Spoleto, e dal contesto de' fatti risulta essere antichissima l'osservanza per parte dei sud.i Villaggi, e Frazioni di affittare il Pascolo estivo nei Beni dei Particolari. Ciò posto ha la S. C. dichiarato, che si osservi il solito senza innovazione veruna, e che chiunque non credesse assoggettarsi a tale servitù potrà servirsi delle sue ragioni, e diritti in giudizio, come crederà conveniente.

Contro fatti così positivi, e dopo una Decisione tanto solenne sembra un ammasso di stravaganze tutto ciò, che si è potuto spacciare in nome, e in iscritto dei Fratelli Bartocci, tanto a nome proprio, che in nome di Monsig.r Arcivescovo di Spoleto, il quale per altro è certamente incapace di introdurre novità nei Beni dell' Abbadia di S. Croce, estendendoli oltre il dovere a danno dell' Appodiato di Colfiorito, e di opporsi illegalmente a quello, che per giustizia, e con piena cognizione di causa fu deciso autorevolmente dalla ricordata S. Congreg.e, e dall' antica convenzione, che Egli stesso espresse al Sindaco della sud.a Comune. Lungi adunque da Personaggi così distinto tutto ciò, che possa ingerire anche il più lieve sospetto di Avidità, e di Vile interesse a pregiudizio di questi Comunisti

Si contentino per tanto i Fratelli Bartocci di ter=

nersi entro i limiti del Dovere, non perdono mai di vista, che la manutenzione decretata in favore loro li 29. Luglio 1826. dal Governatore di Foligno, si restringeva al nudo fatto, cioè alla promiscuità per la detta specie d'Animali per il numero prescritto, e pel tempo, e luoghi ammessi dalle Leggi Statutarie, e dalle decisioni della pubblica Autorità Amministrativa, riconoscano abbusivi, indebita, ed estorta ai Ministri di Monsig.r Vescovo la Cessione dei Pascoli, che pretendevano di esercitare a torto nei Fondi dell'Abbadia di Sassovivo, poichè la Mensa non aveva Bestiami proprj da potere come gli altri Possidenti, e per proprio uso godere dei suddetti pascoli, non poteva ancorchè ad essa, tenervene di più del necessario dalle Leggi permesso, ne poteva disporne a favore di altri nè per affida, nè per affitto, ed abbiamo come in realtà lo sono per cose di niun valore, le negative, le asserzioni, le testimonianze ottenute da varj Individuj dell' appodiato di Colfiorito, dovendosi intendere sempre in esso discorso del dritto, che legalmente compete, del fatto, che

non sia abusivo, e che salvato l'interesse della promiscuità non restringa quello delle Comunità, alle quali esclusivamente compete la Vendita de' Pascoli nella stagione estiva per vantaggio della totalità dei Possidenti, e Cittadini delle sud.e Comunità.

Per provar poi, che i ricorsi contro di loro avanzati non sono veri, nè giusti giustificano col fatto i Bartocci, che i bestiami da loro introdotti nei Pascoli dell'Appodiato di Colfiorito, sono della specie non esclusa dalle statutarie prescrizioni, non eccedono il numero corrispondente all'estensione dei Pascoli di loro particolare spettanza, non disprezzano, e trascurano l'osservanza della sopracitata Notificazione, e non contrastano l'incontrastato diritto esclusivamente attribuito ai Vicini del sud.o Appodiato di vendere, a comun profitto l'esercizio, regolare, e promiscuo a tutti gli altri Possidenti, e Cittadini del Pascolo estivo a forma della Decisione della S. C. del 13 Gennaro, la quale perchè emanata da superiore legittima Autorità, e perchè posteriore a tutte le altre Disposizioni Amministrative di fatto, e di ragione deve prevalere sopra tutte, ed essere inviolabilmente osservata finchè non venga revocata da una giudiziale Sentenza irrevocabilmente emanata.

Sul particolare poi di Monsig.r Arcivescovo, tengo per in-

dubitato, chi Egli classificato essendo nella sud.ª Acciso ed fra i particolari Possidenti nell'estensione di questo Appodiato, ed equiparato nei suoi dritti rapporto alle Comuni, ed alla Vendita dei Pascoli ai dritti di tutti gli altri particolari, tengo per indubitato dissi, che in luogo di prestar mano alle arbitrarie vessazioni dei Bartoni, le ridurrà col suo esempio, e co' suoi Consigli, ad uniformarsi alla Legge, ed alla immemorabile consuetudine, che attribuisce ai soli Siedani la facoltà di disporre del Pascolo estivo preservati i dritti di promiscuità competenti ai particolari entro i limiti voluti dalle Leggi Statutarie, e stabiliti definitivamente dalle risoluzioni Consiliari della Comune di Foligno approvati superiormente dalla S. C. del B. Gov.º e sanzionate dalla Sovrana Podestà dei Sommi Pontefici.

Che se voglia ammettersi ancora come il Nom. Ditte Monsig.r Arcivescovo desidera per vantaggio della sua Obbadia, tutta l'estensione dei diritti, che compelevano pervenuti al Monastero di Sassovivo, non potrà dissi, che a que

sto appartenesse legittimamente il Diritto di vendere i Pascoli delle sue Terre, qual diritto come si è dimostrato tav. C. del 3. §. dichiarò appartenere ai Siadaci nell' appodiato di Colfiorito. Per dire diversamente converrebbe provar prima, che nell' Appodiato stesso si trovassero i Beni del Monistero, come vi sono quelli dell' Abbadia, onde stabilire una ragione di analogia fra questi, e quelli, e posta tal esistenza di tali, e porzione dei Beni pascolativi entro il distretto del menzionato Appodiato, resta sempre a giustificarsi con legali Documenti, che il Monistero potesse disporre liberamente del Pascolo indipendentemente dal Siadaco. Vorrà forse pretendersi, che questo dritto nasca dalla più volte citata Notificazione dei 21. Agosto 1829. pubblicata dal Governatore di Fuligno. Ma questa pretenzione vien meno, se si osservi, che in essa si parla soltanto di selve, o cedue, o destinate alla Caccia. Queste non sono mai da considerarsi, come puramente pascolabili, e soggette alla servitù promiscua delle altre Terre. Siano esse cedue, o da frutto, o da Caccia, sono sottoposte a Leggi particolari, e tanto nel frutto, che nel Legname, e nell' uso in cui sono destinate dipendono dai rispettivi Proprietarj ai quali le Leggi stesse Statutarie hanno usata larghezza nel permettere loro la ritenzione di un numero di Capre, e de' maiali maggiori

230v

di quello che assegna la promiscuità, e nell'accordare ai medesimi anche la facoltà di affidarvi gli Animali altrui nel numero permesso.

Il disposto nella citata Notificazione, è dunque applicabile alle sole Selve, nè può estendersi alle Terre pascolative. Sebbene poi non si conosca, quale sia il tenore delle precedenti Notificazioni in essa richiamate, apparisce però chiaro abbastanza, che se a codesta Delegazione, ed al Governo di Foligno era attribuita la facoltà di prevenire e di punire i danni nelle altrui possessioni, quella al certo non avevano, nè hanno d'estendere ad altri luoghi, ed a maggior somma le pene minacciate negli antichi Editti giurisdizionali. Qualunque cosa di altronde possa dirsi, ed opporsi all'osservanza della sud.a Legge Statutaria in uso per l'Appodiato di Colfiorito resta annullata, ed esclusa dalla citata decisione della S. C. del B. Governo, che è un fatto posteriore, e legittimo.

E siccome in questa Decisione si ebbe presente la natura dei Pascoli, la specie, e numero degli Animali, che vi si possono ritenere, quale sia l'esercizio del sud.o Pascolo, ed il modo di goderne ed oltre a ciò l'Abbadia di Sassovivo si possieda

sima di tutti gli altri particolari fra i quali entrano i Fratelli Bartocci, e si dichiarò formalmente competere ai particolari stessi il solo diritto promiscuo, e nei termini dello Statuto e non mai la facoltà di affidare, o vendere, spettante esclusivamente ai Siudaci del med.o Appodiato, intendo, che si ritenga ferma la sopra enunciata Decisione. Conseguentemente ai Fratelli Bartocci, e come proprietarj di Terre, e come affittuarj dei Beni dell'Abbadia non potrà permettersi di ritenere i Pascoli dell'Appodiato di Coltiorito, che il numero di bestie concesso dallo Statuto, dovendone essere esclusi li antecedenti. Seppur non piaccia meglio a quei Siudaci, che ne ha l'esclusivo diritto di assoggettarle ad una tassa, che renda alla Cassa Comunale la somma equivalente, che si sarebbe ricavata dal regolare affitto del Pascolo istesso.

Per le Capre poi, e per i Majali si adotteranno essi, ed ogni altro ad estendere i diritti nelle Montagne non riservate, e per il numero, che la promiscuità concede, e dalle superiori decisioni accordano in proporzione dell'estensione della particolare Possidenza di ciascuno.

Indipendentemente poi da questa Sentenza, che deve essere in tal modo definita, ed eseguita, potrebbe forse sembrare utile, anche per evitare ogni ulteriore disputa, che si determinasse, come delle Capre, così delle pecore il numero, che possa ritenersi al Pascolo promiscuo da ogni famiglia di Possidenti in quei Luoghi, esclusa qualunque facoltà di aumentarlo, e di dispensarlo in

qualsivoglia modo, ed in parte anche minima di quel Artico-
lo, che nella stagione estiva può alienarsi dal solo Sindaco
locale a forma della Decisione della S. C. del B. G. che deve
rimanere in piena Osservanza. Prima peraltro di operare
questa deroga alle Locali Leggi Statutarie è necessario, che
siano in proposito interpellati i rispettivi Consigli, e
tutti gli Interessati, legalmente adunati, onde
possa io impetrarne dalla Sovrana Autorità l'opportu-
na, e necessaria sanzione

Pieno intanto della più distinta stima passo a ripetermi =
Di V. Illmo e Rmo = Roma 21. Agosto 1832 = Affmo
per servirla = firmato = P. V. Cardinal Galeffi Camerlengo
a Monsig. Deleg. Aplico di Perugia 25. Agosto 1832.
Per Copia conforme ad uso d'Officio = Il Segrio Generale,
firmato = Agostino Berti = Per Copia conforme all'
Originale, e per uso d'Officio = Il Governatore Distr.
Mariano Ab. Mariani

Notificazione del 2 Agosto 1830 pubblicato da M. Mario Mattei Tesoriere della Santità di Nostro Signor Pio: Papa VIII = Articolo 2

1311

Olivi e Morogelsi

I Capi delle Provincie e Giusdicenti, e le Magistrature locali si daranno particolar premura di proteggere questa interessante coltivazione, amministrando la più esatta, e pronta giustizia, e procedendo anche per inquisizione contro quelli che in qualunque maniera la danneggiassero, essendo mente di S.B. che oltre le solite pene comminate dalle vigenti leggi in materia di danni dati in cose rurali, siano i colpevoli assoggettati anche a ripiantare a proprie spese il doppio numero delle Piante di olivi, e di Morogelsi che per loro causa fosse deperito, qual ora al dannificato faccia commodo e la qualità del terreno permetta siffatta doppia piantagione.

Coloro poi i quali per deficienza di mezzi non fossero in grado di sodisfare a quanto sopra, verranno assoggettati alla pena della detenzione del carcere per un termine non minore di giorni otto, nè maggiore di un mese secondo il prudente arbitrio del Giudice da regolarsi a norma delle circostanze più o meno gravanti la persona dei dannificanti

235v

236v

237v

Sanctissimi Domini Nostri Domini Benedicti divina providentia Papæ XIV. Constitutio Super pertinentia Causarum de Damno dato tam in prima, quam in ulterioribus instantijs, et intra quod tempus eædem introducendæ, finiendæ, et judicandæ sint cum opportunis legibus pro integra prestatione penarum Communitatibus ditionis Ecclesiasticæ debitarum, ac Judicum, Officialium, et Executorum Emolumentis Romæ 1751.

Benedictus Episcopus servus servorum Dei ad perpetuam Rei Memoriam.

Inveterata Reipublice incomoda quantum
nobis ex alto conceditur idoneis rationibus em
dare, ac submovere cupientes, quoties mul
tiplices in uno aliquo rerum genere querelas
Populorum audivimus, aut publicas, privatas
controversias sepe de Causa agitari intellige
mus, ad ipsa rerum primordia penitus intro
spicienda, cognoscendasque Leges, quibus earu
administratio continetur opportunam dili
gentiam adhibere non recusamus, ut omni
bus mature perpensis, totum illud Juris
caput recte ordinatum, et constitutum no
strisque, ac futuris temporibus exhibeam.
Hanc sane providentiam nuper a nobis expeter
visa sunt innumera Litium, et vexationum
incommoda, quibus tam publice Commun
tatum Ditionis Nostre, earumque Curator
et Administratores, quam ipsas privatas
Subditorum personas propter Judicia de
damno dato frequenter subiacere compe
mus, dum, vel huiusmodi Caussarum pertinen
tia discep

tia disceptabatur inter eos Judices, quibus, aut
penarum exactio, aut localis Jurisdictio, aut
personarum prediorum, vel pecodum legi=
timo quidem defensio, ac privata Potestas
est attributa, indeque levissimi sepe momen=
ti questio magnum excitat, foretque Jur=
giorum, et controversiarum Incendium, vel
etiam personalibus, atque realibus penis, si=
mulque pecuniariibus, multis, alijsque pen=
sitationibus ultramodum auctis, et cumu=
latis, nulloque termino huiusmodi actioni=
bus, atque Judicijs imposito privatorum
gravamine sine publice utilitatis augu=
mento in immensum crescere dignoscun=
tur. His omnibus de medio tollendis, et re=
spective intra equitatis, et Justitie Limites
cohiberendis, animum libenter adiecimus, au=
ditisque virorum Juris peritia, et rerum
usu prestantium sententijs plura in rem
opportuna remedia, que late exposita sunt
in quadam Schedula Nostri motus proprij supe=

244v

rioribus diebus Chirographo Nostro subscriptu cuius tenorem hic pro expensum subjicimus videlicet.

Benedictus XIV. Motu proprio.

Altre volte Sisto Papa V. Nostro Predecessore, considerando, che le Communità dello Stato Ecclesiastico e loro Officiali per diversi umani riguardi trascuravano di esigere le pene del danno dato, benchè providamente imposte dalli Statuti, e Leggi Municipali, oppure stabilite per lunga, e lodevole consuetudine, dismembrò da esse communità le pene suddette, ed ogni dritto d'esigerle, et avendole applicate alla Cammera Apostolica trasse di nuovo un Officio Commissario generale de danni dati, concedendo al medemo non solo il dritto, e facoltà d'esigere le dette pene, secondo la forma delli Statuti, e consuetudini di ciascheduno luogo, contro qualunque persona di qualsivoglia sta

glia stato, grado, e condizione, tanto secolare quanto ecclesiastica, eccettuati solamente li Cardinali della S. Romana Chiesa, gli affidati nella dogana del Patrimonio, ed altri pochi Previlegiati, secondo la forma de loro respettivi Privilegi, ma ancora la cognizione, e giurisdizione di tutte le Cause attinenti ad essi danni, come apparisce più lungamente dalla di lui Costituzione publicata li 9: Aprile 1588: che incomincia = Romani Pontificis = e delle dichiarazioni, ed ordini in essa riposti.

Lo Sperimento, che si fece negl'Anni susseguenti di questo nuovo provedimento dimostrò, che il medesimo riusciva alli Popoli per diversi motivi di notabile aggravio, per lo che Clemente VIII. altro Nostro Predecessore sotto il giorno X Maggio 1591: soppresse del tutto il riferito Officio di Commissario Generale, e per titolo veramente oneroso.

245v

cioè per l'Annua risposta di scudi ventisei
Mila m.ta, e di altri 480: di loro appropr.
nuovamente alle Communità dello Stato
tutte le Bene dei Banni Stati insieme cog.
emolumenti degl'Archivi, surrogando esse
Communità in luogo della Cammera Ap.
con tutti li Privilegi conceduti da Sisto V. a
sudetto Commissario Generale, come risulta
da detta Costituzione, che comincia =
Ad Summi Apostolatus =
Ma perchè in essa Costituzione di Clemente nu
espresse circa la cognizione, e Giurisdizion
delle Cause attinenti a detti Banni Stati. Qui
di è, che in progresso di tempo, ed ancor ogg
sono insorte, ed insorgono tutto dì question
innummerabili, e specialmente, se la Cau
appartenga al Foro Ecclesiastico, oppure al
ro Secolare, e nello stesso foro secolare, se appa
tenga al Governatore, e Giusdicente, oppure
al Magistrato del luogo con gran ritardo de

Giustizia

Giustizia, pregiudizio delle Communità, e di=
sturbo de' Popoli. Lo che avendo noi più vol
te considerato, e particolarmente in occasio=
ne d'una Causa della Città; di albri, che fù pro=
posta nella Segnatura di grazia da Noi te
nuta li 11. Maggio del caduto Anno 1750:
Ci siamo finalmente determinati di dare
anche per queste Cause un certo fisso, e
stabbile regolamento. Conciosiacosache se
bene esse per lo più sono di lievissimo momen
to, nondimeno per essere oltremodo frequen
ti turbano grandemente la quiete, e tran=
quillità publica, onde hanno giustamente
meritato in ogni tempo, ed in ogni luogo
la cura, e providenza de' più saggi Legisla
tori.

Pertanto di Nostro Moto proprio, certa scien
za, e pienezza della Nostra Apostolica au=
torità, inerendo alle referite costituzioni
di detti Nostri Predecessori alle delazioni altre
volte prese nei casi occorrenti dalla Nostra

Congregazione dell' Immunità, e nell' altra de Sgravi, e Buon Governo, in quelle parti però che non sono contrarie, o differenti dal presente Nostro Moto proprio. Confermiamo primieramente in favore delle Communità del Nostro Stato l'appropriazione, ed applicazione di tutte, e singole pene tanto imposte, che da imporsi per causa de Danni dati, dichiarando a quelle sottoposte tutte, e singole persone di qualsivoglia stato, grado e condizione tanto secolari, come Ecclesiastiche, eccettuati solamente l'Emi Cardinali, gl' Affidati nelle Dogane del Patrimonio, e gli altri pochi eccettuati nella d.a Costituzione di Sisto V. secondo la forma de loro rispettivi Privilegi dichiarati, e riformati più volte nelle riforme di Urbano VIII. Innocenzo XI., et Innocenzo XII. parimenti Nostri Predecessori, ai quali non intendiamo in verun modo di derogare.

Affinche

Affinche poi si sappia, quando la Causa appartenga al Foro Ecclesiastico, e quando al Foro Secolare, vogliamo, et ordiniamo, che quante volte verrà accusata, querelata, o denunziata del Danno Dato alcuna Persona Ecclesiastica, oppure anche un Laico, quale sia vero Familiare, o Ministro del Vescovo Diocesano, e non semplice Patentato, overo sia Colono parziario, che viva per la maggior parte dell'Anno dei Beni, e Rendite della Mensa Vescovile, o che per altro Titolo, e Ragione sia, e debba essere esente secondo la disposizione de Sagri Canoni, e delle Costituzioni Apostoliche, dalla Giurisdizione del Foro Laicale, La cognizione di tal Causa, tanto in prima, che in ogn'altra Istanza privativamente spetti al Foro Ecclesiastico, ancorche gl'Animali, con li quali è stato dato il Danno siano anche di persona Laica, ed i Beni danneggiati parimenti appartengono a Laici.

247v

All'incontro essendo accusata, querelata, o denunziata d'aver dato danno alcuna persona Laica, o anche un Chierigo di Ordini Minori, quale secondo il Concilio di Trento goda il Privilegio Ecclesiastico, se il danno sarà stato dato nelli Beni dei Laici, e coll'Animali parimenti dei Laici, la cognizione della Causa dovrà appartenere privativamente tanto in prima, che in ogni altra Istanza al Foro, e Giudice Laicale, ancorche la Persona, come sopra querelata, o denunziata sia Ministro, oppure Colono di alcuna Chiesa, Luogo Pio, o Persona Ecclesiastica, purche non sia colono del Vescovo, o sua Mensa, come si è detto di sopra.

Ma se la persona Laica colli proprj Animali, o di altri Laici averà dato danno nei Beni di alcuna Chiesa, Luogo Pio, o persona Eccl.ca, la Causa sarà di Misto Foro, e dovrà in essa procedere quel Giudice, o Ecclesiastico, o Laico, che averà prevenuto, volendo, e dichiarando, spezziale

per tale effetto s'attenda primieramente,
come di ragione la Cattura della Persona,
in secondo luogo quella degl'Animali, o del
Pegno, in terzo luogo la querela, ed accusa
del dammeggiato, ed in ultimo luogo la de=
nunzia del publico Officiale.

Qualora poi il danno sarà stato dato da persona
Laica, e nei Beni de Laici, ma però cogl'Ani=
mali di qualche Chiesa, Luogo Pio, o Persona
Ecclesiastica, in tal caso conciliando con l'oppor=
tuna distinzione le tante opinioni de
Dottori, e forse anche de Tribunali, se sarà
querelato, arrestato, o pignorato il solo Custode,
e Pastore Laico, vogliamo, che la Causa ap=
partenga privativamente al Foro Laicale.
Se saranno arrestati, ricondotti, o prigionati
li soli Animali, vogliamo, che la Causa pri=
vativamente appartenga al Foro Ecclesia=
stico; Ma se saranno unitamente arrestati,
e pignorati il Custode Laico insieme cogl'Ani=
mali, o parte di essi vogliamo, che sia in arbi=

248v

trio, et elezzione di colui, che sarà stato dan=
neggiato, lo sperimentare le sue ragioni, o nel
Foro Eccl.co, o nel Foro secolare. Conche però com
parando avanti al Giudice Laico, debbano da
questi immediatamente rimettersi, e rilasciar=
si gl'Animali degl'Ecclesiastici senza pagamen=
to alcuno nè per il Decreto, nè per il Mandato
di rilascio, cosiche resti solamente la Causa
contro il Pastore Laico nel Foro Laicale,
ed all'incontro comparendo il danneggiato
avanti il Giudice Ecclesiastico, debbano a di=
sposizione di questi ritenersi bensì gl'Ani=
mali quantunq: siano stati ricondotti da prin=
cipio, ma però rilasciarsi immediatamente,
e senza pagamento alcuno il Pastore Laico,
e che la Causa resti nel Foro Ecclesiastico
sopra li soli Animali; volendo, et ordinan=
do, che la prima comparsa del danneggia=
to avanti l'uno, e l'altro Tribunale, e Giud:
debba servire, e si abbia per sufficiente, e
legitima dichiarazione della sua volontà,

senza

senzache possa più variare da un Foro all'altro.

E perchè in avenire non si abbia più a dubbitare, quando li Beni danneggiati, o gl'Animali, che hanno dato il danno, siano, o non siano di Chiese, Luoghi Pij, o Persone Ecclesiastiche, per l'effetto del quale si parla; vogliamo perciò, e dichiariamo, che per Beni Ecclesiastici debbano intendersi solamente quelli, che si possiedono dalle Chiese, Luoghi Pij, o Persone Ecclesiastiche, non solo quanto al diritto, ma ancora quanto all'utile dominio, e che inoltre si coltivano a spese loro, che ad essi spettano per solo titolo di proprietà, e dominio diretto, e che etiamdio appartenendo loro, quanto all'utile diretto, ma ancora quanto all'utile dominio, e che inoltre si coltivano a spese loro, o pure da Coloni parziari, e non già quelli, che ad essi spettano per solo titolo di proprietà, e dominio diretto, o che etiamdio appartenendo loro, quanto all'utile dominio, si ritengano, e si coltivano dai

Laiche a proprie spese per contratto di Locazione a lungo, o a breve tempo con pagarne alla Chiesa, Luogo Pio, o persona Ecclesiastica, o l'affitto in denaro, o anche in specie qualunque altra disposta in fissa, e invariabbile quantità; giacche li danni, ancorche fortuiti, e manuali non cadano, ne possano cadere se non sopra coloro a quali spettano li frutti o naturali, o industriali della Terra, e non mai sulli frutti Civili, o sopra le disposte certe, et invariabbili, e molto meno sopra la proprietà, o dominio diretto.

Similmente per la stessa ragione ordiniamo, e dichiariamo, che per l'Animali di Chiesa, Luoghi Pij, e persone Ecclesiastiche si debbano intendere, e reputare solamente quelli, che ad essi appartengono per titolo di dominio, e di possesso, e che da essi sono stati dati in mano di Pastori Laici, e semplice Cura, governo, e Custodia, ma non già quelli, che seben loro appartengono, come sopra, sono però da essi stati trasferiti in mano di persone

Laiche

Laiche, o per contratto di Società, o per contratto, in virtù del quale il pericolo di essi Animali, o per tutti, o per una porzione di essi sarà passato in persone Laiche, o che saranno stati dati parimenti a Laici in Affitto pecuniario unitamente con li Beni, et anche senza di essi; imperciocchè siccome in questi casi vogliamo, che al rifacimento del danno, o al pagamento delle Pene resti soggetto il solo Laico nella sua persona, porzione, e Beni, e che ne sia del tutto esente la Chiesa, Luogo Pio, o persona Ecclesiastica, così resta ben chiaro, che la Causa deve privativamente spettare al Foro Laico.

Risolute così le controversie di pertinenza, che sogliono insorgere trà il Foro Ecclesiastico, ed il Foro Laicale, e sulle quali sono uscite in altri tempi delle dette due Congregazioni risoluzioni frà di loro diverse, e difformi, resta a decidersi l'altra subalterna, se appartenendo la Causa al Foro Laicale, debba questa in prima istanza conoscersi dal Governatore,

250v

e Giusdicente, oppure dal Magistrato del Luogo
ove dunque al Magistrato Locale, ne in virtù
di Statuto, ne in virtù di lunga, ed invetera
ta consuetudine trovasi attribuito il Dritto, e
potestà di conoscere le Cause de Danni Da
ti appartenenti al Foro secolare, dovranno
queste spettare in prima istanza al Go=
vernatore, e Giusdicente del luogo, ma dov
trovasi stabbilito per Legge Municipale, o p
lunga consuetudine, quale però sia pacific
e non minore di quarant'Anni, che il ma
gistrato locale, possa, e debba conoscere le
Cause de Danni Dati. Ordiniamo, e comma
diamo, che tali Statuti, e consuetudini de
bano intendersi, e si osservino solamente
rispetto a quei Danni, che si chiamono sem
plici, cioè dati dagl'Animali per loro na=
turale ferocia, senza incuria, e senza col=
pa ne vera, ne presunta di alcun huom
ma non mai rispetto a quei Danni, che
si chiamono Studiosi, cioè dati dagl'Anim
li, non tanto per loro natural ferocia, qu

to per

to per Colpa, e negligenza degl'huomini, e molto meno rispetto ai Danni Manuali, quali propriamente parlando trascendono il semplice nome di Danno, e passano in quello di Furto, o di altro delitto, benché attesa la parvità della Materia, e dell'Offesa, non sia per lo più, che un Delitto leggiero. Volendo noi, che questi Danni Studiosi, e molto più, se sono Manuali appartengono sempre al solo Governatore, o Giusdicente, cui appartengono le altre Cause Criminali, e non mai al Magistrato Locale, se pur questo per speciale Privilegio Apostolico, o in virtù di Statuto confermato dalla S. Sede in forma specifica, e nel quale si esprimono chiaramente anche li Danni Studiosi, o Manuali non godesse di tal giurisdizione.

Chiunque però debba essere, o Laico, o Secolare, il Giudice, a cui apparterrà, come sopra di conoscere alcuna Causa di Danno dato, dovrà sempre osservare le Regole seguenti. Primieramente dovrà costare al med.mo,

251v

che la parte danneggiata, o per se stessa, o per mezzo de suoi Ministri, Custodi, o serventi dentro il termine di otto giorni continui dal giorno, che averà patito alcun danno ne abbia esposta Querela alla presenza di due Testimoni negl'atti Criminali, o pure, che dentro il tempo, e negl'Atti medemi, e similmente alla presenza di due Testimoni ne sia stata fatta denunzia dal publico Offiziale de danni dati, altrimenti non sia lecito a veruno Giudice, o Magistrato di molestare, o inquietare alcuno, ma il danno si abbia per non fatto, o pure s'intenda ipso Jure rimesso, e condonato, et in ogni azzione tanto rispetto alla persona danneggiata, quanto rispetto alla sua Communità, o suo Affittuario, estinta, et abbolita.

Di più a ciascuno, a cui verrà riferito alcun danno sarà lecito di arrestare, o tutti, o parte degl'Animali, che trovarà a far danno nel suo, ancorche siano di Ecclesiastici, et anche di prendere qualche pegno sul Pastore, e Custode

e Custode, purchè l'Arresto si faccia, o Pegno
si faccia prima, che il Pastore, e gl'Animali
siano usciti dal Fondo, ove hanno fatto il danno,
e purchè inoltre gl'Animali, oppure il Pegno
siano da lui senza indugio condotti, o rilasciati
in potere del Giud.e assieme con la Querela
del danno. Ma se il Custode, overo il Padrone
degl'Animali, o altro qualsivoglia darà sicur=
tà idonea di stare a ragione, e di pagare quan
to sarà giudicato, tanto per il danno, come
per la pena, dovrà dal Giud.e, o sia Ecclesiasti=
co, o sia secolare, ordinarsi immediatamen
te il rilascio degl'Animali, e la restituzione
del Pegno, e molto più il rilascio del Pastore
in qualunque tempo fosse questo stato per
sonalmente carcerato.

Inoltre tanto il Giudice Ecclesiastico, quanto
il Giudice Laico dentro il termine di quaran
ta giorni continui dal giorno, che sarà
stata esposta, come sopra nella Cancellaria
Criminale la Querela, o denunzia di danno

tato, dovurà aver finita, e decisa la Lite, e
con decreto definitivo assolutorio, o con la spedi=
zione del Mandato tanto per il Danno, quanto
per la Pena, e non avendola finita, o decisa den=
tro detto termine, vogliamo, che non possa più
ingerirsi nella med:ma, e che la Causa nello stato
e termine, ne quali si trova, s'intenda ipso
jure devoluta al Giudice superiore, e compe=
tente in grado di Appellazione, o di Ricorso a
titolo, e caso di Giustizia delegata, essendo mente,
e volontà Nostra espressa, che queste Cau=
se per lo più leggierissime siano spedite con
tutta celerità, e nello stesso tempo, che si
tolga l'abbuso per troppo frequente di mole=
stare la Gente con riassumere le querele
già antiquate per anni, et anni indietro: Per
lo che vogliamo ancora, et ordiniamo, che tutte
le Querele, e denunzie de Danni dati, che si
trovaranno esposte, e pendenti nel giorno della
pubblicazione di questa Nostra Cedola di
Moto proprio, s'abbiano per cassate, et estin=
te, eccettuate solamente quelle, che saranno

state

state date, et esposte dentro lo spazio di trè
Mesi avanti detta pubblicazione, nelli quali
vogliamo, che si possa seguitare a proce-
dere anche per altri quaranta giorni,
e non più, come si è detto di sopra.

Quanto alla maniera di provare il Danno, sì
in genere, che in specie sua stima, e li-
quidazione, come pure rispetto alle pene,
vogliamo, che si osservino anche dai Giudici
Ecclesiastici, e nel Foro Ecclesiastico li Statuti,
e le consuetudini di ciaschedun luogo; e
giacche in parecchie Diogesi dello Stato
Ecclesiastico, i Vescovi, et altri Ordinarj
hanno trascurato di autorizzare con loro
Editto i sudetti Statuti, e consuetudini Loca-
li, come doveano fare in esecuzione della
lettera Circolare spedita per ordine del Ven.le
Innocenzo XI. Nostro Predecessore li 6.
Luglio 1680:

Perciò volendo Noi onninamente provedere, che
le Communità di Nostro Stato, alle quali,
come si è detto sono applicate le pene del Dan-
no Dato per Titolo veramente oneroso non

destino in questo loro Provento pregiudicate
e defraudate, e che gl'Ecclesiastici espressa
mente compresi nella costituzione di Sisto
V. possono impunemente danneggiare li
Beni altrui, ordiniamo, e dichiariamo colla
Nostra Autorità Apostolica, che debbano
osservarsi li sudetti Statuti, e Consuetudini
Locali, tanto rispetto alle prove, quanto alle
pene, come se in essi fussero espressamente
nominati Ecclesiastici, o come se fussero stati
o autorizzati in questa parte, come autorità Ecclesiastica.

Per la medema ragione, chiunque parimente
sia Giudice, o Ecclesiastico, o Secolare, o di pri
ma, o ulteriore istanza, non ciovrà mai
appropriare a se stesso, o alli Ministri della ~~Lora~~ Curia le pene di danni dati, ma
dovrà farle pagare intieramente, e
senza alcuna diminuzione, ancorche siano
state accresciute per editti particolari nelle
mani del Depositario della Communità, o pu
re dell'Affittuario di dette pene, e solamente

te potrà

te potrà esigere per se, suoi Ministri, ed Esecutori gli emolumenti del Decreto, e dell'esecuzione, secondo però la Tassa Statutaria, che si osserva nelle Cause Civili, e non già secondo la Tassa, che si osserva nelle Cause Criminali, e purche inoltre sia stato prima rifatto il danno alla parte danneggiata, e pagata effettivamente la pena nelle mani del stesso Custode, o Affittuario sudetto; qual pena, o Statutaria, o anche accresciuta in virtù d'editti particolari, vogliamo, che da niuno di qualunque Autorità, ancorche da Cardinali, Legati, Vice Legati, o Presidi di Provincia, Vescovi, o Arcivescovi, e molto meno da Governatori, o Magistrati Locali, possano condonarsi, o comporsi, o diminuirsi, nè in tutto, nè in parte, neppure col consenso della Communità; e facendosi altrimenti da alcun Giudice, o Ecclesiastico, o Secolare, vogliamo, che oltre la restituzione, e perdita degli emolumenti percetti, incorra

ipso fatto, ed anche per la prima contra
vetizione nella pena di scudi cinquanta
in favore della Communità, o sue Affittuar
dando facoltà al Magistrato del Luogo di Lia
nere, quanto al Governatore in beneficio
della Communità, o suo Affittuario la sud
Pena di scudi cinquanta sopra la mestra
provisione di esso Governatore, e se sarà
Giudice Ecclesiastico, d'implorare per tale
effetto la mano forte, quando ne faccia
di bisogno, della Nostra Congregazione
del buon Governo

Per ultimo non intendiamo colla presente
di alterare, o mutare in alcuna Causa di Dan
dato il corso ordinario dell'appellazioni, reclam
zioni, o ricorsi a Giudici Superiori, e compe
tenti, anzi vogliamo di quello si conservi an
cora in questa, come in ogn'altra Causa
Criminale, e come fù preservato in detta
costituzione di Sisto V., eccettuate le sole
sportule, ed emolumenti della Curia, ri
spetto alle quali, si dovuranno sempre depubi

re, come

re, come Cause Civili, anche in grado di Ricorso, e di ulteriore Istanza.

Ma perchè in questa parte sono insorte per lo passato, e forse pendono tuttavia alcune controversie di competenza trà la d.a Congregazione della Consulta, e l'altra de Sgravi, e Buon Governo; volendo perciò togliere affatto di Mezzo ancor queste, decretiamo, e stabiliamo, che non sia lecito in avenire alla d.a Congregazione della Consulta, ne al suo Segretario, ne pure di consenso delle parti ingerirsi, o intromettersi, ne in prima, o in altra ulteriore istanza nelle Cause de Bannitati, ancorche studiosi, o Manuali, se non quando il Banno sia talmente qualificato, che passi in nome dell'altro delitto, o di delitto tale, per il quale ne Bandi Generali sia stata imposta la pena della Galera, o della Morte Naturale.

E quando all'altra Congregazione de Sgravi, e Buon Governo, e suo Segretario, vogliamo bensì, che gli sia lecito nei casi occorrenti di dar=

quei provedimenti, che stimarà più opportu-
ni per gl'Affitti del Provento del Danno Dato, e
nel Riparto della quota, che deve per esso pa-
garsi in Cammera, quando non vi sia, chi
voglia prenderlo in Affitto. Ed inoltre, che nel
caso poc'anzi espresso, che il Giud:ce del luogo, o Ec-
clesiastico, o Secolare contro il Nostro Divieto ardis-
di appropriarsi le pene, che spettano Annual-
mente alla Communità, o di farne gra-
zia, e condonarli in tutto, o in parte, o di
esigere per se, o suoi Ministri, ed esecu-
tori li Emolumenti del Decreto, o dell'esecu-
zione prima, che sia stato riserrito il
Danno alla Parte Danneggiata, ed inoltre
effettivamente pagata la pena nelle ma-
ni del Depositario della Communità, o dell'
Affittuario di tal Provento, possa d.a Congrega-
zione manu Regia, et more Cammerali
constringere il Giudice, che averà contravenuto
alla restituzione di tutto il percetto, ed al pagamen-
to della detta pena di Scudi cinquanta per vol-

ta in

ta in Beneficio della Communità, ma non mai, che possa assumere nè pure di consenso delle Parti, nè in prima, nè in altra ulteriore istanza la Congregazione di alcuna Causa particolare di Danno dato, ancorche questa si agitasse in nome della Communità, o suo Affittuario, e molto meno interloquire sopra la pertinenza più tosto ad uno, che ad un altro Giudice, Dichiarando Noi nullo, ed irrito tutto ciò, che si facesse, o dell'una, o dell'altra congregazione contro la forma della presente nostra disposizione, per essere così mente, e volontà Nostra espressa.

Volendo, e decretando, che alla presente nostra Cedola di moto proprio, benche non esibita, nè registrata in Cammera, e ne suoi Libri, non possa mai darsi di nullità, nè opporsi di surrezzione, o orezzione, nè di alcun altro vizio, o difetto della Nostra volontà, ed intenzione, nè che mai sotto tali, ed altri pretesti, quantunque validi, validissimi, e

giuridichi, anche di Jus quesito, e pregiud
zio del Terzo possa essere impugnata, mode
rata, e rivocata, ridotta ad viam Juris, o con
cedersi contro di essa l'Aperizione oris, o
altro, o qualunque rimedio; e che così, e non
altrimenti debba sempre, ed in perpetuo
giudicarsi, difenirsi, ed interpretarsi da
qualsisia Giudice, e Tribunale, benche Collegia
le, Congregazioni anche de' Emi Cardinali,
Legati a Latere, vice Legati, Cammerlengo
di S. Chiesa, Tesoriero, Rota, Cammera, e
qualunque altro, toglendo loro ogni facol
tà, o giurisdizione di difenire, ed interpre=
tare in contrario, dichiarando noi sin d'
adesso per preventivamente Nullo, irrito
et invalido tutto ciò, che da ciascheduni di
essi con qualsivoglia autorità scientemen
te, o ignorantemente fosse in qualunque
tempo giudicato, o si tentasse di giudicare;
contro la forma, e disposizione della pre=
sente Nostra Cedola di moto proprio, quale
vogliamo

vogliamo, che vaglia, e debba aver sempre, ed in perpetuo il suo pieno effetto, esequtione, e vigore colla semplice Nostra sottoscrizzione, benche non vi siano state chiamate, sentite, o citate qualsisiano persone, ancorche previlegiate, e privilegiatissime, Ecclesiastiche, Luoghi Pij, che avessero, o pretendessero avere interesse, e che per comprenderle fosse bisogno di special menzione.

Nonostante la Bolla di Pio IV. Nostro predecessore de Registrandis la Regola della Nostra Cancellaria de Jure quesito non tollendo, e nonostante ancora tutti, e singoli Chirografi, Brevi, Ordinazioni, e Costituzioni Apostoliche Nostre, e de Nostri Predecessori, Leggi, Statuti, e Riforme, Stili, usi, Consuetudini, e qualunque altra cosa, che facesse, o potesse fare in contrario alle quali tutte, e singole avendone il tenore qui per espresso, e di

257v

parola in parola inserto, e Registrato, e sup=
plendo colla pienezza della Nostra Potestà Pon
tificia, ad ogni vizio, e difetto, quantunque
sostanziale, e formale, che vi potesse inter
venire per questa volta sola, e per la pien
e totale esecuzione di quanto si contien
nella presente Nostra Cedola di moto p
prio abbia mente, ed in ogni, e più valid
forma deroghiamo. Data dal Nostro Pala
zzo di Monte Cavallo, questo dì 20. Genn.º 175

Benedictus Papa XIV. His itaque per
Nos in preinserta Nostri Motus proprij
Schedula late expositis, et respective ordina
tis, et Constitutis, tam dictae Apostolicae Camerae
Aerarii, quam singularum Judicum Juris
dictioni, ac privatorum simul indemni
tati satis consultum esse, et fore confid
mus, ideoque premissa omnia, et singu
la, ut in eorum ad quos pertinet notitiam
deducantur, ac plenè, et exactissimè per
petuo observentur, sollemni forma pro

mulgare

mulgare volentis, eamdem Schedulam presentibus Nostris Apostolicis litteris de verbo ad verbum insertam, omniaque, et singula in eadem contenta, et expressa, ac per ipsos, ut prefertur sancita, volita, et ordinata, Motu, Scientia, et potestatis plenitudine paribus, earumdem presentium tenore iterum, atque iterum confirmamus, et approbamus, illisque perpetuæ, et irrevocabilis firmitatis robur adjicimus, et quatinus opus esset, ea omnia, et singula iuxta ipsius preinsertæ Schedulæ tenorem, et seriem de novo, et ex integro eadem authoritate statuimus, volumus, et ordinamus per presentes, eisdemque vim Legis omnino, et singulis respective casibus observandæ tribuimus.

Mandamus propterea Venerabilium Nostrum Fratrum S. Romanæ Ecclesiæ Cardinalium tam super statibus Ecclesiasticis gravami-

nibus levandis, et Bono Regimine quam
super consultationibus Negociorum eiusdem
Status; necnon super Ecclesiastica Immu=
nitate tuenda, institutis Congregationi=
bus, ac etiam venerabilibus Fratribus Ar=
chiepiscopis, et Episcopis per Ecclesias, et Civi=
tates temporalis ditionis Nostrę constitutis
dilectisquoque Filijs eorum Vicarijs in
spiritualibus, generalibus, alijsque locorum
ordinarijs, omnibus item Civitatum, et op=
pidorum, Terrarum, et locorum ipsius Di=
tionis Nostrę, Gubernatoribus, Presidibus,
Magistratibus, Loca tenentibus, alijsque
omnibus, et singulis Iusdicentibus, ut ipsi
et eorum singuli intra attributę sibi Iurisd=
ictionis Limites respective consistentes, alienas=
que nullatenus turbantes, omnia, et
preinserta Schedula expressa, et contenta
ac in ea, ut prefertur, sancita, volita, et
ordinata adamussim observent, et qua=
tenus ad eos pertinet, respective faciant ab
alijs exactissime observari.

Decernentes

Decernentes preinsertam Schedulam, presentesque literas, etiam ex eo, quod omnes, et singuli, et alij quicumque in premissis jus, aut interesse habentes, vel habere pretendentes cuiuscumque status, gradus, hordinis, preheminentie, et dignitatis, seu alia specifica, et individua mensione, et expressione digni existant, eisdem premissis non consenserint, nec ad ea vocati, seu auditi fuerint, aut ex aliqua quantumvis juridica, et privilegiata causa, colore, pretextu, et capite, etiam juris clausis, nulloumquam tempore subreptionis, vel orreptionis, aut nullitatis vitio, seu intentionis Nostre, vel interesse habentium, consensu, aliove quolibet defectu Notarij impugnari, in controversiam revocari, seu adversus illas aperitionis oris, restitutionis in integrum, aliudve quodcumque juris facti, vel gratie remedium intentari posse, sed semper, et perpetuo validas,

firmas, et efficaces existere, et fore, suosque plenarios, et integros effectus sortiri, et plenam executionem in singulis casibus obtinere debere.

Sicque, et non aliter per quoscumque Judices ordinarios, et delegatos, quavis authoritate et potestate, et preheminentia fungentes et functuros, prefatasque Congregationes, aliosque S. R. E. prefate Cardinales etiam de latere Legatos, Vice Legatos, et Provinciarum ditionis Nostre prefate Presides sublata eis, et eorum quilibet, quavis aliter iudicandi, et interpretandi facultate, et Authoritate, iudicare, et deffinire debere. Irritum quoque, et inane, si secus super his a quoquam, quavis authoritate scienter, vel ignoranter contigerit, attentari.

Non obstantibus omnibus his, que in prehei-serta schedula non obstante, voluimus, necnon quibusvis aliis constitutionibus, et ordinationibus Apostolicis a quorumvis loco-

rum, et Trib.

rum, et Tribunalium iuramento etiam
confirmatione Apostolica, vel quavis
firmitate alia roboratis, statutis, usibus,
stylis, alijsque consuetudinibus, etiam
immemorabilibus, Privilegijs quoque,
indultis, ac exemptionibus, etiam cum
Judicum conservatorum deputatione
quibuslibet personis, aut Locis etiam
Pijs, communiter, seu divisim in con=
traria premissorum, quomodolibet for=
san concessis, et pluries approbatis, et
innovatis, quibus omnibus modo, et
forma, et tenore premissis, ad effectum
presentium, illis, alias in suo robore per=
mansuris, amplissimè, et plenissimè
ac specialiter, et expressè derogamus,
ceterisque contrarijs quibuscumque.
Volumus autem, atq. decernimus, quod eorum=
dem presentium Transumptis, etiam
impressis manu alicuius Notarij publi=
ci subscriptis, et sigillo personę in Eccle=
siastica dignitate constitutę munitis,

260v

eadem prorsus fides in Judicio, et extra illud adhibeatur, quæ ijsdem præsentibus adhiberetur, si originaliter exhibita forent, vel ostensæ.

Nulli ergo omnino Hominum liceat hanc Paginam Nostræ Confirmationis, approbationis, roboris, adiectionis, statuti, ordinationis, Mandati, Decreti, derogationis, et voluntatis infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare præsumpserit, Indignationem Omnipotentis Dei, ac Beatorum Petri, et Pauli Apostolorum eius se noverit, incursurum.

Datum Romæ apud S. Mariam Maiorem Anno Incarnationis Dominicæ 1750. octavo Calendis Februarij Pontificatus Nostri Anno undecimo = D. Cardinalis Passioneus = J. Datarius.

Visa de Curia = J. C. Boschi.

Loco + Plummi = J. B. Eugenius.

Registrata

Registrata in Segretaria Brevium

Anno a Nativitate Domini Nostri Jesu Xpti 1751. Inditione XIV. Die vero tertia Mensis Februarij, Pontificatus autem SS.mi in Xpto Patris, et D.ni Nri D.ni Benedicti Divina Providentia Papæ XIV. Anno Undecimo.

Supta Costitutio affixa fuit, et publicata ad valvas Basilicæ Lateranensis, et Principis Apostolorum, et Cancellariæ Apostolicæ, Curiæque generalis generalis in Monte Citatorio, et in Acie Campi Floræ, ac in alijs Locis soli=tis, et consuetis Urbis per me Horatium Magnaini Apostolicum Cursorem

+ Joseph Renzoni Magister Curso=rum.

Indice delle Materie contenute nel presente Statuto del Danno Dato, e delle altre cose notabili al medesimo annesse...

Accusa = in una Accusa possono darsi più Malfattori p. 7. Non puole accusare chi non è maggiore di Anni 14. p. 7. Possono accusare i Procuratori di Chiese, Monasteri, i Tutori, e Curatori de' Minori, e Pupilli purchè questi siano maggiori di Anni 14. pag. 7. Possono accusare gli Affittuari, ed i Lavoratori con licenza del Padrone p. 7. Chi accusa un Dannificante non potrà riaccusarlo che dopo due Mesi dal giorno della prima accusa p. 114. Possono le accuse cassarsi, o ritirarsi dagli Accusanti, e quanto debbano pagare per la Cassatura p. 73. L'Accusante puol richiedere l'Emenda del Danno, o la Stima p. 138. e 179. Volendo uno appellare sia Giudice il Governatore, che deve decidere in una sola Udienza p. 141. Per i Danni non contemplati dallo Statuto deve procedersi da simile a simile p. 138.

Affida = Pena contro chi affidasse p. 177.

Agnelli = Pena contro quelli, che tenessero più di due Agnelli p. 143.

Acqua = o nascente, o cagionata da Pioggia può deviarsi da un Terreno, ingorgandola in quello del Vicino con pagargli il Danno a Stima p. 71. L'Acqua non puol pararsi nei Fossi, Forme, e Rivi p. 177.

Alberi che avesse alcuno in Possessione altrui devono vendersi al Padrone di essa, ed il Padrone degli Alberi puole obligare il Padrone del Fondo a comprarli p. 17. Alberi fruttiferi rosi da Bestie, e la Capra si consideri come Bestia grossa p. 125. Alberi da non tagliarsi, o cavarsi dentro i Terreni p. 66. e 173. Pena contro quelli, che tagliassero Alberi fruttiferi p. 70. Rami di tali Alberi tagliati, o sfrascati p. 70. Albero scorzato manualmente p. 70. Alberi scorzati da Bestie p. 70. Pena per alberi, che non fossero ancora da frutto p. 70. non trovandosi Malfattori in danno di Alberi siano le Ville tenute al Danno secondo la Stima p. 71. Alberi non fruttiferi da non cavarsi, o mozzarsi in Terreni lavorativi p. 131. e 173. Albero mozzato da

piedi, o cavato p. 131. Alberi scapezzati, o in cui sia stata fatta fronda p. 131. Alberi fruttiferi intaccati, o scorzati p. 132.173. Albero da edificio mozzato p. 132. e 174. cavare Alberi insitati p. 132 Alberi fruttiferi, e Pergole rose p. 170. Chi sarà trovato presso Alberi fruttiferi incorrerà nella pena, ancorchè non si vedesse coglie=re p. 173. Alberi trasportati levati o tagliati p. 173. Alberi levati o tagliati nella Ripa de' Fiumi p. 173. Alberi scapezzati p. 173. Albero scapezzato da uccellare, guastato, o tagliato p. 174. Albero tagliato per il Maggio p. 174. Pena contro quelli che ajuteranno a portare p. 174.

Api — Danno in Fabrica di Mele in Arne, o in Alberi, guastandole, o tagliandole p. 57. 131. 173. Il Padrone potrà fare stimare il Danno non essendo contento dell'Emenda p. 57. —

Appaltatore del Danno Dato, non puol chiedere defalco nella Risposta per qualunque causa p. 113. L'Appaltatore non puol affidar Bestiame p. 115. 143. e 147. Si proverà d'ave=re affidato con il giuramento dell'Accusatore, e di un Te=stimonio p. 147. Non puol concordarsi con alcuno per le Pene p. 115. non puol tener Bestiami p. 115. Si presu=me, che abbia affidato tutte le volte, che si trovono Be=stiami a far danno, e non si trovino Registrate le Accu=

B C D E F G I L M N O P R S T U X Z

266 v

se p. 115. puol procedere ex Officio, contro le Bestie
proibite p. 116. L'Appaltatore, e Ministri facendo
danno incorrono in pena doppia p. 116. contro l'
Appaltatore si ricorre ai Sig.ri Priori con l'Avuto di
Com.tà, o Podestà p. 110. e 111. Finito l'Appalto deve
stare a Sindacato, e non puole appellare p. 111. De-
ve prestar Sicurtà Caesana p. 111. e 140. non puol
dare però per Sicurtà un Avvocato, un Procuratore, un
Notaro p. 111. Tenga un libro cartolato, e sigillato
dal Publico p. 140. gli Atti si registrono dal Notaro,
che gli sarà fissato dalla Com.tà p. 140. puol procede-
re alla pena contro i Sindaci, che non riportassero
i Malfattori p. 144

Ha soli quattro Mesi per esiggere dopo finito l'Appalto p. 146.
Deve far ricevuta a chi paga le Pene p. 148. Finito
l'Appalto e quattro mesi susseguivi consegni i Libri
in Segretaria p. 149. Finito d.o tempo non puole più ri-
scuotere, e gli cessa la Mano Regia p. 111. Ordine contra-
rio del B. Governo p. 111. Trovando Bestiami oltre il ca-
dere in pena duplicata potrà essere riportato da
Ognuno con un Testimonio p. 151. L'Appalt.re puol
procedere ex off.o quando trattasi di danno enorme,
cioè, che passi li ₰ 10. p. 115.

Bestie non possono mandarsi a pascere senza il Pastore p. 34. Limita quando fossero legate, o impastorate p. 34. Una Famiglia da 15. Bocche in su puole ritenere quattro Bestie da Aratro e quattro da Soma, nel qual numero non devono comprendersi gli Allevimi da 6. Mesi in giù p. 69. I Molinari da Olio posso ritenere oltre le sud. una, o due Bestie per uso del Molino da 9mbre a Maggio p. 69. E se dd. allevimi si trovassero in Biada, Prati, o Maesi non si puol procedere per Invenzione non facendo danno, ma dannificando sono soggetti a danno, e pena p. 69.

Bestie grosse, ~~e minute~~ p. 47. 48. 168 = 55.

Biade Danno personale, o con Bestie p. 47. 161. Danno in Biade dalle Sementi al p.mo Aprile p. 111. Polli in Biade p. 117.

Bestie grosse s'intendono Bovine = Cavalline = Asinine = Porcine = Caprine e simili pag. 55

B C D E F G I L M N O P R S T U X Z

Canapa danno p. 47. e 163. Danno in Barconi di Canapa p. 47. Canapa rubbata in Campo, meta, o Maceratoro p. 48. Canapa tolta da meta p. 119. Canapa sparsa in Terreni p. 133. Canapiccio rubbato p. 49. 119. Canaponi danno p. 123. e 163. Canaponi tolti da meta p. 119.

Canapiccio rubbato p. 49. 119.

Cani senza uncino da non farsi vacare da Pale in giù dal pmo agosto al primo 9mbre p. 45. Pena per i Cani trovati in Vigna senza Uncino p. 45. e 165. Cani da non mandarsi con gli Uncini in qualunque luogo del Territorio dal pmo agosto al pmo 9mbre p. 116. e 165. non puole offrirsi il Cane in luogo della pena p. 116. e 165.

Canne da non calpestarsi, o rodersi dal pmo aple, alla Madonna d'Agosto p. 60. e 123. e 164. Pena dimidiata fuori di do tempo p. 60. Il Padrone puol far stimare il Danno non volendo stare all'Emenda p. 61. pena doppia contro quelli, che le portassero via p. 61. e 131. Capra in tali danni considerata come Bestia grossa p. 164

Canne tagliate, e Canafoglia p. 164.

C D E F G I L M N O P R S T U X Z

268v

Capitoli approvazione p. 156. Estrazzione per la Conferma de' Capitoli del Veroffio p. 157.

Cappannari non possono ricevere alcuno nelle loro Cappanne senza licenza de' Deputati p. 88. Non possono uscire dalle loro Cappanne dalle due ore, fino all'Ave-Maria del giorno p. 89.

Carciofi dannificati in orti p. 130.

Castratari non possono portare arme a riserva di un Coltello non più lungo d'un Palmo, e di una Mazzetta p. 38. 39

Castrati vedi Macellari

Castagne danno p. 143.

Capre da non ritenersi di più di 6. dove è permesso di tenerle p. 177. e 222. I Proprietarj dei Pascoli possono ritenere una Capra p ogni 10 Staja p. 222

Cerque in Terreni lavorativi rose p. 170.

Chiuse pag. 168 danno con Bestie grosse, e minute

Cetroli danno p. 55. Cetroli dannificati in orto p. 125. e 130.

Cibagione vedi Pegno

Cittadini originari, o ammessi devono pagare i Danni Contumaciali delle Ville se vi hanno animali per Breve di Gregorio XIII. p. 209.

Cocommeri danno p. 55. Cocommeri dannificati in orti p. 125. e 130

Confini entro i quali è interdetta l'Introduzzione, e Tetenzione degli Animali Castratini, e Pecorini p. 35. Possono bensì introdursi per condurli a bere, o bagnare se non vi fosse comodo altrove, perchè si conduchino per la Strada p. 36. Dentro i Confini potrà ritenersi un agnello, o Pecora, e con essa un Castrone, o porco p. 38. potrà anche ritenersi una Capra da latte con il permesso dei Sig.^ri Priori p. 36. potrà entrarsi con Bestia nè Confini quando vicino ad essi vi fosse qualche Sito stepposo, Giuncato, o Sterile p. 36. Dalla parte di Carpineto potranno introdursi le Bestie per andare al Saletto del Fiume, e si osservi in quei Siti p. 36. Confini, che non devono oltrepassarsi dai Castrati de Macellari p. 37. Anzi, che non possono neppure accostarsi ad essi D

D E F G I L M N O P R S T U X Z

a due Mezzenghe di distanza p. 37.

Consiglio il solo Consiglio puole esentare dalle Pene, o diminuirle p. 115.

Contumacia contro le Unità p. 129. si faccia un sol pegno per i Danni contumaciali p. 116

Costareccie, o Castagnoli fatti in Selva p. 131.

Cotogni colti p. 51.

Il Danno si presume fatto da chi à minacciato di farlo, e sarà tenuto come si provasse averlo fatto p. 10. E tenuto al Danno, e alla pena, il Padrone per il Servo, il Padre, e la Madre per il Figlio il Nepote per l'avo, ed ogni altro Consanguineo, purchè coabitino p. 114. Il Danno si presume fatto, e sarà tenuto alla Pena, ed Emenda, pag.ª Chi sarà trovato di Notte con Bestie per il Territorio, o in Orti di Città in quella Contrada, in cui sarà seguito il Danno p. 116. Nei Danni, nè quali si è provisto dallo Statuto si proceda da simile a simile p. 183. nè Danni fatti di Notte la pena è duplicata p. 138.

Danno Dato notizie p. 183. Piano per ristabilirlo p. 186. Piano per dar riparo a molti Danni p. 188. Piano per supplire alla mancanza della Venelita del Danno Dato p. 191. Approvazione di d. Piani p. 194. Editto del B. Gov.º per il Danno Dato p. 196.

Denuncia di Danni puol farsi da ognuno, ed hà la terza parte della pena p. 88.

D E F G I L M N O P R S T U X Z

Erba portata nel Sacco pena p. 49. 134. e 162. Erba fatta in Biada p. 131.
Erba carpita, o mietuta p. 161.

Erbaggi dannificati in Orti p. 125. e 130.

Esecuzione = per i Danni Manuali si puol procedere all'Esecuzione tanto reale, che Personale p. 20.

E F G I L M N O P R S T U X Z

Fagioli dannificati in Orti p. 115.

Fave fresche, Ceci, Piselli, ed altri Legumi freschi p. 49.

Fiere = Bestie portate in Fiera, entrando in Terreni, non incorrono in pena, e solo pagano il Danno p. 143.

Fonti da non guastarsi pena p. 30. et seq.

Forastieri facendo danno nel Territorio si possono arrestare, e ricondurre il Bestiame p. 58. Forastieri, che portassero viti p. 78. e 135. Forastieri, che introducessero Bestie grosse, o minute nel Territorio p. 87. Forastieri per i Danni nel Territorio paghino pena doppia p. 178

Fossali communi con il vicino da non cavarsi senza di lui licenza gettandolo la Cavatura dalla parte sua p. 84. 135. e 176. I Lavoratori sono tenuti alla pena de' Fossi non cavati p. 135. e 176.

F G I L M N O P R S T U X Z

Fornacciari sono tenuti per i Danni di Lavoranti, e per i Danni, che facessero i loro Servi con le Bestie di med.i Fornaciari p. 50. I Fornacciari non possono ricevere alcuno nelle loro Cappanne senza il Bollettino di Deputati p. 88. Non possono sortire dalle loro Cappanne, Orti sino all'Ave-Maria del Giorno p. 89

Frutti colti pena p. 52. ing. 172. Pena maggiore per i Persici, Mela Granati, e Cotogni p. 52. I Minori di anni 14. non possono portare alcuna sorte di frutti p. 53. Frutti colti dalle Muraglie p. 53. Frutti da non portarsi in Città senza il Bollettino de' Deputati p. 88. Lo stesso per l'uva p. 88. nella pena di frutti colti non incorrono quelli, che cogliessero mela selvatiche, Noci, Castagne, Sorbi, Sorbastrelli, in Terreni inculti p. 130. e 173. trovandosi alcuno vicino ad Alberi di frutti incorra nella pena benche non si trovasse a cogliere p. 130. Chi sarà trovato con frutti non avendo Terreni potrà esser arrestato p. 167.

Dei Giudici di Danni Dati il Podestà è Consultore in caso di dubbio p. 7. I Sig.ri Priori con l'Arroto di Comunità giudicano le Cause de' Danni Dati p. 112. Da tali Sentenze non puole appellarsi, e l'Appellazione non impedisce l'Esecuzione p. 112. Si procede dai Giudici di Danni Dati sommariamente p. 113. Il Governatore è Giudice d'Appello, che deve risolvere con una sola Udienza p. 141. ne casi non contemplati procedono da simile a simile p. 138. 183. I Giudici sono tre da eleggersi dal Consiglio, o estrarsi dal Bussolo p. 140. Devono mutarsi ogni sei mesi p. 141. L'appaltatore paghi loro £ 10. per ciascheduno p. 141 Il Magistrato conosce gli aggravi di Danni Dati, ne devono attendersi inibizioni avanti l'Uditor della Camera p. 111.

Il Governatore è Giudice d'Appello p. 141.

Grano mietuto p. 119. 161. Grano tolto da Mete, Barconi p. 162. Spighe, e Legumi p. 162

Grazia per le Pene non possa farsi, che dal Consiglio p. 73.

Ghianda caduta in Terra danneggiata p. ins. 169. 181. Pena per la Ghianda nel Mese di Marzo p. ins. Ghianda battuta, o colta in terra p. 134. e 169. Alberi di Ghianda tagliati in Selva p. 134. Il Porco si consideri come Bestia grossa p. 181.

Inquisizione = non puol procedersi per Inquisizione per Bestie, che abbino pasciuto dai Confini della Montagna in giù, purchè però non abbian fatto danno p. 65.

Invenzione = non si puol procedere per Invenzione per Bestie, che si trovassero in Terreni incolti p. 77. cosa detta intendersi per Terreno incolto p. 77. Potrà bensì il Padrone del Fondo accusare p. 78.

I L M N O P R S T U X Z

Lavoratori possono far l'Erba ne' Terreni purchè non faccian danno p. 162

Legumi danno con Bestie p. 47. Legumi freschi p. 49. Legumi, o altre Biade dannificate compresevi Veccia, Miglio, e Panico p. 119. e 160. danno in mete di d. Genere p. 160. Legumi, e Biade mietute p. 161. Legumi trovati ad alcuno per Strada non avendo Terreni si presumono rubbati p. 167.

Legna portate senza licenza in scritto del Padrone, e non raccolte ne' proprj Beni p. 181

Letame portato via p. 60. 133. 175.

Licenza del Padrone di entrare in Possessione a coglier frutti passare non suffraga se non si porta in scritto p. 59. 118. Le Università non possono dare tali Licenze, ne ai loro Uomini, ne ad un'altra Villa p. 59. molto meno si puol dar licenza di pascolare dentro i Confini a Bestie vietate dallo Statuto p. 59

L M N O P R S T U X Z

275v

Lino dannificato p. 47. Danno nelle Mete, e Barconi p. 47. Lino rubbato in campo, meta, o Maceratoro p. 48.

Maesi = Danno di Bestie grosse, o minute p. 48. quando abbia luogo la pena per le medesi p. 48.

Maceratoro – Non si spanda, o Maceri Canapa in Maceratori altrui

Macellari p. 66. 133. Macellari confini de Castrati de med.i p. 37. i Macellari non possono mandar fuori di Città a pascere alcuna sorta di Pecore, o Castrati senza l'Avanziere col Campano al Collo p. 39. Si puole accusare il Console de Macellari da Chi ricevesse danno di Animali Castratini, e Pecorini p. 39. Possono però questi ridare il Malfattore entro tre giorni dal dì, che stato loro denunciato il Danno provando con due Testij, che le Bestie non siano dell'Arte, e Famiglia de Macellari p. 39. Il Danno poi, e l'Emenda si riparta fra Macellari su i Capi degli Animali p. 40. Si puole accusare l'Arte de Macellari per Danni fatti con Bestie minute in Possessioni seminate, e sono quelli obligati di trovare i Malfattori p. 95. puole accusarsi l'Arte sud.a per danno fatto in Possessioni seminate, chiusate, e Vignate quando non si trovasse il Malfattore, ma si conoscessero

M N O P R S T U X Z

le Pediche, e si creda al giuramento del Padrone p.
97. Le Cause de' Macellari per i Danni dati si
giudichino dai Sig.ri Priori con l'Avvocato di Comità
ò Podestà p. 110.

Malfattori = per Malfattori possono darsi anche gli Abitanti di Fuligno p. 111. possono darsi gli Abitanti di Foligno, che tengono Bovi, o altre Bestie nel Territorio, o fanno lavoreccio p. 111. Possono anche ridarsi gli stessi Abitanti trovandosi con frutti in quella Contrada in cui è seguito il Danno, se non vi averanno possessioni p.

Mela, e Noci cadute, o danneggiate da Bestie p. 181. Il Porco si consideri per Bestia grossa p. 181. Mela colte p. 511. Mela cadute in Terra p. 115. Mela trovate ad alcuno per Strada non avendo Terreni si presumono rubbate p. 167.

Melagranati colti p. 51.

Miele = Arne guastate, o melate Vedi Api

Meloni, Cocommeri, Cetroli, e Zucche cogliendoli, o guastandoli dal primo Aprile fino a S. Bartolomeo d'Agosto p. 55. Meloni dannificati in Orti p. 115. Persone trovate in orto di Meloni p. 130. Chi sarà trovato con Meloni, o Zucche non avendo Terreni potrà essere arrestato p. 167.

Mete, o Barconi, Grano, o altro rubbato p. 46. 161. Danno d'ogni sorta di Biada in meta, covoj p. 119. Pena in meta o Covo di Legumi p. 119. togliendo da meta Barconi, Moca, Sucro, Canapa, e Canapuli p. 119

Mercato = Bestie portate al Mercato non incorrano in pena entrando in Terreni, pagano però il Danno p. 143.

Moca tolta dalle mete p. 119.

N
O
P
R
S
T
U
X
Z

Mora fronda p. 133. e 174. Rami di Mora tagliati p. 133.
175. = Morogelsi danneggiati pag. 132

Masserie p. 110

Noci cadute in Terra p. 115. 181.

Nome = non puol negarsi il Nome, o cambiarlo, ed allora potrà l'Officiale levar Panni, Resspies p. 115.

Notte = Panni pena doppia p. 181.

N
O
P
R
S
T
U
X
Z

Orti danni commessi in Orti al di fuori, o entrando in essi per le Mura, Siepe, Porta p. 54. Danno in Orto con Bestie grosse e minute sù i frutti, Erbe odorose, o da mangiare p. 54. 171. Orti pena per i Meloni, Cetroni, Cocommeri, Zucche, Fagioli Rape, Radici, ed altro p. 125. pena duplicata se negli Orti vi fossero pergole, o Alberi fruttiferi p. 126 e 171. Polli in Orti p. 127. Pena contro quelli, che fossero trovati in Orti murati, benche non vi facessero danno p. 130. 171. e contro quelli, che fossero trovati in Orti siepati, o circondati di Muro morto p. 130. e 171.

Orti di Meloni, Cetroni, Cocommeri, e Carciofi p. 130. e 171. Porco negli Orti considerato come Bestia grossa p. 171. Pena per entrar negli Orti, ancorche non vi fosse danno p. 171. Pena per danno in Orti di Meloni, Cetroni, Cocommeri, e Carciofi, benchè non serrati p. 171. Orti di Cavoli, Porri, Rape, radice, Fagioli, ed altre Erbe p. 172. Rose colte in Orti, e Vigne p. 172. Danno in Orti parati con Bestie grosse, fra le quali si compren-

O P R S T U X Z

dove le Capre, e il Porco p. 172.

Oliva colta p. 50. 133. e 167. Oliva tolta dal Sacco, o Montone p. 168. Pena doppia se vi sarà rottura di Rami p. 50. Danno nelle Olive di Bestie grosse, o minute dal primo Novembre, a tutto Marzo p. 51. Pena Minore nel resto dell'Anno p. 51. e se il Terreno non fosse coltivato, ma sterile nel resto dell'Anno non avrà luogo la Pena p. 51. Oliva da non cogliersi, quando Piove, Nevica, o v'è Nebbia p. 96.

Oliveti pag. 168 Danno con Bestie grosse, e minute

Olmi rosi da Bestie, e la Capra si consideri come Bestia grossa p. 125. Olmi cavati, ò mozzi p. 131. Olmi scorzati, o infaccati p. 132. Olmi fronda p. 170. 133. e 174. Olmo ove

fosse

Fosso Pergola, tagliato, o guastato p. 173.

Olivi danneggiati p. 118 = 131

P
R
S
T
U
X
Z

Paglia, e Rischia tolta dal Pagliaro p. 47. 133. 175.

Paludi danno per i Castrati, che vi pascessero p. 96.

Passo non riservato nella Vendita di una parte di Possessione verso la stra-
da dovrà vendersi dal Compratore al Possessore dell'altra parte
di Possessione p. 19.

Pastine danno con Bestie grosse rodendo, o calpestando p. 43. per Bestie
grosse s'intendano anche le Capre, e Porci p. 43. Danni in
Pastini dai 15. Marzo al fine Ottobre p. 163. 164. Il Pastine si
considera come Vigna p. 178. Ampliato benchè di un Anno solo
p. 165. Pastine domestico cavate, o tagliate p. 174.

Pene, ed Emende si paghino in tempo di 40. giorni p. 117.
pene il Privilegio di 12. figli non esenta dalle pene
ed emenda p. 110. 116. La Cittadinanza non esenta
dalle Pene ed Emende dell'Accuse Contumaciali se il
Cittadino à Bestie nel luogo p. 109. I Soldati sono
soggetti alle Pene, ed emende dell'accuse contuma-

281v

ciali p. 110. 113. I Coloni dell'Abbadia sono tenuti alle pene de' Banni Dati, ed ai pesi Comun.i per la Porzione Colonica p. 115. le pene de' Banni Dati, degli Eccl.ici non possono applicarsi dal Vescovo ai Luoghi Pij p. 117.

Pecorari di Maremma non possono trattenersi nel Territorio di Foligno, che una notte dalla Città verso la Montagna, ed una dalla Città verso Bevagna, o Montefalco p. 118.

Pegno puol farsi sui Panni, Armi, e Bestie del Padrone, e Lavorat.e trovando in Possessione Bestie col Pastore p. 113. contro le Ville non si puol prendere, che un Pegno solo p. 71. 116. Pegni da non potersi fare, che previa una Citazione Personale, o due in Casa p. 112. Si prova la consuetudine in contrario vale a dire di non citare prima di fare i Pegni p. 115. Pegni da riportarsi da' Sindaci dentro 10. giorni p. 145. da non vendersi, che dopo 10. giorni p. 145. Si consegnino al Depositario

positario p. 119.

P

Pergole rose o strappate da Bestie p. 44. Pergole, o Alberi manualmente tagliati, o carpiti p. 144. 131. Pergole, Olmi, ed altri Alberi fruttiferi rosi p. 115. 170. Casus in tali danni considerate per Bestie grosse p. 115. Pergole intaccate, o scorzate p. 131. Pergola, o Olmo ove fosse pergola guastata, o tagliato p. 173.

Peselli freschi rubbati p. 49.

Persici colti p. 51.

Pesca, che non possa farsi senza il Bollettino de' Deputati p. 88.

Piantoni rosi da qualunque Bestia p. 51. Danno personale in Piantoni, o Barbine di essi cavando, o mozzando p. 51. Danno di Fichi scorzando, o sfrascando p. 51. Danno

R S T U X Z

in Piantoni con Bestie grosse, fra le quali si comprendono Capre, e Pecore, o con Bestie minute p. 57. 168. Per Danno in Chiese dal primo Ottobre a tutto Marzo p. 104. pena per ogni Chiato roso p. 104. Danno di Polli in Chiese p. 107. Danno di Porci in Chiesa p. 107. Rami di Piantoni tagliati p. 133. Rami principali d'Olivi mozzati, o staccati p. 168. entrare in Oliveti con Bestie facendo, o non facendo danno p. 168. Pena dimezzata procedendosi contro le Ville p. 168.

Pioppi trasportati rosi da Bestie p. 170.

Il Podestà, è Consultore de Giudici del Danno Dato p. 7.

Polli danno in Orti, are, e Possessioni p. 58. Polli in Chiesa dal primo 8bre al primo Aprile p. 107. Polli in Vigna dal primo Ag.o al 1. 9mbre p. 107. e 160. Polli in Biade, e Orti seminati in qualsivoglia tempo p. 107. 160. possono dal Padrone del Fondo ammazzarsi p. 107.

Ponti da non occuparsi, o guastarsi p. 30. et seq.

Possesso = negando un accusato il Possesso del Fondo dannificato incombe all'Accusante di provarlo p. 6. potrà però il Possesso provarsi con il Catastro, o con una prova di un Testimonio, che contesti il Possesso di quell'anno, in cui seguì il Danno, giustificando però anche il Titolo, o con la prova del Possesso di 5. Anni senza giustificare il Titolo p. 6.

Pastini di Alberi domestici da non cavarsi p. 77. Pastini domestici cavati in Terreni lavorativi p. 137. pastini cavati in Terreni inculti p. 137

Porci in Vigne, Chiuse, Canneti, e Seminati p. 177. 161. Porci in Prati e Terreni lavorativi p. 177. 161. Pena doppia in Vigna, mentre vi è l'Uva p. 161. Porci da non ritenersene più di due nella Montagna, e nella Costa e Piano più d'uno p. 178. Porci per la Città p. 178

Porri dannificati p. 130.

Prati segnati, o feliti a faliciarsi pena per i Danni manuali p. 56. pena doppia contro quelli, che portassero via Fie=

R
S
T
U
X
Z

283v

no falciato p. 56. Pena doppia ne' Prati dalla Madonna di Marzo a mezzo Settembre p. 56. 116. Danni in Prati con Bestie grosse comprese Capre, Porci, e con Bestie minute p. 56. 175. Il Padrone del Prato puole cacciare le Persone, che facessero danno togliendo per Pegno Animali, Armi, Panni, ed altro p. 56. Per danno in Prato minore d'due Stara l'Accusante non puol domandare l'Emenda, ma solo la Stima p. 74. pena per Invenzione di Bestie in Prato p. 74. per tutto il resto dell'anno, escluso cioè il tempo dal p.mo Marzo a mezzo 7mbre non si puol procedere per Invenzione, ma solo per accusa p. 116. Danno di Porci in prato p. 127. pena per Danni dal p.mo Marzo a d.to 7mbre in Prati nel Piano, e nella Montagna, finchè sarà levato il p.mo Fieno p. 172. pena per il resto dell'anno 172. Bestie lasciate in Prati senza Pastori p. 10.

Procuratori, e Notari non possono comparire nelle Cause d'Danni Dati p. 128.

Pascoli estivi possono affittarsi dai Sindaci della Montagna comprensivamente a quello dei Beni dei Particolari p.a 223

Radici dannificate in Orti p. Ins. 130.

Rape dannificate in Orti p. Ins. 130.

Ripe, o Cenuite sgreppati, o slamati p. 176

R
S
T
U
X
Z

Sacco portato con Erba p. 49.

Salci trasportati rossi p. 170.

Selve tagliate, Legna, e Frasche, o Alberi portati via p. 55. 137. 169. Danno in selve con Bestie grosse, comprese Capre, e Porci e danno con Bestie minute p. 55. Recorrenti fatti in Selva p. 67. Pena per ogni Cesso, benchè vi fossero più Chiati p. 174. Le Capre dannificanti in Chiati sono considerate come Bestie grosse p. 174. Pena per ogni Chiato rosso p. 174. Costarecce, e Castagnoli fatte in Selva p. 137. 169. Chiati rosi da Bestie grosse, e minute per anni 3. da che la Selva sarà stata incominciata a tagliare‡ p. 169. Il Padrone della Selva può verificare la quantità della Legna, e Frasche tolte, ed aver la Bolletta per d. n. S. a soma p. 170.

‡ cioè per tre anni con Bestie grosse. d'un anno e mezzo con Bestie minute d. pagina.

Seminati danno di Bestie grosse dalle Sementi al primo Aple p. 97. danno di Castrati p. 96. Si possono cogliere in essi insalata, e foglia, purchè non siano siepati p. 117. danno di Porci in Seminati p. 107. danno dalle Sementi a Mgo p. 159.

S T U X Z

285v

Semite, Carrare fatte personalmente con Bestie p. 59. 133. Semi=ta fatta in Possessioni seminate dal p.mo Mag.o fino al fi=nir della Mietitura personalmente, o con Bestie p. 60. non hà luogo la pena passandosi per campo accanto alla strada per esser guasta p. 60. pena per Semita dopo la Mietitura p. 60. non hà luogo la pena facendosi Semita in tempo di Vendemmia, o nel careggiar dal Grano nel Piano fino ai Confini della Montagna p. 60. non hà luogo contro Chi andasse ucellando, cacciando, o misurando p. 60.

Siepi, o Alberi, che si stendono sopra le Case, Vigne, o Possessioni altrui possono tagliarsi per quella porzione, che si stendessero co=me sopra, previa però la Denuncia al Padrone della Siepe, o Albero per 8. giù avanti p. 16. Siepe tagliata p. 176. Siepe, o Semite sgreppati, o slamati p. 176.

Sindaci devono eleggersi, o estrarsi dentro un mese dal giorno del=la Festa di S. Feliciano pag. 8. Accusata una Villa devono domandare agli Uomini della Villa stessa se hanno ve=duto fare il danno p. 63. 137. Non ridando anch'

daro il Malfattore puol procedersi contro di esso p. 71. 80. pena per i riporti falsi p. 116. 117. Malizia de' Sindaci non rilevando i Malfattori p. 137. 180. come si provi la Malizia p. 137. 180. li possino i Pegni dentro 10. giorni p. 145.

Sorbe, e Sorbastrelli p. 173.

Statuto, e Capitoli nascendovi difficoltà sia Giudice il Governatore con il Magistrato p. 141. conferma de' Capitoli p. 154

Stima = è in libertà del Dannificato di procedere a tenore di Stima, o di Emenda p. 10. 61.

Strade, e Semita da non restringersi, occuparsi, o guastarsi p. 30. 135. e 176. Strade da non tagliarsi per adacquare, o macerar Canape senza licenza del Padrone p. 33. pena contro quelli, che vi gettassero Terra ò Cavatura de' Fossi, perche non vi mettessero sopra la Breccia p. 80. 135. e 176. spetta ai Lavoratori di accomodare Strade, e Fossati p. 81. una Strada Vicinale deve riattarsi da tutti quelli, che ne usano, e ricusando alcuno potrà farsi dagli altri a spesa

T U X Z

di quello, che sarà stato richiesto p. 81. non puole impedirsi il passo per una strada vicinale ponendovi degli imbarazzi p. 81.

Suro tolto da strada p. 179.

Termini rimossi, o Innovazioni fatte al Confine senza la presenza del Vicino p. 19. Basterà, che si provi con 4. Testimonj, la fama, che corre, che alcuno abbia rimosso, o Innovato p. 19.

T

U

X

Z

Vigne = non puole entrarsi in Vigna dal primo Aprile all'8.bre inclusivamente p. 141. e 164. Limita per quelli, che vi avessero il Passo, e per quelle Vigne, che fossero abbandonate da 3. Anni p. 41. 164. Pena contro quelli, che vi fossero trovati a coglier Uva, o Agresta p. 41. facendosi danno in Vigna quello, che vi si trova sia tenuto al danno, e pena p. 41. Cani trovati in Vigna senza uncino p. 45. pena contro Chi vi entrasse semplicemente con Bestie grosse, o minute da mezzo Marzo al p.mo Genn.ro p. 64. 113. e 163. Le Capre sono considerate per Bestie grosse p. 64. per il resto dell'anno si paga la sola metà della pena p. 64. se le Bestie oltre l'entrarvi facessero danno incorrono nella pena stabilita alla Rubrica 50. p. 64. Maglioli fatti in Vigna p. 70. 118. 165. pena maggiore contro quelli, che facendo Maglioli non lasciassero 3. Sermenti nel capo vecchio dell'anno antecedente p. 70. amplia ancorchè avessero la licenza del Padrone di far maglioli p. 70. Danno di Bestie in Vigna dal p.mo Aprile a tutto Maggio p. 77. Pena, che si incorre non lasciando capi nelle Viti p. 77. Pena contro quelli che fossero trovati a far danno in Vigna in tem=

U
X
Z

288v

po, che vi è l'uva p. 77. Viti rose, o strampellate in Vigna p. 173. Danno di Polli in Vigna p. 177. Danno di Porci p. 177. Persone trovate in Vigna benchè non facessero danno p. 177. I Vicini posso no passare per le Vigne, purchè non faccian' danno p. 177. pena contro quelli, che vi facessero Danno, o Erba p. 177. 165. Strampellamento di Viti in vigna p. 178. 165. Chi entrasse in vigna, e facesse danno incorra nell'una, e nell'altra pena p. 178. I Pastini si considerano come Vigna p. 178.

Università = le Università non possono difendersi nelle cause con Deposizioni degli Uomini dell'istessa Villa p. 9. Possono però ridare i Malfattori nelle cause p. 9. essendosi proceduto contro un' Università in mancanza di Malfattore potrà la med.ª dopo pagato il Danno, e la pena ridare i Malfattori, che dovranno indennizzare la Unità p. 9. Dando l'Unità un Malfattore non ido neo

idoneo non sia creduto senza la prova di un legitimo Te=
stimonio p. 10. Le Università non sono tenute ne al danno,
ne alla pena per animali minuti, o rubbati, che fossero
stati posti in Prati senza Pastori p. 10. Si procede contro
l'Unità quando non sono rivelati i Malfattori p. 128. 129.
Se è danno personale nell' accuse Contumaciali si divi=
derà per capi di Uomini, se di Bestie grosse per capi
di Bestie grosse, se di Bestie minute per capi di Bestie
minute p. 128. 129. Quanto debbano pagare le Unità
per i Danni, e pene contumaciali p. 129. contribui=
scono a pagare le pene contumaciali anche i Cittadi=
ni che avessero Bestie nel luogo p. 109. Contribuiscono
anche i Soldati p. 110. 113. Si faccia un sol pegno per i
Danni contro l'Unità p. 71. 116.

Viti pena contro chi le tagliasse, o strampellasse p. 67. pena contro
le Bestie, che le dannificasse p. 67. Viti non possono por=
tarsi senza licenza dei Sr. Priori p. 78. Forastieri, che por=
tassero Viti, e come debba procedersi p. 78. Viti cavate
p. 128. Chi cavasse più d'una Vite p. 128. 170.
Viti tagliate, o mozzate p. 128. Viti rose p. 163.
per Viti rose le Ville pagano la metà del

X
Z

289v

Banno p. 164.

Uva che non tenessi appesa fuori di Città in Case, o Capanne prima che sia stata data la licenza di vendemmiare p. 45. Uva da non portarsi in Città senza il Bollettino de' Deputati p. 88. Uva, o agresta portata sopra la quantità di due Grappi p. 118. 166. pena da Grappi 10. in su p. 119. cogliere Uva, o Agresta p. 119. 166. avere in Casa Uva prima della Vendemmia p. 119. I Viandanti non siano molestati per un sol grappo p. 166. Uva trovata in Casa prima della Vendemmia sopra 10. Grappi p. 166. Uva, Mela, Legumi Cipolle, e Noce e simili trovate ad alcuno per Strada non avendo Orti, o Vigne si presumono rubbate p. 167. Chi sarà trovato con Uva, frutti, Erbaggi, Legumi, Meloni, Zucche, e simili potrà esser arrestato p. 167. Non puole

portarsi Uva da un luogo del Piano, a Persona di Montagna p. 167.

X
Z

X

Z

Zucche colte, o guastate p. 55. Zucche dannificate in Orti p. 125. Chi sarà trovato con Zucche non avendo Terreni potrà esser arrestato p. 167.

293v

295v

300v

301v

302v

303v

308v

3Mv

314v

315v

317v

319v

320v

322v

325v

326v

327v

328v

330v

332

333v

335v

336v

337^{v}

338v

341v

342v

344v

345v

347v

350v

353²

355v

357

In Noē Dni Ām̄ Anno Dni millesimo sexcentesimo quinquagesimo sexto ind. nona sedente S.mo D. N. D. Alexandro Divina Provid. PP. Septimo die vero decima sexta mensis Octobris.

Vertentibus litibus, et differentiis inter Ill.mum et R.mum D. Ep.um Fulginij ex una, et Ill.ma Civitate Fulginij ex altera de iure, et cum Sacra Cong.o Imm. Ecc.æ Civitatis de ord.e S.mi D. N. Papæ commiserit Em.o et R.mo D. Card.li Rondanino Ep.o Assisien. ut differentias, et lites pred.as terminaret, seu componeret, prout latius continetur in litteris eiusd. Sac. Cong.nis Em.o S. directis tenoris infra vid.

A tergo All'Em.mo et Rev.mo S.r mio Oss.mo Il Sig. Card.le Vesc.o d'Assisi omisso sigillo — Intus vero — Em.mo et R.mo S.r Mio Oss.mo

Havendo inteso N.ro Sig.re che dalla Cong.ne sopra l'Immunità Ecclesiastica sia stato rimesso à V. E. p concordia la differenza che verte tra Mons.r Vesc.o di Foligno, e q.lla Comunità sopra l'esentione de coloni della sua mensa, nell'occasione che li si è riferito lo stato di q.lla Comunità ha commandato, che si scriva in suo Nome à V. E. che si contenti interporre ogni opra perche resti una volta terminata q.sta lite, e quando ancor ci sia qualche difficoltà faccia dedurre à se le ragioni dell'una, e l'altra parte ben ventilate, e ne mandi qua il ristretto con il suo Parere, volendo S. S.tà che si ponga fine in ogni modo à simile controversia, che goderia sentire agevolata con la sua destrezza. Non che V. E. sente il Volere di S. B.ne potrà restar servita eseguire, mentre le bacio riv.te le mani. Roma 2 Ag.to 1656. — Di V. E. Um.o et Aff.mo Ser.re Il Card.le Barberino = Mario Faniti seg.rio

Assisi Il Card.le Vesc.o — Cumq. omnis conatus Ill.mus et R.mus D. Abbas Guglielmus Bardaius Romanus Gub.r Fulginij interposuerit eius officia ad utraq. parte ut sequeretur concordia, et demum in Concilio pub.li d. Civitatis Fulginij celebrato sub die tertia instantis mensis Octobris fuerit facta deputatio

357v

infra ddi ill.mi d. Julius Iacobillus exposuit ut infra, dd.
Che Mons. Gov.re mio non potendosi trattenire in conseglio ha ordi-
nato à me, che esponga come fo, che gli viene comman-
dato da Nro Sig.re, che si aggiustino l'interessi di Mons.r Vesc.o
che ha con la Città, e però si facci deputatione.
D. Flavius Cibo Rengator surgens consuluit ut infra, dd. Che
si rimetta questo Negozio alla Mag.ca Prefettura del Numero
derogando però prima al decreto in questa parte. Inprimis
Ballottata d. derogatio decreti et fuit obtenta duodecim vo-
tis in contrarium non obstantibus, deinde fuit Ballottatum d. de-
cretum remissionis in mag.ca Prefectura Numeri, et obtentum
decim votis in contrarium non obstantibus, ut ex albis meis.
Cumque d. Emus d. Card. Ghisius ex sua clementia se transtulerit in
Civitate Fulginii ut sequeretur Concordia pred.a et habito tr-
actatu ... utraque parte med.te precipue d. Ill.mo d. Gub.re Fulgi.
fuit inter d. Ill.mum d. Epum Fulginii ex una, et d. Ill.mam Comunitatem
ginii mediantibus dd. infris de Prefectura Numeri dell'Ugionis
altera ad infra Capitula dd.
Essendo mente della Santità di Nro S.re che restino terminate le differe-
ze che vertono frà Mons.r Vescovo di Foligno, e la med.a Città i
ordine alli Coloni della Mensa Ep.le, come p. tra dell'Emo
Card.le Barberino da Registrarsi nell'instro da celebrarsi in
essecut.e delli pnti Capli, et essendosi p. questo ... portata S. E.
personalm.te nella d. Città di Foligno, et havendo le parti dedo
le loro ragioni avanti la med.a p. aderire alla S. Mente di S. San
et incontrare le sodisfazioni del sud. Emo Rondanino, che ha m
strato particolar premura nella composizione delle sud. diff
renze, sono le medeme parti condescese agli infri Capli, e co
ventioni.
Primo che Mons.r Ill.mo Vescovo sud.o possa esentare quindici C
ni della sud.a sua mensa buon più, quali devano goder

solamente

3582

solamente l'infri privilegij, e non altri cioè l'Elezzione del foro nelle Cause Civili, e Criminali, la delazione dell'Armi; l'esentione delle rappresaglie per debiti publici e del Coniaggio del Sale -

2.° Che in ordine al danno dato i medesimi quindici Coloni soggiaciano indifferentemente, come ogni altra persona non privilegiata alli statuti, Riforme, decreti, e dichiarazioni altre volte fatte in questa Materia tanto circa al modo di procedere, quanto circa alla qualità, e quantità delle pene. Con questo però, che non possa esseguirsi contro i medesimi Coloni mandato alcuno dell'Officiale del Banco del medesimo danno dato per causa dependente dal medesimo Offizio, se prima non sarà sottoscritto da Monsignor Vescovo sudetto, ò suo Vicario Generale, al Cancelliere del quale, ò ad altro suo Ministro che mandasse a vedere i libri, dove saranno notate le accuse contro li sudetti Coloni pretesi dannificanti, l'Appaltatore ò Officiale sudetto debba mostrar detti libri, e lasciargliene prender copia volendola, et in tal caso non possa riusare la sottoscrizzione sotto qualsivoglia pretesto, ricusandola sia lecito all'Appaltatore del sudetto Offizio interpellar giuridicamente il medesimo Monsignor Vescovo negli atti del suo Cancelliero à sottoscrivere d. mandato, quale se per sei giorni doppo la prefata interpellazione non haverà sottoscritto possa l'Appaltatore predetto mandarlo in esseguimento senza ostacolo alcuno manu regia nel qual caso non dovrà suffragare il privilegio della Colonia, con dichiarazione, che delli sudetti quindici Coloni otto solo devono godere il Privilegio dell'esenzione delle pene contumaciali, e questo si fa per servire à Sua Eminenza havendolo giudicato profittevole agli interessi publici

3.° Monsignor Illustrissimo Vescovo sudetto promette, e si obliga non concedder

358v

parenti, ò privilegio alcuno à maggior numero delli detti
quindici Coloni, e mentre le concedesse da mò p allora dichia-
ra che d. concessione sia nulla, et invalida, e di nessuna
forza, e valore p patto &.

4. Et che l'App. gli tempi no possa scusarsi di no haver auuta
notitia quali siano di quindici Coloni, che devono godere
i sudd. privilegij e di d. quindici quali siano li otto che de-
vono havere ancora l'esentione delle pene commu-
itali debba il med. mons. Vesc. consegnare in mano del pnte
App. dell'Offitio del Danno dato Stipolato che sarà l'ins.
della pnte concordia il Rolo delli medemi Coloni come sopra
respett. privilegiati, et agli App. ò Officiali Successori te lo
chiederà il bisogno, come anche in caso che alcuni di d. Colo-
ni fusse rimosso, et in suo luogo sorrogato un'altro debba ogni
volta che succederà il caso notificare come sopra il Colo-
no rimosso, et il sorrogato, et no facendolo l'esecutioni che
farà l'App., ò l'Offe sud. contro li med. Coloni sia legitima
e debba havere il suo effetto no ostte il privilegio della
Colonia sud.

Et osservanza delle cose sud. Mons. Vesc. da una parte obli-
gò i beni pnti, e futuri della Mensa Epale, e gli infri depu-
tati della Prefettura del Num. de Venti alla quale è sta-
to rimesso q.sto Negotio dal Consiglio Gnle del pnte mese obli-
garanno i beni pnti, e futuri della d. Comtà, e promisero sc-
bievolm. di farne publicare instro con le solite clausole et
oblighi dentro il termine di quindici giorni d'oggi e li pnti
Capitoli saranno anche approuati dal sud. Emo. S. Card. Ronda-
nini. = P. Card. Card. Rondanini. A. Vescovo di Foligno
Jo Giulio Iacobilli uno di d. Deputati = Gio: And. Cattani Uno di d.
Deput.

3592

Test. = Pier Mar. Barnabò uno de dd. Test. Jo. Flauio Cibo uno de Test.

Actum Coro d. luno, et Illmo D. Paulo Emilio Card.le Rondanino Ep.o Assisien. Ped.te [illegible] d. Illmus, et Illmus D. Antonius Montecatinus Nobilis Ferrarie Gub.r Fulginatum existente et

Illma Prefectura Numeri de Viginti Fulg. DD. D. Jo. Bapta Bologninus Prior = D. Julius Jacobillus J.V.D., D. Cap. Joseph Gilius, D. Cap. Jo. Ant. Cattaneus, D. Petrus Augustinus de Vnis, D. Petrus Marinus Barnabò, D. Flauius Cibo, D. Franciscus Barnabò, et D. Michael Angelus Delius Oes de d. Prefectura Numeri asserentes esse ultra dimidiam Viventium alijs absentibus, et partim egrotantibus, et totam Prefecturam pred. representare ex altera sponte [illegible] omnia dicta pro inserta Capitula obseruare promiserunt et adimplere ad unguem, et contra ea quicquam facere, dicere, vel venire sub quouis pretextu, quesito colore, causa, vel ingenio renunciantes [illegible] d. Illmus D. Gub.r Fulginaten. Obligauit se, et suos successores in d. Gub.to Fulginaten., et bona omnia presentia, et futura d. sui Gubern., et dd. DD. de Numero de Viginti deputati ut supra a Concilio Gnli ut supra d. Ciuitatis obligauerunt oia bona pntia, et futura d. Comtis Fulginei in forma Cam. Aplice [illegible] Jurantes d. Illmus D. Gub. tacto pectore et dd. DD. de Numero tactis Scris [illegible] rog.s Nos d. Paulus Mancia Canc. [illegible] et me [illegible] Not. in solidum rogatos, ut de his [illegible] publicum conficere mus instrum.

Actum Fulginei in Conuentu S. Jacobi, et precipue in mannio:

358v

nibus superioribus iuxta sua latera §. Pubblicata Perill. et ad. Ex.

D. Gentile Bonauolia, et D. Marco Polo de Fulg. Test.

In Marg.e d. Instri legitur registrata l(ette)ra infra (scrip)ta. ———

Foris All'Ill.mo, et R.mo Sig.re Mio Oss.mo il S. Card.le Vescouo d'Assisi

Intus uero Ill.mo et R.mo S.r Mio Oss.mo = Poiche li Coloni della Menza

Vescouale di Foligno si hanno intieram.te li requisiti ad

effetto di godere li Priuilegij, et Esentioni, che competono per

rag.e di d. Colonia è piacciuto à N.ro S.re che Mons.r Vesc.o habbi

concordato con questa Communità nel modo, e forma stabilita

con l'interpositione di V. E. approuando dunq. Sua Santità

d. Concordia commanda che uenghi puntualm.te eseguita

con dichiarare, che in quanto al portar dell'Armi si osserva

no le Constitutioni, e Bandi più uolte publicati in questa ma

teria. Potrà compiacersi V. E. ordinare che questa l(ette)ra si

registri nell'instr.o di d. Concordia per magg.re stabilirla, e mandar

re quà copia autentica per l'intiero adempim.to de santi

uoleri di S. B.e, et à V. E. Bacio riuer.te le mani Roma li

17 Genn.o 1657 di V. E. Vmo et D.mo Ser.e il Card.l Barbe

rino = Mario Fani Seg.rio = Assisi S. Card.e Vescouo —

380v

Concordia di

In Nomine Domini Amen. Fidem facio per presentes
Ego Notarius publicus et Secretarius Prioralis
Fulginei infrascriptus, qualiter in generali Consilio
per per convocato cum intimatione facta de
M. Deputatis Ecclesiae et illorum respective
[illegible] in hac Civitate sub die 21
a [illegible] Mensis Aprilis 1760 fuit
facta infrascripta propositio, et lecta infrascripta providi-
menta per Proventu damni dati pro quo
fuerunt reportata decreta infrascripta ut.

Notizie in generale per il Danno dato

L'Imposizioni delle pene de danni dati anticamente
fu fatta dalle Communità, e si applicavano le pene
a favore delle medesime, ed è si antica tale
imposizione nella Città di Foligno, che in un Con-
seglio tenuto li 21. Ottobre 1548 si riconosce un
Decreto in cui fu ordinato, che li S. Priori con il
consenso delli Sei Cittadini deputati sopra i danni
dati prendessero le dovute informazioni delle
Estorsioni, che faceva l'Officiale di d. danni dati.
Nell'anno 1589 Sisto V. abolì dalle Communità
dello Stato Ecclesiastico le d. pene, e le applicò alla
Camera Apostolica, et indi eresse un Offizio di Com.rio
generale Apostolico, a cui concesse il ditto di privativa-
mente esigere le d. pene, e così respetti-
vamente [illegible] la nostra Communità, unitamente

361v

con tutte le altre Communità dello Stato; ma
poi per l'Estorsioni che facevano i Commissarj
Clemente VIII. con una bolla dei 10 Maggio
1592 soppresse il d'Offizio di Commissariato, e
surrogò in luogo d.d Commissario le Communità
dello Stato Ecclesiastico con i medesimi privilegj, e fa-
coltà, che competevano à quelle col titolo oneroso
d'un'annuo pagamento, per il quale fù tassata
la nostra Città di Foligno in annui s. 192=56
sono nate ne tempi addietro alcune controversie
frà gl'Ecclesiastici, e le Communità per l'esazzione di
d.e pene, mà queste restano in oggi tutte tolte
mediante il moto proprio, e Costituzione di
Benedetto XIV. emanata nel 1752, con cui
providamente si dispone, che anche in
quelle Cause, nelle quali deve procedere il
Giudice Ecclesiastico, che vengano enumerate nella
stessa Costituzione non possa il Dannificante
essere assoluto se prima non averà rifatto
il danno al Padrone dannificato, ed intiera-
mente pagate le pene alla Communità.

Per il danno dato, oltre gl'antichi Capitoli registra-
ti nel Libro delli Statuti, vi sono anche i
Capitoli fatti da Mons. Veruspi Gov.re di Peru-
gia dell'anno 1615 = li 24. settembre 1615 = Li
ded.i Capitoli furono approvati dalla Sagra
Cong.e del Buon Governo, come si enuncia

in

in una lettera dell' Em.^o Card. Barberini al Gov.re di Foligno sotto il dì primo Maggio 1630, e furano accettati anche in Conseglio li 18. 8bre dello stesso anno 1630., ed essendosi scritto per la moderazione di quelli nondimeno dalla Cong.ne furono nuovamente confermati li 1. Aprile 1631., ed in una risoluzione della Sagra Cong.ne del Buon Governo sotto li 15. Gennajo 1681 fù rescritto = Serventur Decreta Card.lis Verospi = Furono aggiunti anche altri Capitoli dall Conseglio li 10. Decembre 1632, li 10. X.bre 1634, li 15 Marzo 1635, e li 10. Gennajo 1639. come alli Libri delle riformanze.

Questo era un Provento, che anticamente affittavasi come tutti gl altri, e da ciò che si ricavava di affitto si pagava se non in tutto, almeno in buona parte quello, che la Città è obligata di corrispondere in Cam.ra; Mà da alcuni anni in quà è affatto decaduto talmente che non si trova più ad affittare, e la Communità è obligata pagare annualmente li ₰ 192=56 per i quali è restata senza assegnam.to alcuno, la Campagna è affatto devastata, e li Possessori de beni restano pregiudicati tuttogiorno dalli continui rubbamenti e danni, che impunemente si fanno, tanto manualmente, che colli Be=

362v

stiami.

La decadenza di questo Provento non può negarsi che non sia proceduta dalla malizia degl'ultimi Appaltatori, i quali per ricoprirsi di ciò che corrispondevano alla Città introdussero l'abbuso di farsi pagare un tanto per casa dai Contadini, che avevano Bestiami, con che venivano i Contadini a liberarsi del pagamento di qualunque pena per i danni, che avessero fatto le loro bestie. Questo primo abbuso tirò con se anche l'altro, che l'Appaltatore non si curò più d'indagare i danni, che si facevano per la Campagna, e se pure teneva qualche Ufficiale per apparenza, era a questi vietato di riportare le Bestiami di coloro, che si eran composti con d. Appaltatore, e finalmente tolta via la suggezione degl'Ufficiali si è aperta una libera strada ai Poveri non meno delle Ville, che della Città di devastare impunemente la Campagna, e con i bestiami, e con i danni manuali.

Per riparare a sì gravi pregiudizij inerendo ancora al Congresso delle SS. Cong. del Buon Gov. emanato nella Causa cosl. Eccelsi sotto il d. 18 Xbre nell'anno scorso con cui si ordina, che si debba dare provvedimento al danno dato, sentiti ancora etc.

le V. Eccellenze; essendo stati chiamati li P. Deputati di questi, ed essendosi sentito il parere ancora di Persone pratiche della Campagna si è concluso di formare il presente piano.

Piano per ristabilire il danno dato.

Per ristabilire il danno dato si è creduto in primo luogo necessario, che debbano rimettersi in piedi gl'Officiali, i quali dovranno essere quattro da Novembre a tutto Aprile, e otto di Maggio à tutto Ottobre, e questi dovranno invigilare non meno alle Porte della Città per impedire l'introduzzione della robba robbata in Campagna, ma dovranno ancora girare per i Luoghi, che gli verranno assegnati, per fare l'invenzione degl'Animali, e Persone, che facessero danno; E siccome li Statuti prescrivono, che a far la prova del danno non basti la semplice asserzione dell'Officiale, ma vi voglia altresì l'attestato della Guardia, che lo accompagna, così è indispensabilmente necessario di rimettere in piedi anche le Guardie, avvertendosi, che niun Uomo di Contado può dispensarsi dalla d.a Guardia, anzi che tutti gl'Uomini delle Ville non meno del Piano, che della Costa, e della Montagna possano esser forzati ad accompagnare l'Officiale del danno dato, senza attendere alcuna inibizione, che non sia segnata di

363v

mano di Nostro Signore a tenore di una Lettera della Sagra Congreg.ne del Buon Governo al Gov.re di Foligno in data delli 27. Xbre 1670, e a tenore di un Decreto di d.o P. Governatore Giudice delle emanato li 30. Xbre dello stesso anno 1670.

Non ostanti tali precauzioni nel d.o Gardilito in cui presentemente stà questo Provento del Danno dato non sarà sperabbile per qualche anno trovare chi lo prenda in affitto, e conver-rà mandarlo per amministrazione dovrà per tanto sceglierssi una Persona idonea per ricevere le Accuse, e le prove de danni, che si fanno, e li P. Giudici deputati al Danno dato dovranno invigilare non solo, che gl'Offiziali faccino il loro dovere con girare, per fare le Invenzioni de Dannificanti, ma altresì proibire a questi, che non riceevin mancie per non mettere le Accuse, e in caso che a ciò si contravenisse si proceda rigoro-samente tanto contro chi le averà ricevute quanto contro chi le averà date.

Sarà ancora incombenza de medesimi P. Dep. di invigilare tanto appresso il Tribunale delli Governatore, che appresso il Tribunale Galli nelli Casi ne quali possono procedere, che mai siano mai assoluti li dannificanti, se prima non averanno intieramente pagate le pene

alla

alla Communità a tenore della Costituzione di Benedetto XIV. servendosi anche de' mezzi, che prescrive la stessa Costituzione contro i Giudici, che contravenissero, e sopratutto dovranno indistintamente invigilare in tutti li Casi, che siano pagate interamente, e rigorosamente le pene dovute alla Communità, ricordevoli, che niuno può far grazia in diminuire di pene in pregiudizio della stessa Communità, che ha questo Provento col titolo oneroso a tenore di una Lettera della Sag. Cong.ne di Buon Governo riferita dal de Vecchis nella sua Collettanea Tomo 2°. Lettera 620.

Giovaranno queste vigilanze, e questi rigori non tanto a fare, che la Communità non resti pregiudicata ne suoi diritti, quanto a rimettere in credito questo Provento, onde potrà sperarsi di trovarsi in breve, chi lo prenda in appalto; Nel caso poi, che si facesse un tale appalto dovrà sopratutto aversi l'avvertenza di obligar sempre con patti anche penali il Conduttore a tener sempre un determinato numero di Vfficiali, ed non potesse mai comporre coi Contadini di pagare un tanto l'anno per le pene, per non ritornare nell'inconvenienti, che anno cagionato la decadenza di prima, che anno cagionato la decadenza,

di questo Convento come si è di sopra avvertito

3662

366v